

Le polizie informali

a cura di

Livio Antonielli

Rubbettino

STATO, ESERCITO E CONTROLLO DEL TERRITORIO
Studi a cura di Livio Antonielli

Le polizie informali

[Seminario di Studi, Messina, 28-29 novembre 2003]

a cura di
Livio Antonielli



Rubbettino

Livio Antonielli

Introduzione e... altro

Riesco solo ora, con grave ritardo, a dare alle stampe gli Atti dell'incontro di studi tenutosi a Messina, nello splendido scenario di Villa Pace, il 28 e 29 novembre 2003, sotto il titolo *Le polizie informali*. Ragioni di finanziamento, ma non solo, hanno frenato la pubblicazione: ma non è su questo che merita soffermarsi.

Quello delle polizie informali era il sesto di una serie di incontri scientifici da me organizzati su temi relativi al controllo del territorio, declinato da diverse prospettive, dal militare alle carceri, dai corpi paramilitari alle polizie d'antico regime. In quella occasione io stesso avevo presentato un mio contributo, dal titolo *Nuove vesti per antichi contenuti: ambiguità nel controllo dell'ordine pubblico (il caso dello Stato di Milano)*, e a questo intervento fanno riferimento, nelle pagine del volume dedicate alla discussione, coloro che mi citano. In quell'occasione avevo cercato, attraverso l'analisi di alcuni casi particolari, di chiarire cosa intendessi con la dizione, davvero piuttosto ambigua, di «polizia informale». Rileggendo però ora, a distanza di tempo, i contributi dei partecipanti all'incontro, nonché i testi della discussione, mi sono reso conto che il problema di cosa si dovesse intendere per «polizia informale» se lo sono posti, in maniera esplicita, gran parte dei partecipanti all'incontro. Per questo mi è sembrato inutile inserire qui due diversi interventi, cioè una *Introduzione* e un saggio sul tema della mia comunicazione al convegno. La scelta è dunque stata di condensare in un solo contributo, cioè nella presente *Introduzione e... altro*, questo doppio livello. Certo, va detto, si tratta di un'operazione che accorpa all'intervento pensato per il convegno alcune valutazioni *ex post*, frutto delle sollecitazioni provenienti dai testi consegnati dagli autori per le stampe. Avendo chiarito questa circostanza non credo, tuttavia, che si possano ingenerare equivoci.

Vincent Milliot, nel suo intervento al presente volume, ha posto come elemento cardine per definire le polizie informali il livello di regolarità formale o meno degli incarichi affidati a singoli operatori o a corpi armati. Partendo dall'assunto che le attività di polizia, dovendo rispon-

dere in modo concreto a bisogni reali di sicurezza e di lotta alla criminalità, presentano necessariamente un alto grado di flessibilità, così da potersi adeguare alle diverse sollecitazioni di volta in volta provenienti dalla società, Milliot tende a individuare come «informali» determinati apparati di polizia nel momento in cui si trovano a esercitare incarichi affidati e svolti secondo modalità inadeguate dal punto di vista formale: «[...] les modalités d'exécution sont peu claires, et nombre d'ambiguïtés subsistent entre ce que disent les édits et ce que disent les arrêts du conseil royal qui ne sont pas soumis à l'enregistrement du parlement», scrive appunto a proposito degli incarichi attribuiti dalla Luogotenenza generale al corpo dei quaranta ispettori creato a Parigi nel 1708¹.

Proseguendo sulla medesima linea, Catherine Denys pone ulteriormente l'accento sugli aspetti indicati da Milliot. L'elemento dell'«informalità» o meno della polizia non viene infatti individuato sulla base dell'autorità, statale piuttosto che locale, che conferisce l'incarico («Pour tant les pouvoirs communaux d'Ancien Régime participent de la puissance publique, même si elles ne dépendent pas directement de l'État royal. Les autorités communales, échevins, consuls et autres jurats des grandes villes françaises ne peuvent être présentés comme exerçant un pouvoir informel», scrive appunto Catherine Denys²), bensì sulla base delle modalità secondo le quali la funzione di polizia viene attribuita. Muovendo da qui, cioè dalla «question des pratiques policières extra-légales émanant de polices par ailleurs parfaitement légales et même étatiques»³, Denys compie un ulteriore passo, affermando, sulla scorta di Milliot, che «l'on pourrait aussi englober, dans les polices informelles, certaines polices considérées comme "secondaires", parce qu'elles sont attachées à une institution dont le but premier n'est pas la police, mais qui a néanmoins un personnel et une pratique policière, comme l'Eglise ou les corporations urbaines, ou encore, de nos jours, les polices privées des entreprises»⁴.

Nell'intervento introduttivo alla discussione, svoltasi nella seconda seduta del convegno, Franco Angiolini si è soffermato su questo aspetto, sostenendo «che tra la polizia formalizzata, di Stato o municipale, che è dotata di un preciso regolamento, di una sua precisa visibilità, di un quadro definito in cui operare, e le forme di polizia più lontane dalla formalizzazione, composte di uomini della comunità o che per incarico della

¹ V. Milliot, *Despotisme policier ou réduction de l'arbitraire? Quelques réflexions sur la formalisation des pratiques policières à Paris, XVIII^e siècle*, nel presente volume, p. 153.

² C. Denys, *La police municipale entre les polices informelles traditionnelles et la police d'État moderne en France au XVIII^e siècle: obstacle ou transition?*, nel presente volume, p. 168.

³ *Ivi*, p. 169.

⁴ *Ivi*, pp. 169-170.

comunità fanno sì che l'ordine sia meno disordinato, ci siano tutta una serie di figure intermedie che finiscono per costituire un sistema complessivo, quello che ha consentito alla società di antico regime di funzionare e soprattutto di modificarsi»⁵. Portato sul tema dell'«informale», Angiolini tende dunque a collocare l'oggetto nell'ambito della cosiddetta politica pattizia; osserva infatti come, in antico regime, «l'ordine, anche a livello di obiettivo, è pur sempre contrattato. Vi è una continua negoziazione per arrivare a stabilire delle forme di equilibrio tra le varie forze politiche e sociali. L'ordine è contrattato proprio perché si declina al plurale, è un termine collettivo che nasconde una pluralità di ordini, che a sua volta deriva dalla pluralità dei centri autoritativi»⁶.

Resta peraltro viva, naturalmente, la possibilità di utilizzare la distinzione tra formale e informale riagganciandosi alla considerazione che la polizia vera e propria, dunque formale, è per eccellenza quella che rimanda allo Stato. Andrea Romano nella discussione ha puntualizzato che «la polizia informale si definisce così in opposizione alla polizia formalizzata, in opposizione allo Stato e alle forme di controllo che lo Stato esercita; oppure possiamo considerarla appaiata, parallela alla polizia formale. Vi è stato dunque, come è chiaramente emerso in questa sede, un momento in cui lo Stato ancora era assente o era ancora poco presente, in cui l'ambito privato ha fatto le veci dello Stato nel controllo del territorio, nella garanzia dell'ordine, nella organizzazione delle varie funzioni. In seguito vi è stato un momento in cui lo Stato era ancora fortemente contrastato e in cui vi furono forme di polizia che si posero in maniera alternativa all'ambito pubblico: le corporazioni che assumono compiti di polizia nell'interesse di specifici gruppi e fazioni. Coll'avvento del cosiddetto Stato moderno – espressione che a me non piace perché di per sé poco significativa – le polizie informali assumono invece compiti integrativi, via via sempre più importanti, come sta accadendo oggi: lo Stato cede tutta una serie di prerogative di controllo e organizzazione all'ambito privato per non doversene assumere i costi»⁷.

I possibili spunti interpretativi per individuare le polizie informali sono stati poi ripresi in modo sistematico da Elena Brambilla. Riassumendo il suo intervento, si sarebbero dunque delineate, come ipotesi, quelle di una «informalità... come “non statale”, cioè come una polizia demandata, delegata ai corpi», situazione propria di una condizione «a Stato leggero», con continua opera di mediazione tra Stato e corpi; oppure un informale «in senso procedurale. Un tipo di informalità che equivale quindi ad arbitrario, parallelo, segreto e che corrisponde a una

⁵ F. Angiolini, Intervento alla discussione, nel presente volume, p. 203.

⁶ *Ivi*, p. 200.

⁷ A. Romano, Intervento alla discussione, nel presente volume, p. 214.

possibilità di scontro frontale dello Stato con le antiche polizie ordinarie, locali»⁸; infine, aggiungo io, alla base dell'informalità si sarebbero potuti trovare compiti di polizia prodotti da istituti ai quali non competono ordinariamente tali affari, ma che li esprimano come attribuzioni accessorie, anche se per questo non necessariamente meno importanti.

Si tratta in ogni caso, in queste distinzioni tra formale e informale, di ipotesi non sempre tra loro alternative, che possono in alcune situazioni convivere senza escludersi. Per quanto mi riguarda non intendo però né inoltrarmi ulteriormente in questi aspetti teorici né operare scelte nette a favore di una ipotesi piuttosto che di un'altra. Piuttosto mi sembra opportuno svelare rapidamente quale sia stata la ragione all'origine della scelta di questo tema: perché dunque abbia proposto di discutere di «polizie informali».

La sensazione che a lungo mi ha accompagnato negli studi sulla polizia è stata di confrontarmi con un tema a più facce, che a seconda di come lo si prendesse produceva esiti variabili, quasi si stessero affrontando argomenti differenti, difficili da ricondurre a un comune denominatore. In particolare facendo riferimento all'età moderna, da una parte si analizzava cosa si dovesse intendere per polizia, cosa fosse la polizia all'interno dei grandi sistemi di governo (dal cameralismo alla monarchia amministrativa allo Stato di polizia), dall'altra si studiava la produzione delle ordinanze di polizia, dall'altra ancora si analizzava il lemma polizia e il suo mutevole significato, oppure ancora si studiavano i grandi corpi di polizia, le gendarmerie, la Luogotenenza generale di Parigi, ecc., con esiti spesso difficilmente comparabili gli uni agli altri. Inoltrandosi nell'Ottocento il quadro appariva immediatamente più nitido: chi studiava la polizia sapeva bene quale fosse il suo oggetto, sia che studiasse gli apparati e i corpi che la formavano, o vicende politico-militari che la concernevano, o ancora ne studiasse l'organizzazione, i compiti e la rivoluzione nelle tecniche d'indagine.

Facendo in particolare riferimento agli studi sulla polizia in età moderna, si avvertiva in pieno questa mancanza di coerenza tematica. Soprattutto erano carenti gli studi che, ponendosi gli stessi interrogativi, affrontassero dall'interno la concreta attività e l'organizzazione delle molte polizie o parapolizie attive sul territorio. Oggi la situazione è radicalmente mutata e si avverte chiaramente il fluire di ricerche che affrontano il tema da punti di partenza tra loro omologabili, e questo discorso vale non solo per l'Italia ma per le storiografie di tutta l'area occidentale. Mentre stavo organizzando l'incontro sulle polizie informali, questa positiva sensazione era già ben percepibile, tuttavia ancora in fase di conso-

⁸ E. Brambilla, Intervento alla discussione, nel presente volume, p. 218.

lidamento. È dunque in cerca di certezze che ho pensato a questo titolo: parlare delle polizie informali era in primo luogo un invito a discutere nel concreto cosa concretamente fossero e cosa facessero le polizie, e l'ottica di riferimento era in primo luogo relativa all'età moderna, o anche precedente, quando appunto «individuare» le polizie non era sempre cosa così scontata.

La declinazione delle «polizie informali» era dunque stata, in quella fase, *ad sensum*, legata a finalità pratiche, per indicare utili spazi di ricerca, senza la volontà di cimentarsi nella definizione di cosa davvero dovesse intendersi per formale o per informale. Le polizie informali sarebbero state da intendersi in primo luogo come quegli apparati che svolgevano compiti riconducibili al controllo del territorio, alla vigilanza, al perseguimento del crimine a ogni livello, alla prevenzione, senza purtuttavia poter essere riconosciute in senso proprio come polizie. Ciò per varie ragioni: perché le competenze di polizia non erano se non una parte dei compiti d'istituto; perché si trattava di apparati costruiti occasionalmente, per finalità specifiche; perché si aveva a che fare con forme di difesa e di protezione consuetudinarie e assolutamente non strutturate; perché determinate funzioni di polizia erano frutto di esigenze specifiche nel quadro di attività d'istituto altrimenti non di polizia; perché si trattava di corpi di polizia dipendenti da apparati privati o corporativi.

Tuttavia, ed era questa in primo luogo la motivazione sottesa alla scelta dell'informale, molte di queste situazioni, collocabili tra il privato e il consuetudinario, avrebbero col tempo trovato spazio all'interno di un sistema istituzionale molto più nitido, ortodossamente annoverabile come «polizia formale». Sono trasformazioni, queste, che consentono di disegnare percorsi di lungo periodo, entro i quali si può appurare come le concrete necessità sociali siano il traino forte per lo stabilirsi e il consolidarsi di tessuti istituzionali complessi e organizzati.

Può essere utile a questo punto sviluppare il tema attraverso qualche esempio concreto, che traggo dai miei studi sulla polizia nel Ducato lombardo.

Un caso interessante è quello che ci consente di osservare come modalità e forme di autodifesa espresse dal corpo sociale, consolidatesi su base consuetudinaria, si siano radicate al punto da venire progressivamente assorbite in un sistema la cui stabilità e funzionalità sarebbe stata fissata attraverso una progressiva formalizzazione dei ruoli e dei compiti.

Un esempio classico di autodifesa su base consuetudinaria lo offrono le comunità di campagna: faccio riferimento alle tradizionali pratiche di chiamata a raccolta della popolazione fisicamente valida, armata per quanto possibile, al suono a martello delle campane della chiesa, per affrontare situazioni di pericolo nel territorio. In pratica si tratta della ver-

sione «minore», meno strutturata, delle milizie civiche organizzate nei centri maggiori, o, se si vuole, una versione improvvisata delle milizie territoriali⁹: modalità non solo meno strutturata, ma oserei dire casuale, non avendo alle spalle alcuna effettiva organizzazione o coordinamento, né alcuna normativa di riferimento su base locale. Le descrizioni ci offrono un quadro molto povero di queste forme di autodifesa contadina: poche persone che rispondono agli appelli, pronte all'azione quasi esclusivamente se l'oggetto della chiamata riguarda interessi locali immediatamente percepibili (incendio, atto criminoso in corso nel territorio), diffidenti verso qualsiasi richiesta che comportasse un allontanamento.

Eppure la fragilità di queste antiche pratiche non doveva fare velo a tentativi ripetuti, da parte delle autorità centrali, per formalizzare e in qualche caso anche per meglio organizzare questi tipi di intervento. La finalità era ovviamente quella di arrivare, per questa via, a modellare, a costi contenuti e nel rispetto delle facoltà di autoorganizzazione concesse ai corpi sociali, apparati in grado di rispondere alle esigenze elementari ed essenziali di controllo del territorio.

Per ottenere queste finalità si sarebbe fatto ricorso a due strumenti frequentemente utilizzati: l'introduzione di norme vincolanti e la concessione di privilegi. Nel primo caso a più riprese furono emanate disposizioni che obbligavano le comunità ad attivarsi in caso di pericolo. L'editto del 6 dicembre 1746 recitava: «Ordiniamo espressamente a Consoli, Sindaci, Reggenti, e Deputati delle Comunità, che capitando ne' rispettivi loro territori li suddetti banditi uniti, e armati..., debbano immediatamente dare il suono di campana a martello, perché così resti avvisato il popolo di tosto prendere le armi a quest'effetto permesse, ed inseguirli, e ciò sotto la pena dell'immediata carcerazione, e maggiore all'arbitrio nostro, e del Senato in caso di negligenza»¹⁰.

Il secondo strumento, come ben si legge già tra le righe dell'editto appena citato, stava nel permesso di portare le armi. Non si trattava, in una prima fase, di una patente di porto d'armi concessa *ad personam*, bensì di un generico permesso di tenere nelle abitazioni le armi cosiddette «di misura», cioè non corte e occultabili, e utilizzarle impunemente quando il suono a martello della campana avesse chiamato a raccolta la popolazione. Come ricordava nel 1769 il segretario della Cancelleria se-

⁹ A proposito del perdurare, anche in età moderna, da parte dei sudditi, del senso di obbligazione verso signori, città, corpi comunitativi, e attraverso queste mediazioni corporative verso lo stesso sovrano, e con ciò della disponibilità individuale a servire in armi, cfr. G. Chittolini, *Il «militare» tra tardo medioevo e prima età moderna*, in C. Donati, B.R. Kröner (a cura di), *Militari e società civile nell'Europa dell'età moderna (secoli XVI-XVIII)*, il Mulino, Bologna 2007, pp. 53-102, in part. pp. 73-75.

¹⁰ Art. 5 dell'editto 6 dicembre 1746 dato dal ministro plenipotenziario Gianluca Pallavicini, in Archivio di Stato, Milano [ASM], *Giustizia punitiva*, p.a., c. 18.

greta don Remigio Fuentes, «come lo provano le moltissime Gride, ed Editti emanati nel periodo di pochi anni contro li malviventi, ed infestatori del paese [il governo] ha in essi data la libertà delle armi lunghe, e di difesa a tutti gli abitanti dentro del circuito di quattro miglia di ogni confine dello Stato»¹¹. Tale concessione era espressamente pensata per le popolazioni confinarie, sia perché le più esposte al rischio di incursioni da parte di bande di rapinatori, ma anche perché non si era cessato di attribuire loro impliciti compiti di difesa armata nei confronti degli Stati confinanti. Valga il caso dei confini veneti dello Stato di Milano, ove «li Terrieri del Cremasco, del Bresciano, e del Bergamasco... hanno per lo più una piena libertà dell'uso delle armi di ogni sorte; specialmente li confinanti collo Stato di Milano sono li più manupronti, ardit, facinososi, perché la Repubblica li disimula, e potrebbe anco dirsi li vuole così a difesa de' suoi confini, e li castiga apparentemente quando si riclama dal Governo di Milano... ma non toglie ad essi li mezzi, con cui essere infesti... Questa libertà li rende scostumati, e così facilmente si uniscono bande di malviventi, che sovente irrumpono nello Stato di Milano... a fare colpi di mano»¹². Se dunque il permesso di detenzione, di fatto anche di utilizzo, delle armi era esplicito nei pressi dei confini, in realtà aveva una valenza meno circoscritta, come lasciano intendere molte gride relative al porto d'armi¹³.

Anche dal punto di vista operativo le disposizioni che chiamavano le popolazioni rurali all'autodifesa avrebbero col tempo cominciato a proporre tecniche specifiche d'intervento. Ad esempio, nel caso dell'organizzazione delle periodiche perlustrazioni generali su tutto il territorio dello Stato alla caccia di malviventi, condotte con l'intervento diretto di reparti dell'esercito, si prese a disporre che in alcune zone i contingenti militari venissero «fatt[i] assistere dalle rispettive Comunità, e Terrieri armati di esse eccittati al suono della Campana a martello, e prevenuti con circolari d'invito ad unirsi, ed armarsi, ed accorrere alla perlustrazione»¹⁴.

¹¹ «Informazione sopra le infestazioni dello Stato di Milano da' malviventi come avvengano, quali Provincie, e perché venghino infestate: Providenze date dal Governo per toglierle, senza frutto; e suggerimenti per provvedervi», in data 31 giugno 1769 [sic], in ASM, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 18.

¹² *Ibidem*.

¹³ Su questi temi, cfr. L. Antonielli, *Le licenze di porto d'armi nello Stato di Milano tra Seicento e Settecento: duttilità di una fonte*, in L. Antonielli, C. Donati (a cura di), *Al di là della storia militare: una ricognizione sulle fonti*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004, pp. 99-125.

¹⁴ «Piano e relazione della perlustrazione generale dello Stato di Milano eseguita li giorni 4, 5, 6 del mese di settembre l'anno 1766», redatto dal segretario della Cancelleria segreta don Remigio Fuentes in data 27 settembre 1766, in ASM, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 18.

Tuttavia la scarsa efficacia di queste modalità di intervento, il rischio di creare allarme più che di risolvere problemi («cade inutile affatto questo veicolo alla pubblica difesa, e si dirà anzi, che questo rimedio non ha servito, che di mettere il Paese in maggior sussurro, e costernazione sciocca, e fanatica, perché udendo una Comunità a suonarsi la campana dalla Comunità sua vicina, si è posta a fare lo stesso, e così da Comunità, a Comunità di mano in mano sino ad invadere il timor panico tutta la Provincia, o il Distretto»¹⁵), avrebbe fatto sì che si desse luogo a un'ulteriore e diversa modalità di intervento, sempre derivata dal diretto coinvolgimento delle popolazioni delle campagne, ma molto più efficace.

Si sarebbe infatti passati da una forma puramente consuetudinaria di autodifesa locale a una forma obbligata da parte dell'autorità superiore, resa costrittiva attraverso editti e gride che responsabilizzavano, minacciando pene, sindaci e consoli dei territori per la chiamata a raccolta col suono delle campane, e i contadini stessi nel momento in cui non avessero risposto alla chiamata. Il passo successivo, reso possibile dalla istituzione, a seguito della riforma censuaria di metà Settecento, di una rete di cancellieri delegati, cioè di ufficiali subalterni direttamente nominati dal governo e attivi nel territorio, sarebbe stato quello di costituire, in seno alle comunità di campagna, piccole unità di pronto intervento composte da soggetti appartenenti alle comunità stesse, ma responsabilizzati a livello individuale attraverso il conferimento di un incarico ufficiale. L'operazione, avviata nel 1770, era resa possibile dalla possibilità di operare *in loco* le scelte dei soggetti più adatti, fra quanti si fossero resi disponibili all'incarico, da parte dei cancellieri delegati, che provvedevano alla trasmissione dei loro nomi al governo di Milano, e dalla conseguente emissione, da parte di questo, delle patenti di porto d'armi, a questo punto nominative. Dal momento che non si prevedeva di pagare questi uomini armati, che naturalmente continuavano a svolgere anche le loro consuete attività, il piano costrittivo che caratterizzava la precedente prestazione di autodifesa su base consuetudinaria veniva sostituito dal privilegio concesso *ad personam*. Questi uomini, che a questo punto uscivano dall'anonimato, restando però incaricati degli stessi compiti di pronto intervento sul territorio municipale, prendevano il nome di «uomini d'arme»¹⁶.

Si era a questo punto di fronte a un servizio di polizia su base locale, controllato dall'alto ma ancora gestito autonomamente *in loco*, e assolutamente ancora non professionale. Contrariamente al metodo della convocazione della popolazione al suono delle campane, reputato inutile a

¹⁵ «Informazione sopra le infestazioni dello Stato di Milano da' malviventi...», cit. alla nota 11.

¹⁶ Su questo servizio armato, cfr. L. Antonielli, *Il controllo delle campagne lombarde nel Settecento: gli «uomini d'arme»*, in «Società e storia», 2006, n. 111, pp. 1-19.

livello governativo, dal momento che «quando si suona la campana non v'ha chi accorra, che per mera curiosità alle finestre, sulle porte oziosi, scioperati, inermi senza moto, e senza voglia di accorrere al pubblico danno, all'ordine di Governo d'inseguimento, ed arresto de' ladri»¹⁷, il nuovo metodo avrebbe garantito buoni risultati, addirittura insperati, tant'è che da provvedimento pensato all'origine come straordinario, sarebbe stato ripetutamente prorogato e mantenuto sino all'arrivo dei francesi.

Peraltro, nel momento in cui questo servizio era andato assumendo caratteri di stabilità, l'assenza di qualsiasi tipo di compenso, che non fosse il privilegio della patente di porto d'armi gratuita, avrebbe cominciato a erodere il favore col quale la popolazione di campagna aveva a lungo guardato all'assunzione in proprio di questo impegno a carattere locale. Sempre più spesso sarebbero arrivate al governo le suppliche da parte di uomini d'armi che pretendevano una retribuzione, tanto più che anche il carattere locale del servizio cominciava a vacillare, a seguito di sempre più frequenti richieste, da parte di autorità giudiziarie o militari, affinché costoro prendessero parte a perlustrazioni o a specifiche missioni unitamente ad altri apparati, vuoi militari, vuoi esecutori di giustizia.

Nonostante ciò, il governo di Milano aveva continuato a opporsi alle richieste di corrispondere un compenso fisso. Tuttavia gli evidenti segni di disaffezione, le difficoltà a tenere coperti i ruoli, e insieme le sempre più fitte richieste di poter disporre di questi armati da parte delle autorità cui competeva la sicurezza e il controllo del territorio avrebbero rese necessarie scelte che andavano nel senso della stabilizzazione del corpo: la soluzione fu quella mediana dell'introdurre forme di pagamento a prestazione, dapprima per le missioni fuori sede cui questi uomini poteva capitare che venissero comandati, poi per ogni missione disposta non per necessità locali ma per esigenze superiori. Nella sessione del Consiglio di governo del 17 settembre 1788 il consigliere Bovara, relatore per un provvedimento che desse soluzioni a un conflitto di attribuzioni tra Intendenza politica provinciale e Pretura in merito alle corrette forme di utilizzo degli Uomini d'arme, così appuntava a margine: «La sola prescrizione che gli Uomini d'armi non siano adoperati ad uso di sbiraglia»¹⁸,

¹⁷ «Informazione sopra le infestazioni dello Stato di Milano da' malviventi...», cit. alla nota 11. Peraltro il sistema non doveva essere del tutto inutile, se è vero che altrove si legge che i «malviventi temono il suono della Campana a martello, [...] e massimamente che si vede che la loro premura è di tagliare le corde delle dette campane»: fascicolo senza data, ma degli anni Sessanta del Settecento, facente da materiale preparatorio per una relazione dal titolo *Osservazioni, e provvidenze sul punto della commissione del Commissario di campagna*, in ASM, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 18.

¹⁸ Era questa una delle tante denominazioni spregiative con le quali venivano chiamati gli esecutori di giustizia.

o nelle sole perlustrazioni io dubito, che sia alquanto generale per non lasciare ancora luogo a contestazioni fra le Intendenze e i Pretori»; per la qual ragione il consigliere proponeva di investire della cosa la commissione mista, incaricandola di «accertare i casi ne' quali gli Uomini d'armi dovranno prestarsi... e diramare loro i relativi ordini col dovuto riguardo di non pregravarli di molte incombenze per non distoglierli dall'agricoltura e perché dovendosi questo istituto generalizzare nello Stato il pagamento delle mercedi solite corrisponderci non porti in fine d'anno un impreveduto grave sopracarico alla R. Camera»¹⁹.

La ricostruzione di questa vicenda mi pare possa offrire un possibile uso della dizione «polizia informale». Se è vero che, da un punto di vista strettamente giuridico, anche la chiamata a raccolta della popolazione al suono delle campane avveniva non in modo improvvisato, ma a seguito di una decisione dell'autorità locale (consoli o altri) dietro disposizione vincolante del governo di Milano (che stabiliva appunto in quali circostanze costoro fossero obbligati a dare il via all'operazione), resta tuttavia che gli interventi sul territorio che ne seguivano non erano minimamente coordinati, e che, come sottolineato dalle stesse autorità di governo, si fosse costretti a verificare «il comune popolare errore, che su di questo particolare, quasi in tutte le persone suddite di questo Stato corre, e mantenesi perniciosamente sì rispetto al pubblico, che al privato, cioè: che dato il segno di qualche campana a martello, gli abitanti del luogo, e distretto abbiano sufficientemente adempite le parti del loro dovere con quel modo, e materiale segno d'invito senza punto accorrere a prestare il richiesto agiuto, ove faccia il bisogno, ed una tale erronea persuasione giunge a quel segno di credersi immuni i terrieri da qualunque delitto, e processo in questa loro scandalosa inazione»²⁰. Pertanto, ciò che caso per caso poteva accadere (e non era vero che a seguito della chiamata a raccolta della popolazione non accadesse mai nulla e si avesse come esito la sola «inazione») era a questo punto figlio della libera scelta degli abitanti le comunità rurali, che di fatto agivano svincolati da qualsiasi obbligo, vuoi per mala intelligenza del testo normativo, vuoi per tendenziosa lettura dello stesso, di fatto operando in modo del tutto

¹⁹ Sessione del Consiglio di governo 17 settembre 1788: *Nota*, in ASM, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 20.

²⁰ Senza data, ma 1764 o 1765, *Pensieri del conte Antonio Giovanni Battista Soma-glia per garantire la Provincia lodigiana dalle irruzioni de' alessandrini, pozzolaschi, banditi, e malviventi, e per il più facile compimento delle gride emanate su di questo proposito*, in ASM, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 18. Coi termini di «alessandrini» e di «pozzolaschi» si faceva riferimento alle bande criminali, originarie per l'appunto dell'alessandrino (terre di Castellazzo e di Castel Fé) e di Pozzolo Formigaro che, stabilitesi nel territorio genovese di Novi, periodicamente penetravano in territorio milanese compiendo rapine e omicidi.

informale. Nell'arco di tempo esaminato, tuttavia, questa forma di intervento si sarebbe completamente modificata, assumendo progressivamente la coloritura di azioni che alcuni abitanti delle comunità di campagna, formalmente inquadrati in un ruolo (per quanto non pienamente professionale) erano tenuti a svolgere dietro incarico di autorità superiori e con corresponsione di un compenso. Pur di fronte a un discorso costruito molto più sul buon senso pratico piuttosto che con coerenza formale, mi pare che da questo esempio si individui quanto meno un utile strumento atto a scandire fasi diverse del passaggio da una forma di intervento sul territorio ancora molto casuale a un'altra decisamente più strutturata, all'interno di un unico modello di riferimento, l'autodifesa del proprio territorio da parte delle comunità di villaggio.

Con un secondo esempio voglio invece portare l'attenzione su un caso differente, relativamente al quale parlare di «polizia informale» assume una diversa valenza.

Il prelievo delle imposte indirette²¹ e la difesa delle privative, altrimenti definibile come lotta al contrabbando, nello Stato di Milano erano nel Seicento e nel primo Settecento effettuati attraverso il ricorso a un ampio numero di appaltatori. Oltre a costoro operavano soggetti che avevano acquistato i diritti di prelievo su specifici cespiti. Tutti costoro, per le rispettive necessità, disponevano di un più o meno cospicuo numero di armati ai quali venivano delegate funzioni di controllo e di esazione. In particolare uno dei maggiori appaltatori, la Regia Impresa della mercanzia dello Stato di Milano, disponeva nel 1744 di 48 uomini armati²²; i daziari della Gabella grossa di Cremona avevano, nel 1607, 28 armati²³, e si potrebbe continuare con un lungo elenco relativo ai due secoli.

Ciò che qui però interessa non è dare conto di simili dati, ma prendere atto di come questi uomini fossero chiamati a esercitare tali funzioni. Alla base stava il rapporto contrattuale che legava il governo con l'appaltatore. In esso, oltre alla concessione del diritto di prelievo, stava sempre la clausola che comportava il diritto di ricevere in forma gratuita le licenze di porto d'armi per un certo numero di uomini. Come scriveva nel 1642 il Magistrato ordinario, relativamente all'allora fermiere del sale e della mercanzia, «non sia computo nella proibizione contenuta nella

²¹ Uso il termine attuale di «imposte indirette» per semplificare, pur nella consapevolezza di come tale definizione risponda solo in parte alla realtà dell'antico regime.

²² Cfr. L. Antonielli, *Dalla ferma mista all'intendenza generale di finanza in Lombardia: dal punto di vista delle guardie*, in L. Antonielli, C. Capra, M. Infelise (a cura di), *Per Marino Berengo. Studi degli allievi*, Franco Angeli, Milano 2000, pp. 577-604, in part. p. 582.

²³ ASM, *Registri delle Cancellerie dello Stato*, s. XXI, r. 26, 15 gennaio 1607.

grida ultimamente pubblicata per le armi, havendo già esso impresario levato le licenze in virtù del contratto con la R. Camera»²⁴.

A lungo le licenze di porto d'armi di questo tipo furono rilasciate in un documento unico, sulla base di un elenco nominativo trasmesso dall'appaltatore, relativamente al quale solo molto raramente veniva contestata la consistenza numerica della richiesta. Si trattava comunque di elenchi gestiti autonomamente dall'appaltatore stesso, che l'amministrazione recepiva passivamente, senza entrare in alcun modo nel merito delle scelte. A volte le sostituzioni di persona che l'appaltatore effettuava non venivano neppure segnalate, o segnalate con ritardo, segno che i controlli da parte dell'autorità sulla composizione delle squadre armate erano blandi, contentandosi questa del mero riscontro quantitativo e degli elenchi nominativi trasmessi²⁵, tanto più che tali licenze di porto d'armi era prescritto che dovessero essere rilasciate gratuitamente, dunque senza facoltà di trarre un utile dalla loro emissione.

In termini di puro diritto, dunque, anche in questo caso non sarebbe giusto parlare di «polizia informale», in quanto i reparti armati, sebbene organizzati da privati, lo erano però sulla base di regolari concessioni. Tuttavia è indubbio che le modalità attraverso cui questi venivano organizzati e gestiti erano sottoposte a logiche privatistiche, che minavano, nella sostanza, la coerenza dell'aspetto formale.

Nel breve volgere di qualche decennio, nel corso del Settecento, tale assetto si sarebbe molto modificato: dapprima attraverso la concentrazione di questi rami finanziari in una Ferma generale (1750), poi in una Ferma mista (1764) e, infine, con la loro avocazione alla diretta amministrazione della Regia Camera (1770). I due primi passaggi avrebbero comportato l'introduzione di un rapporto molto più diretto tra appaltatore e amministrazione, con una più chiara e continua gestione e sorveglianza dell'elenco degli armati che i fermieri tenevano al loro servizio, vuoi come battidori (era questa la denominazione con la quale erano conosciute le loro guardie) nelle campagne, vuoi come presentini per la riscossione dei dazi alle porte cittadine. A questi uomini, definiti ora ufficialmente «Guardie della Regia Ferma... quali dovranno essere rispettate, come persone dell'attual regio servizio», sarebbero stati inoltre stabilmente affiancati dei reparti militari, sia ussari a cavallo sia piccoli contingenti di fanteria incaricati di vegliare alcuni valichi confinari²⁶. Un ulte-

²⁴ Consulta dell'11 gennaio 1642, in ASM, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 10.

²⁵ Come si può leggere da una licenza di porto d'armi rilasciata nel 1593, «[...] con autorità all'Incantatore di poter subrogare uno in luogo d'un altro, dandone però prima aviso a noi, et riportandone gli opportuni recapiti dalla Cancelleria segreta» (ASM, *Miscellanea storica*, c. 55).

²⁶ Cfr. Antonielli, *Dalla ferma mista all'intendenza generale di finanza*, cit., rispettiva-

riore passo, nel 1770, avrebbe definitivamente trasformato questi armati in guardie della R. Finanza, dunque in uomini nominati e pagati direttamente dal governo. Benché a tale trasformazione non dovessero fare seguito, per non pochi anni, sostanziali cambiamenti né in termini di armati in servizio (modesto incremento numerico e sostanziale passaggio in blocco degli uomini al servizio della Ferma nella nuova struttura) né in termini di «vizi» del servizio²⁷, tuttavia è chiaro che si fosse di fronte a un apparato la cui regolarità formale (procedura di nomina degli uomini, regolarità dei compensi, ecc.) si era molto accresciuta rispetto alle condizioni di partenza.

Un terzo esempio può aiutare a riconoscere un altro caso interessante, diverso dai precedenti. L'evoluta agricoltura della Pianura padana, caratterizzata da un sistema irriguo raffinato, fatto di mille rogge e canali, doveva bilanciare le proprie esigenze d'acqua con quelle della navigazione dei fiumi e dei maggiori canali, vie di trasporto privilegiate per il rifornimento di generi e materiali delle principali città, Milano in testa. Questo delicato sistema, economicamente di straordinaria importanza, doveva essere sottoposto a un'incessante attività di controllo e di manutenzione: controllo per evitare che improvvise piene facessero tracimare le acque allagando le campagne, o, al contrario, per vigilare affinché in situazioni di penuria d'acqua (tipica della stagione estiva) la navigazione non venisse compromessa da eccessivi prelievi a uso d'irrigazione; manutenzione per garantire che i corsi d'acqua e le numerose bocche, porte, catenacci, scaricatori e altro che servivano a regolare il flusso delle acque fossero in perfetta efficienza. Il sistema era regolato dalla mano pubblica attraverso contratti che i proprietari di terreni irrigui stipulavano col Magistrato straordinario, cioè col tribunale cui era affidata la materia, per disporre di una determinata quantità di acqua, e attraverso una serie di imposte che gravavano sulla navigazione.

Naturalmente per dare efficacia a tutto il meccanismo il Magistrato straordinario doveva disporre di un certo numero di esecutori: questi erano i campari camerali, stabilmente insediati, a una certa distanza l'uno dall'altro, in punti strategici delle vie d'acqua navigabili, con giurisdizione ognuno su uno specifico comprensorio. Dunque costoro erano a tutti gli effetti pubblici ufficiali, ma a prima vista non si sarebbe detto che le loro competenze dovessero avere qualche cosa a che fare con la polizia.

Eppure se andiamo a vedere in dettaglio, alcune competenze loro attribuite, non certo marginali, avevano un carattere tutt'affatto particola-

mente p. 581 per la citazione, tratta dall'art. 31 del contratto del 15 maggio 1750, e pp. 583-584.

²⁷ *Ivi*, pp. 594-598.

re. Retrocedendo a metà Cinquecento, un decreto del Magistrato straordinario definiva in questi termini le mansioni che doveva assumere Francesco Pasguvio, camparo camerale del Naviglio grande nella località di Gaggiano: «[...] deputato Francesco de Pasguvio... a veder diligentemente che laqua [*sic*] desse Naviglio non fusse usurpata... qual habia possanza et auctorità de custodir, et curar bene le aque de ditto Naviglio che non siano usurpate ma che acaduno habia il suo sequendo le sue ragione et curando ditti arzeni et penelli a ciò che detto Naviglio resta navigabile, et accadendo trovarsi alcuni malfactori o usurpatori li debia acusare al Magnifico Magistrato a ciò li possano condemnare secondo li ordini sopraciò facti»; aggiungendosi poco oltre: «[...] concedendo al ditto Francesco... auctorità di poter portare qualunque arme de di et de nocte liberamente»²⁸.

Dunque il camparo camerale era un ufficiale al quale toccava, tra le altre cose, custodire le acque demaniali da qualsiasi usurpazione e denunciare al tribunale chiunque si fosse reso responsabile di atti scorretti nell'uso di queste. Dati i compiti, ne conseguiva che dovesse essere armato. Le sue competenze si estendevano però anche alla navigazione e ai necessari lavori di manutenzione delle vie d'acqua navigabili. A questo proposito un documento, molto più tardo del precedente, le riassume in questo modo: «L'ufficio di questo camparo è de più critici, giacché dipende dalla sua vigilanza, e cognizione la conservazione del Navilio grande, ed il buon ordine della navigazione, e chi lo esercisce dev'essere ben pratico di navigare e dev'essere ben attento massime nel tempo di piena per i naufragi che succedono sul Ticino per ricuperare le persone che naufragano»²⁹. Oltre a questi compiti di sorveglianza delle vie navigabili e di assistenza alla navigazione i campari, sempre in relazione alla navigazione, ne avevano altri specificamente di vigilanza. In caso di incidenti provocati dai barconi che scendevano e risalivano i canali navigabili dovevano immediatamente sincerarsi dei danni provocati da questi alle strutture dei canali e, nel caso, erano autorizzati al fermo degli stessi barconi responsabili dei danneggiamenti per costringere i proprietari al risarcimento: «[...] per ordine di questo Ill. Tribunale li furono consegnati diversi precetti, e sequestri da intimarsi a Carlo Picco detto il francosino per la causa della rottura eseguita nell'argine del Naviglietto di Cusago per la spesa fatta a restaurarne detta rottura», scriveva nel 1694 il

²⁸ Decreto del 15 settembre 1547, in ASM, *Acque*, p.a., c. 754.

²⁹ Relazione dell'ingegnere camerale Giussani all'amministrazione generale della Lombardia, in data 1° nevosio anno V (21 dicembre 1796), in ASM, *Acque*, p.a., c. 754. Ovviamente si fa qui riferimento al Naviglio grande in quanto si stava trattando di uno specifico camparo camerale operativo su questo canale, ma le considerazioni espresse sono estendibili a qualsiasi camparo camerale.

camparo Fagnani³⁰. Oppure, come recitava un avviso emanato nel 1796 dall'amministrazione generale della Lombardia, riprendendo altro avviso pubblicato dal Consiglio di governo nel 1786, si intimava di «impedire l'abuso del burchiellone³¹ d'Oleggio di caricare viaggiatori, e merci a pregiudizio dei barcaroli di Turbigo», e restavano «incaricati dell'osservanza del presente ordine i campari camerali»³².

I campari camerali non erano certo ufficiali di polizia, ma alcune loro competenze lo erano, tant'è che, come detto, giravano armati con patente di porto d'armi rilasciata gratuitamente. Tuttavia la loro collocazione in quest'ambito di para-polizia restava ambigua, mai del tutto chiarita. Una minuta di relazione del Regio Consiglio di Governo per la nomina a camparo camerale di Giulio Cesare Tirelli, preparata nel 1789 dal conte Gaetano Rogendorf, il nobile moravo che Kaunitz aveva raccomandato al plenipotenziario Firmian ancora nel 1766 e che all'interno del dicastero di governo si occupava costantemente degli oggetti d'acque, presenta a margine un'annotazione scritta di propria mano dal conte, in cui si può leggere: «L'impiego di questi campari è molto interessante e geloso oltre di ciò le loro dinunzie e disposizioni come persone d'ufficio devono avere una maggiore fede di quella che si presti ad altre private persone. Essi da quanto mi consta non hanno mai prestato giuramento né è mai stata loro rilasciata una Patente colla produzione della quale essere nelle emergenze riconosciute per persone giurate, e d'ufficio»³³.

In questo caso, dunque, la nozione di «polizia informale» andrebbe riferita a una situazione nella quale i compiti di polizia derivano da un istituto relativamente al quale tali compiti non risultano essere oggetto primario. Dunque i compiti di polizia appaiono come parte di competenze più ampie. Tuttavia, a differenza degli esempi precedenti, non si osservano, nelle competenze di questi campari, mutamenti significativi sul lungo periodo, cioè nei due secoli da fine Cinquecento a fine Settecento. Semplicemente si nota un alleggerimento degli incarichi che potremmo definire di polizia nel contesto delle generali attribuzioni, ma mai il loro venir meno.

Per concludere, bisogna in qualche modo ammettere che forse il titolo dato all'incontro di studi del quale il presente volume riproduce gli

³⁰ Supplica senza data del Fagnani allegata alla relazione del Magistrato straordinario del 26 dicembre 1694 (ASM, *Acque*, p.a., c. 756).

³¹ Barcone a fondo piatto, atto al trasporto fluviale di uomini e merci.

³² Avviso del 10 brumale anno V (31 ottobre 1796), in *Raccolta degli ordini, avvisi, proclami ec. Pubblicati in Milano nell'anno V repubblicano francese*, Veladini, Milano 1796, t. II, p. 87.

³³ Minuta di relazione del 6 giugno 1789, in ASM, *Acque*, p.a., c. 754.

atti, *Le polizie informali*, non è stato forse del tutto azzeccato: troppo si presta, infatti, a una giusta e necessaria lettura in termini giuridici, rendendo con ciò difficile la definizione del livello cui attribuire il piano discriminante della «informalità». In particolare, se si rimane ancorati a questi aspetti di fine interpretazione, uno sforzo di definizione di questo genere finisce per essere di dubbia utilità, quanto meno per uno storico, per il quale ogni passaggio teorico deve essere funzionale a un momento esplicativo successivo.

Con gli esempi che ho portato spero tuttavia di avere chiarito come la nozione di polizia informale, intesa in modo necessariamente elastico, possa tornare utile. Infatti serve per individuare diversi profili di accostamento all'oggetto polizia in un'epoca nella quale tali competenze non avevano ancora trovato una collocazione teorica e funzionale nitida. Dunque attraverso l'uso un po' disinibito e creativo del termine «informale» diviene possibile osservare la coincidenza cronologica o meno di certi passaggi formativi e organizzativi, il convergere di determinate proprietà e specificità, la disponibilità da parte di enti pubblici a impegnarsi finanziariamente, e altro. Insomma, si può individuare come, sulla base delle diverse prospettive attraverso le quali si riconosce il passaggio dall'informale al formale, si riesca a scomporre l'oggetto polizia, in modo da evidenziare al suo interno vari percorsi di sviluppo, senza per questo correre il rischio di cadere in forme di determinismo evolucionistico. Si tratta dunque, per riprendere parole dell'ispettore Ceraolo nella discussione, di muovere «tra una polizia definita o definibile e una polizia indefinita o indefinibile»³⁴, componendo quel mosaico di elementi che, come si è detto, ha consentito alla società di antico regime di funzionare e soprattutto di modificarsi, dando progressivamente luogo ad assetti variabili, destinati a formare la personalità istituzionale di ogni specifico Stato con la svolta ottocentesca.

³⁴ M. Ceraolo, Intervento alla discussione, nel presente volume, p. 229.

Marina Benedetti

Forme inquisitoriali di polizia nel medioevo

L'attività di polizia è caratterizzata da investigazione, prevenzione, repressione, sorveglianza, da una complessa e percussiva attività quotidiana assai difficilmente individuabile in una sola fonte. Ciononostante, è possibile trovare tale carattere continuativo: esiste un'eccezione. I libri contabili degli inquisitori di *Lombardia* rappresentano il risvolto finanziario, il resoconto quasi quotidiano di un'attività segreta che talora si rende visibile, si disvela. Fonti «interne» all'apparato repressivo, i rendiconti sono ricchi di dati e di notizie circa le fasi antecedenti e successive al momento giudiziario e offrono la possibilità di cogliere l'impronta concreta dell'agire quotidiano dell'inquisitore e dei suoi collaboratori alla ricerca delle vestigia degli eretici¹. Nei resoconti le pratiche investigative segrete assumono contorni meno oscuri. La segretezza dell'agire mostra un sistema in cui tutti per obbedienza alla Chiesa cattolico-romana sono potenzialmente collaboratori dell'*inquisitor haereticae pravitatis*: un sistema che la denuncia per «publica vox et fama» rende ancor più vincolante. All'interno di un complesso apparato di repressione gli individui agiscono per gli inquisitori con ruoli e funzioni, continuità, o temporaneità, in forme dilatate all'intera cristianità. Tutti devono partecipare alla repressione dell'*haeretica pravitatis* (tutti: uomini e donne) in un territorio di competenza solo apparentemente delimitato, attraverso i sen-

¹ Per la ricostruzione dell'aspetto poliziesco dell'*officium fidei* ricorrerò soprattutto al quaderno contabile dell'inquisitore Lanfranco da Bergamo [Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, *Collectoria 133* (d'ora in poi ASV, *Collectoria 133*), cc. 30r-69v]. Nell'ambito della giustizia criminale i registri contabili – «un tipo di fonte finora largamente trascurata nella letteratura di storia del crimine» (P. Schuster, *Il funzionamento quotidiano della giustizia nel tardo medioevo: i registri contabili come fonte di storia criminale*, in «Quaderni storici», 1999, 102, pp. 750-779) – sono stati utilizzati per valutare l'effettiva esecutività delle pene nella prassi quotidiana. «Il funzionamento quotidiano della giustizia è in buona misura ancora terra incognita per la scienza storica del periodo premoderno. I registri [contabili] potrebbero contribuire a farci entrare in questa terra sconosciuta» (*ivi*, p. 774).

si unici della giustizia inquisitoriale e l'obbligo della delazione perpetua. La finalità eminente dell'*officium fidei* è il recupero dell'eretico attraverso l'abiura e, talvolta, anche attraverso il coinvolgimento operativo.

L'analisi dei dati sui costi e sui ricavi dell'esercizio inquisitoriale consentono di delineare una sorta di gradazione della segretezza, ovvero una diversa permeabilità documentaria alle informazioni in scritti contabili plasmata dalla personale sensibilità e dal dilungato gusto espositivo del singolo inquisitore. In modo particolare si scopre l'inedefesso lavoro delle spie, uomini e donne, spesso ex eretici, impegnati nella individuazione sia degli eretici sia del loro patrimonio: spie pagate in relazione al lavoro effettuato. Costoro avevano il delicato e impegnativo compito di alimentare la macchina inquisitoriale: si pensi all'ambigua formula attivante la procedura giudiziaria – «publica vox et fama» – una notizia che lungi dall'essere davvero pubblica, spesso proveniva da delazioni individuali o dall'esito dell'attività di una spia². Se il termine *spia* è esente da fraintendimenti, altri ruoli e compiti sono espressi da parole non univoche che, indicando competenze fluttuanti, non consentono di cogliere la specificità professionale dei *familiares* dell'inquisitore. Si legge infatti di un «puer sive famulus», di un «nuncius sive spia», di nunzii «scilicet servitor et notarius», di un nunzio che era un *officialis*, del *famulus* Giovanni-no che diventa spia o viene contemporaneamente definito «nuncius et spia»³. Gli incarichi sono intrecciati e le competenze sovrapposte in un procedere dipendente dalle urgenze repressive e dalla adattabilità funzionale dell'*officium fidei*: la sua forza penetrante consiste soprattutto nella cogente capacità di interscambio adattativo (di inquisitori e di collaboratori) che presuppone una completa ed efficiente disponibilità.

I libri contabili rappresentano un palcoscenico documentario privilegiato sul quale uomini e donne, dinamicamente muti, agiscono rompendo l'immagine staticamente orale trasmessa dai processi inquisitoriali. «Il carattere di rapporto segreto di polizia è intrinseco a larga parte della documentazione inquisitoriale. Tant'è che la segretezza è uno degli elementi che sorreggono la strategia antieretica via via affermatasi nel corso del XIII secolo»⁴. Con queste parole, circa trent'anni fa, venivano valutate natura e caratteri della documentazione giudiziario-inquisitoriale, documentazione «giudiziaria e poliziesca a un tempo» che presenta

² Cfr. J. Théry, «Fama»: *l'opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisiteur (XII^e-XIV^e siècles)*, in B. Lemesle (a cura di), *La preuve en justice de l'Antiquité à nos jours*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2003, pp. 119-147; in generale, si veda F. Migliorino, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Giannotta, Catania 1985.

³ ASV, *Collectoria* 133, cc. 40v, 42r, 44v, 50r, 60r, 61r.

⁴ G.G. Merlo, *Eretici e inquisitori nella società piemontese del Trecento*, Claudiana, Torino 1977, p. 11.

«un duplice carattere di segretezza e di pubblicità». Le fonti amministrativo-finanziarie, invece, che non hanno carattere pubblico e hanno finalità interne, nonostante ciò informano sulla potenzialità «giudiziaria e poliziesca a un tempo» dell'*officium fidei*. Contabilmente narrate, le azioni degli inquisitori e dei loro collaboratori – tanto più numerosi quanto più il titolare dell'*officium* aveva disponibilità finanziaria – erano in parte visibili, perdendo per lo più il carattere di conchiusa segretezza⁵.

La scrittura di frate Lanfranco da Bergamo permette di addentrarsi nelle zone d'ombra di comportamenti e azioni investigative e repressive del quotidiano lavoro di coercizione e punizione: una prassi codificata nei manuali. I numeri e le parole rinviano ai frammenti di una pratica giornaliera regolata nell'insieme da norme – la *Practica inquisitionis*, come recita il titolo divulgativo di uno dei più conosciuti manuali inquisitoriali trecenteschi compilato dal frate predicatore Bernard Gui – e lo sguardo contabile sosta su caratteri più o meno evidenti dall'esterno, talvolta segreti, della repressione. Anzi, il proficuo paradosso di queste fonti consiste in una scrittura tanto informalmente esplicita, quanto tacitamente implicita nel ritrarre gli aspetti occulti di un'opera poliziesco-investigativa ovvia e, quindi, per lo più sottintesa. La consequenzialità coattiva è parte essenziale del meccanismo di coercizione all'ortodossia: una caratteristica del processo inquisitorio – che, non si dimentichi, ha finalità soteriologica – differente dal processo inquisitorio delle magistrature comunali (che persegue la giustizia terrena)⁶. Gli inquisitori non devono

⁵ Su tale tema, si veda J. Chiffolleau, «*Ecclesia de occultis non iudicat*? L'Église, le Secret, l'occulte du XII au XV^e siècle», in *Il Segreto/The Secret*, in «Micrologus», 2006, XIV, pp. 359-481.

⁶ Sui processi inquisitori del podestà, cfr. M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, il Mulino, Bologna 2005, in particolar modo *Il processo inquisitorio nella lotta politica a Bologna fra Due e Trecento* [ivi, pp. 247-275, prima in Id., *Il potere inquisitorio del podestà. Limiti e definizioni della prassi bolognese di fine Duecento*, in G. Barone, L. Capo, S. Gasparri (a cura di), *Studi sul Medioevo per Girolamo Arnaldi*, Viella, Roma 2001, pp. 379-415]; sul ruolo delle magistrature comunali nella lotta all'eresia, cfr. A. Padovani, *L'inquisizione del podestà. Disposizioni antiereticali negli statuti cittadini dell'Italia centro-settentrionale nel secolo XIII*, in «Clio», 1985, XXI, pp. 345-393; sulle disposizioni antiereticali inserite negli statuti comunali, si veda soprattutto T. Scharff, *Häretikerverfolgung und Schriftlichkeit. Die Wirkung der Ketzer Gesetze auf die oberitalienischen Kommunalstatuten im 13. Jahrhundert*, Peter Lang, Frankfurt am Main 1996, pp. 109-262. La storiografia che si occupa di giustizia civile non ha collegato temi e problemi inerenti alla giustizia ecclesiastica [si vedano, ad esempio, D. Quaglioni, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, il Mulino, Bologna 2004; su un procedimento inquisitorio della fine del XV secolo, cfr. A. Esposito, D. Quaglioni (a cura di), *Processi contro gli ebrei di Trento, 1475-1478*, Cedam, Padova 1990; T. Dean, *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge University Press, Cambridge 2007]. Solo recentemente il rapporto tra giustizia ecclesiastica e secolare è stato affrontato in una sezione di *Les Justices d'Églises dans le Midi (XI^e-XV^e siècle)*, in «Cahiers de Fanjeaux», 2007, 42, pp. 21-118. Il crescente inte-

primariamente punire, bensì convertire. Il fine non è il rogo, ma l'abiura. Il processo non si conclude con la sentenza, ma si prolunga in una sorta di collaborazione obbligatoria definibile con l'espressione *delazione perpetua*. L'inquisitore agisce in una giurisdizione allargata attraverso una tessitura delicata e solida di reti di relazioni con i diversi poteri politici – un tema ancora da affrontare nelle sue complesse ramificazioni e asperità documentarie – appoggiandosi a una *familia* duttile e dinamica comprendente una serie diversificata di *officiales* (tra i quali si annoverano notai e servitori)⁷. La persecuzione ha progressivamente una doppia finalità: la conversione degli eretici e la conservazione dell'*officium fidei*. Ma prima di inoltrarci nelle ricche note di frate Lanfranco, prima di esplorare la dimensione pragmatica delle cifre numeriche, sostiamo sul

resse degli ultimi trent'anni per la storia della giustizia ha prodotto una grande quantità di studi [una ricca panoramica in A. Zorzi, *Introduzione* a J. Chiffolleau, C. Gauvard, A. Zorzi (a cura di), *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, École française de Rome, Roma 2007, pp. 1-29]. Ciò non ha sollecitato l'intreccio storiografico con la storia dell'inquisizione: inquisizione intesa non come procedura, bensì come istituzione. A tal riguardo, sarebbe opportuna una messa a punto anche terminologica che elimini ambiguità definitorie. Anche gli storici del diritto mostrano un relativo disinteresse per tale ambito di studi. Ormai superato R. Della Veneria, *L'inquisizione medioevale ed il processo inquisitorio*, R. Berrutti & C., Torino 1951², mentre riferimento ancora ineludibile è H. Maisonneuve, *Études sur les origines de l'inquisition*, Librairie philosophique J. Vrin, Paris 1960, e Id., *Le droit romain et la doctrine inquisitoriale*, in *Études d'histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras*, s.e., Paris 1965, II, pp. 931-942; si vedano ora H.A. Kelly, *Inquisitions and other Trial Procedures in the Medieval West*, Aldershot, Ashgate 2001, e E. Brambilla, *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Carocci, Roma 2006, pp. 45-50. Sulla necessità di consolidare questo ambito di ricerca e, in particolare, di creare una raccolta di fonti giuridiche per una storia dell'inquisizione, cfr. W. Benziger, *Die rechtliche Entwicklung der Ketzerinquisition im 14. Jahrhundert*, in M. Bertram (a cura di), *Stagnation oder Fortbildung? Aspekte des allgemeinen Kirchenrechts im 14. und 15. Jahrhundert*, Max Niermeyer Verlag, Tübingen 2005, pp. 284-285. Proficuamente la giurisprudenza trecentesca in materia d'eresia interseca la normativa pontificia duecentesca in M. Bellomo, *Giuristi e inquisitori del Trecento. Ricerca su testi di Iacopo Belvisi, Taddeo Pepoli, Riccardo Malombra e Giovanni Calderini*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Bulzoni, Roma 1978, pp. 131-177. Sul fronte ereticale – la necessaria disgiunzione tra eresia e inquisizione non sempre è consapevolezza storiografica di chi si occupa di questi temi – non si trascurino O. Ruffino, *Ricerche sulla condizione giuridica degli eretici nel pensiero dei glossatori*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 1973, n. 46, pp. 30-190; G. Maceratini, *Ricerche sullo status giuridico dell'eretico nel diritto romano-cristiano e nel diritto canonico classico (da Graziano a Ugucione)*, Cedam, Verona 1994. Recentemente uno storico della giustizia criminale ha affrontato l'impegno di una sintesi divulgativa di storia dell'inquisizione: G. Schwerhoff, *Die Inquisition. Ketzerverfolgung in Mittelalter und Neuzeit*, Verlag C.H. Beck, München 2004, in particolar modo si veda il paragrafo *Die päpstliche Inquisition im Mittelalter* (pp. 18-58).

⁷ Sui collaboratori dell'inquisitore, cfr. M. Benedetti, *Inquisitori lombardi del Duecento*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2008, pp. 143-152.

piano normativo per cogliere la specificità (formale) di una forma di polizia (informale).

1. *La normativa*

La costituzione papale contenente gli strumenti normativi e operativi per il funzionamento di una «polizia inquisitoriale» e per l'organizzazione di strutture detentive contestuali all'esercizio penale della giustizia ecclesiastica si trova in lettere dall'*exordium* che così scorre: *Ad extirpanda (de medio populi Christiani zizania hereticae pravitatis)*. Gli antecedenti si possono individuare nella *Ille humani generis* che Gregorio IX invia al priore provinciale dei frati predicatori di *Lombardia* nel 1237⁸. Biblicamente paragonata a un cancro nascosto e a volpi che distruggono la vigna del Signore, nella lettera l'espansione degli eretici viene combattuta attraverso l'ingiunzione al priore di *Lombardia* di scegliere alcuni frati eruditi «in lege Domini» e idonei a convocare il clero e il popolo per una predicazione generale. A costoro si aggiungano *aliqui discreti*, ovvero uomini – si noti: non viene specificato *fratres* – che con sollecitudine (un termine ripetuto ben due volte in due righe) eseguano le direttive inquisitoriali e con diligenza ricerchino gli eretici⁹. Nel 1243 Innocenzo IV emette la *Ad extirpanda*: «[...] lo strumento più imponente ed organico dell'intera legislazione antiereticale»¹⁰, ribadita il 15 maggio 1252 e il 20 maggio 1254¹¹. Il 30 aprile 1255, nella *Cum secundum tenorem*, la nor-

⁸ J.D. Mansi, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, XXIII, Paris 1903 (rist. anast. Graz 1961), coll. 74-75, doc. IX, 20 maggio 1237, *Ille humani generis*. In precedenza, una lettera esordiente nel medesimo modo era stata inviata al priore provinciale della provincia tolosana affinché attivasse una predicazione contro gli eretici [T. Ripoll (a cura di), *Bullarium Ordinis fratrum Praedicatorum*, I, ex typographia Hieronymi Mainardi, Romae 1729 (d'ora in poi BOFP), p. 47, doc. 72, 22 aprile 1233, *Ille humani generis*]. Su questo tema, si vedano L. Kolmer, *Ad capiendas vulpes. Die Ketzerbekämpfung in Südf frankreich in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts und die Ausbildung des Inquisitionsverfahrens*, L. Röhrscheid, Bonn 1982; Y. Dossat, *Les crises de l'Inquisition toulousaine au 13. siècle (1233-1273)*, Biere, Bourdeaux 1959; Id., *Église et hérésie en France*, Variorum, London 1982. Sulla reazione delle città tolosane all'intervento della giustizia inquisitoriale in Linguadoca, cfr. J.-L. Biget, *L'inquisition et les villes du Languedoc*, in Chiffolleau, Gauthier, Zorzi (a cura di), *Pratiques sociales et politiques judiciaires*, cit., pp. 527-551.

⁹ Mansi, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, cit., col. 75, doc. IX, 20 maggio 1237, *Ille humani generis*.

¹⁰ Padovani, *L'inquisizione del podestà*, cit., p. 377; cfr. G. Miccoli, *La storia religiosa, in Storia d'Italia, II: Dalla caduta dell'Impero al secolo XVIII*, Einaudi, Torino 1974, p. 725.

¹¹ Mansi, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, cit., coll. 569-575, doc. VIII, 15 maggio 1243, *Ad extirpanda*; I.H. Sbaralea (a cura di), *Bullarium franciscanum Romanorum Pontificum*, I, Typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, Romae

mativa precedente viene ampliata inserendo una clausola derogatoria: qualora il meccanismo di scelta e conferma degli *officiales* non avesse funzionato, gli inquisitori lombardi potevano «eligere personas seu viros libere»¹². Inviata ai podestà «seu rectores» di *Lombardia*, Marca Trevisana e Romagna, ma anche ai priori provinciali e agli inquisitori appartenenti all'Ordine dei frati predicatori, la *Ad extirpanda* vincola i podestà e i *rectores* a far rispettare la normativa inserita negli statuti cittadini. In più, ordina di creare *officiales* – una «polizia inquisitoriale»: ma tale definizione anacronistica mai compare nelle lettere papali – al fine di cercare gli eretici e di eseguire le sentenze. Entro il terzo giorno dalla presa di servizio, il podestà, o il *rector*, deve nominare *officiales*: dodici «viri probi et catholici», due notai e due servitori che saranno confermati dall'ordinario diocesano e da due frati predicatori e minori.

Gli *officiales* – si noti: dodici «viri probi et catholici», ma anche due notai e due servitori, il cui numero complessivo può variare – possono e devono catturare gli eretici e le eretiche, requisire i loro beni o farli requisire da altri in città e nell'area di giurisdizione. Una volta presi, gli eretici devono essere condotti dall'ordinario diocesano. Il loro *officium* dura sei mesi, allo scadere dei quali saranno sostituiti da altri. Qualora vengano inviati in missione, sono tenuti ad avere un luogo (*camera*) in cui svolgere il loro compito. Circa la remunerazione, la *Ad extirpanda* fissa un salario di 18 lire imperiali al giorno per la trasferta, a cui si aggiunge la terza parte dei beni espropriati agli eretici: «[...] et hoc salario sint contenti»¹³.

Gli eretici e le eretiche catturati dai «viri probi et catholici» devono essere portati in un carcere protetto e sicuro («tutus et securus»)¹⁴, nel quale saranno detenuti da soli, separatamente da ladri e banditi. Le spese di custodia sono a carico delle autorità comunali e entro quindici giorni dalla cattura gli eretici dovranno essere esaminati. I nomi degli individui infamati d'eresia dovranno essere scritti in quattro libelli: destinati alle autorità comunali, all'ordinario diocesano, ai frati predicatori e mi-

1759 (d'ora in poi BF), p. 608, doc. CDVIII, 15 maggio 1252, *Ad extirpanda* (pubblicata in versione assai ridotta); BOFP, I, p. 246, doc. 329, 20 maggio 1254, *Ad extirpanda*. Su questa costituzione papale si legga L. Paolini, *Inquisizioni medievali: il modello italiano nella manualistica inquisitoriale, XIII-XIV secolo*, in P. Maranesi (a cura di), *Negotium fidei. Miscellanea di studi offerta a Mariano d'Alatri*, Istituto Storico dei Cappuccini, Roma 2002, pp. 179-184; sugli antecedenti alla normativa innocenziana, cfr. Padovani, *L'inquisizione del podestà*, cit., pp. 366-369; in un contesto legislativo di lungo periodo, cfr. Scharrf, *Häretikerverfolgung und Schriftlichkeit*, cit., pp. 53-80.

¹² BOFP, I, p. 281, doc. 26, *Cum secundum tenorem*, 30 aprile 1255.

¹³ Mansi, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, cit., col. 571; cfr. Maisonneuve, *Études sur les origines de l'inquisition*, cit., pp. 309-311.

¹⁴ Mansi, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, cit., coll. 572-573.

norì, e tre volte all'anno dovranno essere recitati durante una predica pubblica¹⁵. Nel 1259 Alessandro IV provvederà a una ulteriore emanazione, inserendo alcune sostanziali modifiche: diretta ai podestà o *rectores*, ai consoli, ai capitani, agli anziani, ai consigli e alle comunità cittadine di tutta Italia, e anche agli «inquisitores heretice pravitatis», la promulgazione alessandrina mostra un ampliamento geografico (dalla *Lombardia*, Romagna e Marca Trevisana all'Italia) e una determinazione dei referenti (non più i priori provinciali e gli inquisitori, bensì solo questi ultimi) precisando, infine, una variazione nella retribuzione della trasferta: da 18 lire imperiali a 2 soldi imperiali¹⁶. Le norme per il funzionamento dell'*officium fidei* si estendono e si precisano nel rapporto diretto tra papa e inquisitori nel territorio dell'Italia¹⁷. Il modello di Alessandro IV viene ripreso e ripubblicato da Clemente IV, nel 1265 e nel 1266, e da Niccolò IV nel 1289¹⁸: un successo, se così si può dire, consolidato dalla posizione occupata nei principali manuali inquisitoriali (la prima versione clementina sarà il loro *incipit*) e negli statuti comunali (in cui mai è assente)¹⁹.

Ma torniamo alla *Ad extirpanda* per analizzare l'amministrazione quotidiana della giustizia ecclesiastico-inquisitoriale. Quando frate Lanfranco da Bergamo inizia il proprio mandato inquisitoriale a Pavia nel settembre 1292, le prime spese registrate nel quaderno dei conti sono relative ad abbigliamento «ad equitandum pro officio»²⁰: con ogni evidenza non ne possedeva uno adatto. Continuando a scorrere i primi rendiconti veniamo a sapere di una spia che da Novara si era recata a Pavia con la promessa di «procurare» eretici: per ciò aveva ricevuto venti soldi²¹. Poi, incontriamo Anexia, moglie dell'eretico Zanebello: con un'altra spia era stata mandata «ad plura loca pro officio»²². Anexia di Piacenza,

¹⁵ *Ivi*, col. 574.

¹⁶ BOFP, I, pp. 382-385, doc. 253, 30 novembre 1259, *Ad extirpanda*.

¹⁷ Altre varianti riguardano per lo più le case e i beni degli eretici condannati (BOFP, I, pp. 383-384, doc. 253, 30 novembre 1259, *Ad extirpanda*).

¹⁸ BOFP, I, pp. 462-465, doc. 32, 3 novembre 1265, *Ad extirpanda*; BOFP, I, p. 469, doc. 38, 18 gennaio 1266, *Ad extirpanda*; BF, IV, p. 70, doc. 103, 22 aprile 1289, *Ad extirpanda*.

¹⁹ Quindi: «La *Ad extirpanda* di Innocenzo IV e di Clemente V» fonda «il modello italiano dell'inquisizione» [Paolini, *Inquisizioni medievali*, cit., p. 180; a cui si collega R. Parmeggiani, *Un secolo di manualistica inquisitoriale (1230-1330): intertestualità e circolazione del diritto*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 2002, n. 13, p. 244]. Circa l'inserimento negli statuti, cfr. Scharff, *Häretikerverfolgung und Schriftlichkeit*, cit., p. 53.

²⁰ «Item pro quadam mala pro equo et calcaribus et talibus ad equitandum pro officio - s. XII.» (ASV, *Collectoria* 133, c. 38r).

²¹ ASV, *Collectoria* 133, c. 38r.

²² «Item Anexie, que fuit uxor Çanibelli heretici, et cuidam alteri spie quas missi ad

un tempo eretica, ora è spia di frate Lanfranco che – «ad sublevandum paupertatem suam» – le regala una guarnacca ovvero un abito²³. Dai libri dei conti emerge la robusta presenza del genere «debole», il ruolo di ex eretiche convertite che contribuiscono a investigare, spiare, catturare, detenere. Anexia, Elena, Giovanna sembrano variazioni onomastiche della medesima vicenda: un tempo eretiche, diventano spie o nunzii al servizio dell'inquisitore, impiegate al di fuori e all'interno della *domus officii*. A una donna di nome Onesta viene assegnato il ruolo di carceriera delle eretiche²⁴.

La drammatica concretezza dell'azione degli inquisitori è mostrata dalla vicenda umana e giudiziaria di Pietro da Martinengo che, nel 1295, giace *semicombustus* nella *domus* dell'inquisitore. Come era giunto in quelle strazianti condizioni? Sappiamo che Pietro aveva tardivamente abiurato sul rogo e si era così vincolato – per sempre – a fornire all'inquisitore Lanfranco tutte le informazioni richieste. In seguito alle sue parole alcuni *officiales*, accompagnati da un notaio, da servitori e nunzii, partono per Lomello: una spia già sul luogo aveva individuato un «pauper de Lugduno». Alla sua morte, un'altra spia si dirige alla volta di Piacenza per cercare due eretiche, mentre lo stesso frate Lanfranco si trasferisce a Bergamo verso la metà del mese di dicembre del 1295 per catturare Folia da Albino, anzi Pietro detto Folia da Albino²⁵. Agli inizi dell'anno successivo scopriamo che costui è impegnato in una missione a Forlì con Rainerolo, uno dei più fidati collaboratori dell'inquisitore, alla ricerca di altri «pauperes de Lugduno» che Pietro da Martinengo aveva incontrato e frequentato, prima di accusarli. Anche Pietro da Albino conosceva questi «pauperes de Lugduno» e, in missione per l'inquisitore, parte per vedere se fossero ancora là e se potesse trovarne qualcuno. Al suo ritorno, Rainerolo si avvia verso Forlì. Con ogni evidenza, la missione era stata fruttifera²⁶.

plura loca pro officio et que plures laboraverunt, et servitori nostro pro quibusdam ambaxatibus - s .XL.» (ASV, *Collectoria* 133, c. 38r).

²³ «Item Anexie de Placentia que fuit heretica et que multa servicia fecerat officio et aliis inquisitoribus et multa eis revelaverat, ut apparet, ad sublevandam paupertatem suam, pro quadam guarnacia et aliis - s .XL.» (ASV, *Collectoria* 133, c. 44v).

²⁴ Benedetti, *Inquisitori lombardi del Duecento*, cit., p. 149.

²⁵ ASV, *Collectoria* 133, cc. 42v, 43r. Su questo personaggio, cfr. Benedetti, *Inquisitori lombardi del Duecento*, cit., pp. 139-141.

²⁶ «Item quando missi Raynerolum et Petrum de Albino, qui dicitur Folia, qui fuit pauper de Lugduno, quos missi usque Forlivium pro inveniendis quibusdam hereticis illius secte quos ipse Petrus et alius Petrus, qui mortuus fuerat, accusaverant et, superscriptus quem missi cognoscebat eos, ad inquirendum si poterant aliquem invenire et si erant ubi steterat ipse Petrus cum eis - l .III.»; «Item quando venit ipse Petrus et postea missi pro Raynerolo et stando in domo officii - s .IIII. et m» (ASV, *Collectoria* 133, c. 43v). Anche se le due note sono consecutive, la seconda mostra l'antefatto e lo sdoppiamento di due missioni che dalla prima nota sembrerebbero unificate.

Il passaggio dalla realtà eterodossa a quella investigativa è assai rapido e la collaborazione durevole: nel 1299, l'ex eretico Pietro è esplicitamente pagato come spia²⁷. La scrittura di frate Lanfranco permette di cogliere assai bene il suo consapevole distacco dal dramma umano di una conversione coatta: giustifica la spesa di 8 denari scrivendo «a una certa spia, un tempo povero di Lione ovvero Folia o Foya da Albino» («Item cuidam spie, condam pauper de Lugduno, scilicet Foye de Albino»)²⁸. E Folia non è l'unico ex eretico divenuto spia, perché è ragionevole pensare che una delle due donne piacentine tradite da Pietro «semi-combustus» sia identificabile in Anexia, in seguito e a sua volta, collaboratrice di frate Lanfranco²⁹. Le parole di Pietro da Martinengo attivano l'*officium fidei* verso Lomello, Piacenza, Albino e Forlì con ottimi risultati sul piano sia della repressione dell'eresia sia del reclutamento di nuovi, e preziosi, collaboratori. Dalle note contabili di frate Lanfranco emergono le opzioni devastanti di una prassi investigativo-poliziesca: una realtà complessa finora non adeguatamente affrontata³⁰.

2. *Inquisitori a cavallo*

L'uso dei cavalli da parte degli inquisitori non è scontato. Sofferriamoci quindi su un aspetto visivo e operativo delle funzioni inquisitoriali: evidente nella realtà, incerto normativamente, ignorato dalla storiografia. Nel capitolo provinciale dei predicatori di Milano del 1291 era stata ribadita la stretta osservanza della *constitutio* vietante ai frati di portare con sé denaro e di andare a cavallo³¹. L'itineranza operativa e le consue-

²⁷ ASV, *Collectoria* 133, c. 54r.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ *Ivi*, c. 38r, vedi nota 16.

³⁰ Sulla legislazione canonica relativa alle «polizie inquisitoriali», cfr. Maisonneuve, *Études sur les origines de l'inquisition*, cit., pp. 309-316 e 322-323. Circa la polizia civile nel medioevo esistono solo riflessioni frammentarie; si legga orientativamente M. Sbriccoli, *Polizia (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, 1985, 34, pp. 111-120; per il passaggio da strutture comunitarie rionali ad apparati protopolizieschi, cfr. A. Zorzi, *Contrôle social, ordre public et répression judiciaire à Florence à l'époque communale: éléments et problèmes*, in «Annales E.S.C.», 1990, XLV, pp. 1169-1188; alcuni accenni anche in Id., *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia nelle formazioni politiche toscane tra Tre e Quattrocento*, in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo*, Centro italiano di studi di storia e d'arte, Pistoia 1993, pp. 419-474. Per l'età moderna, invece, si è consolidata una linea di ricerca: L. Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia nell'età moderna*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002; L. Antonielli, C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003; L. Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia e in Europa: punto sugli studi e prospettive di ricerca*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006.

³¹ «Item districte iniungimus quod constitutio de pecunia non portanda et de non

tudini repressive di frate Lanfranco necessitano sia di cavalli per gli spostamenti, sia di denaro per gestire l'*officium*. La norma capitolare viene elusa e, per di più, le spese relative all'utilizzo, alla cura e al mantenimento dei cavalli sono tra le più frequenti nelle carte del registro del frate inquisitore bergamasco. Per andare a cavallo, frate Lanfranco compera vesti adeguate. Nel capitolo provinciale di Brescia del 1254 era stato prescritto ai priori di far osservare le costituzioni circa l'«honestas» e l'«utilitas» delle vesti³²: l'abbigliamento non deve in alcun modo suscitare «curiositas». Dopo l'acquisto di capi per cavalcare all'inizio del mandato, nell'estate del 1294, a Bologna, frate Lanfranco completa ciò che serve per viaggiare: una borsa di cuoio e una bisaccia³³. L'anno successivo, in occasione di una trasferta alla curia romana spende altre quattro lire e quindici soldi³⁴. Nel 1296, a Milano, nove soldi servono per riparare la sella e per far fare pettorali e finimenti, «et alia necessaria ad equitandum»³⁵. Due anni dopo compera una bisaccia e in seguito fa riparare una *bonecta* «ad equitandum»³⁶. Infine, nel mese di febbraio del 1305 si pro-

equitando exacta diligentia observetur» [T. Käppeli (a cura di), *Acta capitulorum provinciae Lombardiae (1254-1293) et Lombardiae inferioris (1309-1312)*, in «Archivum fratrum Praedicatorum», 1941, XI, p. 164]. La prescrizione circa il denaro era stata formalizzata nel capitolo provinciale di Venezia del 1278 («Admonemus quod constitutio de pecunia non portanda artius observetur, strictius inhihentes ne aliquis frater pecuniam aliquam personaliter unquam portet», *ivi*, p. 155). È opportuno notare la mancanza – o la non sopravvivenza – di una normativa «ad usum inquisitionis» che permetta di comprendere gli effettivi spazi concessi agli «inquisitores haereticae pravitatis» all'interno delle consuetudini dell'Ordine: sappiamo ciò che non potevano fare i frati, non è possibile individuare ciò che in deroga era concesso agli inquisitori.

³² «Item ut priores constitutiones circa honestatem vestium et utilitatem faciant observari» (*Acta capitulorum Provinciae Lombardiae*, cit., p. 140).

³³ «Item emi Bononie malam de corio et postea in tasca una et in ocreis propter inundanciam aquarum et aliis necessariis pro equis et ad equitandum - s. XXVII.» (ASV, *Collectoria 133*, c. 41r). Sulle vesti dei frati predicatori non esistono studi specifici; orientativamente si veda E. Boaga, *L'abito degli Ordini mendicanti*, in G. Rocca (a cura di), *La sostanza dell'effimero. Gli abiti degli Ordini religiosi in Occidente*, Paoline, Roma 2000, pp. 97-101; in generale, G. Muzzarelli, *Guardaroba medievale. Vesti e società dal XIII al XVI secolo*, il Mulino, Bologna 1999, pp. 298 e 306. In generale, sul valore epistemologico della storia del costume, ancora utile R. Barthes, *Storia e sociologia del vestiario. Osservazioni metodologiche*, in F. Braudel (a cura di), *La storia e le altre scienze sociali*, Laterza, Roma-Bari 1974, pp. 136-152.

³⁴ «Item quando debui venire ad curiam pro duabus capis sive guarnimentis ad equitandum - l. IIII. et s. XV.» (ASV, *Collectoria 133*, c. 41v).

³⁵ «Item Mediolani in reparandis sellis et faciendis fieri pectoralibus et tirachis et aliis necessariis ad equitandum - s. VIII.» (ASV, *Collectoria 133*, c. 45v).

³⁶ «Item in quadam tascha ad equitandum - d. XIII.» (ASV, *Collectoria 133*, c. 49r); «Item in reparandum bonectam unam ad equitandum - d. VIII.» (ASV, *Collectoria 133*, c. 53v). La *bonecta* può essere sia una borsa da viaggio (*pera viatoria*), sia una berretta, in questo caso di pelle, da portare sotto il cappuccio (C. Du Cange, *Glossarium*

cura un panno di berrettino per due cappe per andare a cavallo: spende sei lire e sedici soldi ai quali aggiunge undici denari per la fattura³⁷.

Le vesti – il contorno identificativo di ogni individuo e per i frati il segno esterno della consacrazione a Dio – determinano le funzioni di chi le indossa: in questo caso, mostrano che il frate è membro del corpo «speciale» degli inquisitori all'interno dell'Ordine dei frati Predicatori. Quando è «inquisitor haereticae pravitatis», frate Lanfranco si muove in maniera incessante: è un frate abituato a usare il cavallo, addirittura un «magnus equus»³⁸. Un «magnus equus», un frate-inquisitore, vesti appropriate: questa immagine doveva frequentemente presentarsi agli occhi di chi lo vedeva uscire dalla *domus inquisitionis* o dal convento in modo distinto rispetto ai confratelli (suscitando forse «curiositas»). Non stupiscono affatto le ultime parole del suo «quaternus racionum»: frate Valentino, successore di frate Lanfranco, riceverà non solo due cavalli, ma anche le due cappe per cavalcare comperate da poco³⁹. Se appena iniziato il mandato si affretta a procurarsi abbigliamento idoneo alle nuove funzioni, al termine frate Lanfranco passa i cavalli e le cappe al proprio sostituto, premessa di una vita meno movimentata nella nuova posizione di priore del convento di Bergamo. In modo simile, frate Francesco da Pocapaglia, inquisitore nel Piemonte occidentale dal 1307 al 1316, lascia al successore frate Barnaba da Vercelli denaro e case, ma anche «arnisium ad equitandum» ovvero due cappe, due tabarri, borse di pelle e bisacce, aggiungendo due cappelli di poco valore perché molto vecchi, altre borse, un portacandele e, infine, un panno per fare una tunica donato da amici che – precisa – mai si erano macchiati di eresia o *valdesia*⁴⁰.

mediae et infimae latinitatis, I, Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, Graz 1954, p. 698; circa l'uso dei copricapo, cfr. Boaga, *L'abito degli Ordini mendicanti*, cit., p. 98). Se l'uso della berretta è consentito, fino all'epoca moderna si troverà la proibizione di portare cappelli, specialmente a larghe tese (*ivi*, p. 99). Cionostante, il termine *capellus* non è infrequente nelle registrazioni contabili (ASV, *Collectoria 133*, cc. 136r, 188r, 199v, 207r, 209v, 214v).

³⁷ «Item in panno de britino pro duabus capis ad equitandum - l .VI. et s .XVI.»; «Item pro factura eorum scilicet capo et nastolla - d .XI.» (ASV, *Collectoria 133*, c. 67r).

³⁸ ASV, *Collectoria 133*, c. 56v.

³⁹ «Designavi fratri Valentino Pergamensi pro officio suo scilicet inquisitione de Pergamo: in primis duos equos valentes libras .XXV.»; «Item duas capas ad equitandum que nuper constiterant libras .VIII.» (ASV, *Collectoria 133*, c. 69r).

⁴⁰ «Ego frater Franciscus predictus inquisitori fratri Barnabe Vercellensi successori meo in dicto officio peccunias, domos, arnisium ad equitandum videlicet capas duas, tabardos duos, ocreas, mallas sive manticas et omnia alia pertinentia ad domum officii que penes me erant, fideliter consignavi de cuius tamen beneplacito et assensu penes me retinui unam parvam archam precii duorum turronensium cum dimidio vel circa. Item duos capellos parvi valoris propter nimiam vetustatem. Item duas bursas de corio. Item unum pennarolum sive vas de corio ad portandum candelas. Item recepi pannum pro una tuni-

Frate Barnaba ha tutto il necessario per cavalcare, ma non possiede cavalli, perché erano stati venduti dal predecessore⁴¹. Per solidarietà e per aiutarlo nell'impegnativo compito di distruggere i valdesi, nel 1317 il confratello inquisitore a Bergamo, Giovanni da Fontana, interviene donando dieci fiorini aurei – «ad destruendum sectam valdensium» – e, in più, due cavalli (e una sella) necessari per svolgere l'*officium*⁴². «Valdesi» è denominazione ereticale diffusa nell'ampio e impervio territorio sottoposto alla sua giurisdizione. Le difficoltà relative all'acquisto e all'uso dei cavalli sono giustificate da frate Francesco nel modo seguente:

Ego frater Franciscus predictus habui necesse emere equos sine quibus inquisitio non potest fieri convenienter in partibus Pedemontis propter loca multum distantia et periculosa in quibus habitant heretici et Valdenses qui habitant in vallibus que sunt sub districtu domini regis Roberti, domini Delfini, domini principis Achaye, domini marchionis Saluciarum et dominorum de Lucerna. Quos etiam equos fuit expediens quandoque vendere prout equorum et temporum conditio requirebat. Et facta diligenti calculatione inventum est quod precium receptum pro equis excedebat precium emptionum ipsorum in libris .LXXII. quas expendi pro utilitate officii, ut in expensis factis inferius continetur⁴³.

Inquisitore in un vasto territorio del Piemonte occidentale, frate Francesco spiega che a causa dei luoghi assai distanti e pericolosi in cui vivono gli eretici, e in particolar modo i valdesi, «inquisitio non potest fieri convenienter» senza un idoneo mezzo di trasporto. I valdesi abitano in territori sottoposti a giurisdizioni diverse (del re angioino, del marchese di Saluzzo, del Delfino di Vienne, del principe d'Acaia e dei *domini* di Luserna)⁴⁴. Non solo gli eretici abitano in luoghi distanti e insicuri, ma all'impraticabile configurazione geografica si aggiunge una realtà politica non unitaria che obbliga l'inquisitore a un documentariamente tacito,

ca a longo tempore iam attrita pro nimia vetustate ab amicis qui nunquam fuerunt notati de aliqua macula heretice pravitate seu valdesie» (ASV, *Collectoria* 133, c. 188r).

⁴¹ ASV, *Collectoria* 133, c. 187v.

⁴² «Item fratri Barnabe inquisitori ad destruendum sectam valdesium - .X. flor. auri»; «Item fratri Barnabe quando fuit factus inquisitor cum non haberet unde posset facere officium et destruere sectam valdensium dedi duos equos in adiutorium quorum unus cum sella constitit - .XXXI. flor. auri et alius .XVIII. cum sella» (ASV, *Collectoria* 133, c. 213r). Alla fine del proprio mandato, frate Giovanni da Fontana non lascia – come spesso accadeva – i propri cavalli al confratello successore, bensì a *dominus* Rainaldo da Fontana, con ogni evidenza un parente che, come leggiamo, non si affretta a saldare il debito: «Item debeo recipere a domino Rainaldo de Fontana pro duobus equis quos vendidi sibi et tantum constiterunt mihi - flor. .XX^{ti}.» (ASV, *Collectoria* 133, c. 213r).

⁴³ ASV, *Collectoria* 133, c. 172v-173r.

⁴⁴ Sulla distribuzione topografica degli eretici all'epoca di frate Francesco, cfr. Merlo, *Eretici e inquisitori nella società piemontese del Trecento*, cit., pp. 76-87.

quanto diplomaticamente inevitabile, lavoro di ampia tessitura delle relazioni politiche. Dalle parole del titolare dell'*officium fidei* piemontese sembrerebbe che l'uso dei cavalli – per frate Lanfranco così abituale – non sia ancora consuetudine consolidata, mentre ormai chiara è l'abilità commerciale dei frati. L'inquisitore Francesco da Pocapaglia al termine del mandato vende i propri cavalli: fatta una «diligens calculatio» scopre che la cifra ottenuta supera di 72 lire la spesa per comperarli. Tale denaro è utilizzato «pro utilitate officii».

L'identità e il ruolo del frate-inquisitore emergono dalla sovrapposizione e dalla diversificazione tra *familia* religiosa e *familia* inquisitoriale. Lanfranco è frate e inquisitore, membro di un *Ordo* e di un gruppo specificamente attivato per la repressione dell'*haeretica pravitas*. Se gli «inquisitores haereticae pravitatis» sono visivamente identificabili in un corpo «speciale» (e specializzato) all'interno dell'Ordine – un gruppo di frati a cavallo con attrezzatura e abbigliamento idonei e con denaro (derogando così i precetti capitolari) –, i collaboratori sono definibili collettivamente nel termine *familia*. Gli inquisitori coordinano e sollecitano le indagini, i *familiares* agiscono variamente e fattivamente sul campo. Individui con molteplicità di funzioni, caratterizzati da modalità dinamiche di azione sul campo e piccola squadra in modo personale e diretto all'inquisitore, i *familiares* rappresentano lo strumento più vigile e duttile del controllo preventivo e repressivo. Il singolare collettivo *familia* si spezza in unità individuali con compiti e mansioni fluttuanti e sovrapposte: sappiamo già che la spia può svolgere funzioni di nunzio, il nunzio può essere anche *officialis*, il famulo è nel contempo nunzio e spia. Tale mancanza di specificità professionale o, meglio, tale metamorfosi adattativa conferisce – di per sé – uno spiccato carattere di informalità all'azione dei *familiares*, efficientemente interscambiabili in competenze diversificate e ruoli adattativi: già sappiamo che la fortuna dell'*officium fidei* consiste anche nella funzionale mobilità dei suoi membri non vincolati da rigide strette istituzionali.

Membri della *familia* e *officiales*: come possono essere meglio identificati questi collaboratori speciali? Scorriamo ora le note contabili scritte sia nel piccolo quaderno pergameneo dei rendiconti di frate Lanfranco da Bergamo sia nel voluminoso codice cartaceo contenente le entrate e le uscite di altri inquisitori di Lombardia – il *Liber rationum domini Bononiensis episcopi super exactis et receptis per eum ab inquisitoribus haereticae pravitatis in provinciis Ravennatensi, Mediolanensi et Ianuensi deputatis*⁴⁵ – al fine di trovare *officiales*. Protagonisti di missioni, vengono inviati da frate Lanfranco a Voghera a catturare una eretica di nome Ele-

⁴⁵ ASV, *Collectoria* 133, cc. 129r- 223v.

na⁴⁶; prendono un tale di Alessandria⁴⁷; un *officialis* di Voghera è l'artefice dell'arresto di Lombarda, «condam heretica»⁴⁸. Queste informazioni nelle primissime registrazioni di spesa di frate Lanfranco rimandano, tra l'altro, alla prescrizione del capitolo provinciale di Bologna del 1267 in cui era stato proibito ai frati – si noti: ai frati, non agli inquisitori, ma è implicito il divieto agli inquisitori in quanto frati – di prendere «manu-liter» gli eretici⁴⁹. Il ruolo degli *officiales*, nodale e non limitato alla cattura degli eretici, si allarga in funzioni genericamente definibili di accompagnamento: due di loro sono inviati da Pavia a Lachiarella al seguito di un non identificabile inquisitore e di frate Niccolò di Boccassio, allora provinciale di Lombardia⁵⁰. La ragione è semplice: gli *officiales* potevano circolare armati. In altre circostanze, quando nel 1297 frate Lanfranco convoca il clero per leggere la *Nuper Iacobum*, la lettera che Bonifacio VIII aveva scritto contro i Colonna e inviato agli inquisitori, il titolare dell'*officium* pavese è accompagnato dagli *officiales*⁵¹.

Il rapporto tra il frate inquisitore e i suoi agenti è conviviale: non raramente si legge di denaro speso per comperare vino da bere con loro al termine di inchieste e missioni⁵². In alcuni casi, frate Lanfranco si dimostra addirittura generosamente attento: in occasione delle festività natalizie dona 25 soldi a Elena (eretica prima, collaboratrice poi) e agli *officiales*⁵³; per la successiva ricorrenza pasquale la medesima cifra si trova nelle mani di coloro che servono l'*officium*, degli *officiales* e, a causa della loro povertà, di ex eretici convertiti⁵⁴. Il linguaggio schietto della giustifi-

⁴⁶ «Item officialibus quos missi Viqueriam ad capiendam quandam hereticam nomine Helenam, quid ipsis, quid in aliis expensis circa eam factis, quid spie - l .V.» (ASV, *Collectoria* 133, c. 39r).

⁴⁷ «Item officialibus qui ceperunt quemdam de Alexandria qui ibat ad hereticos et expensis circa eum, id est - s .XXX.» (ASV, *Collectoria* 133, c. 39r).

⁴⁸ «Item cuidam officiali de Viqueriam qui cepit Lombardam, condam hereticam - s .X.» (ASV, *Collectoria* 133, c. 39v).

⁴⁹ *Acta capitulorum Provinciae Lombardiae*, cit., p. 146.

⁵⁰ «Item pro expensis duorum officialium et sociorum quos missi de Papia ad Lagarellam ad conducendum inquisitorem et provincialem - s .VIII.» (ASV, *Collectoria* 133, c. 42). Nel dicembre 1303, due *officiales* accompagnano frate Guido da Cocconato, provinciale e inquisitore («Item duobus officialibus qui sociaverunt provincialem et inquisitorem, pro eorum expensis et equis - s .X. e d .III.»), ASV, *Collectoria* 133, c. 63v). Sulla figura di frate Niccolò di Boccassio, poi Benedetto XI, si veda M. Benedetti (a cura di), *Benedetto XI, frate Predicatore e papa*, Biblioteca Franceseana, Milano 2007.

⁵¹ «Item quando convocavi clerum pro literis domini pape missis inquisitoribus contra illos de Columpna, in preconizzatore et aliis pluribus expensis et officialibus qui mecum erant - s .VIII.» (ASV, *Collectoria* 133, c. 47v).

⁵² ASV, *Collectoria* 133, cc. 51r, 58v, 62v, 64v.

⁵³ «Item in festo Nativitatis Helene heretice et quibusdam aliis personis et officialibus quos sepe mitto et serviunt officio - s .XXV.» (ASV, *Collectoria* 133, c. 41r).

⁵⁴ «Item diversis personis in festo Pascatis qui serviunt officio et officialibus et condam hereticis conversis propter paupertatem - s .XXV.» (ASV, *Collectoria* 133, c. 41v).

cazione contabile – «heretici conversi propter paupertatem» – apre a dimensioni esistenziali devastate dalla necessità di sopravvivere. Nel Natale del 1300, frate Lanfranco elargisce due soldi all'anonima moglie dell'*officialis* Bernardo: per lungo tempo l'uomo aveva svolto «servicia» per l'*officium*, ora la moglie si trovava «in paupertate multa»⁵⁵. Titolare di una sede prospera, frate Lanfranco non esita a essere prodigo con eretici convertiti, con i familiari dei collaboratori o con gli stessi *officiales*.

La contabilità della repressione è precisa nel definire le cifre della povertà: come la moglie di Bernardo, Giovanni *de Lottis* riceve 12 denari «propter paupertatem»⁵⁶; Enrico Testore, un tempo *officialis* e ora povero, riceve 20 denari⁵⁷. In più, Bastino *de Strata* – «qui stat apud domum officii» – riceve 18 denari⁵⁸. Può capitare che gli *officiales* continuino a collaborare con l'inquisitore, seppure con funzioni diverse: è il caso di un nunzio, prima *officialis*, a cui viene offerto un pranzo al suo arrivo da Voghera, oppure di *dominus* Giovanni *de Castello*, «qui recepit fratres et servivit officio et officialis fuit», invitato a un pranzo a base di pesce⁵⁹. E non è tutto. Almeno in una occasione, frate Lanfranco dona scarpe ai suoi *officiales*, spende denaro per i loro cavalli o remunera con 40 soldi il lavoro di uno di loro («qui multa bona procuravit pro officio») ⁶⁰. Da questi dati emergerebbe, in primo luogo, una origine umile di questa categoria di collaboratori dell'*officium*: solo in un caso si individua un *dominus* nell'*officialis* Giovanni *de Castello*⁶¹. In secondo luogo, e stranamente, gli *officiales* si distinguono dall'ombroso anonimato della maggior parte dei collaboratori assumendo contorni identificativi precisati da nome e cognome, quasi a evidenziare la loro funzione pubblica (e manifesta).

⁵⁵ «Item in festo Nativitatis uxori condam Bernardi officialis officii et que erat in paupertate multa et diu servicia officii fecerit ipse Bernardus - s .II.» (ASV, *Collectoria* 133, c. 56v).

⁵⁶ «Item Iohanni de Lottis, qui fuit officialis et iuvat quando potuit officium, propter paupertatem, id est - d .XII.» (ASV, *Collectoria* 133, c. 50r). Qualche anno dopo, frate Lanfranco dona altri 12 denari all'ex *officialis*, ora «pauper»: «Item Iohanni Lotte qui condam fuerat officialis et factus erat pauper - d .XII.» (ASV, *Collectoria* 133, c. 54r).

⁵⁷ «Item Henrico Testore condam officiali et pauperi - d .XX.» (ASV, *Collectoria* 133, c. 56r).

⁵⁸ «Item Bastino de Strata qui stat apud domum officii et est officialis - d .XVIII.» (ASV, *Collectoria* 133, c. 52v).

⁵⁹ ASV, *Collectoria* 133, cc. 50r, 54v.

⁶⁰ «Item quid in subtellaribus officialibus qui venerunt mecum, quid in aliis expensis factis pro equis suis, absque cibo, scilicet in sella et cingis - s .III. et m» (ASV, *Collectoria* 133, c. 62v, 63r); «Item cuidam officiali qui multa bona procuravit pro officio, pro labore suo - s .XL.» (ASV, *Collectoria* 133, c. 62v, 63r).

⁶¹ Diversamente da quanto risulta in una lista di *officiales* attivi tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo in Veneto: su 29 nomi, ben 17 sono preceduti da *dominus* (M. D'Alatri, *Eretici e inquisitori*, I: *Il Duecento*, Istituto Storico dei Cappuccini, Roma 1986, p. 73).

Nel lungo periodo in cui è inquisitore a Pavia, frate Lanfranco opera con molti *officiales*, continua ad avere rapporti di lavoro con loro, trattandoli come membri della propria *familia*. Nel mondo contabile a righe orizzontali di frate Lanfranco la tridimensionalità investigativa assume sempre maggiore precisione e profondità. Il non piccolo numero di *officiales* è forse dovuto al limite di sei mesi di servizio fissato dalla *Ad extirpanda*, norma parzialmente elusa dalla presenza in collaborazioni successive e diversificate. Circa la remunerazione, appare evidente che sono ricompensati in modo differenziato: la formula «et hoc salario sint contenti» che, sempre nella *Ad extirpanda*, fissava il perimetro dei pagamenti, viene assai sovente trasgredita, anche se talvolta per ragioni che potremmo latamente definire caritative.

3. Le armi e il carcere

L'ampia facoltà degli inquisitori di nominare *officiales* è ribadita al negativo nelle testimonianze contenute in uno dei due codici dei processi di Giovanni XXII del 1322 contro i Visconti. In essi, tra l'altro, viene denunciato che il funzionamento dell'*officium fidei* è stato bloccato: il meccanismo, che non deve fermarsi, era stato inceppato. Se il primo articolo accusatorio contro Galeazzo Visconti riguarda stereotipi fornicazioni e generici atti impudichi, il secondo concretamente mostra lo scontro tra *officium fidei* e detentori dei pubblici poteri. Per esempio, la proibizione viscontea all'inquisitore locale di Piacenza di nominare *officiales* impedisce – di fatto – il funzionamento dell'*officium inquisitionis*⁶²: alcuni eretici che avrebbero potuto essere catturati erano rimasti in libertà, denuncia un testimone, «sic [inquisitor] perdidit aliquos hereticos quos cepisse si habuisse officiales»⁶³. Ma c'è ancora altro. Galeazzo Visconti non aveva permesso agli *officiales inquisitorum* di godere dei consueti «privilegia et gratiae»: il diritto di portare armi e l'esenzione dai servizi militari⁶⁴. L'interpretazione inquisitoriale dell'intervento di Galeazzo a Piacenza appare chiara: privare gli inquisitori di *officiales* e costoro dei consueti privilegi, giungendo così ad annullare l'operatività – e l'esistenza – dell'*officium fidei*. Alla gravità dell'oltraggio visconteo, i frati-giudici rispondono con una accusa su due piani, morale e politico.

⁶² «Quod per plures annos prohibuit ne inquisitor Placentie faceret officiales ad hereticos capiendo in Placentia et sic impedivit officium inquisitionis» (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. Lat. 3936, c. 1r).

⁶³ Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. Lat. 3936, c. 2v.

⁶⁴ «Deponit quod Galeacius in Placentia non permisit officiales inquisitorum gaudere privilegiis et gratiis consuetis scilicet portatoris armorum et exemptione ab exercitu» (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. Lat. 3936, c. 1v).

In precedenza, nel 1298, a Padova, l'inquisitore Petrobono «de Broseminis» aveva avuto bisogno di un *consilium* circa la nomina, la costituzione e la elezione degli *officiales* per l'*officium inquisitionis*. Nella casa del giurisperito a cui si rivolge si trovano il frate minore Azzone da Monteselice e Gerardo, notaio dell'*officium inquisitionis*. Esaminati gli statuti papali e imperiali, il «decretorum doctor» così si esprime: «[...] l'inquisitore può e deve da solo scegliere gli *officiales* e il podestà di Padova è tenuto a riconoscerli»⁶⁵. Come abbiamo già visto, in vigore in Lombardia già dal 1255, il consiglio giurisprudenziale dovette essere plausibilmente esteso ad altre città favorendo la moltiplicazione di questi agenti al punto da rendere necessario un intervento normativo: durante il concilio di Vienne, l'azione restrittiva di Clemente V riguarderà, tra l'altro, la limitazione del diritto a portare armi⁶⁶. In ogni caso, è chiaro che le armi rappresentano il carattere distintivo di questa figura al servizio degli inquisitori.

Forme «informali» di polizia possono essere cercate e rintracciate nei manuali inquisitoriali che per definizione contengono formalizzazioni. Negli stessi anni in cui hanno luogo i processi contro i Visconti, un trattato di autore anonimo, redatto nel quinquennio 1320-1325 e destinato agli inquisitori di Lombardia, precisa chi siano gli *officiales* e quali siano gli spazi di competenza e azione in materia repressiva. Posto all'inizio, il *De officialibus* di per sé mostra la priorità di un tema tanto delicato, quanto primario. L'autore scrive che *officiales* sono il vescovo e l'inquisitore («principalis officialis est episcopus et inquisitor»), poi il vicario dell'inquisitore («secundus officialis post inquisitorem est vicarius inquisitoris»), seguono i crocesignati («tertius officialis est cruce signatus»), i podestà e i rettori delle città («quartus officialis est potestas et quilibet rector»), infine vengono ricordati gli *officiales* dell'*officium inquisitionis* ossia i notai, gli *officiales* e i servitori («ultimo, officiales officii inquisitionis sunt notarii, officiales et servitores»⁶⁷, secondo la classificazione della *Ad extirpanda*). Il termine *officialis* assume qui uno spettro

⁶⁵ «Dictus inquisitor possit et debeat solus officiales eligere et potestas Padue teneatur ellectos per inquisitorem istituere etmittere» [E. Bonato (a cura di), *Il «Liber contractuum» dei frati Minori di Padova e Vicenza (1263-1302)*, con la collaborazione di E. Bacciga, saggio introduttivo di A. Rigon, Viella, Roma 2002, p. 609, doc. 258; si veda anche in D'Alatri, *Eretici e inquisitori*, I: *Il Duecento*, cit., p. 171].

⁶⁶ *Clementine*, V, 3, 2 (*Corpus iuris canonici*, a cura di Ae. Friedberg, Leipzig 1879, rist. anast. Graz 1959, II, col. 1183). Si veda H.-C. Lea, *Histoire de l'inquisition au Moyen Âge*, Société Nouvelle de Librairie et d'Édition, Paris 1900, I, pp. 432-434.

⁶⁷ L. Paolini, *Il «De officio inquisitionis». La procedura inquisitoriale a Bologna e a Ferrara nel Trecento*, Editrice Universitaria Bolognina, Bologna 1976, pp. 3, 16-18 e 30. Si noti che frate Lanfranco distingue gli *officiales* dai notai e dai servitori («Item notario et servitoribus et nunciis et officialibus missis Lomellum», ASV, *Collectoria* 133, c. 42r): forse a indicare che quel notaio e quei servitori non erano stati autorizzati a essere *officiales*.

semantico allargato a livelli diversi di presenza nella società di un agente investito di poteri di intervento nell'ordine pubblico⁶⁸. La categoria degli «*officiales officii inquisitionis*» viene descritta e formalizzata riprendendo in maniera pressoché esclusiva la *Ad extirpanda* di Clemente IV del 1265, integrata da brevi riferimenti alla *Licet ex omnibus* dello stesso pontefice.

Nello stesso periodo dei processi contro i Visconti e della compilazione del manuale lombardo, Giovanni XXII prende posizione circa fatti accaduti a Bologna che avevano creato scandalo. Sulla medesima linea delle decretali di Clemente V, la *Exigit ordinis* del 2 maggio 1321 inviata agli inquisitori della provincia di *Lombardia* ingiunge di porre fine alla consuetudine di dare il permesso a uomini «pravi et perversi» di portare armi a Bologna e nei territori circostanti⁶⁹. Il papa ordina: i *familiaries* siano scelti tra uomini «fideles et devoti», non si conceda a nessuno al di fuori della *familia* di portare armi, le concessioni già fatte vengano revocate. Il reclutamento di uomini non idonei e, soprattutto, l'autorizzazione indiscriminata a portare armi mostra un allargamento delle funzioni di controllo dell'ordine pubblico al di fuori delle mansioni proprie degli *officiales* appartenenti alla *familia* inquisitoriale in una attribuzione illegittima di competenze all'*officium fidei*. Dai rendiconti di frate Giovanni «de Picigotis», inquisitore a Bologna nel 1313, sappiamo che anche i *famuli*, stretti collaboratori dell'inquisitore con funzioni variabili, avevano la spada al fianco⁷⁰. Non solo l'inquisitore Giovanni compera una spada «pro famulo», ma aggiunge una «spata et rotella pro familia», ossia una spada e un piccolo scudo per i collaboratori più stretti⁷¹. La tendenza o, meglio, la consuetudine di armare i *familiaries* prosegue nonostante l'intervento conciliare di Clemente V, sollecitando la reazione ferma e mirata di Giovanni XXII.

Le armi sono oggetto specificamente connotante l'*officialis*, ma non sono strumenti inconsueti tra i *familiaries*. In alcuni casi l'inquisitore le fornisce anche a eretici o, meglio, a ex eretici, poi spie. Le dimensioni sconvolgenti – «sul piano del costume e della morale sociale»⁷², come ha

⁶⁸ J.F. Niermeyer, *Mediae Latinitatis Lexicon Minus*, E.J. Brill, Leiden 1984, p. 736.

⁶⁹ *Bullarium Romanum*, s.e., Augustae Taurinorum 1859, IV, pp. 298-299, doc. 31, 2 maggio 1321, *Exigit ordinis*. Cfr. Paolini, *Inquisizioni medievali*, cit., p. 185.

⁷⁰ «Item in una spata pro famulo - .XL. s. bon.» (ASV, *Collectoria* 133, c. 151r).

⁷¹ «Item in una spata et rotella pro familia - .XXVIII. s. bon.» (ASV, *Collectoria* 133, c. 145v). Dato il contesto, non mi pare che qui la «rotella» possa essere identificata con la dilacerante «rota» della tortura, sebbene non si possa del tutto escludere, ma è preferibile tradurre con «piccolo scudo».

⁷² Miccoli, *La storia religiosa*, cit., p. 732. Una riflessione su eresia e inquisizione in questa opera in G.G. Merlo, *La storiografia dalle «grandi spanne»*, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», 1996, XXXII, pp. 355-358.

validamente sottolineato Giovanni Miccoli (ma anche su quello della psicologia individuale, si potrebbe aggiungere) – del meccanismo della delazione perpetua conseguente all’abiura e innestato nella «publica vox et fama», si presentano con l’inesorabile chiarezza e l’inevitabilità devastante di ciò che appare scontato. Esempio a tale riguardo è la figura di Rainerolo, *familiaris* di lungo corso di frate Lanfranco da Bergamo, collaboratore duttile e specializzato, senza qualifica professionale, sempre in prima linea nella lotta antieretica in contesti delicati e strategici, quali sono la conversione e la collaborazione di ex eretici: di Folia da Albino e di Tebaldo «de Bisergio», uomini che diventano preziose fonti di informazione contro ex compagni eretici. La vicenda di quest’ultimo è ricca e articolata. Ripercorriamola a partire dalla sua cattura a Vercelli alla fine del 1295.

Nel mese di marzo del 1296 frate Lanfranco si reca a Vercelli con il notaio dell’inquisizione. Le registrazioni fanno capire che Tebaldo era stato incarcerato, prima, nella prigione del comune e, poi, nella *domus* dei frati predicatori di Vercelli, dove per un mese è tenuto sotto custodia. Frate Lanfranco paga servitori, *officiales*, vitto, custodia, uomini addetti alla tortura e agli interrogatori, compera le catene quando Tebaldo viene «liberato» dal carcere pubblico. A ciò si aggiungono le spese della successiva detenzione presso i frati. In uno di questi luoghi era stato fatto uso della tortura: per il trasferimento a Pavia deve essere procurato un cavallo, poiché Tebaldo non poteva camminare. La trasferta pavese era stata preceduta da un viaggio a Vercelli del vicario frate Germano e di quattro *officiales*. Dopo l’intervento iniziale di una spia e successivamente di un *officialis*, inizia il percorso che dalla delazione di altri contro di lui conduce al tradimento degli antichi compagni: dopo l’abiura, per un mese l’ex eretico è custodito e avviato alla nuova vita da Rainerolo nella *domus* inquisitoriale pavese.

Il circuito del girone inquisitoriale attraversa il carcere, l’azione giudiziaria, la tortura e, infine, l’abiura⁷³. Abiura significa implicitamente «vita nuova»: con nove soldi l’inquisitore compera indumenti intimi, un cappello e, soprattutto, una spada⁷⁴. Così rivestito e armato, Tebaldo inizia la pericolosa avventura religiosa ed esistenziale della sua «vita nuova» avviandosi con Rainerolo a caccia di un «papa Valdensium» in luoghi

⁷³ Non esistono studi specifici sulla tortura inquisitoriale; nell’ambito del processo penale di tipo inquisitorio, si veda M. Sbriccoli, «*Tormentum idest torquere mentem*». *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell’Italia comunale*, in J.-C. Maire Vigueur, A. Paravicini Bagliani (a cura di), *La parola all’accusato*, Sellerio, Palermo 1991, pp. 17-33.

⁷⁴ «Item quid in mutandis et spatia et capello et aliis necessariis ipsi Thebaldo condamnato heretico, qui iuraverat quando debuit, racione - s. VIII.» (ASV, *Collectoria* 133, c. 44r).

non percorribili dall'inquisitore a causa della guerra (e forse per questa ragione era stato fornito di spada). La repressione in passivo finanziario si trasforma in attivo coercitivo attraverso la cattura e la conversione di nuovi eretici⁷⁵. Dopo aver abiurato, Tebaldo fa un ulteriore passaggio: si trasforma da delatore perpetuo in spia attiva al servizio dell'inquisitore. Il nuovo ruolo è sancito visivamente e funzionalmente da una spada. L'ex eretico, dotato di un'arma, è dunque *officialis* in quanto gode di un *privilegium* a lui riservato: anche gli ex eretici possono agire in armi per gli inquisitori.

Altre informazioni consolidano la consuetudine di armare uomini al servizio dell'*officium fidei*. In una lunga e dettagliata nota contabile l'inquisitore Giovanni da Fontana segna la cattura di quattordici eretici nel territorio di Bergamo nel 1316. Il numero è cospicuo, la situazione non è consueta, la spesa è sostenuta: 143 lire⁷⁶. Dalle parole scritte emerge una contingenza stringente: si era reso necessario armare venti uomini per custodire, giorno e notte, il luogo di detenzione degli eretici, perché ben tre volte, di notte, «mali homines» avevano tentato di entrare nel carcere (in precedenza era già stata bruciata la *domus officii bergamasca*)⁷⁷. La custodia «magna et diligens» aveva obbligato a spese «magne et urgentes»⁷⁸ per ricompensare anche i frati del convento di Bergamo per il contributo offerto alla custodia degli eretici catturati a Albino e a Gandino, dove in seguito il frate inquisitore farà distruggere le case in cui erano stati rinvenuti⁷⁹ (secondo le direttive espresse nella *Ad extirpanda*). La presenza di un numero cospicuo di uomini provvisti di armi e di un carcere in cui sorvegliare un folto numero di eretici sono aspetti concreti, visibili e temibili dell'azione dell'*officium inquisitionis*. Se uomini armati sono elementi vitali della mobilità della repressione, il carcere rappresenta la stanzialità della penitenza perpetua.

⁷⁵ Su tale aspetto dell'attività repressivo-poliziesca, si veda Benedetti, *Inquisitori lombardi del Duecento*, cit., pp. 168-178.

⁷⁶ ASV, *Collectoria 133*, c. 211v.

⁷⁷ «Item pro reparatione domus officii combuste ab hereticis et aliis in domo - .XI. l. imp et s. .VI.» (ASV, *Collectoria 133*, c. 210r).

⁷⁸ «Item pro captione hereticorum qui fuerunt .XIII. capti et .XII. de eis et aliis combustis pro maltatione domus officii magna et diligente custodia carceris quam .XX. armati fere diei ac nocte custodiebant quia mali homines tribus vicibus moliti sunt de nocte frangere carcerem, cibo et potu eorum et diversis aliis expensis que sunt magne et urgentes - .CXLIII. l. imp.» (ASV, *Collectoria 133*, c. 211v).

⁷⁹ «Item pro una procuracione conventui Pergami quia fratres multum me iuverunt in custodia hereticorum - .II. l. et d. imp.», «Item quando ivi Albinum ad destruendum domum in qua capti sunt heretici - .I. l. imp.», «Item quando misi Gandinum ad destruendum domum in qua capti fuerunt heretici - .I. l. et d. imp.» (ASV, *Collectoria 133*, c. 211v).

Tra la metà del XIII e gli inizi del XIV secolo l'esigenza di detenere gli eretici sollecita la messa a punto normativa attraverso lettere papali, *consilia*, interventi conciliari inglobati nel diritto canonico. Nella *Ad extirpanda* del 1243 si prescriveva di incarcerare gli eretici in un luogo protetto e sicuro («tutus et securus»), in cui non vi fosse commistione con i criminali comuni («latrones et banniti»)⁸⁰. La questione non poteva essere risolta con un unico provvedimento. Alcuni anni dopo, un parere giuridico sulle carceri viene richiesto dagli inquisitori riminesi all'*inquisitor generalis* Gian Gaetano Orsini⁸¹. Il *consilium* deve rispondere alla seguente domanda: se, come è contenuto nelle lettere papali, il podestà deve far custodire a nome del comune gli eretici, quando costoro sono definitivamente condannati, a chi spetta il compito di sostenere le spese per il mantenimento e la custodia? La *responsio* dell'*inquisitor generalis* è chiara: una volta dichiarati eretici, costoro devono passare dalle carceri del comune a quelle dell'*officium fidei*. Gli inquisitori dovranno avere «carceres perpetui», o dovranno farli costruire, provvedendo ai custodi, al vitto e al vestiario dei «dampnati»⁸². Alcuni anni più tardi, i rendiconti degli inquisitori mostrano che tale direttiva procedurale è stata rispettata. Quando nel 1292 frate Lanfranco prende servizio a Pavia, trova non una *domus* per l'inquisitore, ma un carcere per gli eretici. Di più: tra i debiti lasciati dal predecessore risultano 45 lire «pro custodia carceris» e per un uomo, Bernardo da Beccaria, carceriere da molti anni⁸³. In seguito, quando l'inquisitore compererà una «domus pro officio», le spese di ristrutturazione riguarderanno anche il nuovo carcere⁸⁴. Alcuni anni do-

⁸⁰ Circa le spese di detenzione degli eretici negli anni Cinquanta del XIII secolo nel *Midi* francese, si veda L. Albaret, I. Lanoix-Christen, *Le prix de l'hérésie. Essai de synthèse sur le financement de l'Inquisition dans le Midi de la France (XIII^e-XIV^e siècle)*, in *L'Inquisition et la répression des dissidences religieuses au Moyen Âge*, in «Heresis», 2004, n. 40, pp. 52-54.

⁸¹ Cfr. R. Parmeggiani, *Inquisizione e frati Minori in Romagna, Umbria e Marche nel Duecento*, in *Frati Minori e inquisizione*, Atti del Convegno internazionale, Cisam, Spoleto 2006, p. 128.

⁸² «Item super eo, quod in constitutionibus seu litteris papalibus continetur, quod potestas tenetur facere custodiri sub expensis comunis omnes hereticos, quos capto habuerit, donec de eis fuerit diffinitum: dubitatur, quod postea, hoc est lata sententia et dampnato heretico ad perpetuum carcerem vel temporalem, quis debeat facere expensas custodibus carceris et ipsi heretico sic dampnato prebere alimenta seu victum. Responsio: Inquisitores debent habere carceres perpetuos vel fieri facere et custodes adhibere et victum et vestitum prebere de parte officii» [P. Herde, *Antworten des Kardinals Giangetano Orsini auf Anfragen von Inquisitoren über die Behandlung von Ketzern und deren Eigentum*, in K. Herbers, H.H. Kortüm, C. Servatius (a cura di), *Ex ipsis rerum documentis. Beiträge zur Mediävistik*, Jan Thorbecke Verlag, Sigmaringen 1991, p. 357, ora in Id., *Studien zur Papst- und Reichsgeschichte, zur Geschichte des Mittelmeerraumes und zum Kanonischen Recht im Mittelalter*, Anton Hiersemann, Stuttgart 2005, pp. 527-554].

⁸³ ASV, *Collectoria* 133, c. 39v, circa Bernardo, cfr. cc. 38v, 43r.

⁸⁴ *Ivi*, c. 39r.

po, sempre a Pavia, frate Giacomo da Burgo fa riferimento a un carcerato «in domo inquisitionis»⁸⁵ e a una «domus pro incarceratis» a Pavia e a Lodi: al termine del proprio mandato, specifica di lasciare al successore – in entrambi i luoghi – uno spazio «pro incarceratis» e «pro equis». I cavalli nella stalla e gli eretici in prigione rappresentano l'inizio e la fine di un'avventura ereticale.

Se si valutano i costi della custodia in relazione all'attività dei frati-inquisitori di Pavia, ci si rende conto della irrisorietà delle cifre trascritte nei rendiconti. Ciò sollecita una riflessione circa la consistente collaborazione, plausibilmente delle autorità comunali, per la gestione della detenzione. D'altra parte, in modo non esauriente si era espresso l'*inquisitor generalis* Gian Gaetano Orsini proprio sulla questione delle spese da sostenere per il carcere e per i custodi, concludendo così la *responsio*: «Per il momento, provvedete come potete»⁸⁶. L'ampia discrezionalità concessa agli inquisitori nell'incertezza giuridica del vuoto normativo ben evidenzia il contesto in cui spesso si trovarono ad agire gli inquisitori e le necessarie capacità creativo-adattative di questi ultimi in una fase legislativa non consolidata. Diversamente, frate Pace da Vedano, titolare dell'*officium fidei* di Genova, assai sovente tra il 1311 e il 1312 fa riferimento al denaro utilizzato per il mantenimento dei «carcerati officii», consistente in pane e talvolta paglia per il giaciglio⁸⁷ o per il pagamento dei custodi⁸⁸. Tra le note inaugurali del suo rendiconto si trovano 26 lire genovesi per la costruzione di un carcere: anzi «pro carcere hereticorum»⁸⁹. Compera assi e porte, fa costruire un portico davanti all'edificio e ricoprire il pavimento con bitume⁹⁰. Proprio mentre a Genova frate

⁸⁵ «Item pro uno incarcerato in domo inquisitionis officii pro infirmitate sua - s .XXX., d.V. imperialium» (ASV, *Collectoria* 133, cc. 214r).

⁸⁶ «Ad questionem de expensis fiendis circa carceratos et custodes, illud non est adhuc plene ordinatum. Unde provideatis interim sicut potestis» [R. Parmeggiani, *Formazione ed evoluzione della procedura inquisitoriale: i consilia*, in S. Peyronel (a cura di), *I tribunali della fede: continuità e discontinuità dal medioevo all'età moderna*, Claudiana, Torino 2007, p. 53].

⁸⁷ ASV, *Collectoria* 133, cc. 199r-v, 200r-v, 201v, 202r, 203r-v, 204r-v, 205r, 206r. Sull'inquisizione a Genova pochissime e generiche pagine iniziali sono dedicate all'*officium fidei* nel medioevo in C. Brizzolati, *L'inquisizione a Genova e in Liguria*, E.R.G.A., Genova 1974, pp. 1-4; sugli eretici, cfr. A. Ferretto, *Per la storia dell'eresia a Genova nel secolo XIV*, in «Giornale storico e letterario della Liguria», 1902, III, pp. 50-63; sulla Chiesa genovese e sui suoi beni, si legga V. Polonio, *Gli spazi economici della Chiesa genovese*, in *Gli spazi economici della Chiesa nell'Occidente mediterraneo (secoli XII-metà XIV)*, Centro italiano di studi di storia e d'arte, Pistoia 1999, pp. 231-257 (ora in Ead., *Istituzioni ecclesiastiche della Liguria medievale*, Herder, Roma 2002, pp. 449-531).

⁸⁸ ASV, *Collectoria* 133, cc. 201r-v, 206v, 207r.

⁸⁹ *Ivi*, cc. 199r, 200v.

⁹⁰ *Ivi*, cc. 200v, 201v, 202v, 206v.

Pace è impegnato nella costruzione del carcere per gli eretici, a Vienne si sta svolgendo il concilio ecumenico durante il quale Clemente V affronta anche il problema della detenzione⁹¹. Egli ordina che il carcere degli eretici abbia due custodi principali, discreti, zelanti e fedeli, scelti rispettivamente dal vescovo e dall'inquisitore, ai quali andranno consegnate una chiave a testa. Prima di prendere servizio, davanti al vescovo e all'inquisitore, i due custodi devono prestare giuramento sui Vangeli di svolgere il loro lavoro con diligenza e sollecitudine. A entrambi è vietato parlare in segreto con i carcerati. A entrambi è ingiunto di consegnare ai carcerati la provvisione sia del comune sia di parenti e amici⁹².

Tutti i membri della cristianità sono coinvolti nella lotta all'eresia e nel mantenimento dell'ortodossia: essi sono formalmente tenuti a farlo. Le modalità con cui agiscono, invece, sono informali. Formali sono le funzioni e i compiti. Informali sono le modalità e i ruoli non sempre visibili. La prassi inquisitoriale mostra un carattere dinamico e, in un certo senso, creativo: consuetudini legittimanti e incertezze giuridiche rappresentano i parametri entro i quali la discrezionalità tattica dell'inquisitore può intervenire con una segretezza che, solo in casi eccezionali, si disvela.

⁹¹ G. Alberigo, G.A. Dossetti, P.P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi (curantibus), H. Jedin (consultante), *Conciliorum Oecumenicorum decreta*, Istituto per le scienze religiose, Bologna, 1973, pp. 381-382, poi inserito in *Clementine*, V, 3, 2 [A. Friedberg (a cura di), *Corpus iuris canonici*, Graz 1959 (rist. anast. Leipzig 1879), II, coll. 1181-1182].

⁹² *Clementine*, V, 3, 2.

Marco Gentile

*La volontà d'impotenza.
Rapporti di forza e gestione del «disordine»
nel ducato sforzesco*

L'11 novembre 1479 il vicario generale Melchiorre Sturioni giunse a Varzi, piccolo ma importante borgo dell'Oltrepò pavese, che la posizione geografica rendeva ideale stazione di transito sulle vie appenniniche e altrettanto ideale centro di smistamento del sale e d'altri articoli di contrabbando. Benché il borgo fosse soggetto allo Stato di Milano, il quadro giurisdizionale era ingarbugliato dalla divisione in tre terzi che provocava una giustapposizione non sempre pacifica fra i diritti di Bosio Sforza (capostipite dei futuri Sforza di Santa Fiora) e di diversi rami dei marchesi Malaspina, la cui proverbiale *verve* riproduttiva aveva ricoperto a macchia di leopardo l'Appennino nord-occidentale di piccoli potentati signorili che contribuivano fattivamente a frantumare la geografia politica¹. A Varzi da qualche tempo era in corso una faida, con la relativa, tipica alternanza fra episodi di violenza, cause giudiziarie e momenti di riconciliazione individuale e collettiva². Verso la fine della primavera un

¹ Per farsi un'idea del groviglio politico, giurisdizionale e familiare della zona, cfr. G. Guagnini, *I Malaspina di Val di Staffora*, Società Artigiani Tipografi, Voghera 1967; I. Cammarata, *Storie sforzesche. I fatti di tutti i giorni a Tortona e dintorni dai Visconti a Ludovico il Moro*, Edizioni Oltrepò, Voghera 1996, pp. 132-137 (e sul contrabbando in età sforzesca pp. 60-62 e 65-66); Id., *Cronache del Marchesato. Documenti per la storia della Rocca di Oramala, del Castello di Cella e dell'Abbazia di S. Alberto*, Guardamagna, Varzi 2006, in part. pp. 25-33 e 140.

² Sul tema la bibliografia è ormai molto abbondante. Per limitarmi strettamente all'area italiana in età tardo-medievale e moderna, segnalo: A. Torre, *Faide, fazioni e partiti, ovvero la ridefinizione della politica nei feudi imperiali delle Langhe tra Sei e Settecento*, in «Quaderni storici», n. 63, 1986, pp. 775-810; O. Raggio, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Einaudi, Torino 1990; C. Povolo, *La conflittualità nobiliare in Italia nella seconda metà del Cinquecento. Il caso della Repubblica di Venezia: alcune ipotesi e possibili interpretazioni*, in «Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», CLI, 1992-1993, pp. 89-139; Id., *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica*

omicidio aveva riavviato il meccanismo vendicatorio³, prontamente interrotto dall'intervento del governo ducale con un'iniziativa per la pacificazione dei gruppi in conflitto: i «principali» delle due parti, convocati dinanzi al Consiglio segreto nel mese di agosto, si erano detti «optime concordēs et dispositi vivere inter se bene et quiete sine alio scandalo»⁴. La promessa si rivelò effimera, anche perché proprio in quei giorni era iniziata la ribellione che in poche settimane avrebbe portato Ludovico il Moro a impadronirsi del potere, rovesciando la reggenza di Bona di Savoia e del segretario ducale Cicco Simonetta. Sappiamo bene che i conflitti locali sono particolarmente sensibili alle perturbazioni del quadro politico generale: fatto sta che un nuovo omicidio spaccò letteralmente in due la comunità, dove si formarono due zone distinte, due territori controllati militarmente da ciascuna delle parti in conflitto (nelle lettere sempre designate come «l'una parte et l'altra»), dove nessun membro della fazione contraria osava avventurarsi. Visto l'aggravarsi della situazione, a Milano si decise d'intervenire inviando un membro della magistratura dei vicari e sindacatori generali⁵. Il giureconsulto Melchiorre Sturioni, dunque, non era un pinco pallino qualsiasi; ma giunto come si diceva a Varzi l'11 novembre, in compagnia di un cancelliere e di alcuni

di Venezia tra Cinque e Seicento, Cierre, Verona 1997; E. Muir, «*Mad Blood Stirring*». *Vendetta & Factions in Friuli during the Renaissance*, Johns Hopkins University Press, Baltimore-London 1993; M. Bellabarba, *Norme e ordini processuali. Osservazioni sul principato di Trento tra XV e XVI secolo*, in G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera (a cura di), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, il Mulino, Bologna 1994, pp. 349-66; Id., *La giustizia ai confini. Il principato vescovile di Trento agli inizi dell'età moderna*, il Mulino, Bologna 1996; A. Zorzi, «*Lus erat in armis*». *Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in Chittolini, Molho, Schiera (a cura di), *Origini dello Stato*, cit., pp. 609-629; A. Zorzi, *La faida Cerchi-Donati*, in Id., *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo Stato territoriale*, Tip. Grazia, Firenze 1995, pp. 61-86; Id., *La cultura della vendetta nel conflitto politico in età comunale*, in R. Delle Donne, A. Zorzi (a cura di), *Le storie e la memoria. In onore di Arnold Esch*, Firenze University Press, Firenze 2002, pp. 135-170; T. Dean, *Marriage and Mutilation: Vendetta in Late Medieval Italy*, in «*Past and Present*», n. 157, 1997, pp. 3-36; A. Gamberini, *La faida e la costruzione della parentela. Qualche nota sulle famiglie signorili reggiane alla fine del medioevo*, già in «*Società e storia*», n. 94, 2001, ora in Id., *Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Franco Angeli, Milano 2005, pp. 245-264.

³ Archivio di Stato di Milano (d'ora in avanti ASMi), *Sforzesco*, 779, 1479 giugno 11, Alessandria.

⁴ C. Paganini, *Reggenza, due sconfitte e ritorno del Moro*, in «*Archivio Storico Lombardo*», CXXVII, 2001, pp. 221-347 (pp. 307-308).

⁵ Che cosa fossero e che tipo di competenze avessero i vicari generali lo spiegano C. Santoro, *Gli uffici del dominio Sforzesco*, Fondazione Treccani degli Alfieri, Milano 1948, p. XXIX; e F. Leverotti, *Gli ufficiali del ducato sforzesco*, in «*Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa*», Classe di Lettere e Filosofia, s. IV, Quaderni, 1, 1997, pp. 17-77 (pp. 30-32).

famigli, capì subito che non era aria. «Non ritrovay hosto che allozar mi volesse o potesse... et quando hebbe provato tuti, mi ridusse dal podestà di questa terra, il qual... mi ritene cum luy cum dexasio dela donna, qual cazasimo di lecto». Come inizio non c'era male, ma vista alla luce del giorno la situazione era anche peggiore.

Pochissime persone sono in [Varzi] che per le controversie et homicidii passati non habino prexo l'arme et facte due parte; et in primis maxime la parte chi à morto ha facto portar altrove il suo miglior mobile, et tuti sono riducti a tre caxe contigue, forando gli muri in modo vanno de l'una in l'altra; et quisti di e nocti tengono homini in guardia armati, e quivi hanno bombardelle, schiopetti, balestre, corazine et armadure como se fussino in uno castello, et quilli chi hanno le case proprie mixte tra quelle de l'altra parte hanno sgombrate le robbe et lasciati donne o qualchi puti, et li homini son riducti a le tre caxe et in compagnia de quilli sonno remoti da l'altra parte, et hano levate le porte sive ante de le porte et factoni reparo aciò quilli de dentro non àndano a le tre case senza battaglia. Similiter la parte offesa è ritirata insieme in una parte de la terra, et quivi stanno su l'arme.

Si poneva anzitutto il problema di convocare il consiglio della comunità, perché nessuno dei locali era disposto a correre il rischio di riunirsi nella parte del borgo sottratta al controllo dalla propria fazione. Alla fine il consiglio fu convocato all'aperto, in una piazzola situata più o meno a mezza strada: Sturioni fece leggere le lettere ducali che lo autorizzavano a investigare sul caso e a procedere contro i colpevoli, e fece fare la pubblica grida che vietava di portare armi⁶. Nei giorni successivi le indagini lo portarono a individuare sei persone che avevano partecipato all'omicidio:

tuttavia – scriveva – non vedo modo di ponerli le mane adosso perché non ho fanti, excepto dei miei famiglii non bene apti adtiò, ni anchor vedo disposta questa comunità a far spesa quando dimandasse brazo del commissario de Terdonna... et se forsi comandasse a la parte de li delinquenti li prendisseno, non dubito li fariano fugir, et se l'altra parte sine impazasse, dubito di scandalo. Apresso questo, cognoscho che sono favoriti, maxime uno, da quisti zentilhomini de intorno, et quello è richo a miliara de fiorini...⁷.

Convocato nuovamente il consiglio, Sturioni ammise davanti ai varzesi che per catturare gli omicidi gli «bixogniava del brazo lor», e domandò che «apertamente mi volesino dire se voleano obedire nanti ch'io li nominasse le persone». Figurarsi. «Breviter risposeno che non voleano

⁶ ASMi, *Sforzesco*, 774, 1479 novembre 13, Varzi.

⁷ *Ibidem*.

metersi a pigliare alcuno», e quanto alla spesa per far venire dei fanti da Tortona chiesero tempo, per concludere che «dovea fare come meglio poteva»⁸. Sturioni allora cerca di arrangiarsi. Venerdì 19 novembre intima agli imputati che vengano a discolarsi. Loro naturalmente non si presentano. Lunedì 22, a norma di decreti ducali, emette un bando per cui devono venire «a rispondere e comenzare sue deffesse»: in caso non provvedano entro venerdì 26, saranno condannati in contumacia. Nell'informare Milano, però, fa presente un problema: se per caso decidessero di comparire, bisognerebbe metterli in prigione; solo che a Varzi di prigionieri (o surrogati) non ce ne sono. «È ben vero che nel ruinato castello di questa terra è romasta una torre in pedi dovi è uno loco che si li poriano metere; ma in quella ruina non habicta alcuno, et a sua posta poriano partirsi, maxime non havendo chi li guarda»⁹. Sturioni aggiungeva che in ogni caso di celebrare processi a Varzi non era il caso, sguarnito di fanti com'era – tanto più che le prime minacce esplicite non avevano tardato a manifestarsi («et anchor non ho adoperato se non la penna!»). Sconsolato, pregava «Vostre Celsitudine mi rescrivano quello ho a far»¹⁰.

La conclusione momentanea della storia è l'ennesima pacificazione generale, celebrata il 10 dicembre «non senza lacryme d'alegreza de molte persone et comune contenteza»¹¹, ma non sorprenderà sapere che un anno dopo le tensioni erano esplose nuovamente, e che negli anni successivi la conflittualità a Varzi sarebbe rimasta aperta¹². La vicenda in sé, del resto, non è molto importante ai nostri fini: le peripezie di Melchiorre Sturioni servono solo a dare un'idea delle condizioni in cui potevano trovarsi a operare gli ufficiali sforzeschi incaricati di svolgere funzioni di amministrazione della giustizia in periferia. Teoricamente, per gli *standards* dell'epoca non si può dire che la macchina di governo dello Stato milanese nella seconda metà del Quattrocento fosse un precario castello di carte. È stato calcolato che al tempo di Francesco Sforza i soli ufficiali

⁸ *Ibidem*.

⁹ L'impressione è che – soprattutto nei borghi e nelle località minori – le prigioni a disposizione degli ufficiali sforzeschi non fossero esattamente a prova di evasione. A Treviglio nel 1457 il podestà, in mancanza di meglio, fa mettere in ceppi Martino Isacchi nel palazzo pubblico. Nel giro di qualche ora, «fu aperta la camera nella quale era dicto Martino et fu cavato di ceppi et se n'è andato con Dio». ASMi, *Sforzesco*, 733, 1457 maggio 14, Treviglio.

¹⁰ ASMi, *Sforzesco*, 774, 1479 novembre 24, Varzi.

¹¹ *Ivi*, 774, 1479 dicembre 13, Varzi.

¹² Cammarata (*Storie sforzesche*, cit., pp. 132-137) segue la vicenda fino alla pace del 1480; ancora nell'autunno del 1484, tuttavia, sappiamo che c'erano stati altri omicidi e le due parti erano «su le arme». Cfr. ad esempio ASMi, *Sforzesco*, 1145, 1484 settembre 17, Varzi; *ivi*, 1484 novembre 18, Varzi.

che esercitavano funzioni ordinarie di giurisdizione (i podestà, i capitani e i commissari) fossero più o meno duecento, distribuiti su un territorio di circa 27.000 chilometri quadrati¹³. Tuttavia, a fronte di questa presenza se non proprio capillare almeno abbastanza puntuale, l'officialità periferica sforzesa sconta il presupposto del dualismo: in altre parole, il fatto che la collaborazione dei corpi territoriali è essenziale in generale al funzionamento dello Stato e in particolare dell'apparato repressivo, perché gli effettivi a disposizione dei rappresentanti ducali sono costantemente in minoranza e molto lontani dal detenere il monopolio della forza. Lo Stato regionale – lo sappiamo – è una costruzione leggera, basata sulla collaborazione e sulla legittimazione reciproca tra centro e periferia: il riconoscimento da parte dei corpi dell'autorità del principe, delle sue prerogative militari, giurisdizionali e fiscali, ha come corrispettivo la tutela di una serie di diritti e privilegi il cui mantenimento entra in conflitto con eventuali tendenze all'esercizio di un governo «diretto». Di queste tendenze, che periodicamente si manifestano, gli ufficiali periferici sono i naturali amplificatori: come è stato detto, per la stessa natura delle funzioni che esercita, l'ufficiale è portato ad ampliare l'area dell'intervento ducale, suscitando la resistenza dei corpi¹⁴. Di conseguenza, come chiunque eserciti una funzione di mediazione, l'ufficiale rischia di rimanere schiacciato tra l'incudine e il martello, scontentando sia la periferia che il centro¹⁵; e il centro ha sempre la possibilità di scaricare la responsabilità dei conflitti e dei fallimenti cui va incontro nel governo delle periferie sui propri rappresentanti, come vedremo più avanti. Non si tratta solo di periferie, per la verità, o di luoghi marginali e impervi: sull'Appennino pavese poteva capitare che i corrieri si rifiutassero di consegnare un'ingiunzione perché «le genti in quella montagna hanno li denti troppo lunghi et gli homini sono pelosi come orsi»¹⁶; ma nella ricca pianura a poche miglia da Milano le cose non andavano granché meglio. Così, un Agostino Cattani qualunque, secondo la curiosa gerarchia di-

¹³ G. Chittolini, *L'onore dell'ufficiale*, in «Quaderni milanesi. Studi e fonti di storia lombarda», 17-18, 1989, pp. 5-55 (pp. 6-8).

¹⁴ Cfr. Id., *Governo ducale e poteri locali*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli Stati italiani ed europei (1450-1535)*, Atti del Convegno internazionale (Milano, 18-21 maggio 1981), Cisalpino-Goliardica, Milano 1982, pp. 27-41. Per un confronto con Mantova e con gli Stati estensi nella seconda metà del XV secolo, si veda D.S. Chambers, T. Dean, *Clean Hands and Rough Justice. An Investigating Magistrate in Renaissance Italy*, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1997; e M. Folin, *Rinascimento estense. Politica, cultura, istituzioni di un antico stato italiano*, Laterza, Roma-Bari 2001, pp. 208-213.

¹⁵ In generale su questo concetto, cfr. D. Andreozzi, *Nascita di un disordine. Una famiglia signorile e una valle piacentina tra XV e XVI secolo*, Unicopli, Milano 1993.

¹⁶ Cammarata, *Cronache dal Marchesato*, cit., p. 27.

scendente concepita dal capitano di Binasco, mostrava di non temere «né Dio, né sancti, né li officiali» del duca, dimostrandolo con un *curriculum* notevole, se pensiamo che è concentrato in poche settimane.

Da duy mesi in qua prima [ha] asaltato qua in Binascho uno mio regazo et lo ha ferito da traditore su la testa con uno spiedo mortalmente... Da octo di in qua [ha] assaltato duy homini laboratori sotoposti a la jurisdictione mia... cum spedi et zianete e spade, de li quali laboratori ne gittòno uno in uno fosso et lo feceno domandare la vita con le braze in croce per gratia spetial, et a l'altro corseno dredo et li dedeno di molte bastonate... Al di d'oggi mandando mi uno mio meso in uno mio servicijo, andando sopra la strata publica che va da Binascho a Milano... a modo de assasino assaltò il sopradicto mio meso, armato con una spada da due mane et balote di ferro... E perché, Illustrissimo Signore, tali excessi non sono da si comportare et per honore de lo offitijo myo ne ho fatto avviso alla Illustrissima Vostra Signoria la qual si degna di provederli...¹⁷.

Chiedere di «provederli», in genere, significava sollecitare l'invio di un congruo numero di provvisionati ducali, cioè reparti di fanteria scelta dell'esercito sforzesco che potevano essere distaccati nelle province per svolgere compiti di polizia in città e nel territorio, in genere a spese delle comunità ospitanti¹⁸. Il più delle volte, però, bisognava arrangiarsi, sperando magari nella collaborazione dei locali: ma che fare se un omicida bandito «vene ogna dì» a riaffermare la propria impunità con minacce e violenze? «Non abiando mi si non uno famiglo, non vedo il modo di poterlo havere; et che io facesse comandamento a questi homini mi desseno favore di prenderlo io non mi confido», scrive il podestà di Ripalta Cremasca¹⁹. Giovanni da Novate, che nell'estate del 1480 fece anche lui la sua esperienza varzese, scrisse: «Io dimoro qui como uno signalo da taberna, senza ubedientia alchuna»²⁰. Nelle città, del resto, il quadro non è molto più confortante. A Cremona, sempre nel 1480 l'incaricato dell'organizzazione delle guardie notturne si rifiuta di «andare più attorno a farse amazzare»²¹. Giovanni Battista Castiglioni, commissario di Alessandria e Tortona, sfoga in più di una lettera la frustrazione che gli deriva dal dover continuamente «mendicare adyuto de persone qualli in locho de prendere simili mallefactori li advisano ad fargli fugire, come più volte me achade»²². Ai suoi successori accadde anche di peggio, per la

¹⁷ ASMi, *Sforzesco*, 886, 1468 giugno 7, Binasco.

¹⁸ Si veda in proposito N. Covini, *L'esercito del duca. Organizzazione militare e istituzioni al tempo degli Sforza (1450-1480)*, Istituto storico italiano per il Medioevo, Roma 1998, pp. 49-51.

¹⁹ ASMi, *Sforzesco*, 733, 1457 novembre 24, Ripalta.

²⁰ *Ivi*, 774, 1480 luglio 5, Varzi.

²¹ *Ivi*, 800, 1480 giugno 29, Cremona.

²² *Ivi*, 774, 1480 settembre 27, Alessandria.

verità, perché tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta (anni difficili, va detto, per tutto lo Stato milanese) il clima ad Alessandria non fece che peggiorare. Dopo una serie di violenze avvenute – com'era usanza – durante la settimana di carnevale, il commissario Antonio Crivelli decise che era giunto il momento di dare una dimostrazione di forza: «[...] volendo reprimere la insolentia di questi gioveni che andavano di notte cum arme, manday fora la mia famiglia, quella del podestà e parte di quella del capitaneo de citadella, tutta insieme, cum intentione de fare una patente punitione»; la *Strafexpedition* organizzata dal Crivelli, però, s'imbatté in «una compagnia de circa homeni XXX armati», che bastarono a mettere la forza «in fuga, cridando *Turcho! Turcho! e carne! carne!*, et hano guasto, o vero si po' dire morto, uno de ditta famiglia». Morale, bisognava che il duca facesse «tale demonstratione che se intend[esse] che la vole[va] esser Signore et che li soy officiali [fossero] riviriti et resguardati per rispetto de Vostra Signoria»²³. Sta di fatto che circa quattro mesi dopo, mentre il referendario Giovanni Angelo Castiglioni conversava davanti alla porta di casa con un suo famiglia, quest'ultimo fu provocato e aggredito da un certo Bolognino Viola e da un suo compare. Il referendario stesso si salvò a stento chiudendo l'uscio in faccia agli assalitori; dopodiché, salito al primo piano, decise di arringare la folla che si era nel frattempo radunata minacciosa sotto le sue finestre.

Incominzay a dire (essendogli riducto gran tumulto) da essa fenestra: «Lo vostro Illustrissimo Signore non ha però le bandere in uno sacho: guardativi per quisti desordini non vi facia impicare et non mandi qua una frotta de provisionati, perché voleti amazare lo mio fameio non guardando represento la persona de Sua Signoria in questo officio».

Gli risposero: «Ve' gioso, referendario, che te conzarìmo...»²⁴. Insomma, se fossero stati poeti il Crivelli e il Castiglioni avrebbero potuto ben dire, come avrebbe fatto un loro illustre collega pochi anni più tardi,

Qui vanno gli assassini in sì gran schiera
Ch'un'altra che per prenderli ci è posta
Non osa trar dal sacco la bandiera²⁵.

Dopo qualche mese di questo andazzo, il Crivelli, ritenuto responsabile del degenerare della situazione, fu silurato: a sostituirlo fu inviato il fiorentino Pietro Vespucci, coi risultati che vedremo tra poco. Ma prima

²³ *Ivi*, 1145, 1484 marzo 6, Alessandria.

²⁴ *Ivi*, 1484 luglio 12, Alessandria.

²⁵ L. Ariosto, *Satire*, a cura di G. Davico Bonino, Rizzoli, Milano 1995³, p. 78.

di procedere oltre, occorre avvertire. Parlare di amministrazione della giustizia, ordine pubblico, forze di polizia più o meno formalizzate nello Stato di Milano in età sforzesca – volere parlare di queste cose significa dover fare a meno di fonti *stricto sensu* giudiziarie, perché esse non si sono conservate, se non in minima parte²⁶. Qualsiasi discorso sui temi in oggetto si basa necessariamente sul *Carteggio interno*, ossia sul fondo dell'Archivio di Stato di Milano in cui sono conservate appunto le lettere inviate dagli ufficiali periferici al duca e ai segretari ducali. È ovvio che l'utilizzo di una fonte di questo tipo comporti una serie d'implicazioni, come ad esempio il fatto che la prospettiva è più spesso (non sempre) quella dei governanti che quella dei governati. Il fattore che qui m'interessa mettere in evidenza, per quanto concerne gli elementi inerenti alla gestione dell'ordine pubblico, è che ciò che filtra dal carteggio è molto spesso l'avvenimento che ha una qualche rilevanza politica, soprattutto se a scrivere sono gli ufficiali maggiori, come il podestà o il commissario. Di questa forte selezione occorre tener conto, e del resto, come si vedrà, tutti gli esempi che sono in grado di fare sono all'ingrosso di questo tipo. Le lettere del carteggio, dicevo, sono una miniera da molti punti di vista: presentano una ricchezza linguistica enorme, che le rende ideale terreno di studio della cultura politica e di governo degli attori²⁷. Tra i concetti

²⁶ Si tratta per lo più di suppliche, come quelle derivanti dalla cancelleria dell'auditore ducale Angelo da Rieti e sparse qua e là per l'archivio sforzesco e nel fondo *Famiglie*, dove però sono scorporate dalle lettere che le accompagnavano: ne consegue che datarle e ricostruirne il contesto non è sempre possibile. Sulle fonti giudiziarie di età sforzesca, cfr. N. Covini, *Vigevano nelle carte dell'auditore. Aspetti dell'intervento ducale nell'amministrazione della giustizia*, in G. Chittolini (a cura di), *Vigevano e i territori circostanti alla fine del Medioevo*, Atti del Convegno di studi (Vigevano, 10-12 novembre 1994), Unicopli, Milano 1997; Ead., *La trattazione delle suppliche nella cancelleria sforzesca: da Francesco Sforza a Ludovico il Moro*, in C. Nubola, A. Wurgler (a cura di), *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, il Mulino, Bologna 2002, pp. 107-146; e cfr. in generale P. Baronio, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nella Lombardia del basso medioevo*, in «Ricerche storiche», XXI, 1991, pp. 167-182. Sulle magistrature F. Leverotti «*Governare a modo e stillo de' Signori...*». *Osservazioni in margine all'amministrazione della giustizia al tempo di Galeazzo Maria Sforza duca di Milano (1466-76)*, Olschki, Firenze 1994, pp. 83-124.

²⁷ Negli ultimi anni questa particolare opzione di trattamento analitico del *Carteggio interno* ha cominciato a dare frutti di grande qualità e importanza: si vedano ad esempio M. Della Misericordia, «*Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati desobidienti*». *Patto, giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità alpine nello stato di Milano (XV secolo)*, in C. Nubola, A. Wurgler (a cura di), *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere*, il Mulino, Bologna 2003, pp. 147-213; L. Arcangeli, *Aggregazioni fazionarie e identità cittadina nello stato di Milano (fine XV-inizio XV secolo)*, in G. Chittolini, P. Johanek (a cura di), *Aspetti e componenti dell'identità urbana in Italia e in Germania (secoli XIV-XVI)*, il Mulino, Bologna 2003, ora in Ead., *Gentiluomini di Lombardia. Ricerche sull'aristocrazia padana nel Rinascimento*, Unicopli, Milano 2003, pp. 365-419.

che abbiamo visto emergere dalla corrispondenza degli ufficiali c'è ad esempio quello dell'«onore» che pertiene a chi rappresenta lo Stato ducale svolgendo funzioni di governo, e che è stato analizzato nelle sue implicazioni molteplici da Giorgio Chittolini nel classico studio che di questa breve nota è l'imprescindibile antefatto. Io mi limiterò a formulare alcune osservazioni su un aspetto che si può in un senso ampio ricomprendere nella categoria di «onore dell'ufficiale»: non tanto come la spia di una nascente coscienza di ceto, quanto piuttosto come la condizione necessaria per poter svolgere l'incarico da un punto di vista pratico, sul piano operativo. In sostanza, il fatto che l'efficacia dell'azione dell'ufficiale sia subordinata anzitutto alla sua credibilità; il fatto che un obiettivo inadeguato alle probabilità di riuscita sia da scartare *ipso facto*, perché l'eventuale fallimento e il discredito (il «danno d'immagine», per così dire) che ne consegue va a incidere su equilibri costituzionali molto delicati, proprio perché fondati su una legittimazione reciproca tra il centro e la periferia non sempre scontata. Se un rappresentante del duca, che ha l'incarico di andare in montagna a stanare dei «desubedienti», fa presente che eseguirebbe volentieri l'incarico, se potesse, ma che ci vorrebbero molti più uomini e aggiunge: «[...] non vorìa che volendolo io fare et non potendo e me ne seguisse vergogna la Signoria Vostra me imputasse de ignorantia a non havere antiveduto quello che certo me acadaria»²⁸, non fa generico riferimento alla reputazione propria o del duca, ma pone un problema tecnico che Gigi Corazzol, citando Giovanni Falcone, ha illustrato molto efficacemente: «[...] per chi lavora nell'amministrazione della giustizia la sostanza della professionalità consiste nel prendere iniziative solo quando si è sicuri dei risultati ottenibili». Se questo è vero, e se è vero che la capacità di autonoma analisi politica da parte della forza di polizia è inversamente proporzionale alla capacità di controllo del territorio espressa dallo Stato, ne consegue che il successo nel mantenimento dell'ordine pubblico dipende dall'esatta valutazione dei rapporti di forza, sia militari sia politici, da parte degli ufficiali ducali²⁹.

Senza entrare in un discorso specifico sul problema della continuità/discontinuità e modernizzazione nella costruzione di apparati «polizieschi» da parte degli stati territoriali italiani di antico regime³⁰, mi pare di poter dire che il principio enunciato sopra vale – *mutatis mutandis* –

²⁸ ASMi, *Sforzesco*, 746, 1454 agosto 6, Parma.

²⁹ G. Corazzol, *Cineografo di banditi su sfondo di monti. Feltre 1634-1642*, Libreria Pilotto Editrice-Unicopli, Feltre-Milano 1997, pp. 71-123 (la citazione è a p. 105); e cfr. Id., *Pronostico spirituale per l'anno venturo*, Terra Ferma, Vicenza 2003, p. 54.

³⁰ Sul tema molti spunti in L. Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia nell'età moderna*, Atti del Seminario di studi (Messina, 26-27 febbraio 1998), Rubbettino, Soveria Mannelli 2002; in particolare G. Alessi, *La comparsa di una polizia «moderna»*, *ivi*, pp. 33-38.

nella Terraferma veneta del Seicento come nel ducato sforzesco del Quattrocento, e cerco di mostrarlo con un esempio. Siamo a Parma nell'inverno del 1477, in un altro momento di crisi politica generale, perché il duca di Milano, Galeazzo Maria Sforza è appena caduto vittima di una congiura, il consiglio di reggenza che ha assunto il governo in nome del giovanissimo erede non gode di consensi unanimi e c'è chi a corte e all'estero ha interesse a soffiare sul fuoco: un gioco pericoloso, soprattutto se giocato in realtà infiammabili come quella di Parma, che non solo è una città di confine, ma è anche una città dove la presenza delle fazioni come strutture di organizzazione della società è molto marcata, e le modifiche degli equilibri politici locali hanno un'alta probabilità di provocare contraccolpi violenti. Le fazioni o *squadre* di Parma sono quattro, e fanno capo ai quattro maggiori casati signorili e feudali del territorio (Rossi, Pallavicini, Sanvitale e da Correggio): si tratta, in sostanza, della versione urbana e di consiglio, istituzionalizzata in forma di partito, di clientele signorili più vaste³¹. La morte improvvisa del duca di Milano rompe un equilibrio già precario, dove la squadra rossa, che rappresenta – per così dire – il partito di maggioranza relativa, deve fronteggiare l'alleanza delle squadre rivali, che cercano di approfittare della congiuntura politica favorevole per prendere il sopravvento: ne consegue un clima molto teso, con porto d'armi libero generalizzato e violenze continue, che gli ufficiali sforzeschi fanno molta fatica a contenere³². Bisogna precisare che l'atteggiamento degli ufficiali non è omogeneo, perché mentre il podestà (Gio-

³¹ Sull'ambiente parmense nel XV secolo, si veda innanzitutto A. Pezzana *Storia della città di Parma*, 5 voll., Parma 1837-1859 (rist. anast. Forni, Bologna 1971). Cfr. poi G. Chittolini, *Il particolarismo signorile e feudale in Emilia fra Quattro e Cinquecento*, in Aa.Vv., *Il Rinascimento nelle corti padane. Società e cultura*, De Donato, Bari 1977, ora in Id., *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Einaudi, Torino 1979, pp. 254-291; R. Greci, *Parma nella realtà politica padana del Quattrocento*, in P. Medioli Masotti (a cura di), *Parma e l'Umanesimo italiano*, Atti del Convegno internazionale di studi umanistici (Parma, 20 ottobre 1984), Antenore, Padova 1986, ora in Id., *Parma medievale. Economia e società nel parmense dal Tre al Quattrocento*, Battei, Parma 1992, pp. 195-226; M. Gentile, *Terra e poteri. Parma e il Parmense nel ducato visconteo all'inizio del Quattrocento*, Unicopli, Milano 2001. Sulle «squadre», cfr. L. Arcangeli, *Ragioni politiche della disciplina monastica. Il caso di Parma tra Quattro e Cinquecento*, in G. Zarri (a cura di), *Donna, disciplina, creanza cristiana dal XV al XVII secolo*, Edizioni di storia e letteratura, Roma 1996, ora in Ead., *Gentiluomini di Lombardia*, cit., pp. 303-329; M. Gentile, «*Cum li amici et sequaci mei, qualli deo gratia non sono puochi*». *Un aspetto della costituzione dei piccoli stati signorili del Parmense (XV secolo)*, in D. Romagnoli, R. Greci (a cura di), *Uno storico e un territorio. Vito Fumagalli e l'Emilia occidentale nel medioevo*, Atti del Convegno di Parma (11-12 ottobre 2002), Clueb, Bologna 2005, pp. 125-144.

³² Per ulteriori dettagli su quanto segue, sono costretto a rinviare a M. Gentile, *Fazioni al governo. Politica e società a Parma nella seconda metà del Quattrocento*, Tesi di dottorato in Studi storici, ciclo XV, tutor G.M. Varanini, Università degli Studi di Trento, a.a. 1999-2003, pp. 7-57.

vanni Antonio Sparavaria) scrive lettere molto allarmate a Milano sulla degenerazione del clima, arrivando a denunciare ripetutamente la propria metamorfosi da «homo» a «pecora», il commissario politico (Azzone Visconti) segue una linea di condotta molto tollerante ma non del tutto priva di senso, a patto che le tensioni non siano sfruttabili da burattinai che sperano di pescare nel torbido. Di un «capestro» soprannominato Testamatta dice: «[...] he stato admonito per tale modo che de nocte luy non va più», e aggiunge: «[...] noy non lo havemo piglato... per non dare altra ombreza a la terra, et etiamdio perché cognoscemo che luy non ha sequito alcuno». Quanto a Bernardino Dal Piombo, «he vero che luy era andato a Bologna per comparare alcune coracine, ma perché li parevano essere tropo care li lassò stare: non lo havemo fato piglare per la casone preditta, et etiamdio per non metere le terra a qualche ombreza, la quale vedemo essere in bona unione»³³. Azzone va avanti a minimizzare sistematicamente, finché un incidente piuttosto grave avvenuto nella notte fra il 26 e il 27 gennaio non lo costringe ad ammettere che la città è piena di forestieri, «giotti» e «capestri» armati fino ai denti, e che c'è bisogno dell'intervento dell'esercito, perché se gli animi si sono tanto riscaldati per una rissa in cui un uomo di vile condizione è stato mutilato del naso, qualora ci andasse di mezzo una persona di qualità succederebbe un disastro. Guarda caso, l'incidente avviene in perfetta sincronia col ritorno a Milano di Sforza Maria e Ludovico Sforza, esiliati poco prima di morire dal fratello Galeazzo Maria, stufo delle loro mene e delle loro frequentazioni sovversive. Forse cogliendo il nesso, la reggenza manda a Parma duecento fanti comandati da Giovanni Luigi Bossi, giurista di grande reputazione, che assume il comando e comincia a parlamentare con i cittadini più influenti, rinunciando a far pubblicare la grida che proibisce di portare le armi con una motivazione degna di nota: «[...] per non esserli brazo da potere poy farla exequire», dice, aggiungendo di volersi affidare piuttosto al rispetto e al timore che gli sembra di incutere nei parmigiani³⁴. Bluffa, in poche parole; solo che (com'è noto) per bluffare occorre esser provvisti di un certo talento naturale, e il Bossi commette un'imprudenza decisiva. Fa arrestare due banditi con una sfilza di precedenti a carico che passeggiano ostentatamente sulla piazza del comune armati di tutto punto; il tempo di sbatterli in cella e riceve la visita del patrono dei due, Giovanni Francesco Cantelli, uno dei «principali» della fazione correggese, accompagnato da un codazzo di cittadini e malintenzionati; e dal commissario ducale Azzone Visconti, che prende da parte il Bossi e lo convince a liberare i due prigionieri. Bisogna tener conto del fatto che l'onore dell'ufficiale entra spesso e volentieri in con-

³³ ASMi, *Sforzesco*, 838, 1477 gennaio 12, Parma.

³⁴ *Ivi*, 1477 febbraio 5, Parma.

trasto con «l'onore del cittadino eminente, o dell'Anziano di una comunità, o di un feudatario, o del capo di una parentela» – con l'onore dei principali³⁵, insomma – che nel caso dei singoli non è solo un'astratta questione di prestigio, ma è tutt'uno con la capacità di esercitare una funzione di mediazione e di protezione dei propri sottoposti. Mi sembrano ad esempio degne di menzione, nella loro asciutta chiarezza, le motivazioni addotte da Sozino Secco nel rifiutarsi di consegnare al podestà di Caravaggio un suo famiglio colpevole di furto: «Ò pregato el dito Sozino me lo consigna nelle forze del mio offitio aciò gli puossa fare raxone et que volle la justitia – spiega il podestà al duca – et ello me rispuose non volere sia impichato, però che gli serìa vergogna»³⁶. Tornando a Parma, come il Bossi libera i due banditi rendendo giustizia all'onore del loro principale, le fonti attestano che la situazione esce completamente dal controllo degli ufficiali ducali: «[...] per la quale liberatione hanno presso queste brigate et soi sateliti tanta audatia, et e contra gli offitiali sono tanto intimoriti, che è una cossa meravigliosa»³⁷, scrive un cittadino di parte rossa indignato; «quod quidem sic impunitum ceteris sediciosis viris audatiam fecit, et nullus postea timuit», gli fa eco il cronista³⁸; e il podestà rincara la dose:

Miser Johanne Loio ha facto principio de prendere duy senza participatione de nuy altri, del che tuto il populo levossi in arme et fussemo tuti nuy et la parte rossa in periculo de essere tagliati in pezi... adeo che hano prenduto tanta audacia che io non posso far executione alcuna, nec extimano ufficiale chi sia, nec temeno provisionati, et *da quello primo acto in qua* già più volte hano piglato l'arme di nocte cum grande nostro periculo, et siamo conducti a tale che non possemo andare a la giesa³⁹.

Per usare una metafora scacchistica, il Bossi, dicendo che non avrebbe fatto pubblicare la grida perché non aveva la forza di farla rispettare, ha enunciato il principio secondo cui la minaccia è più forte della sua esecuzione; incarcerando i due banditi e liberandoli subito dopo ha contravvenuto clamorosamente al principio da lui stesso enunciato. Il risultato è che lo stillicidio di violenze dei giorni precedenti finisce per assumere i tratti dell'*escalation*: «[...] singulo die et singula nocte postea de mense februarii fiebant novitates in Parma... Omnes arma portabant et nemo puniebatur. Jus erat in armis, nec erat officialis, qui iustitiam faceret»⁴⁰,

³⁵ Cfr. Chittolini, *L'onore dell'ufficiale*, cit., pp. 47-48.

³⁶ ASMi, *Sforzesco*, 733, 1456 gennaio 23, Caravaggio.

³⁷ *Ivi*, 838 [s.d.].

³⁸ *Cronica gestorum in partibus Lombardie et reliquis Italie*, a cura di G. Bonazzi, RIS (II edizione), vol. XXII, parte III, Lapi, Città di Castello 1904-1910, p. 5.

³⁹ ASMi, *Sforzesco*, 838, 1477 febbraio 27, Parma.

⁴⁰ *Cronica gestorum*, cit., p. 5.

finché – puntualmente – una sera ci scappa il morto. La vittima appartiene a una delle tre fazioni alleate contro la fazione rossa, che sono collettivamente denominate «Tre parti» o «Tre squadre». Quando si sparge la voce dell'uccisione, una gran folla prende le armi e, organizzata dai capi delle Tre parti, avvia una spedizione per la punizione di colui che è considerato il mandante dell'omicidio, cioè Rolando Rossi, figlio naturale di Pietro Maria Rossi, il più potente signore territoriale parmense e capo della fazione corrispondente. Agli ufficiali ducali non resta che seguire la turba inferocita fino a casa di Rolando, che però ha tagliato la corda. In mancanza di meglio, la folla saccheggia la casa, mette le mani su due famigli del Rossi, li trascina in piazza e – manifestando un'attenzione alla procedura degna di nota – li impicca alla ringhiera del palazzo comunale: utilizza, in altre parole, il luogo deputato alle esecuzioni capitali pubbliche⁴¹. In questo caso, ciò che fa la differenza tra il rito abbreviato e il linciaggio è la presenza degli ufficiali ducali, che di fatto legittima l'esecuzione sommaria. Contestualmente, va in scena una rappresentazione di assunzione dell'autorità pubblica da parte delle Tre squadre, i cui capi dichiarano lo stato di emergenza per la città, doppiamente minacciata: all'esterno dall'eventuale intervento delle truppe di Pietro Maria Rossi in difesa dei propri «amici», e all'interno dai villani armati fatti entrare nei giorni precedenti da Rolando Rossi e dai maggiorenti di parte rossa. La messa in scena della supplenza esercitata in nome del governo ducale e dei suoi rappresentanti contro i nemici esterni e interni si concretizza nel saccheggio delle case dei cittadini di parte rossa più facoltosi e in particolare della precettoria degli Ospitalieri e dell'Abbazia di San Giovanni Evangelista, rette rispettivamente da Rolando e da Ugolino Rossi. Il sacco segue un andamento tutto sommato ordinato, sia perché ripercorre puntualmente le offese più gravi subite nei giorni precedenti dalle Tre parti, sia perché avviene quasi senza spargimento di sangue, tant'è vero che gli ufficiali ducali scrivono con sollievo a Milano che «homo morto non he stato alchuno»⁴². È interessante notare che i rappresentanti delle Tre parti, scrivendo a Milano per giustificare l'accaduto, spiegano come abbiano dovuto rimediare al «disordine» provocato dai rossi, che la magione dei cavalieri gerosolimitani e l'abbazia di San Giovanni Evangelisti-

⁴¹ Sul significato di certe analogie formali, cfr. A. Zorzi, *Rituali di violenza, cerimoniali penali, rappresentazioni della giustizia nelle città italiane centro-settentrionali (secoli XIII-XV)*, in P. Cammarosano (a cura di), *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, Atti del Convegno di Trieste (2-5 marzo 1993), École Française de Rome, Rome 1994, pp. 395-425 (pp. 397-398); Id., *Rituali e cerimoniali penali nelle città italiane (secc. XIII-XVI)*, in J. Chiffolleau, L. Martines, A. Paravicini Bagliani (a cura di), *Riti e rituali nelle società medievali*, Cisam, Spoleto 1994, pp. 59-76; E. Muir, *Ritual in Early Modern Europe*, Cambridge University Press, Cambridge 1997, pp. 104-114.

⁴² ASMi, *Sforzesco*, 838, 1477 marzo 2, 3 e 4, Parma.

sta erano state assaltate perché erano «receptaculi de banditi», e che una casa saccheggiata nel quartiere d'oltretorrente era in realtà una «spelunca» – tipico termine per designare un covo di malfattori. Scrivono, insomma: «[...] bisogna a quiete de questa città provvedere a chi la fa saltare cioè a la squadra rossa», e fanno intendere che questa volta a far pulizia ci hanno dovuto pensare loro⁴³.

Nel caso dei disordini ordinati di Parma 1477, il ruolo degli ufficiali ducali si risolve, una volta consumatosi l'errore di valutazione che svela i rapporti di forza nella loro contingente concretezza, in quella che potremmo definire una consapevole volontà d'impotenza. Del resto, fare una scelta diversa in un contesto in cui il monopolio della violenza pubblica era così nettamente squilibrato a favore delle forze locali sarebbe stato molto pericoloso. Un'altra regola che resta valida in generale è che tanto più alto è il grado del bersaglio, tanto più dense saranno le implicazioni politiche del gesto contro l'autorità pubblica: della qual cosa gli autori del gesto saranno pienamente consapevoli. Nella Terraferma veneta seicentesca, a fronte di un'esposizione al rischio piuttosto elevata per i professionisti dell'amministrazione della giustizia, «i podestà non si ammazzano, punto e basta»⁴⁴ (anche perché, in fin dei conti, si tratta pur sempre di *crimen læsæ maiestatis*). Nel ducato milanese del Quattrocento, in mancanza di studi specifici, l'impressione è che nel complesso i membri di basso livello della forza rischiarono di essere eliminati fisica-

⁴³ ASMi, *Sforzesco*, 838, 1477 mar. 4, Parma. Sulla messa in scena di «rituali compensativi, concorrenti e al contempo imitativi degli atti giurisdizionali del magistrato», cfr., per quanto riguarda il ducato sforzesco, M. Della Misericordia, *La mediazione giudiziaria dei conflitti sociali alla fine del medioevo. Tribunali ecclesiastici e resistenza comunitaria in Valtellina*, in M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, il Mulino, Bologna 2001, pp. 135-171 (citazione a p. 162); M. Gentile, *La vendetta di sangue come rituale. Qualche osservazione sulla Lombardia fra Quattro e Cinquecento*, in F. Salvestrini, G.M. Varanini, A. Zangarini (a cura di), *La morte e i suoi riti in Italia tra medioevo e prima età moderna*, Atti del Convegno internazionale di Studi (San Miniato, 8-10 ottobre 2004), Firenze University Press, Firenze 2007. Per un confronto col famoso Carnevale di Udine del 1511, si veda Muir, «*Mad Blood Stirring*», cit., p. 198. In generale, spunti in W. Kaiser, «*Violenze urbane*». *Alcune riflessioni sui linguaggi del conflitto e le pratiche politiche nel mondo urbano*, in «*Storica*», n. 17, 2000, pp. 115-124; e cfr. naturalmente i classici studi di E.P. Thompson, *L'economia morale delle classi popolari inglesi nel secolo XVIII* (trad. it. di *The Moral Economy of the English Crowd in the XVIIIth Century*, in «*Past & Present*», n. 50, 1971), in Id., *Società patrizia, cultura plebea. Otto saggi di antropologia storica sull'Inghilterra del Settecento*, Einaudi, Torino 1981, pp. 57-136; e N.Z. Davis, *Le culture del popolo. Sapere, rituali e resistenze nella Francia del Cinquecento* (trad. it. di *Society and Culture in Early Modern France*, Stanford 1975, IV edizione), Einaudi, Torino 1980, pp. 210-258.

⁴⁴ «Quanto più alto il grado dell'offeso tanto più consapevoli dovevano essere gli offensori delle implicazioni politiche del loro gesto». Corazzol, *Cineografo di banditi*, cit., p. 89 (la citazione nel testo, invece, è a p. 73).

mente in misura uguale ai loro (futuri) colleghi veneti: in due occasioni, però, a lasciarci la pelle fu proprio l'ufficiale più alto in grado, cioè il commissario. Entrambi i casi – studiati recentemente da Letizia Arcangeli⁴⁵ – in un certo senso sono prevedibili, perché si verificano nelle due città forse più irrequiete del ducato, cioè Parma e Alessandria, rispettivamente nel 1483 e nel 1485. Con sfumature differenti, entrambe le uccisioni sono l'effetto di una grave sottovalutazione dei rapporti di forza; più precisamente, secondo i resoconti che ci sono rimasti – che non dicono necessariamente tutta la verità – queste morti sembrano l'effetto dell'impostazione sbagliata del rapporto con le fazioni, ossia con le forze politiche locali; in realtà probabilmente si tratta anche degli esiti di letture scorrette del quadro politico complessivo⁴⁶. Vediamole in breve.

L'umanista novarese Martino Paolo Nibbia⁴⁷, luogotenente incaricato della commissaria ducale di Parma, nel 1483 si trova ormai a gestire una situazione di gran lunga deteriorata rispetto a sei anni prima. È un disordine che in larga parte viene dal centro: a Milano il governo di reggenza è stato rovesciato da Ludovico il Moro, che come abbiamo visto ha conquistato il potere esautorando la cognata e Cicco Simonetta. La ricaduta su Parma del ribaltamento degli equilibri a corte è qualcosa di più del «via libera» alle Tre parti alleate contro i rossi: la connivenza del governo centrale, certi incoraggiamenti all'alimentazione di un clima intimidatorio e apertamente violento sono percepiti in modo netto dalla maggioranza dei protagonisti. Il commissario invece ha uno spiccato senso del ruolo, scrive a Milano lettere in cui dichiara di non poter credere che la distruzione della parte rossa sia intenzione del duca: afferma che intende difendere i cittadini dabbene per l'onore dello Stato ducale, indipendentemente dal loro colore politico⁴⁸. Una mattina di luglio del 1483, «per volere bandire uno che portava arme», viene assalito dalla folla, inseguito fino a casa e massacrato assieme a suo figlio, a un suo famiglia e a un trombettiere⁴⁹. I colleghi, dal podestà al capitano della guarnigione, dissero che se l'era cercata, «perché alcuna volta bisogna navigare secundo il tempo»⁵⁰. La città, che in teoria rischiava di essere

⁴⁵ Arcangeli, *Aggregazioni fazionarie*, cit., *passim*, che inquadra con grande chiarezza entrambi gli episodi nei rispettivi contesti politici.

⁴⁶ Mi pare, invece, un caso tutto sommato fortuito l'uccisione del podestà di Vigevano Paolo Brachi nel 1458: cfr. C. Belloni, *Prime indagini sulle relazioni tra Vigevano e il governo sforzesco durante il ducato di Francesco I*, in Chittolini (a cura di), *Vigevano e i territori circostanti*, cit., pp. 261-292 (pp. 265-267).

⁴⁷ Cfr. A. Ganda, *L'edizione nidobeatina della Commedia. Considerazioni e documenti*, in V. De Gregorio (a cura di), *Bibliologia e critica dantesca. Saggi dedicati a Enzo Esposto*, Longo, Ravenna 1997, vol. II, pp. 271-297.

⁴⁸ Ad esempio ASMi, *Sforzesco*, 1066, 1483 aprile 1, Parma; *ivi*, 1483 aprile 4, Parma.

⁴⁹ ASMi, *Sforzesco*, 1066, 1483 luglio 31, Parma; *ivi*, agosto 3, Parma.

⁵⁰ *Ivi*, 1483 luglio 31, Parma.

spianata per crimine di lesa maestà, si affannò per bocca dei suoi rappresentanti a presentare il fatto come «processo inconsulte e privatamente»⁵¹. Il governo ducale non ebbe problemi ad accreditare questa versione: la città non c'entra, i colpevoli sono alcuni «giottoncelli e capestri», e del resto si era già deciso di trasferire il Nibia ad altro incarico e di mandare a Parma «altro homo de auctorità, per havere inteso ch'el non era grato et accepto in questa patria»⁵².

Quando fu incaricato di rimpiazzare Giacomo Antonio Crivelli alla commissaria di Alessandria e Tortona, Pietro Vespucci poteva già vantare nel proprio recente *curriculum* il mezzo miracolo di aver messo d'accordo i guelfi e i ghibellini di Lugano (evento a quanto si disse mai verificatosi «da Christo in qua»)⁵³, unanimi nel domandare a Milano la sua sostituzione. È stato detto che il senso della dignità dell'ufficio, alimentato da una «forte coscienza civile e statuale», era particolarmente vivo «negli ufficiali di patria toscana o repubblicana»⁵⁴. Certo fra i due versanti dell'Appennino si verificavano incomprensioni, e non a caso l'anzianato di Parma, nel 1456, aveva manifestato la viva preoccupazione che a sostituire il podestà uscente potesse arrivare una «persona non informata del vivere lombardo»⁵⁵. Come che sia, nell'assumere la carica, Vespucci aveva le idee molto chiare, e già dopo una settimana aveva scritto a Milano che l'insolenza delle «brigade» responsabili dei «tanti homicidij et manchementi» aveva una causa precisa: «[...] per non essere stato in quilli logi offitiali vigorosi che li habia puniti»⁵⁶. Un paio di mesi e le idee erano ancora più chiare, in particolare in merito alla gestione incompetente e lassista dei suoi predecessori, «come apare – asseriva – per li libri del malficio de dicta città de anni sey, che non se trova processo alchuno o vero pochi essere stati finiti, che in verità non vedete mhay cosa più inordinata quanto sono stati quelli libri». Anch'egli però si lamentava della scarsità di effettivi, necessari a mantenere l'ordine, soprattutto dopo «il scandolo de li buletini»⁵⁷. Era successo che la mattina del 14 febbraio su ben quattrocento porte erano stati trovati appiccicati dei biglietti. Non si trattava di *Valentine cards*; anzi, il salace aforisma che riportavano («sub pede gelforum pars gebelina jacet, et in futurum magis») aveva attizzato le tensioni già molto forti tra le fazioni alessandrine, e un paio di settimane dopo i ghibellini, per rappresaglia, avevano insozzato nottetempo le

⁵¹ *Ivi*, 1483 luglio 31, Parma.

⁵² *Ivi*, 1483 agosto 3, Parma.

⁵³ E. Motta, *Guelfi e ghibellini nel luganese*, in «Periodico della Società Storica per la Provincia e antica Diocesi di Como», IV, 1884, pp. 69-198 (p. 101).

⁵⁴ Chittolini, *L'onore dell'ufficiale*, cit., p. 37.

⁵⁵ ASMi, *Sforzesco*, 747, 1456 settembre 12, Parma.

⁵⁶ *Ivi*, 1145, 1485 gennaio 7, Alessandria.

⁵⁷ *Ivi*, 1485 marzo 4, Alessandria.

insegne araldiche dei principali casati guelfi utilizzando l'«inhonestissimo» materiale che si può immaginare⁵⁸. Quelle che all'osservatore contemporaneo possono sembrare innocue manifestazioni di goliardia tra opposte tifoserie erano in realtà segni allarmanti della pericolosità della situazione, che nelle settimane successive non migliorò, nonostante gli sforzi del commissario. La notte fra il 10 e l'11 maggio Vespucci pensò bene di procedere a un'irruzione in casa di Carrante Villavecchia (notorio facinoroso con una fedina tutt'altro che linda e membro di una famiglia di vile condizione ma «gibelina et in grande adherentia con tutta la parte gibelina») integrando le esigue forze a disposizione con diversi volontari di parte guelfa. L'abitazione fu saccheggiata, e nel corso dell'operazione restarono ferite due donne e l'anziano padre di Carrante, che spirò poco dopo. Il commissario, preso prigioniero il Villavecchia ormai agonizzante, lo impiccò con le sue mani, senza processo, ai portici del palazzo pubblico; e per soprammercato gli negò la possibilità di confessarsi, facendo inopportuno esercizio di *humour* nero «con dirli che poi se poria confessare a l'altro mondo»⁵⁹. La mattina seguente i ghibellini – parenti di Carrante in testa – assaltarono a loro volta il palazzo, presero il Vespucci e, negandogli ovviamente i conforti della religione, lo impiccarono a una ringhiera; e quando il laccio si ruppe e il corpo dell'infelice precipitò in mezzo alla strada, fecero «tutte le ignominie si poterno excogitare al cadavere»⁶⁰. Anche questa volta, a Milano si optò per un'interpretazione del «detestabile eccesso et crudele homicidio»⁶¹ che evitasse complicazioni politiche, accreditando la versione del «asalto facto per pochi per rabia de vendeta»⁶². Di fronte alle evidenti responsabilità della parte ghibellina di Alessandria, l'inviato ducale Andrea Cagnola, incaricato delle indagini, badò a circoscrivere il più possibile l'area dei colpevoli di delitto di lesa maestà, sottolineando le colpe del Vespucci e l'errore molto grave dell'utilizzo dei guelfi per compiere un'operazione di polizia nei confronti dei ghibellini⁶³. «Ne la nostra città de Alexandria sequite la morte del Comissario, de la quale fòreno auctori alcuni capi-

⁵⁸ *Ivi*, 1485 febbraio 14, Alessandria; *ivi*, 1485 febbraio 16, Alessandria; *ivi*, 1485 marzo 4, Alessandria.

⁵⁹ *Ivi*, 1485 maggio 19, Alessandria.

⁶⁰ *Ivi*, 1485 maggio 29, Milano. Non che si tratti di novità assolute, ma in questo caso si può ricorrere alla limpida formulazione di Kaiser («*Violenze urbane*», cit., p. 120): «Le forme della violenza “privata” possono dunque avere usi “pubblici”; la loro presenza nella vita politica non è tanto un segno di “arcaismo strutturale” quanto un “elemento costitutivo di un idioma politico”».

⁶¹ ASMi, *Sforzesco*, 1145, 1485 maggio 13, Milano.

⁶² *Ivi*, 1485 maggio 14, Alessandria.

⁶³ ASMi, *Comuni*, 3 (Alessandria), 1485 maggio 19, Alessandria; *ivi*, 1485 giugno 15, Alessandria.

stri, ma non senza qualche gravezza del Commissario»: questa la versione ufficiale del governo milanese⁶⁴. Come nel caso di Martino Paolo Nibbia, la responsabilità del fallimento nell'azione di governo venne in definitiva scaricata sulla vittima, colpevole di aver tentato un'inopportuna prova di forza.

Quand'è che la prova di forza è opportuna, allora? Direi quando ci sono le condizioni politiche. Tornando un momento a Parma (se non altro perché è la città del ducato più irrequieta da molti punti di vista), la commissaria dell'anconetano Giacomo Bonarelli è tutta un'altra musica. Il «Guerzo d'Ancona» – come lo avevano soprannominato i membri delle Tre squadre – esercitò la carica dall'autunno 1477 alla primavera 1479, in un momento quindi che si colloca fra il tumulto di cui sopra e la morte del Nibbia. Bonarelli governò Parma con il pugno di ferro, facendo ampio ricorso a esecuzioni capitali con esplicite finalità pedagogiche; a un certo punto, su suo espresso suggerimento il Consiglio segreto emanò addirittura un provvedimento di condono della pena per il bandito che ne avesse ucciso un altro. Dico addirittura perché nello Stato sforzesco soluzioni del genere «voce di liberar bandito» sembrano piuttosto rare nel Quattrocento: che fossero considerate rischiose lo suggerisce un verbale di seduta del Consiglio segreto da cui traspare una discussione più animata del solito⁶⁵; di fatto il provvedimento funziona, e il Bonarelli è l'unico commissario sforzesco tra quelli inviati a Parma fra il 1477 e il

⁶⁴ ASMi, *Comini*, 3 (Alessandria), 1485 maggio 25, Alessandria. Sul caso Vespucci, oltre ad Arcangeli, *Aggregazioni fazionarie*, cit., cfr. Cammarata, *Storie sforzesche*, cit., pp. 171-174. Gran parte della documentazione è pubblicata da F. Gasparolo, *Pietro Vespucci, podestà di Alessandria e commissario cispadano (1485)*, in «Rivista di storia, arte e archeologia della provincia di Alessandria», I, 1891, pp. 1-46; Id., *Carte alessandrine dell'Archivio di Stato di Milano*, Piccone, Alessandria 1903; cfr. poi la *Chronica Alexandrina Joannis Antonii Clari ex Collegio Notariorum Alexandriae*, in *Monumenta Aquensia*, a cura di G.B. Moriondo, Taurini 1789-90, rist. anast. Forni, Bologna 1967, parte II, coll. 725-738 (coll. 735-736); e G. Ghilini, *Annali di Alessandria*, a cura di A. Bossola, Piccone, Alessandria 1903, vol. II, pp. 59-61.

⁶⁵ Il verbale ci informa che il Bonarelli «asserebat fore bene factum si fieret proclama quod quicumque rebellis interficeret alterum rebellem posset impune redire in Parmam, cum plena remissione et gratia»; la proposta fu approvata «post maturam discussionem et consultationem» – formula piuttosto inusuale nei secchi resoconti del Consiglio segreto di Castello (*Acta in Consilio Secreto Portæ Iovis Mediolani*, a cura di A.R. Natale, 3 voll., Giuffrè, Milano 1963-1969, vol. I, p. 21). È verosimile che l'applicazione di questo tipo di legislazione sul bando suscitasse perplessità per gli effetti «perversi» di proliferazione della violenza che rischiava di produrre o, assumendo una prospettiva diversa, per la possibilità che le parti locali in conflitto se ne appropriassero, piegandole ai loro scopi. Si veda in proposito G. Cozzi, *La giustizia e la politica nella Repubblica di Venezia (secoli XV-XVII)*, in Id., *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Einaudi, Torino 1982, pp. 81-215 (pp. 81-86); e cfr. le osservazioni di Alfredo Viggiano in Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia*, cit., pp. 143-144.

1484 che riesce a tenere sotto controllo una situazione esplosiva. Ma lo può fare, agendo in modi poco rispettosi delle procedure e talora indiscriminati, perché ha il pieno sostegno del governo di reggenza, che ha individuato nel malessere parmense una minaccia diretta contro lo Stato, e che manifesta una forte volontà di incidere⁶⁶. Qualche mese dopo la partenza del Bonarelli, la reggenza viene rovesciato dal *Putsch* più volte evocato in queste pagine, con conseguente drastica ridefinizione dei rapporti di forza sul piano locale: i commissari ducali che succedono al Bonarelli e precedono il Nibbia agiscono tenendo conto di configurazioni di potere più ampie; Martino Paolo Nibbia fa una brutta fine perché si oppone, perché per una questione di principio tenta di affermare la propria volontà di «exercire l'ufficio virilmente». Cito questa espressione perché nelle lettere del carteggio ricorre molto frequentemente, accompagnata dalla richiesta di mezzi adeguati, del «brazo», del braccio per poter eseguire. Tornando per l'ultima volta Varzi nel 1480, troviamo che nelle lettere del podestà Giacomo Ferruffini frasi come «prego le Vostre Signorie se digneno darne talle brazo che possa fare l'offitio virilmente» sono ripetute con cadenza davvero ossessiva⁶⁷. Anche nel caso del Ferruffini, il significato dell'espressione va oltre il riferimento all'onore del singolo, per caricarsi di valenze più specifiche: la tensione ideale verso l'esercizio «virile» dell'ufficio è molto forte, ma come abbiamo visto tale risultato rimane il più delle volte un obiettivo teorico. Poterlo raggiungere è una questione di credibilità, che dipende dalla disponibilità dei mezzi, a sua volta derivante dalla volontà del governo centrale di forzare a proprio vantaggio la costituzione pattizia e interattiva dello Stato. Il fatto che spesso tale volontà venisse a mancare dà il senso di quanto poco lineare si presenti, guardando al ducato di Milano del secondo Quattrocento, quella che Giovanni Tabacco, riferendosi alla Repubblica fiorentina del tardo Trecento, definiva con la consueta efficacia la «costruzione di un ordinamento militare e di polizia separato istituzionalmente dalle strutture sociali»⁶⁸.

⁶⁶ Cenni in Gentile, *Fazioni al governo*, cit., pp. 147-148; notizie dettagliate sulla commissaria del Bonarelli in *Cronica gestorum*, cit., pp. 14-40.

⁶⁷ ASMi, *Sforzesco*, 774, 1480 luglio 14, Varzi, e *passim*.

⁶⁸ G. Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Einaudi, Torino 2000³, pp. 350-351.

Letizia Arcangeli

*«Come bosco et spelunca di latroni».
Città e ordine pubblico a Parma e nello stato di Milano
tra Quattrocento e Cinquecento¹*

Obiettivo di questo intervento è esaminare le condizioni e le modalità di una (eventuale) collaborazione tra città – nel triplice significato di popolazione urbana nelle sue minime articolazioni (come i vicini delle parrocchie), di ceti dirigenti cittadini e di istituzione di autogoverno municipale – e rappresentanti del potere centrale per mantenere l'«ordine pubblico»², o, nel linguaggio prevalente delle fonti, la «quiete e tranquillità», il «pacifico vivere». Ho raccolto elementi nel corso di ricerche diverse, compiute in momenti diversi, sullo stato di Milano negli anni Ottanta del XV secolo e poi durante le guerre d'Italia, e su Parma – estrema propaggine prima dello stato di Milano, quasi ininterrottamente dal 1421 fino al 1521, e in seguito di un altro stato regionale, lo stato pontificio, di cui fece parte dal 1512 al 1515 e dal 1521 al 1545 –, specialmente negli anni del dominio ecclesiastico; non offro dunque i risultati di un' esplorazione sistematica di un periodo e di una storia locale, ma le impressioni ricavate da sondaggi su tempi e luoghi diversi, all'interno dei confini dello stato di Milano di età sforzesca e nell'arco cronologico compreso tra il 1480 e il 1545. Soltanto sulla Parma degli anni 1536-1545 ho potuto incrociare carteggi della comunità e carteggi degli ufficiali del principe; solo questi ultimi sono stati utilizzati per lo stato di Milano negli anni Ottanta del XV secolo, mentre solo i primi erano disponibili per il dominio pontificio a Parma negli anni 1521-1535. Entrambi questi tipi di fonti sono estremamente selettivi e, lungi dal registrare sistematicamente disordini e violenze, ne parlano unicamente in

¹ Ringrazio Marco Gentile per la lettura del dattiloscritto, licenziato nel 2004 e non altrimenti aggiornato.

² Per una riflessione su questa categoria, rimando all'intervento di Giovanni Muto in L. Antonielli, C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003.

una prospettiva politica, in quanto comportino il rischio di una «mutatione di stato», o siano rivolti contro rappresentanti del principe, o almeno in quanto generatori di «scandali» che coinvolgano porzioni rilevanti della popolazione e del territorio urbano; ne parlano, anche, tenendo conto di una prospettiva utilitaristica: sia la comunità che gli ufficiali trovano conveniente, di volta in volta, enfatizzare, minimizzare o tacere, fin dove è possibile arrischiare una manipolazione che potrebbe essere svelata dalla mancanza di monopolio dell'informazione o dall'imprevisto ingrossarsi degli eventi.

Proprio considerando in blocco gli anni Ottanta del XV secolo attraverso quella fonte ricca e affascinante che è il carteggio sforzesco, si ha l'impressione che le città dello stato di Milano vivano immerse nel disordine³, sino alla perdita della qualità urbana, che trova in questa prospettiva una ulteriore definizione: la città è il luogo dove si vive bene e pacificamente, di giorno e di notte, senz'armi, senza gli «assassinamenti, robarie e imboscate» che caratterizzano il suo opposto⁴; la non-città è invece «spelunca» o «bosco» in cui si aggirano «giotti»⁵ e banditi, nonché famiglie armate di magnati, e infine soldati (qui, fanti e provvisionati ducali, in teoria chiamati a mantenere l'ordine). Un disordine, dunque, prodotto sia da gente esterna alla comunità che da suoi membri: dicotomia cui corrispondono due concezioni della giustizia, «dal basso» e «dall'alto», per riprendere le parole di Mario Sbriccoli, e due diversi atteggiamenti della comunità in materia di collaborazione⁶, ma che talvol-

³ Certo la congiuntura degli anni Ottanta si può ritenere particolarmente difficile; tuttavia un simile clima non era raro nello stato sforzesco; per qualche esempio si veda G. Chittolini, *L'onore dell'ufficiale*, in «Quaderni milanesi», nn. 17-18 (1989), pp. 3-53, e il saggio di M. Gentile in questo volume.

⁴ Riprendo da L. Arcangeli, *Aggregazioni fazionarie e identità cittadina nello stato di Milano (fine XV-inizio XVI secolo)*, in Ead., *Gentiluomini di Lombardia. Ricerche sull'aristocrazia padana nel Rinascimento*, Unicopli, Milano 2003, p. 395; J. Le Goff, *Guerrieri e borghesi rampanti. L'immagine della città nella letteratura francese del secolo XII*, in Id., *L'immaginario medievale*, Laterza, Roma-Bari 1988 (ed. or. Paris 1985), pp. 3-47; M. Gentile, *Fazioni al governo. Politica e società a Parma nella seconda metà del Quattrocento (1449-1484)*, Università degli studi di Trento, Dottorato di ricerca in Studi storici, ciclo XV, coordinatore S. Seidel Menchi, tutor G.M. Varanini, a.a. 1999-2002, p. 30.

⁵ Ad esempio, nell'aprile del 1483 le lettere degli ufficiali ducali di Piacenza sono piene delle imprese di «una frota de giotti quali ce sonno al numero circa quaranta», «che a le volte se sono trovati de nocte quaranta in una squadra et che senza timore alcuno vano come meglio gli piace per la citate cum coracine et altre armature in modo che niuno ardisce dirli niente et il solo volere suo li è rasono», dediti a ogni sorta di disordini, «robare ferire amazare» (Archivio di Stato di Milano, d'ora innanzi ASMi, *Sforzesco*, 874, 1483 aprile 22, Piacenza, Renato Trivulzio e Borella Secco a Ludovico il Moro).

⁶ M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in M. Fioravanti (a cura di), *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 163-205.

ta risulta più apparente che reale, giacché forestieri pericolosi e potenti locali possono appoggiarsi reciprocamente. Situazioni che i *cives* subiscono dolorosamente o in cui entrano «animosi et galiardi»⁷, divenendo essi stessi attori del disordine «contra el consueto et il dovere [...] *cum* spate et fameia armata dreto per la citate, chi per uno rispetto chi per un altro, come se mai più non ce fosse iusticia»⁸; violenze da cui reclamano di essere difesi da forze statali o da cui invece si difendono in prima persona, arrogandosi la libertà di armarsi e di farsi giustizia da sé o anche partecipando, inquadrati per fazioni o per quartieri, o semplicemente al seguito dei «principali», a operazioni di polizia coordinate dagli ufficiali ducali, in una concreta applicazione pratica del dualismo dello stato regionale.

1. Come è ben noto esisteva un versante istituzionale di questa collaborazione della città, o meglio della popolazione: si tratta dell'obbligo che statuti cittadini e legislazione principesca facevano agli ufficiali delle parrocchie (e cioè di una circoscrizione ecclesiastico-civile di dimensioni variabili e spesso piccolissime) di denunciare i delitti, e anche di esercitare un certo controllo sugli abitanti, di cui almeno in teoria questi anziani (o consoli, o regolatori delle vicinie, in linea di massima eletti dai vicini stessi) avrebbero dovuto conoscere le condizioni e stilare elenchi, che costituivano tra l'altro un primo filtro per l'esercizio della cittadinanza politica⁹.

Tale era certamente il caso nello stato di Milano tra XV e XVI secolo, e continuò a esserlo nelle città passate al dominio pontificio (Parma e Piacenza). A leggere tra le righe decreti principeschi e statuti cittadini, è possibile concludere che il controllo del territorio, urbano e rurale, era affidato *in primis* agli abitanti, che costituivano così una sorta di polizia informale diffusa, anche se solo qualche volta erano esplicitamente estesi a loro i già ricordati obblighi di denuncia e di cooperazione nella cattura dei criminali¹⁰. È peraltro vero che il carteggio sforzesco documenta

⁷ ASMi, *Comuni*, 81, 1483 maggio 8, Tortona, Antonio Crivelli al duca.

⁸ ASMi, *Sforzesco*, 874, 1483 aprile 25, Piacenza, Renato Trivulzio al duca.

⁹ Per analoghi obblighi fuori d'Italia, ad esempio, H.-C. Rublack, *Political and social norms in urban communities in the Holy Roman Empire*, in K. von Greyers (a cura di), *Religion, politics and social protest. Three studies in early modern Germany*, Harper Collins, London 1984, p. 29; per un periodo successivo in Lombardia, cfr. il saggio di L. Antonielli in questo volume.

¹⁰ Tralasciando i semplici obblighi di denuncia per gli ufficiali, molto diffusi [statuti di Parma, di Cremona, di Pavia; decreto di Filippo Maria Visconti Milano 1443 novembre 12 (cito l'edizione in *Antiqua ducum Mediolani decreta*, fratelli Malatesta, Milano 1654, pp. 303-306, e 366 per conferma 1468 dicembre 16) *Novae constitutiones*] espliciti sono gli statuti di Milano (1498; cito dall'edizione *Mediolanensium statuta olim a iurecon-*

piuttosto la collaborazione, ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico, di *principali* e di *homini da bene*. Entrambe queste forme verosimilmente coesistevano. E tuttavia, in alcuni momenti si ha proprio l'impressione che il principe scegliesse coscientemente tra due possibilità alternative, tra il «fondarsi in sul popolo»¹¹ o il fondarsi sui grandi, o almeno sui notabili.

Non so se siano stati emanati negli anni successivi altri decreti come quello di Filippo Maria Visconti, che nel 1444 aveva prescritto alla popolazione di ciascuna parrocchia di accorrere tutta quanta per arrestare i colpevoli di omicidi e aggressioni, quando avesse sentito il *signum* della campana parrocchiale¹². Negli anni Quaranta del XV secolo ci sono altre iniziative che sollecitano una sorta di «polizia dal basso», diretta questa volta contro le fazioni¹³. A Como, a Pavia e a Piacenza i cosiddetti statuti

sulto Catelano Cotta scholijs illustrata..., Bergomi, typis Comini Venturae, ... 1594, vol. I, f. 47v), di Piacenza (1360; cito dall'edizione *Statuta et decreta antiqua civitatis Placentiae*, Gallo, Piacenza 1560, rist. anast. Forni, Sala Bolognese 1988, pp. 244 e 256) e di Alessandria (*Codex statutorum magnifice communitatis, atque dioecesis Alexandrinae...*, Francischus Muschenus et fratres, Alexandriae 1547, f. 76). Rimane però il fatto che su queste consuetudini prevale il silenzio, giacché «tra gente a modo ci si risparmiava le ovvietà» (G. Corazzol, *Florilegio di buoni consigli a uso degli studiosi di storia municipale estratti da L'Europa delle città di Marino Berengo*, in Id., *Pensieri da un motorino. Diciassette variazioni di storia popolare*, Quaderni di storia 6, Mestre 2006, pp. 121 e 126).

¹¹ Il riferimento, anche per quanto seguirà, è ovviamente a Niccolò Machiavelli, *Principe*, I, 9.

¹² ASMi, *Registri dell'Ufficio degli Statuti (Panigarola)*, 4, cc. 68-73r, sia in latino che in italiano, con ampia e minuta descrizione dei quattro rintocchi a intervalli regolari. In base a questo *signum* si doveva poi attivare anche il campanile del Broletto. A una pratica analoga fa riferimento la *Bulla contra homicidas* di Clemente VII che prevede vari gradi di complicità, sino agli *illos non capientes* (*Bullarum, diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum taurinensis editio*, Augusta Taurinorum 1860, vol. VI, pp. 69-73, 1524 giugno 12, copia in ASPr, *Comune*, 13, f. XXXVI; per questa bolla e i suoi precedenti quattro-cinquecenteschi, cfr. I. Polverini Fosi, *La società violenta. Il banditismo dello stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1985, pp. 33-36). Per il rilievo politico del controllo delle campane, in questi casi del comune, cfr. A. Barbero, *La violenza organizzata. L'Abbazia degli Stolti a Torino fra Quattro e Cinquecento*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXXVIII (1990), pp. 387-453 (pp. 420-23); Gentile, *Fazioni al governo*, cit., p. 37; per Milano nel 1526, L. Arcangeli, *Milano durante le guerre d'Italia (1499-1529): esperimenti di rappresentanza e identità cittadina*, in «Società e storia», n. 104 (2004), pp. 225-266. Gli statuti di Milano (1502; *Mediolanensium statuta*, cit., vol. II, cap. 82, p. 128) impongono ai deputati alle campane del comune di custodire bene le chiavi della torre e di suonare *iuxta consuetum*, e vietano di suonare *ad starmitam* salvo che in caso di incendio.

¹³ Arcangeli, *Aggregazioni*, cit., p. 376, e M. Gentile, «*Postquam malignitates temporum hec nobis dedere nomina...*». *Fazioni, idiomi politici e pratiche di governo nella tarda età viscontea*, in Id. (a cura di), *Guelfi e ghibellini nell'Italia del Rinascimento*, Viella, Roma 2005, pp. 248-274, in part. pp. 266-267.

della santa unione (formulati in ambito urbano e anche esterno al consiglio cittadino, anche se verosimilmente promossi dal principe attraverso la predicazione osservante) prevedono una sorta di schedatura di tutta la popolazione. Solo i descritti, cioè coloro che hanno prestato il giuramento di astenersi dalle fazioni, godranno dei diritti politici e anche (a Como) della libertà di esercitare mestieri cruciali per il controllo dell'opinione pubblica come quello di oste; mentre un precedente d'iniziativa ducale del secondo decennio del XV secolo (Alessandria 1417) vede la costituzione di una società volontaria giurata, cioè di una «parte» ducale impegnata in una vera e propria attività di contenimento e contrasto del «disordine» fazionario: potremmo forse accostarla alle *hermandades* castigliane, o all'Abbazia degli Stolti di Torino, comprendente tutti i capifamiglia non nobili, con compiti di polizia simili a quelli previsti nel 1444 da Filippo Maria per comuni e parrocchie, un vero e proprio «inquadramento paramilitare della comunità al fine di collaborare al mantenimento dell'ordine pubblico»¹⁴. Un tale inquadramento alternativo, insomma, era avvertito come necessario quando si decideva di demonizzare come, appunto, *diabolicæ partialitates* quelle *squadre* o fazioni, che in molte città lombarde costituivano il normale modo di aggregazione, politica e anche «militare», della popolazione, divisa in gruppi capeggiati da grandi, imponendo l'unità in luogo delle parti. In questo senso è possibile accostare a questi provvedimenti di età viscontea la costituzione di una milizia cittadina, quale si ebbe nella Piacenza pontificia negli anni Venti del XVI secolo, come sbocco all'effervescenza antifeudale e antifazionaria di alcuni ceti cittadini¹⁵. Pochi anni prima a Milano il futuro supremo cancelliere Gerolamo Morone aveva organizzato una milizia su base parrocchiale e minacciato di scatenare il «popolo» a saccheggiare i «gentilomini et altri» che avessero riempito le loro case di «gente», nel quadro di una sorta di esperimento di governo che valorizzava grandemente i *minores*, di cui si era scoperto il compatto lealismo sforzesco, in contrasto con l'infido parteggiare dei grandi¹⁶.

Ma il popolo non era così «parato a obediare» come lo dipingeva Machiavelli. Gli allarmi generali erano a loro volta non privi di ricadute negative sulla «quiete e tranquillità» delle città: l'iniziativa di gridare *all'armi* e di suonare la campana non poteva essere facilmente disciplinata, poiché, strutturalmente, era un'iniziativa «dal basso» e quindi rifletteva l'idea «popolare» di ordine/disordine, azione legittima/illegittima, non necessariamente coincidente con le definizioni che ne davano gli uomini

¹⁴ Barbero, *La violenza*, cit., p. 402.

¹⁵ Arcangeli, *Aggregazioni*, cit., p. 406.

¹⁶ ASMi, *Sforzesco*, 1501, 1522 aprile 1. Per l'esperimento del Morone, cfr. Arcangeli, *Milano durante le guerre d'Italia*, cit.

del principe, che non apparivano al «popolo» come rivestiti di legittimità *ipso facto*, in virtù della fonte della loro autorità. Un esattore o anche un referendario o un commissario dai modi troppo esecutivi, o dei soldati rissosi e prepotenti, potevano apparire come colpevoli di aggressioni, a cui legittimamente si rispondeva chiamando a raccolta i concittadini. Il confine tra *all'armi* e *unione* armata (fattispecie prevista e vietata in reiterate gride) diventava allora molto labile: quando nel 1514 il duca decise di far alloggiare i suoi soldati nelle case dei cittadini di Cremona, questi, disperati, furono sul punto di fare «grandissimo scandalo sina a volere dare la campana a martello per li sinistri lori diportamenti»¹⁷. Un altro caso classico di allarme che si rivolge contro lo stato e i suoi ufficiali è l'opposizione a un'imposta considerata ingiusta: Borgo San Donnino, che come terra separata non si riteneva obbligata alla nuova tassa per la «riparazione» delle mura di Parma, fece resistenza per vie giuridiche ma anche per vie di fatto:

hanno avuto animo ferire et robare la fameglia del bargello... Il giorno se quente che nacque voce... che 'l barigello era tornato de novo lla per far nova executione, si levò tucto il populo e dette la campana a l'arme gridando «arme arme, amaza» et a furia de populo tucti, che passorno secento homini, cursoro fora armati¹⁸.

Nel 1485 il dissenso più totale su ciò che è giusto divide il duca dai suoi sudditi di Tortona: *orribile facinus*, in quanto diretto contro colui che lo rappresenta, gli appaiono il tumulto con morti e feriti e l'*impetus* contro la casa del commissario messo in pericolo di vita; alla *civitas fere tota ad arma concitata cum campane etiam sonitu* questa dovette invece apparire la ritorsione adeguata, e legalizzata dal segnale della campana, per l'uccisione di un suo *civis* a opera dei famigli del commissario¹⁹.

Responsabilizzare i cittadini nel perseguire i malfattori aveva dunque risvolti assai pericolosi per quello che il governo considerava ordine pubblico, cioè la quiete fondata su timore e obbedienza²⁰: tanto perico-

¹⁷ ASMi, *Sforzesco*, 1358, 1514 marzo 31, Cremona, Pietro Martire Stampa a Andrea da Borgo. Per le opinioni di Bartolo e di altri giuristi sulla legittimità delle adunate al grido «aiuto aiuto», cfr. A. De Benedictis, *Sapere, coscienza e scienza nel diritto di resistenza*, in A. De Benedictis, K.-H. Lingens (a cura di), *Wissen, Gewissen und Wissenschaft im Widerstandsrecht (16.-18.th.) / Sapere, coscienza e scienza nel diritto di resistenza (XVI-XVIII sec.)*, V. Klostermann, Frankfurt am Main 2003, pp. 1-47, in part. p. 4.

¹⁸ Archivio di Stato di Parma (d'ora innanzi ASPr), *Carteggio farnesiano interno*, 5, 1539 luglio 4, il governatore Paolo Ranucci.

¹⁹ ASMi, *Comuni*, 81, (*fasc. cronologico*) 1485 giugno 1, il duca a Melchiorre Sturioni. Per l'atteggiamento della comunità, cfr. anche nota 38.

²⁰ Secondo la definizione che ne aveva dato un commissario ducale, Pietro Landriani, scrivendo a Ludovico il Moro (ASMi, *Sforzesco*, 859, 1480 luglio 14).

losi che in alcuni casi si preferiva non correre rischi e vietare espressamente di chiamare a raccolta «senza comandamento», come avvenne ad esempio nella Milano dei primi decenni del XVI secolo, in un contesto ricco di tensioni per la presenza di soldati alloggiati in città²¹. Nel 1526, dopo la rivolta popolare contro l'esercito ispano-imperiale, si giunse persino a confiscare «corde e battaggi» di qualsiasi campana²².

2. Benché manchino dati completi sulle dimensioni delle famiglie armate di podestà e commissari, non ci sono dubbi che esse fossero molto contenute: in una previsione di spesa degli anni Venti del Cinquecento, le forze «deputate al governo» agli ordini dei podestà o dei governatori andavano dai 10 fanti per Novara, Pavia, Lodi e Oltrepò, ai 19 di Como, sino ai 25 fanti e 25 cavalli del governatore di Cremona e del capitano di giustizia di Milano²³. Nella Parma pontificia si ebbe un potenziamento rispetto all'età sforzesca: il governatore aveva di regola una propria *casa* e degli alabardieri, cui si aggiunse in alcuni momenti²⁴ un bargello di

²¹ Ad esempio, il divieto di gridare «Italia Italia, Milano Milano, popolo popolo, Spagna Spagna» né simili voci concitatorie a prendere l'arme» (ASMi, *Sforzesco*, 1504, 1525 maggio 29) o il divieto di armarsi se non per licenza ducale o suono del campanone (*ivi*, 1501, 1522 aprile 28). Un altro genere di «voci concitatorie» periodicamente proibite erano i nomi delle fazioni e dei loro capi. Gli statuti di Lodi [1390; ma per le questioni di datazione, si veda F. Leverotti, *Leggi del principe, leggi della città nel ducato visconteo-sforzesco*, in R. Dondarini, G.M. Varanini, M. Venticelli (a cura di), *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative (Ferrara, 5-7 ottobre 2000), Pàtron, Bologna 2003, pp. 143-188], vietavano di correre «ad rumorem» alle case dei potenti (*Laudensium statuta, seu iura municipalia*, Laude Pompeia, apud Vincentium Taietum, 1586, statuto 612, f. 168). Gli statuti di Parma prescrivevano «de non currendo ad rumorem tempore rumoris» (1490; cito da *Statuta magnificae civitatis Parmae, cum annotationibus...*, Erasmo Viotti, Parma 1590, f. 139); quelli di Novara (1460) vietavano di fare o «concitare rumorem cridando "ad mortem" vel "ad arma, ad arma"» (*Statuta ciuitatis Nouariæ*, Nouariæ, in *ædibus Francisci Sesalli*, 1583, p. 190, *De rumore non levando*).

²² ASMi, *Sforzesco*, 1505, 1526 luglio 20.

²³ ASMi, *Registri ducali*, 26, ff. 121-122, spesa ordinaria mensile del duca Francesco II. Vengono considerate soltanto queste forze e le forze militari dei castellani, la guardia ducale, alcune spese di corte.

²⁴ Sembra che il bargello di campagna, di 16 uomini, istituito dal Guicciardini nel 1522 con l'apporto finanziario dei principali *cives* [U. Benassi, *Storia di Parma*, Parma 1899 (rist. anast. Forni), vol. IV, p. 95] sia stato soppresso nei primi mesi del 1533; nel febbraio 1537 il governatore Medici vorrebbe ripristinarlo (ASPr, *Carteggio farnesiano interno*, 3, 1537 febbraio 8, Giovan Angelo Medici ad Ambrogio Ricalcati); per le forze del governatore da lui giudicate sufficienti a «guardarlo» e a «tenere... la terra in terrore», *ivi*, 1537 marzo 15, lo stesso allo stesso. Per qualche accenno alle istituzioni provinciali, A. Gardi, *L'amministrazione pontificia e le province settentrionali dello stato (XIII-XVIII secolo)*, in «Archivi per la storia», 13, 2000, pp. 35-65, in part. pp. 51-52. Per i capi parte, cfr. *Lettere di monsignore Goro Gheri pistoiese, governatore di Piacenza nel 1515 a*

campagna distinto da quello di piazza, entrambi però oggetto di attacchi violenti²⁵; negli anni Quaranta si considerava normale la presenza di 25-30 celate, eccessiva e punitiva quella di 50²⁶. Il quadro imponente che Guicciardini delinea di sé come presidente di Romagna e delle forze che compongono la sua guardia²⁷, dà l'impressione che nello Stato pontificio la presenza degli ufficiali nel territorio sia meno precaria; e tuttavia a Parma nei momenti di crisi vediamo, come in età sforzesca, governatori, vicelegati e legati piatire l'invio di un centinaio di fanti e ottenerne cinquanta, davvero pochi a fronte della concentrazione in città di «gente» al seguito dei feudatari²⁸.

In questa ben nota fragilità istituzionale delle forze dello Stato sul territorio, è inevitabile dunque che affrontare problemi di ordine pubblico significhi per l'ufficiale non fondarsi esclusivamente sulle proprie esili forze²⁹ (esili anche tenuto conto degli altri nuclei armati presenti,

Giuliano, Giulio e Lorenzo de' Medici ed altri, scelte ed estratte dal codice Capponi CCLXXIV e annotate dal conte Bernardo Pallastrelli con postille di Luciano Scarabelli, in «Archivio Storico Italiano», Appendice, t. VI, Firenze 1848, p. 24, 13-20 giugno 1515, con un progetto di potenziare anche le forze del bargello a 30 cavalli. Si ritenevano utili anche forze stanziali: ASFi, *Carte strozziane*, CLVIII, ff. 169-170, *Ricordi circa la reformatione et stabilimento della Legatione cispadana*, s.d., ma plausibilmente 1525, dove si indicavano 200 uomini d'arme e altrettanti cavalli per tutta la legazione. Cfr. nota 105.

²⁵ Uccisione del bargello di campagna e di due *socci*, a opera di Roberto Ambrogio Sanseverino conte di Caiazzo, graziato nel 1524 (ASPr, *Comune*, 23, 1524 dicembre 12); uccisione di due birri in città, «popolarmente» e senza ragione secondo il governatore (ASPr, *Carteggio farnesiano interno*, 3, 1537 aprile 18 e 20, Giovan Angelo Medici ad Ambrogio Ricalcati). Poco dopo sono dei «giovani licentiosi» che «danno d'uno bastono» al bargello, infastiditi dal suo tentativo di «dare ordine» alla folla nella festa di ferragosto (*ivi*, 1537 settembre 4, lo stesso allo stesso).

²⁶ ASPr, *Comune*, 504, 1541 aprile 12, gli anziani al conte Sforza di Santa Fiora.

²⁷ Francesco Guicciardini, *Oratio accusatoria*. Certo qui il Guicciardini si riferisce a una carica di livello provinciale e non cittadino.

²⁸ Il solo conte di San Secondo avrebbe portato con sé 40 cavalli. ASPr, *Comune*, s.d. ma nel carteggio 1539, mittente Laura Pallavicina Sanvitale; la quale a sua volta pretendeva di tenere «da vinti armati» (ASPr, *Carteggio farnesiano interno*, 6, 1540 maggio 18, Piacenza, il legato cardinal Ennio Filonardi al cardinal Santa Fiora). Nel 1539, quando Giulio Rossi aveva «fatto massa de un numero de circha cinquicente fanti» a Colorno, il rappresentante pontificio doveva limitarsi ad aspettare, «non possendo mettere mano a l'arme per essere lui più gagliardo che non posso essere io fin che non ce sia altra commissione da sua santità» (*ivi*, 5, 1539 luglio 7, Parma, Antonio Filonardi a Durante Duranti); il legato giudicava allora necessaria una guardia continua di almeno cento fanti (*ivi*, 1539 agosto 31, Parma, cardinal Ennio Filonardi, al cardinal Alessandro Farnese).

²⁹ Cfr. le recenti osservazioni di Livio Antonielli sulla generalizzabilità delle conclusioni di Chittolini (*L'onore*, cit.) sulla Lombardia sforzesca [L. Antonielli, *Gli uomini della polizia e l'arruolamento*, in Id. (a cura di), *La polizia in età moderna*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002 pp. 117-136, in part. p. 123]. Per l'obbligo della comunità di fornire parte della famiglia degli ufficiali, vedi Chittolini, *L'onore*, cit., pp. 15, 18.

tutt'altro che armoniosamente cooperanti, agli ordini dei diversi ufficiali, dei dazieri, e nelle guarnigioni), ma invece ottenere collaborazione dalla periferia in cui si trova ad agire, e sostegno dal centro, dal quale si attende un aiuto in uomini o in denari, che quasi sempre prende la forma singolarmente inefficiente dell'invio di fanti, con tutti i ben noti problemi legati all'utilizzo di militari come forze di polizia, e cioè gli ostacoli che il loro vigile senso dell'onore frappone all'esecuzione di compiti da sbirro e anche all'obbedienza a ufficiali che non sono militari a loro volta³⁰. Il problema è perfettamente chiaro agli occhi degli ufficiali, che arrivano così a formulare precise richieste di poter reclutare in prima persona una forza dedicata, arruolata appositamente con esclusivi compiti di repressione della criminalità, del disordine e delle violenze urbane³¹.

Il rifiuto del ruolo di sbirro suggerisce anche una certa vicinanza tra soldati e facinorosi, cui forse si allude quando si denuncia la «familiarità» che rende inefficaci i fanti troppo a lungo stanziati in una stessa città³²; non dimentichiamo che, come è noto, l'esercito non viene usato solo per reprimere, ma anche come strumento di disciplinamento dei gruppi pericolosi: la sollecitazione ad arruolare i «capestri» è anche qui tutt'altro che insolita; e varrà la pena di notare che nella delegittimazione delle fazioni³³ – che nel XVI secolo a Parma passano da istituzioni riconosciute e spesso presenti nei consigli cittadini a *societates* contrarie al

³⁰ ASMi, *Sforzesco*, 1066, 1483 luglio 8, Parma, Martino Paolo Nibbia a Bartolomeo Calco, «siali perdio comandato ch'elli obediscano in prendere li capestri, et non dicano non essere byrrhi, come già altri hanno fatto, che tutto 'l di passeggiavano per la piazza come belli mercatanti, poi andavano a pranso e a cena...». Analogo rifiuto dell'«ufficio di sbirro» esprimeva mezzo secolo dopo un capitano al servizio del legato pontificio, ASPr, *Carteggio farnesiano interno*, 5, 1539 settembre 7, Parma, Laura Pallavicina Sanvitale al cardinale Alessandro Farnese. Su questo diffuso atteggiamento, cfr. anche le osservazioni di Luciano Pezzolo in Antonielli, Donati (a cura di), *Corpi armati*, cit., p. 311.

³¹ ASMi, *Sforzesco*, 1066, 1483 agosto 20, Parma, Borino Colli al duca. Il Colli consiglia di far assoldare dei provvisionati *ad hoc* direttamente dal commissario *pro tempore*, che solo così potrà valersene. La stessa soluzione era stata propugnata nei mesi precedenti dal Nibbia, in particolare *ivi*, 1483 luglio 26, Parma, al duca, 1483 luglio 30, Parma, a Bartolomeo Calco.

³² Ad esempio *ivi*, 874, 1485 agosto 25, Piacenza, Antonio Crivelli commissario al duca. Per altri casi di arruolamento di generici delinquenti nell'esercito, cfr. i saggi di F. Angiolini, A. Rao e E. Papagna e le osservazioni di C. Donati e S. Hughes in Antonielli, Donati (a cura di), *Corpi armati*, cit.

³³ Non solo perché non hanno più rappresentanza istituzionale: ad esempio secondo Paolo III «queste adherentie fattioni et partialità non si devano tollerare per un Principe perché producono mille inconvenienti, e tolerandosi queste si daria materia di suscitare di peggiori». Al concetto di fazione l'oratore contrapponeva allora la gerarchia e l'amicizia: il legame è «come amici et servitori, però che non è gentilhuomo in Parmesana che non habbia qualche amici in Parma»; ASPr, *Comune*, 503, 1540 aprile 3, Roma, l'oratore alla comunità. Cfr. anche note 103-104.

bene pubblico che i legati pontifici hanno facoltà di sopprimere³⁴ – la stessa soluzione viene applicata ai capi parte, che dovrebbero essere arrolati e spostati altrove. È un progetto che nel primo Cinquecento troviamo formulato da toscani: penso al Machiavelli dell'*Arte della guerra* e ai progetti di Goro Gheri per Piacenza e per le altre città padane entrate nel dominio pontificio. Non che idee e pratiche simili non si fossero presentate anche in età sforzesca; ma allora l'inquadramento militare non era accompagnato da un allontanamento: essendo ancora legittime le fazioni, aveva senso stabilire legami privilegiati con chi in esse poteva influire localmente³⁵.

3. Comunque il ricorso ai militari è l'*extrema ratio*, sia per la difficoltà di ottenerne sia perché le usuali prepotenze dei soldati sono anche un potente fattore di disordine: vero o non vero che i provisionati in servizio a Pavia avessero sfregiato il Regisole, la statua simbolo della città, è significativo che il commissario, i cittadini *da bene* e «questo populazo tuto» li avessero creduti tanto dissacratori dei valori urbani da arrischiare spensieratamente in questo modo tumulti di popolo e «gran scandalo»³⁶. Il primo passo è invece il coinvolgimento di forze cittadine, ogni volta straordinario e contrattato, esplicitamente alternativo all'impiego di corpi militari, e inteso a evitarlo o a limitarlo. Nello stato sforzesco la città ha un atteggiamento ambiguo: non si autorganizza per l'ordine pubblico, non ha in genere forze proprie. In età pontificia è probabile che Parma abbia una sorta di alto dominio sulla *familia* del podestà, che da ufficiale del principe è diventato ufficiale di nomina cittadina³⁷.

In genere la città si attende l'ordine pubblico dal principe, che o ne fornisce i mezzi o provvede attraverso i suoi ufficiali a organizzare i citta-

³⁴ ASPr, *Comune*, 528, 1522 dicembre 10, il papa Adriano VI al governatore di Parma Tommaso Campeggi; 1523 marzo 23, lo stesso al nuovo governatore Mattia Ugoni.

³⁵ Tuttavia nel 1483 anche il luogotenente ducale Martino Paolo Nibbia, che perseguiva ostinatamente una propria idea di ordine pubblico in cui ci fosse garanzia dei diritti civili alla vita e alla proprietà per tutti, inclusi quelli della squadra rossa, aveva auspicato appunto l'arruolamento dei faziosi da spostare in altri territori dello Stato (ASMi, *Sforzesco*, 1066, 1483 aprile 5, Parma, al duca. Cfr. anche ASPr, *Carteggio farnesiano interno*, 2, 1536 maggio 5, Parma, Giovan Angelo Medici ad Ambrogio Ricalcati). Per quanto precede cfr. Niccolò Machiavelli, *Dell'arte della guerra*, in Id., *Arte della guerra, e scritti politici minori*, a cura di S. Bertelli, Feltrinelli, Milano 1961, p. 356, *Lettere di monsignor Goro Gheri*, cit., p. 24, 13-20 giugno 1515; Arcangeli, *Aggregazioni*, cit., p. 406.

³⁶ ASMi, *Sforzesco* 858, 1479 settembre 1 e 2, Pavia, Agostino Rossi al duca. Su questo ruolo delle forze armate come fonte di disordine pubblico cfr. l'intervento di Silvia Bobbi in Antonielli, Donati (a cura di), *Corpi armati*, cit., p. 314.

³⁷ L. Arcangeli, *Sul linguaggio della politica nell'Italia del primo Cinquecento: le fonti della città di Parma*, in Ead., *Gentiluomini di Lombardia*, cit., p. 342.

dini. Nello stato sforzesco c'è un ufficiale, il commissario, la cui sola presenza indica che in quel luogo si ritiene necessario per la quiete e la conservazione del paese un intervento straordinario, cioè la sospensione delle garanzie statutarie e un supplemento di armati. Una figura energica, che spesso non proviene dal mondo dei giuristi ma da quello dei *milites* o dei consiglieri politici più vicini al duca, e che avrà un omologo, ordinario e non più straordinario, a Parma e Piacenza, nei governatori o vicelegati pontifici³⁸. Le città spesso si esprimono contro commissari e governatori, con vari e contraddittorii argomenti: non tiene famiglia più numerosa di quella di un podestà, quindi non serve; tiene più famiglia, e questa non serve e disturba; usurpa la giurisdizione del podestà...³⁹; ma ciò che davvero disturba è la giurisdizione straordinaria, l'arbitrarietà delle pene. Malgrado queste tensioni, commissari e governatori di solito sono costretti a fare appello alla collaborazione delle forze locali, trattandola con la comunità in quanto istituzione o anche coi suoi componenti di rilievo («principali», «cittadini da bene» o gruppi informali o organizzati⁴⁰); si va dalla commissione ufficialmente costituita per affiancare l'ufficiale nelle decisioni nei momenti di crisi o per trattar pace e concordia tra i cittadini, allo stanziamento di fondi o quanto meno al prestito per pagare soldati, all'organizzazione di guardie su base territoriale (quartieri) o di fazione, o infine all'accettazione di provvedimenti di polizia come il divieto di portare armi, che di solito vengono avvertiti come gravemente lesivi delle libertà del *civis*. Spesso si fa ricorso al «braccio» o al denaro di alcuni cittadini particolari (che spesso sono anche i principali capi-parte e che hanno spesso «famiglie» assolutamente competitive con quelle degli ufficiali, per non parlare della comunità che è praticamente disarmata)⁴¹.

³⁸ Sul commissario, G. Chittolini, *L'onore dell'ufficiale*, cit., in part. p. 39; F. Leverotti, *Gli ufficiali nel ducato sforzesco*, in «Annali della Scuola Normale Superiore», s. IV, Quaderni I (a cura di F. Leverotti) (1997, ma 1999), pp. 17-77, in part. pp. 34-36; sull'amministrazione periferica nello Stato pontificio, Gardi, *L'amministrazione*, cit., e in particolare a Parma, Arcangeli, *Sul linguaggio*, cit.

³⁹ Qualche volta, invece, è la città che ne auspica la presenza: ad esempio sembra che gli anziani di Piacenza considerassero la mancanza di commissario causa di tutti i mali che affliggevano la città (ASMi, *Sforzesco*, 874, 1483 aprile 22, Piacenza, Renato Trivulzio e Borella Secco a Ludovico il Moro); cfr. nota 27.

⁴⁰ Interessante il caso di Pavia, nel momento delicato della successione a Francesco Sforza: si organizzano le guardie «et non operamo si non di cittadini mezani... per non metere zelosia tra li principali ad operare più l'una parte como l'altra» (ASMi, *Comuni* 68, 9 marzo 1466, Giuliano Ghilini podestà e Lancillotto Bossi referendario alla duchessa). Per collaborazione coi «principali», ad esempio, ASMi, *Comuni*, 26, 1484 giugno 20, *Instructio Celsi Cribelli ituri Comum*.

⁴¹ Ad esempio, il commissario Antonio Secco scrive da Cremona a Bartolomeo Calco

Ma quando dunque la città risponde positivamente a queste richieste di collaborazione? Contano, certamente, i rapporti di forza, l'appoggio che il commissario o il governatore riceve dal centro⁴². Ma conta anche la condivisione degli obiettivi da perseguire, e la costituzione politica della comunità. In generale, sembra che a orientare l'atteggiamento della città nel collaborare ad azioni repressive sia quella concezione della giustizia penale negoziata che è stata lucidamente analizzata da Mario Sbriccoli⁴³: la collaborazione si ottiene quando il disordine da reprimere è prodotto da forestieri, esterni alla comunità; viene invece rifiutata se i colpevoli sono suoi membri, a meno che la pressione che l'ufficiale o il principe è momentaneamente in grado di esercitare sia irresistibile.

Ad esempio, collaborazioni di forze cittadine organizzate su base territoriale o anche di partito (ma di tutti i partiti) non vengono rifiutate nelle emergenze, di fronte all'intensificarsi di quella che potremmo chiamare criminalità comune in tempi di guerra o di peste, quando i più agiati lasciavano le proprie case per evitare il contagio, e veniva meno quell'auto-difesa dei proprietari che era una componente importante del controllo dei gruppi pericolosi⁴⁴; oppure di fronte all'irrompere della conflittualità sociale che accompagna la carestia. A Parma nel 1483 si armano i cittadini, organizzando guardie notturne, su base di vicinato e guardie e ronde in piazza, su base di «squadre», cioè di fazioni: si punta a un controllo mediante responsabilizzazione («loro medemi cohercerano li soi») che risulta vanificato per l'attiva partecipazione degli uomini delle squadre ai disordini che essi in teoria devono impedire⁴⁵. In questo caso emerge chiaramente che la collaborazione è concessa solo finché e in quanto eviti l'intervento della forza militare, e cessa quando questo si verifica.

L'ostacolo di maggior rilievo all'assunzione di funzioni di polizia da parte dei cittadini è dato dalle divisioni interne: a Pavia il commissario si era giovato del «brazo de pareghi et pareghi boni cittadini», scelti proba-

di non essere in grado, senza «qualche brazo» di «prendere una persona che avesse qualche parenti e amici e punirlo senza scandalo» (ASMi, *Sforzesco*, 800, 2 febbraio 1480).

⁴² Per un'ampia analisi di questo tema rinvio al saggio di Marco Gentile in questo volume.

⁴³ Sbriccoli, *Giustizia criminale*, cit., pp. 165-166.

⁴⁴ Nel 1483, durante la peste, a Piacenza e a Parma spadroneggiano i «giotti» che tra l'altro vanno a rubare di notte nelle case vuote (ASMi, *Sforzesco*, 874, 1483 ottobre 16, Piacenza, il commissario Gian Battista Castiglioni; ottobre 30, Piacenza, il vicecommissario Bartolomeo Vistarini; cfr. anche nota 3; *ivi*, 1066, Martino Paolo Nibbia al duca). Per un periodo posteriore, A. Pastore, *Crimine e giustizia in tempo di peste nell'Europa moderna*, Laterza, Roma-Bari 1991. Sulle forze al servizio privato del patriato, considerate più accettabili degli sbirri pubblici, si veda l'intervento di S. Hughes, in Antonielli, Donati (a cura di), *Corpi armati*, cit., p. 289.

⁴⁵ ASMi, *Sforzesco*, 844, 1483 febbraio 8, marzo 20, 21, 23, 27, 30, Parma, Martino Paolo Nibbia al duca.

bilmente a sua discrezione, senza tener conto degli equilibri politico-sociali; per conseguenza «fo comenzato poy a murmurare» contro di loro, il che segnò la fine dell'esperimento. Successivamente la comunità in corpo declina la richiesta di cento fanti per funzioni di polizia: un rifiuto che il commissario incassa volentieri, giacché

non se poteria fare ellectione de homini *nisi* secundo le usanze de questa città, et quando se trovasono a prendere qualchuno de qualche essere, caduno voria adiutare li soy et *forte* ne sequiria maiore scandalo⁴⁶.

Quando i disordini da reprimere sono promossi dai principali, o dalle fazioni, le città rispondono teorizzando la necessità di una repressione esterna, neutrale, terza: a Piacenza gli anziani ritengono necessaria la famiglia armata di commissario e podestà, e rifiutano l'intervento «privato»: «[...] non gli si può per noi providere *como privati cittadini* per non incurre in mazore scandallo et zenerare novi errori tra noi»⁴⁷. A Parma, dopo un tumulto verificatosi all'arrivo in città di papa Paolo III, nel corso del quale furono uccisi alcuni membri del seguito papale, la città, benché in disgrazia e minacciata, respinge il consiglio di rabbonire il papa con la cattura e la punizione immediata dei responsabili, affermando la propria estraneità a compiti di repressione: non tocca certo a lei, ma ai «superiori», castigare sediziosi e malfattori. E non è reticente sulle ragioni di una simile precisa consapevolezza istituzionale:

[...] non volessimo imbratarsi le mani di sangue delli migliori cittadini di Parma per vendicare tale ingiuria, cosa veramente horenda et habominevole, [...] che saria causa d'una discordia tale potria parturire la desolatione di questa città [...] ruina e discordie civile fra cittadini parenti e amici come noi siamo.

Rimanda, insomma, il compito agli ufficiali, «col braccio forte gli potria dare Sua Santità»⁴⁸. Il che vuol dire che è pronta a subire la presenza di soldati pur di non mettere mano nell'operazione.

La città si offre invece di assumersi in proprio un'operazione «di polizia» quando si tratta di affermare le proprie prerogative nei confronti del contado o delle terre separate: ad esempio nel 1539 è pronta a mobilitarsi per costringere Borgo San Donnino a pagare un'imposta: «[...] poi che la corte non ha forza exequir contra Borgo a farci pagar quel che ce son debitori, noi volemo farci pagar da noi»⁴⁹.

⁴⁶ ASMi, *Comuni*, b. 68, 15 febbraio 1484, il commissario e podestà Raffaele Invizati.

⁴⁷ ASMi, *Sforzesco*, 874, 1483 giugno 6, Piacenza, priore e anziani a Ludovico il Moro. Analoghe argomentazioni di Tortona in ASMi, *Comuni*, 3, 1485 giugno 5, mittente Melchiorre Sturioni.

⁴⁸ ASPr, *Comune*, 501, 1538 aprile 20, la comunità all'oratore.

⁴⁹ ASPr, *Carteggio farnesiano interno*, 5, 1539 luglio 4, Parma, il governatore Paolo Ranucci.

La collaborazione tra città e ufficiali è particolarmente richiesta su un punto specifico. Sia in età sforzesca che in età pontificia una decisione assai delicata era quella relativa all'applicazione del divieto di porto d'armi. Benché in genere previsto negli statuti cittadini (ma di solito con pene pecuniarie piuttosto moderate)⁵⁰, si tratta di un divieto a cui non si fa (o non si dovrebbe fare) ricorso alla leggera, ma solo in presenza di situazioni giudicate passibili di degenerare, in quanto, togliendo le armi ai cittadini, toglie loro la possibilità di difendersi e di prestare il proprio «brazzo» al rappresentante del principe: solo l'assenso della comunità a questo provvedimento scongiura forme di resistenza non solo passiva.

In generale, in età pontificia, la comunità è ostile al divieto, o almeno al divieto assoluto e rafforzato da pene pesanti, spesso anche corporali⁵¹: a suo avviso in presenza di «universale concordia» è meglio che i cittadini di una terra forte e devota alla Chiesa possano difendersi⁵². Se chi impone il disarmo non è in grado di difendere l'ordine, ci si trova inermi, privi a un tempo di giustizia terza e di possibilità di difendersi, e di conseguenza è «in libertà di uno tristo huomo e soldato forastiere de asasinar li citadini in la propria città»⁵³. Il rischio è che questo divieto, che mette in discussione la libertà del *civis*, susciti l'opposizione pratica, che mira a riaffermare il precedente ordine o libertà, alzando il livello del disordine in una spirale di infrazioni, arresti, attacchi al bargello e alla sua corte per liberare gli arrestati. Si verificano anche episodi di resistenza collettiva: nel gennaio 1538, dopo un proclama del governatore che vieta non solo le armi offensive ma anche quelle difensive e impone l'obbligo della «portatione del lume» di notte, che «non è solito in la città nostra... [e] se fa più per cometer tirannie che altramente», risultata inutile la mediazione degli anziani per far ritirare il decreto, «molti de nostri giovani si sono uniti insieme con l'arme»⁵⁴; una «unione di giovani » che, secondo il giovane feudatario Paolo Torelli che si assunse l'intercessione presso il legato per ottenergli il perdono, «non si poteva dimandare seditione né secessione», ma aveva avuto solo lo scopo di «haver ricorso al superiore e supplicarlo

⁵⁰ Ad esempio a Parma le pene degli statuti in vigore vanno da un minimo di 1 lira a un massimo di 5 (raddoppiabili o triplicabili a seconda dell'ora o del luogo dell'infrazione), più la confisca delle armi o una multa equivalente al loro valore (*Statuta magnificae civitatis Parmae*, cit., f. 131v).

⁵¹ Ad esempio, Archivio Segreto Vaticano (d'ora innanzi ASVAT), *Armadi*, XLI, 17, n. 535, 1540 giugno 19.

⁵² ASPr, *Comune*, 498, 1533 gennaio 15, Istruzioni agli oratori.

⁵³ *Ivi*, 501, 1538 gennaio 8, Parma, gli anziani all'oratore.

⁵⁴ *Ibidem*.

che volesse moderare quelle parti del bando che havevano in sé tropa severità»⁵⁵.

Al divieto di portare armi, dunque, i governatori più prudenti fanno ricorso solo discutendolo preventivamente con le autorità cittadine. Ma non sempre questo accade. E, in tal caso, non solo il comune sentire ma gli stessi magistrati municipali considerano questo provvedimento «exoso», quando non un mero pretesto per riscuotere multe. «Non se è fatto queste cride se non per robare e tiranizare... sapiamo bene quale extorsione sono fatte ali cittadini per questi officiali et che sotto colore di questa iustitia asasinano il mondo»⁵⁶. Un'idea, questa, non molto lontana dai disegni di certi officiali che lucidamente pianificavano il divieto come strumento per poter reclutare una più consistente *familia*, che applicandolo e riscuotendo le pene si sarebbe appunto pagata da sé⁵⁷.

Il divieto di portare armi è una decisione molto delicata anche perché è pressoché impossibile evitare di concedere esenzioni, particolarmente in un sistema come quello pontificio caratterizzato da una pluralità di corti – quella papale e quelle dei molti cardinali, a cui a vario titolo (perché legato, o vescovo, o protettore, o parente) città, feudatari e singoli cittadini possono appellarsi. In questo modo si finisce per alimentare la conflittualità e il comportamento «magnatizio» dei privilegiati: se diventano automaticamente esenti intere categorie di persone, il divieto sarà veicolo di nuovi squilibri, con forte rischio di sovvertimento delle gerarchie sociali. Il governatore Giovan Angelo Medici (il futuro papa Pio IV) sostiene che la condizione necessaria al funzionamento del divieto d'armi è che ci sia *equalità*, cioè che non si concedano licenze: tuttavia neppure lui si spinge a pensare di togliere le armi ai gentiluomini. A suo avviso sono le licenze concesse ai servitori dei feudatari a «disordinare la terra»: «[...] perché vi sono molti et molti nobili della città, cavalieri et dottori che, portando le arme li servitori de feudatari, gli pareria de doverle portare ancor loro», osserva, facendosi portavoce della parte più ricca dei ceti dirigenti urbani⁵⁸.

In genere dunque l'iniziativa di imporre il divieto delle armi (nelle sue varie gradazioni) viene dall'ufficiale: la città come istituzione può accettarlo, ma di regola appare ostile. Capita però che sia essa stessa a pro-

⁵⁵ *Ivi*, 1538 gennaio 11, Fiorenzuola, Paolo Torelli agli Anziani.

⁵⁶ *Ivi*, 1538 gennaio 8, Parma, gli anziani all'oratore, cit., commenti attribuiti al popolo.

⁵⁷ ASMi, *Sforzesco*, 1145, 1485 gennaio 7, Alessandria, Pietro Vespucci.

⁵⁸ ASPr, *Carteggio farnesiano interno*, 3, 1537 aprile 26, Parma, Giovan Angelo Medici ad Ambrogio Ricalcati.

porlo, come segno particolare di obbedienza, per cautelarsi da accuse di complicità in tumulti⁵⁹; non esita allora a descriversi come «speluncha», a lamentare «[...] insolentie e disordini che ogni giorno accadono... per il portare de le arme da gran parte delli nostri della città» con quotidiani «insulti, [...] ferite e homicidi in persone qualificate et non»: un quadro fosco per accusare il legato che, pur sollecitato, non ha provveduto a revocare le licenze di armi offensive⁶⁰. Con questa sofferta decisione il consiglio generale aveva probabilmente inteso mettersi al riparo da accuse di responsabilità per i disordini che si profilavano e si sarebbero puntualmente verificati, nel clima di serpeggiante ribellione che accompagnò nello stato ecclesiastico l'aumento del prezzo del sale⁶¹. Anche in questo caso la città denuncia che il disordine viene, se non dal centro, dai suoi rappresentanti: la controprova è che appena si fanno «le gride sole» la terra si quietava, «tutti stanno come frati... benché li fusseno alcuni discoli como sono per tutto, alli homini da bene però dispiaceno li scandali et scandalosi»⁶².

4. Il presupposto della collaborazione è l'accordo generale su una definizione di ordine condivisa. Una spia del frequente disaccordo in materia è proprio l'uso della metafora della città «come bosco, o speluncha di latroni», che ricorre sia nelle lettere degli ufficiali sforzeschi, sia in quelle dei governatori (o vicelegati, o anche legati) della Parma pontificia, ma che si incontra raramente nelle lettere della comunità⁶³. Tra le molte esplicitazioni del suo contenuto è particolarmente perspicua questa, di un governatore pontificio, il milanese Giovanni Angelo Medici: ormai da mesi Parma era peggio «ch'un bosco de Baccano»⁶⁴, piena di «omicidi ferite assassini», di «quadriglie et armate publice»; «né

⁵⁹ Ad esempio in occasione dell'uccisione di due della famiglia del bargello nel 1537, ASPr, *Comune*, 500, 1537 aprile 18, la comunità all'oratore; su questo episodio vedi nota 24.

⁶⁰ *Ivi*, 503, 1540 maggio 24, la comunità all'oratore. Due anni dopo troviamo una lettera della comunità di tono analogo, con una richiesta ancora più eccezionale, cioè «che in queste cose criminale procedino rigorosamente» (*ivi*, 505, 1542 giugno 13, la comunità all'oratore).

⁶¹ A. Gardi, *La fiscalità pontificia tra medioevo ed età moderna*, in «Società e Storia», 33, 1986, pp. 509-557, in part. p. 536.

⁶² ASPr, *Comune*, 503, 1540 luglio 8, la comunità al papa.

⁶³ Ricordo che per questo tipo di fonte mi riferisco pressoché esclusivamente a Parma in età pontificia.

⁶⁴ Bosco di Baccano (Roma), toponimo: si pensa circondasse un tempio di Bacco. «Infame per assassini»: voce «baccano», in O. Pianigiani, *Vocabolario etimologico della lingua italiana*, Melita, La Spezia 1991 (Roma-Milano 1907). L'espressione («bosco da bachano»), riferita alla città, si trova anche in una lettera della comunità di Parma (ASPr, *Comune*, 505, 1542 giugno 13, la comunità all'oratore).

era licito al procuratore dir la raggione del suo cliente, che gli era tagliato le gambe; a l'offeso non bastava l'animo di querelarsi, né ad altri dir testimonio de la verità, per paura de non esser morti feriti et bastonati»⁶⁵. Dunque, e contrario, la città bene ordinata è quella in cui la giustizia trionfa: su questo punto c'è identità di vedute con la comunità, che aveva elogiato Francesco Guicciardini, allora suo governatore, per aver «tenuto... questa città et contato in sicura quiete ministrando summa iusticia *indistincte*»⁶⁶. Non sappiamo, però, quanto le città apprezzassero il raggiungimento della quiete quando per essa si dovesse intendere, come pensava il commissario ducale Pietro Landriani, «così tranquillo e quieto vivere che ogniuno sta con timore e obedientia»⁶⁷, o, più pesantemente, «in freno et [con] assay honesto terrore»⁶⁸. Non è neppure detto che la comunità condividesse la deprecazione per quella sorta di ordine «mafioso» alternativo che il Medici evidenziava: per lo meno, possiamo dubitare che tutti i poteri allora esistenti a Parma sarebbero stati d'accordo su questa definizione di disordine, e pronti a cooperare per eliminarlo. Nel 1524, sotto l'energico governo di Antonio Santi, gli anziani avevano mostrato di apprezzarne i risultati, cioè la «quiete et... pacifico vivere nostro», felice novità per una città «solita ad essere da grandi governata, ateso la potentia, immo alle volte la insolentia, de li gentiluomini et feudatarii nostri, che sono de la grandezza scia Vostra Signoria»⁶⁹. Ma il governo dei grandi non era privo di fautori cittadini⁷⁰. Alla morte del governatore, nel gennaio 1533, dopo le universali lacrime spuntavano le critiche, quel che era parso energia e buon governo veniva ora bollato come arbitrio e tirannia, e si premeva per un sindacato postumo⁷¹.

Da strumento di giustizia e quiete la scelta di un governatore di usare la mano pesante può dunque divenire un diverso esempio di quel «disordine che viene dal centro» di cui ha parlato Marco Gentile, riferendosi

⁶⁵ ASPr, *Carteggio farnesiano interno*, 6, 1540 giugno 25, Parma, Giovan Angelo Medici al cardinal Alessandro Farnese, cit. in E. Gualano, «Paulus papa Tertius» nella storia di Parma, Parma 1899, p. 59.

⁶⁶ 1522 dicembre 9, la comunità a Cristoforo Maestri, a Roma, pubblicata in Benassi, *Storia di Parma*, cit., vol. IV, *Documenti*, p. 109.

⁶⁷ ASMi, *Sforzesco*, 859, 14 luglio 1480, Pietro Landriani a Ludovico Maria Sforza.

⁶⁸ ASPr, *Carteggio farnesiano interno*, 6, 1540 giugno 18, Parma, Giovan Angelo Medici al cardinal Alessandro Farnese.

⁶⁹ ASPr, *Comune*, 529, 1524 aprile 22, la comunità a Bernardo Rossi vescovo di Treviso.

⁷⁰ L. Arcangeli, *Tra Milano e Roma: esperienze politiche nella Parma del primo Cinquecento*, in G. Periti (a cura di), *Marche ed Emilia: l'identità visiva della periferia*, Bolis, Bergamo 2005, pp. 89-118.

⁷¹ ASPr, *Comune*, 498, 1533 gennaio 5, la comunità all'oratore; 1533 gennaio 24, l'oratore alla comunità; 1533 gennaio 28 e febbraio 22, la comunità all'oratore; 1533 marzo 17, la comunità al papa.

alle ricadute locali delle lotte politiche e dei veri e propri colpi di stato a corte: altri potremmo elencarne, cominciando dalla concessione di permessi di esportazione di grano in tempo di carestia, da cui «grande scandalo... murmurazione del populo» e degli stessi *cives de consilio* che minacciano «di più presto volere morire con le arme in mano che di fame»⁷² e che organizzano una sorta di polizia annonaria autonoma, piuttosto contro le intenzioni del rappresentante pontificio; oppure il disordine suscitato da un aumento del prelievo fiscale, specie se «inequale», «addosso ai poveri»⁷³, o da una giustizia troppo dura contro i «primi»⁷⁴; più in generale, fattore di disordine è considerato ogni provvedimento che sovverta privilegi cetuali o gerarchia dei poteri locali, in direzione di una «egualità» che negli anni Quaranta i governatori tendono invece a considerare necessaria per ristabilire l'ordine, anticipando quella che sarà la linea di legittimazione «popolare» del ducato farnesiano⁷⁵. Giacché, come è stato osservato, vi sono tanti ordini quanti poteri⁷⁶: ordine per un grande è che principe e società riconoscano la sua *potentia*; per una fazione minoritaria, che si instauri o si mantenga un equilibrio⁷⁷, e, viceversa, per la fazione maggioritaria, che non si blocchi la crescita della sua egemonia; per la città e per gli altri corpi (clero, colleghi professionali), che siano osservati gli ordinamenti e i privilegi dell'istituzione e dei suoi membri più influen-

⁷² ASPr, *Carteggio farnesiano interno*, 6, 1540 maggio 19, Parma, il legato Ennio Filonardi al cardinal Santa Fiora, e *passim*.

⁷³ Nella trattativa contro l'aumento del prezzo del sale la comunità avanza la proposta di tramutarla in imposta sull'estimo come «più eguale», prospettando che altrimenti «la gravezza sarebbe addosso ai poveri» perché in maggior numero, perché più carichi di figlioli, perché mangiano vivande «che ricercano più sale» e quindi «sendo la gravezza ineguale si daria materia di fare non solamente restare scontento il popolo ma di farlo tumultuare» (ASPr, *Comune*, 503, 1540 agosto 5, Roma, gli oratori alla comunità).

⁷⁴ «Questa cosa potria parturir molti disordini, sì per essere essi cittadini molestati a torto, come è notorio, sì per esser delli primi di questa città... et a noi per l'ufficio nostro appartiene d'abbrazarli, per la quiete così sua quanto d'essa città, la qualle per esserli notoria l'innocentia d'essi sta molto sospesa et mal satisfatta» (ASPr, *Comune*, 503, 1540 gennaio 29, gli anziani ad Antonio Bernieri).

⁷⁵ A. Biondi, *L'immagine dei primi Farnese (1545-1622) nella storiografia e nella pubblicistica coeva*, in *Le corti farnesiane di Parma e Piacenza /1545-1622. I. Potere e società nello stato farnesiano*, a cura di M.A. Romani, Bulzoni, Roma 1978, pp. 189-229. Per un esempio di insistenza sull'*egualità* da parte del governatore ASPr, *Carteggio farnesiano interno*, 6, 1540 giugno 18, Parma, Giovan Angelo Medici al cardinal Alessandro Farnese.

⁷⁶ Da molte parti è venuto l'invito a considerare le varietà dell'ordine possibile: cfr. *Corpi armati*, cit., in particolare l'intervento di A. Spagnoletti.

⁷⁷ Ad esempio, quando Giulio Rossi occupa Colorno «questi cittadini primati... se desperariano, temendo tante grandezze de questi signori Rossi, et se li daria causa pigliare l'arme et stare sopra de sé, dal che sequiria la total ruina de questa città» (ASPr, *Carteggio farnesiano interno*, 5, 1539 luglio 14, Antonio Filonardi a Durante Duranti).

ti. Vi è forse un solo disordine su cui concordano tutte le componenti della città: l'attacco a proprietà e onore degli abitanti a opera di forestieri e soldati, disordine la cui matrice ultima è ancora il centro.

Altro punto di dissenso, come si è accennato, è il disordine delle fazioni, che la comunità nega (giacché nello stato pontificio le fazioni non sono più permesse) ma difende con ogni possibile argomento. Ad esempio, nel 1533, dopo lo «scandalo occorso per la morte del *quondam* Alexandro Pratisotto», sostiene che il vero responsabile è il governatore, più volte avvertito del pericolo insito nell'accettare forestieri «insanguinati antiquamente fra loro» in città: col rischio, poi concretizzatosi, che le loro discordie si trasmettano ai cittadini innocenti. Ancora una volta ci troviamo di fronte all'opposizione tra comunità e forestieri e alle due giustizie correlate. In questa occasione, preparando la propria giustificazione per il legato pontificio, che aveva addebitato il fatto «allo universale, appellandoni facciosi, parziali, de mala sorte, peggio che viterbesi»⁷⁸, la città aveva elaborato una propria definizione di «obedientia fidelità e uno viver politico» dimostrata non tanto con azioni specifiche ma con l'assenza di opposizione e di resistenza là dove, a quanto pare, sembrerebbe normale incontrarla:

essendo anchora il morto apena sepulto fu presso per le portatione de arme una persona de bonae case di Parma *etiam* in dignitate ecclesiastica... e gli fu dato tre tratti de corda *publice* in piazza dove era tutto il mondo et il mercato... né fu mai persona che ardisse dire parola. Poi se rende rasone pacifice per iusdicenti, se fano executione dove bisogna, se sta in pace senza alcuna turbatione.

A ciò si aggiunge anche una componente attiva:

la elletione fatta per publico consilio *nemine discrepante* de otto homini de li primi de la città, de ogni sorte e senza passione... acciò si preveda de sedare questo puocho focho... a conservatione del pacifico vivere de la città, qualli non cessano notte e giorno in exequire e mandare ad effetto lo intento santo di pace de tutti li buoni cittadini et de la città⁷⁹.

Gli stessi ufficiali, ducali e pontifici, adattano la loro concezione di ordine alle circostanze, teorizzano apertamente l'opportunità di non pu-

⁷⁸ ASPr, *Comune*, 498, 1533 agosto 3, *Istruzione al magnifico... Raynaldo Garumberto* oratore allo Illustrissimo e Reverendissimo cardinale Salviati legato cispadano; e termini molto simili *ivi*, 1533 luglio 19, l'oratore alla comunità.

⁷⁹ *Istruzione al magnifico... Raynaldo Garumberto*, cit. Non ci sono dubbi che il caso fosse riconducibile a questioni di fazione: si veda la lettera della comunità a Pietro Maria Rossi per sollecitarne la mediazione per sedar discordie, ACPPr, *Comune*, 498, 1533 aprile 23; anche nel resoconto della comunità i «forasteri» risultano in posizione secondaria (*ivi*, 1533 luglio 17, la comunità all'oratore presso il legato, a Firenze).

nire un potente, di non portarlo alla disperazione per evitare «scandalo», una turbativa di grado superiore e molto più temibile per le sue implicazioni politiche. Tuttavia si ha l'impressione che tra gli anni Ottanta sforzeschi e gli anni Venti-Quaranta del Cinquecento pontificio sia cambiato qualcosa, che sempre più spesso i governatori (assai più dei commissari sforzeschi) proponessero l'equivalenza tra violenza di qualsiasi tipo e disordine. Nelle parole del governatore Medici molte forme di azione sono poste sullo stesso piano di illegittimità: unioni di quattro o più armati, ferite, assassinii, cioè dalla semplice infrazione a una norma di polizia a tutte le gradazioni di violenza. È un'idea che non trova alcun riscontro nella città, in generale più propensa alla mediazione che alla repressione, al penale negoziato⁸⁰ che al penale egemonico. Gli anziani tendono a derubricare come «bagatelle» le violenze senza esiti mortali, pugni, colpi di spada e così via, se non anche gli omicidi in rissa, annullando le pene inflitte dal podestà per le aggressioni o stabilendo non luoghi a procedere⁸¹. La divaricazione più clamorosa avviene a proposito del tumulto scoppiato nel 1538 durante la cerimonia dell'entrata in città del sovrano pontefice Paolo III, diretto a Nizza per incontrare Carlo V, e quindi in una situazione di rilevanza politica «internazionale». Il papa parla di lesa maestà, la città si attesta su una lettura minimizzante di questo incidente: violenza rituale («puerile»), baie di giovani fraintese dalla guardia pontificia – la classica derubricazione alla preterintenzionalità della rissa di scontri che (quale che ne fosse l'effettivo inizio) si sono in realtà protratti per tutta la giornata⁸². In questa gerarchia delle violenze che la città subi-

⁸⁰ Su questi temi il rinvio d'obbligo è a Sbriccoli, *Giustizia criminale*, cit., in part. p. 166. Un esempio parmense: la città chiede grazia per alcuni concittadini colpiti dal bando di espulsione di tutti i banditi benché con pace degli offesi promulgato dal governatore (ASPr, *Comune*, 528, 1523 marzo 24, la comunità agli oratori).

⁸¹ ASPr, *Comune, Ordinazioni*, 50, 1532 maggio 16, agosto 30 e settembre 12, ASPr, *Comune*, 498, 1533 febbraio 22, la comunità all'oratore.

⁸² Sull'episodio, A. Melilupi di Soragna, *La visita di Paolo III a Parma e gli incidenti del 13 aprile 1538*, in «Archivio storico per le province parmensi», s. III, VII-VIII (1942-43), pp. 1-74. Analoghi argomento e derubricazione per l'occupazione di Colorno («come fano li giovani»): ASPr, *Comune*, 503, 1540 marzo 3, la comunità all'oratore. Plausibile era peraltro l'interpretazione dell'inizio del tumulto del 1538 data dalla comunità, che faceva riferimento alle violenze rituali nelle entrate principesche, papali e arcivescovili: *ivi* e S. Bertelli, *Il corpo del re. Sacralità del potere nell'Europa medievale e moderna*, Ponte alle Grazie, Firenze 1995², pp. 90-97; ma si veda ancora E.S. Piccolomini, *I Commentarii*, Adelphi, Milano 2004², p. 233 per Roma, pp. 290-291 per Terni; ancora nel 1506 Giulio II accettava il rituale a Perugia (Ch. Shaw, *Giulio II*, Società editrice internazionale, Torino 1995, p. 174); per la progressiva delegittimazione cinquecentesca di queste e di analoghe violenze, come la *sparsio* delle monete nella cerimonia di possesso papale, I. Fosi, *Court and city in the ceremony of the possesso in the sixteenth century*, in G. Signorotto, M.A. Visceglia (a cura di), *Court and politics in papal Rome, 1492-1700*, Cam-

sce senza farla intimamente propria cambia il posto della violenza di fazione, che in età sforzesca era considerata meno grave, e in età pontificia più grave di quella «particolare»⁸³.

Non so se la città condividesse l'avversione dei governatori per i privilegi di foro dei chierici⁸⁴, o la loro convinzione che la mera presenza di feudatari tra le mura urbane (una novità degli anni Trenta-Quaranta del Cinquecento, almeno per i feudatari più importanti⁸⁵) fosse di per sé motivo di disordine, inesorabile catalizzatore di «giovani» e delinquenti⁸⁶. Di certo questo tema è assente nelle lettere della comunità, pur nell'asprezza dello scontro coi feudatari come ceti in materia giurisdizionale e fiscale. La loro presenza porta con sé una nuova specificazione dell'onore dell'ufficiale: «[...] tenere subietti li grandi», oltre che «mandare le cose equalmente con el debito de la iustitia»⁸⁷. Peraltro a queste dichiarazioni di principio fa da contraltare il fatto che alcuni di loro facciano conto sugli armati dei feudatari, non sempre rispettando il principio di evitare di coinvolgere quelli che sono parte in causa⁸⁸, mentre non capita – come capitava in alcune città lombarde in età sforzesca – di imbattersi nel ricorso al «braccio de' particolari» cittadini.

Rispetto all'età sforzesca, in età pontificia il linguaggio degli ufficiali pende più marcatamente verso l'autoritarismo (tenere città clero grandi sotto il proprio *iugo*; essere «aspro» il più possibile⁸⁹; e di «aspro gover-

bridge University Press, Cambridge 2002, pp. 31-52, in part. pp. 44-45; per l'intreccio tra questi rituali violenti e conflitti politici contingenti, T. Torri, «Allegrezze» e feste pubbliche: Modena fra '400 e '500, in «Quaderni storici», 79 (1992), pp. 215-229, in part. pp. 216 e 228; L. Turchi, *Una piccola modifica: il linguaggio della negoziazione politica fra principe e città*, in G. Badini, A. Gamberini (a cura di), *Medioevo reggiano. Studi in ricordo di Odoardo Rombaldi*, Franco Angeli, Milano 2007, pp. 343-373.

⁸³ Gentile, *Fazioni al governo*, cit., p. 231; Arcangeli, *Sul linguaggio*, cit., p. 362; Ead., *Appunti su guelfi e ghibellini in Lombardia nelle prime guerre d'Italia (1494-1530)*, in Gentile (a cura di), *Guelfi e ghibellini*, cit., p. 422.

⁸⁴ Ad esempio, ASPr, *Carteggio farnesiano interno*, 3, 1537 aprile 22, Parma, Giovan Angelo Medici ad Ambrogio Ricalcati. Su questo tema, ampiamente, M. Berengo, *L'Europa delle città*, Einaudi, Torino 1999, pp. 651-657.

⁸⁵ ASVAT, *Armadi*, XXXIX, 54, f. 203, 1534 luglio 22, ordine di espulsione dalla città per i feudatari ivi presenti e *seditionos receptantibus*; ordine a tutti i feudatari che stanno in città di andarsene, 1535 gennaio 15 (*ivi*, XLI, 6, n. 184, 1537 marzo 4 e aprile 23, XLI, 7, 1537 agosto 7, nn. 202-220, licenza di stare).

⁸⁶ ASPr, *Carteggio farnesiano interno*, 3, 1537 aprile 20, Parma, il governatore Giovan Angelo Medici ad Ambrogio Ricalcati; ASPr, *Comune*, 498, 1533 luglio 19, l'oratore alla comunità.

⁸⁷ ASPr, *Carteggio farnesiano interno*, 3, 1537 maggio 16, Giovan Angelo Medici ad Ambrogio Ricalcati.

⁸⁸ ASPr, *Comune*, 498, 1533 luglio 19, l'oratore alla comunità, cit.

⁸⁹ Pur essendo riuscito a far «morire quanti malfattori gli sono venuti alle mani» il governatore Giovanni Angelo Medici lamentava di non aver potuto esser aspro come vo-

no» scrive anche la comunità⁹⁰) che verso la *dexterità*⁹¹: ma la necessità di esser destro e di non punire si impone ugualmente quando il disordine non è privato ma di moltitudine. Comunque il clima è mutato: negli anni Trenta-Quaranta è la stessa costituzione dualistica dello stato regionale che sembra in forse; la rivolta di Perugia del 1540 è seguita a Parma con indubbio interesse, quasi come un possibile esempio: l'oratore da Roma informa che i Perugini hanno giurato

d'essere nemici capitali di questo papa e di casa Farnese eternamente, et hanno fatto proteste come non intendono d'essere rebelli della Chiesa, anzi vogliono esserle sempre fidelissimi sudditi, ma che intendono esser rebelli a questo papa, quale è un tiranno, et a tutti li papi Farnesi

minacciando rappresaglie sullo stato feudale Farnese in caso di attacco pontificio. Ma nel giro di due mesi il tono muta: «[...] la povera città di Perosa... deve essere specchio a tutte l'altre che vogliono calcitrare contra lo sprono»⁹².

Questo, scatenato dall'aumento del sale, è il momento culminante di una tensione che ha toccato tutte le città dello stato ecclesiastico. Ma un'*escalation* di innovazioni ha segnato tutto il decennio successivo al sacco di Roma. Il modello dualistico è sottoposto a forti tensioni, e una serie impressionante di rivolte tiene dietro al progressivo giro di vite fiscali e autoritario: nel 1532 il clero in corpo uccide il commissario all'esazione della decima pontificia; nel 1533 avvengono omicidi di fazione; nel 1537 vengono uccisi due birri e per quattro giorni «la terra» non depone le armi⁹³; nel 1538, all'arrivo di Paolo III, scoppiano incidenti che portano all'uccisione di parecchie persone del seguito pontificio; nel 1539-1541 accadono disordini legati alla rottura tra il papa e la maggiore famiglia feudale del parmense, i Rossi, e anche all'aumento del sale⁹⁴.

leva, giacché il papa aveva legato le mani ai propri ufficiali concedendo alle città il diritto di sindacato e l'osservanza di statuti e giurisdizione del podestà (ASPr, *Carteggio farnesiano interno*, 2, 1536 ottobre 24, Parma, ad Ambrogio Ricalcati; per la precedente citazione, *ivi*, 3, 1537 febbraio 15, lo stesso allo stesso).

⁹⁰ ASPr, *Comune*, 498, 1533 giugno 28, la comunità al papa.

⁹¹ Si vedano, ad esempio, le considerazioni di Nicodemo Tranchadini, commissario a Pavia (Arcangeli, *Aggregazioni*, cit.); fermo restando la valutazione generale di Chittolini che vede nell'ufficiale un assertore dell'onore proprio e del principe assai più convinto e rigido del suo stesso mandante.

⁹² ASPr, *Comune*, 503, 1540 aprile 4, Roma, l'oratore alla comunità; 1540 giugno 22, Roma, l'oratore alla comunità.

⁹³ ASPr, *Comune*, 500, 1537 aprile 18; cfr. anche nota 24.

⁹⁴ Arcangeli, *Sul linguaggio*, cit., pp. 356-357.

Non si tratta, per lo più, di rivolte popolari (quali si erano avute a Milano nel 1526, sotto la pressione militare; quali qui si verificano senza grande risonanza per questioni annonarie nel 1532 e 1540), ma di rivolte che, come è stato osservato, mirano a ristabilire l'ordine precedente – l'ordine delle libertà e dei privilegi – contro il nuovo ordine autoritario che i papi cercano di imporre. Lo si avverte ad esempio nel resoconto – una vera e propria memoria difensiva – inviato all'oratore a Roma a proposito dell'uccisione del commissario alle decime, presentato come il vero aggressore che

con sua audatia et presumptione et suoi grande robarie fatte qua nelle passate decime et malissimi deportamenti volendo da sé... procedere con suoi soliti sinistri et crudi modi se ha acquistato la morte⁹⁵.

Paradossalmente questa *escalation* si accompagna invece alla riconferma della giurisdizione ordinaria podestarile (e non dimentichiamo che, a differenza che in età sforzesca, il podestà in età pontificia è un magistrato cittadino, in tutto dipendente dal consiglio e dagli anziani). È una riconferma concessa contro voglia, per non smentire il carattere patizio del governo pontificio affermato nei capitoli che avevano accompagnato l'accettazione del «soave giogo della libertà ecclesiastica», ma continuamente rimessa in questione. Su questo punto si svolge un duro confronto, a colpi di lettere di governatori e legati e di istruzioni della comunità agli oratori. Il punto di massima divergenza tra governatore e città – almeno nella Parma pontificia – sono le libertà cittadine e cetuali, che al primo appaiono cause di disordine da eliminare e alla seconda, appunto, ordine delle libertà da difendere. Attentato all'ordine pubblico è dunque per il governatore la limitazione della sua giurisdizione in favore di quella «terriera» del podestà, vincolato tra l'altro ad applicare le pene statutarie: a suo dire, da quando la città ha voluto si procedesse per via ordinaria, in tre mesi sono morti più uomini che nei nove anni precedenti⁹⁶; dopo esser vissuti quieti e pacifici, i cittadini sono diventati in pochi giorni pazzi e sfrontati⁹⁷. Dal suo punto di vista l'ordine pubblico è dunque funzione della certezza e della severità della pena, e quindi della propria giurisdizione; mentre la città intende per ordine il rispetto della giu-

⁹⁵ ASPr, *Conventi e confraternite*, XCV, b. 14, [fascio di lettere missive e responsive forse ricollocato in *Comune*] n. 175, 1532 agosto 31, la comunità a Luca Cerati, oratore. La comunità, benché sospetta di aver dato «aiuto e favore... a detto clero» (ASPr, *Comune*, 498, 1532 settembre 27, la comunità al papa) continua a difendere gli interessi dei suoi preti, che restano in armi (*ivi*, 1532 settembre 21, l'oratore alla comunità), malgrado il lungo interdetto (*ivi*, lettere missive e responsive settembre-dicembre 1532).

⁹⁶ ASPr, *Comune*, 498, 1533 maggio 24, l'oratore alla comunità.

⁹⁷ *Ivi*, 1533 febbraio 21, l'oratore alla comunità.

risdizione ordinaria, e fattore di disordine è proprio la vantata tolleranza zero del governatore, che «fa di paglia travi», persegue accanitamente e con gravi pene bagatelle, insomma agisce «straordinariamente» senza osservare gli statuti: «una certa corruttela» è costringere i consoli delle vicinanze e gli ufficiali delle comunità rurali a presentare le denunce, anziché al podestà come d'uso, al governatore, e concedergli la facoltà, negata al podestà, di fare composizioni⁹⁸; al più arrivano a riconoscere giusto che i governatori «se impacino de criminali, provvedano a scandali, tengano la città monda da tristi», ma non certo «fare di ogni festuca una trave... volersi intromettere in ogni frascaiola»⁹⁹; e non si parli di facoltà di torturare senza la presenza di avvocato e procuratore fiscale, e senza mostrare gli indizi a uno dei dottori del locale collegio¹⁰⁰. Sono argomenti simili a quelli con cui sessant'anni prima la città di Alessandria aveva denunciato le illegalità compiute dai commissari

in detinendo cives et laboratores noctis tempore, ipsosque incarcerando in citadella et ipsis plus capiendo debito... praeter et contra formam statutorum et ordinamentorum dicte civitatis ac contra bonos mores¹⁰¹.

Tirando le somme, il carteggio sforzesco degli anni Ottanta del XV secolo aveva mostrato città-splonche e commissari in genere sensibili a una considerazione eminentemente politica dei problemi dell'ordine pubblico, dove chi provava ad applicare concezioni più rigorose rischiava seriamente la vita¹⁰². Nella Parma di età pontificia il tentativo di imporre una maggiore disciplina, una definizione più estensiva dei comportamenti non ammessi, non è costato altrettanto caro a chi lo ha compiuto, ma non si può dire che abbia avuto successo: la comunità e i corpi privilegiati hanno continuato a opporvi l'ordine delle proprie libertà; le fazioni teoricamente soppresse¹⁰³ e definitivamente criminalizzate¹⁰⁴ a partire dagli anni Trenta sono tornate alla ribalta con scontri e uccisioni, i feudatari scarsamente integrati nello stato sono diventati a loro volta fattori di disordine, coinvolgendo i cittadini nelle loro competizioni armate. Solo la presenza ormai pressoché stabile dell'eserci-

⁹⁸ *Ivi*, 1533 gennaio 28, la comunità all'oratore.

⁹⁹ *Ivi*, 1533 aprile 2, istruzioni all'oratore Luca Cerato.

¹⁰⁰ *Ivi*, 1533 giugno 18, l'oratore alla comunità, febbraio 22, la comunità all'oratore.

¹⁰¹ ASMi, *Comuni*, 3, supplica della comunità di Alessandria, s.d.

¹⁰² Mi riferisco all'uccisione di due commissari, di Parma nel 1483 e di Alessandria nel 1485, per cui cfr. Arcangeli, *Aggregazioni*, cit., e, più ampiamente, il saggio di M. Gentile in questo volume.

¹⁰³ Arcangeli, *Aggregazioni*, cit., p. 403; Ead., *Tra Milano e Roma*, cit., pp. 92-99.

¹⁰⁴ Gentile, *Guelfi, ghibellini, Rinascimento. Nota introduttiva*, in Id. (a cura di), *Guelfi e ghibellini*, cit., pp. VII-XXV.

to¹⁰⁵, insieme al ritorno a una sorta di contrattualismo fiscale¹⁰⁶, ha consentito l'affermazione del nuovo ordine farnesiano: ma si tratta di un'affermazione precaria, come mostrerà nel 1547 l'uccisione, a Piacenza, del primo duca e il vilipendio del suo cadavere.

¹⁰⁵ Durante il dominio ecclesiastico la presenza di soldati pontifici, alleati o nemici, in città fu quasi costante, negli anni Venti non come forza stanziata ma a causa delle guerre in corso, negli anni Trenta e in particolare durante il pontificato di Paolo III anche come strumento di intervento nei conflitti dei feudatari e di presidio della città.

¹⁰⁶ Gardi, *La fiscalità*, cit., pp. 536-537.

Luciano Pezzolo

*Fra potere politico e controllo dell'ordine:
il capitano grande del Consiglio dei Dieci*

Notissimo, il ritratto che nel secondo Cinquecento Tommaso Garzoni traccia dello sbirro: egli è considerato «vile e infame» anche se necessario per il mantenimento dell'ordine. È facilmente corruttibile:

Nel cercare i contrabbandi ovvero che troppo minutamente mette sossopra ogni cosa, mostrandosi curioso e presuntuoso insieme, ovvero che con due gazette si fa tacere; e benché faccia vista di fermar la robba, di gridar se v'è cosa da gabella, nondimeno all'aprir della bocca s'accheta a un tratto, e, come rana, ammutisce subito col boccone.

Tiene pratica con le meretrici. Per cogliere, se può, qualchuno ch'abbia in spia, ha commercio con gli osti perché dà ricetta a' furbi dentro all'ostarie. Ed è compagno del magnifico boia, perché la simpatia de' mestieri gli ha legato il budello insieme a tuttadue.

I vizi di questi zaffi passano la misura da ogni parte, perché essi son compagni del giuoco, fratelli della crapula, parenti stretti dell'ebrietà amici cari della bestemmia, servitori della disonestà, schiavi del vituperio, e un nodo istesso con la viltà, con la vergogna e con l'infamia.

E non c'è dunque da meravigliarsi se tutti li odiano¹.

I giudizi sferzanti, e comunque generici, di Garzoni tuttavia non sempre si attagliano al capitano grande, il massimo responsabile dell'ordine pubblico a Venezia. Egli riassumeva in sé bensì i tratti tipici del birro ma nello stesso tempo era una figura che spiccava dal resto dei colleghi; era in quotidiano contatto con i più influenti membri del ceto di governo

¹ T. Garzoni, *Piazza universale di tutte le professioni del mondo*, a cura di P. Cerchi e B. Collina, Einaudi, Torino 1996, pp. 1459-1464. Ringrazio Isabella Cecchini e Claudio Povolo, che con grande amicizia mi hanno segnalato alcuni documenti relativi al capitano grande.

patrizio, era il braccio armato del più prestigioso tribunale dello Stato. Non doveva sbagliare, in quanto rappresentante in prima istanza della giustizia repubblicana, di quella giustizia che il mito veneziano pretendeva essere equa, rigorosa e benigna. In questo contributo si prenderà in esame la figura e la funzione del capo degli sbirri mettendola in relazione, per quanto possibile, con l'ambiente istituzionale della Repubblica.

Una delle caratteristiche più note della struttura costituzionale veneziana è la sovrapposizione giurisdizionale fra i diversi organi della Repubblica. Allorché si voglia delineare le competenze di una certa magistratura occorre sempre considerare il preciso momento storico. È pertanto utile e opportuno delineare, pur brevemente, il sistema politico-giudiziario veneziano nella seconda metà del Cinquecento.

Una metropoli come Venezia, che verso la fine del Cinquecento contava oltre 120.000 abitanti, comportava notevoli problemi di controllo dell'ordine pubblico. La struttura stessa del tessuto urbano, disseminato su un gran numero di isole, non facilitava l'azione delle forze adibite al mantenimento della «quiete». L'assenza di mura senza dubbio favoriva chi, per varie ragioni, avesse voluto penetrare in città o uscirne senza doverne render conto.

Il sistema di controllo della Venezia basso medievale presentava la tipica caratteristica di una città dell'epoca: «[...] il servizio di vigilanza locale si identific[ava] con gli interessati»². Erano i capi di ciascuna contrada – oltre una sessantina – che svolgevano mansioni di controllo, e anche quando essi furono di fatto esautorati dai Signori di notte – la magistratura costituita dal 1262 da sei patrizi (uno per ciascun sestiere) responsabile dell'ordine pubblico su tutta la città – il centinaio di uomini al loro servizio doveva appartenere alle rispettive contrade³. La forza armata dei Signori di notte svolgeva i tradizionali compiti di controllo e di esecuzione degli ordini e inoltre forniva personale alle magistrature che non erano fornite di propri esecutori.

A fianco dei Signori di notte – nel 1544 scissi in *civil* e in *criminal* – operava un'altra magistratura, i Cinque alla pace, istituita nel XIII secolo. Diversamente dal personale dei Signori di notte, quello dei Cinque non era remunerato dalle casse statali e traeva il proprio reddito unicamente dallo svolgimento della propria attività. Il fatto che una parte delle pene pecuniarie finisse nelle tasche dei giudici stessi, per lo più appartenenti a famiglie povere del patriziato, acuiva i problemi connessi alla corruzione di tale tribunale.

² F. Lane, *La storia di Venezia*, Einaudi, Torino 1978 (Baltimore 1972), p. 118.

³ Sull'attività dei Signori di notte al criminal, S. Piacentini, «*Alla luce della luna*». *I furti a Venezia, 1270-1403*, Il cardo, Venezia 1992.

Nel pieno Quattrocento vennero strutturandosi così due livelli di controllo: il primo, quello più basso, assegnato alle magistrature tradizionali – i Signori di notte e i Cinque alla pace – i cui ufficiali erano totalmente inseriti nella realtà locale della contrada e del sestiere; il secondo, invece, più elevato, appannaggio dei Dieci e della loro polizia, la quale si volge ai crimini contro lo Stato ma che lentamente si occupa anche dei reati più comuni in città.

A metà Cinquecento questa differenza oramai è sfumata e la polizia dei Dieci rappresenta il maggior organo di controllo cittadino, esautorando o inglobando le forze più tradizionali. Da notare che dal 1536 i Capi dei Dieci intervengono nel Collegio per l'elezione dei capitani dei Signori di notte, Cinque alla pace e capi di sestiere. Questo mutamento non è di poco conto: il prestigio che emana l'«eccelso» Consiglio dei Dieci si riflette – almeno in teoria – anche sui suoi ufficiali; ciò significa che, anche sul piano del controllo territoriale, la presenza dei Dieci si fa assai più rilevante e visibile che nel passato. È importante rilevare, inoltre, che la scomparsa – o almeno il forte ridimensionamento – del ruolo dei Signori di notte e dei Cinque alla pace implica il passaggio da un sistema di controllo tradizionale, basato su uno stretto legame fra comunità locale – in questo caso la contrada e, più ampiamente, il sestiere – e responsabili dell'ordine. Un sistema fortemente delocalizzato lascia il posto a una struttura centralizzata e probabilmente più efficiente. La differenza emerge clamorosamente anche visivamente: gli uomini dei Dieci sono armati di archibugio, mentre le altre forze sono dotate di armi bianche, certamente meno temibili.

Oltre ai due livelli (alto e basso) potremmo identificare altresì altri due ambiti giurisdizionali, quelli cioè che differenziavano, da un lato, le corti specifiche per il patriziato e, dall'altro, per il resto della popolazione veneziana. Sebbene anche in questo caso la separazione non sia così netta come potrebbe apparire, è significativo che gli Inquisitoria di Stato, creati nell'ambito del Consiglio dei Dieci in via straordinaria nel 1539 e stabilizzati a partire dal 1577, si occupassero, tra l'altro, di correggere e reprimere atteggiamenti devianti del patriziato sul tipo di quelli che rientravano nella sfera di competenza degli Esecutori contro la bestemmia e di altre magistrature riguardo i gruppi sociali cittadino e popolare⁴.

È importante notare, inoltre, che i Dieci impiegavano il rito inquisitorio, che assicurava la segretezza del procedimento e che prevedeva l'assenza dell'avvocato difensore dell'imputato⁵. In tale contesto dun-

⁴ Per la nascita delle due magistrature nel contesto della politica giudiziaria dei Dieci, G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Einaudi, Torino 1982, pp. 153-154.

⁵ Id., *La difesa degli imputati nei processi celebrati col rito del Consiglio dei X*, in L.

que, nel 1456 fu costituita una forza alle dirette dipendenze dei Dieci formata da una settantina di uomini dotati di 16 imbarcazioni e guidati da quattro capitani. Due anni dopo, appunto, fu nominato un responsabile «qui vocetur Capitaneus Consilii Decem» e che doveva pattugliare la città alla ricerca di sodomiti, banditi e di armi proibite. A tal scopo aveva la facoltà di nominare nove «socios» che lo coadiuvassero. I Dieci rappresentavano la suprema magistratura politico-istituzionale della Repubblica; sorto agli inizi del Trecento per contrastare tentativi sovversivi contro la Repubblica, il Consiglio dei Dieci venne allargando sempre più le proprie competenze, sovrapponendosi a quelle di altri organismi⁶. Direttamente o tramite magistrature-satellite i Dieci avevano esteso la loro giurisdizione su molteplici sfere della vita politica e sociale dello Stato. Era quasi naturale che tale magistratura fosse destinata ad ampliare la propria sfera d'azione. Lungo il Quattrocento si contano numerosi episodi di sovrapposizione e talvolta di scontro tra i Dieci e i principali organi statali. Nel 1540 e poi ancora nel 1573 i Dieci avevano addirittura siglato la pace con il Turco senza consultare i più ampi consessi del governo, il Maggior Consiglio e soprattutto il Senato. Il Consiglio dei Dieci, costituito da una trentina di patrizi, incarnava sul piano costituzionale le spinte oligarchiche di una parte del patriziato veneziano, quella parte generalmente più doviziosa, con ampie clientele che si diramavano dal ceto patrizio della capitale sino ai centri minori della terraferma. Non è il caso in questa sede di analizzare le vicende politico-istituzionali legate ai Dieci, basti dire che si attuarono vari tentativi (il più noto dei quali è la «correzione» del 1582-1583) per ricondurre la loro sfera giurisdizionale alle specifiche incombenze più strettamente giudiziarie⁷. Infatti, proprio a partire dai primi anni Ottanta l'attività penale dei Dieci crebbe in mi-

Berlinguer, F. Colao (a cura di), *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, Giuffrè, Milano 1989, pp. 1-87; C. Povolo, *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Cierre, Verona 1997, pp. 147 e ss.

⁶ M. Knapton, *Il Consiglio dei dieci nel governo della Terraferma: un'ipotesi interpretativa per il secondo '400*, in A. Tagliaferri (a cura di), *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori*, Giuffrè, Milano 1981, pp. 237-260.

⁷ Oltre alla questione dell'effettiva efficacia della correzione nel quadro delle tendenze oligarchiche sviluppate a Venezia (si vedano, da due angolazioni diverse, Cozzi, *Repubblica di Venezia*, cit., pp. 147 e ss.; e M. Lowry, *The reform of the Council of Ten, 1582-83: an unsettled problem?*, in «Studi veneziani», 13, 1971, pp. 275-310), mi sembra interessante sottolineare un aspetto poco considerato. Se è vero che – secondo J.A. Maravall, *La cultura del Barocco. Analisi di una struttura storica*, il Mulino, Bologna 1985 (Barcelona 1975), p. 220 – una delle maggiori preoccupazioni dei governi «era mantenere e rafforzare il proprio ordinamento istituzionale, la cui immagine era un valore fondamentale in appoggio al sistema», allora anche le correzioni dei Dieci potrebbero essere ricondotte alla necessità di risistemare un'immagine che era stata stravolta dal crescente ruolo dei Dieci.

sura notevole. Si può dunque affermare che all'indomani della «correzione» il lavoro del capitan grande aumentò, ma aumentarono altresì il suo potere e i suoi mezzi di controllo.

A sancire la preminenza dei Dieci e dei loro uomini, nel 1583 il capitan – ora dotato dell'attributo di grande – assunse la piena responsabilità di tutte le forze di controllo della città. Non è certo un caso che il capitan grande divenga il principale responsabile dell'ordine pubblico a Venezia a partire dal 1583. Egli guidava un reparto di 50 uomini, e aveva ai propri comandi quattro capitani con 25 uomini ciascuno; inoltre controllava una trentina di birri e capi dei Signori di notte e degli Esecutori alla bestemmia. La forza complessiva che operava a Venezia in quegli anni risultava costituita da circa 200 uomini delle varie magistrature giudiziarie (Dieci, Avogaria, Signori di notte, Esecutori alla bestemmia, Censori), cui si affiancavano un corpo stabile di guardie a San Marco e Rialto, nonché altri 200 arsenalotti impegnati in turni sia nell'arsenale e nei suoi dintorni che attorno a palazzo ducale⁸.

Il capitan grande dunque disponeva di una forza consistente. Da notare che Venezia, a differenza di tutti i grandi centri urbani della Penisola, non accoglieva una guarnigione stabile. I soldati di passaggio, per essere imbarcati verso i domini da mar, venivano alloggiati al Lido, per evitare gli usuali problemi che si associavano alla presenza di militari in città. Il rapporto tra personale di polizia e popolazione verso la fine del Cinquecento era di 1 a 600, mentre è stato stimato che a fine Trecento fosse di 1 a 350⁹. Non è tuttavia agevole identificare precisamente tutte le forze che esercitavano il controllo dell'ordine pubblico. Accanto alle componenti per così dire ufficiali si trovavano i ministri dei dazi (stipendiati dagli appaltatori), i birri dell'Inquisizione e altri personaggi che, più o meno legalmente, svolgevano una sorta di funzione di polizia urbana. Occorre inoltre sottolineare che molti birri non erano titolari dell'ufficio, ma lo ricoprivano a titolo di sostituti, così come era prassi diffusa nell'apparato burocratico inferiore¹⁰.

⁸ Alcuni dati in *Bilanci generali della Repubblica di Venezia*, a cura di F. Besta, Tip. F. Visentini, Venezia 1912, I, 1, pp. 333-334.

⁹ G. Ruggiero, *Patrizi e malfattori. La violenza a Venezia nel primo Rinascimento*, il Mulino, Bologna 1982 (New Brunswick 1980), p. 41. Per un confronto vedi, ad esempio, G. Politi, *Aristocrazia e potere politico nella Cremona di Filippo II*, Sugarco, Milano 1976, pp. 23-24. L'inadeguatezza delle forze di polizia nell'Europa d'*ancien régime* è sottolineata da B. Lenman, G. Parker, *The state, the community and the criminal law in early modern Europe*, in V.A.C. Gatrell, B. Lenman, G. Parker (a cura di), *Crime and the law. The social history of crime in western Europe since 1500*, Europa Publications Limited, London 1980, p. 19.

¹⁰ Cfr. l'interessante scrittura in ASV, *Consiglio dei Dieci, Comuni*, filza 154 (23 settembre 1583). Per il fenomeno delle sostituzioni nell'amministrazione veneziana, A. Zan-

Questo il quadro generale. Vediamo ora la figura di Marco Dolce, capitan grande del Consiglio dei Dieci tra la fine del Cinque e gli inizi del Seicento¹¹. Egli si colloca in una posizione assai delicata: da un lato dipende direttamente da un organo «tremebondo» e «secretissimo»¹², assai prestigioso, che raccoglie le maggiori personalità del patriziato veneziano; dall'altra ha a che fare non solo con i personaggi tipici del mondo criminale – assassini, banditi... – ma anche con imputati nobili, appartenenti al ceto di governo ed eventualmente parenti di membri dei Dieci o di altri che potrebbero divenirlo. Sollecitato dall'ambasciatore del duca di Ferrara a catturare un ricercato ferrarese, Dolce si mostrò ben lieto di collaborare, purché non si dovesse agire «in casa di gentilomini vinitiani»¹³. Vi erano patrizi che offrivano protezione al fuoriuscito ferrarese, e sarebbe stato assai imbarazzante catturarlo in casa loro; ma sarebbe stato assai più pericoloso sfidare la loro autorità e potenza esponendosi a una facilmente prevedibile rivalsa. L'estrema cautela, dunque, doveva essere il comportamento da seguire, soprattutto di fronte a comportamenti assai provocatori di alcuni patrizi nei confronti di Dolce o dei suoi uomini. Com'era accaduto nel 1590, allorché un *ufficiale* addetto alla sorveglianza dei Dieci aveva arrestato un servitore del nobile Zuanne Giustinian, il quale, ricevuto un rifiuto all'ingiunzione di rilasciare il servitore, non si era trattenuto dal malmenare l'«ufficiale»¹⁴. Ma

nini, *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia 1993; in particolare, per la magistratura della Giustizia Vecchia, J.E. Shaw, *The Justice of Venice. Authorities and liberties in the urban economy 1550-1700*, Oxford University Press, Oxford 2006, pp. 45 e ss.; e per gli Esecutori alla bestemmia, R. Derosas, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600. Gli Esecutori contro la bestemmia*, in G. Cozzi (a cura di), *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV - XVIII)*, Jouvence, Roma 1981, I, pp. 431-528.

¹¹ Marco Dolce probabilmente nacque attorno al 1539, poiché nel 1598 dichiara di avere 59 anni (ASV, *Consiglio dei Dieci, Comuni*, reg. 48, 9r-10v, 27 marzo 1598), e morì nel 1604 (G. Tassini, *Cittadini veneziani*, II, in Biblioteca Correr, Venezia, PD c4/2, c. 163).

¹² M. Sanudo, *De origine, situ et magistratibus urbis Venetae, ovvero la città di Venezia, 1497-1530*, a cura di A. Aricò Caracciolo, Cisalpino-La goliardica, Milano 1980, p. 100.

¹³ Archivio di Stato, Modena, *Cancelleria, Ambasciatori di Venezia*, 69 (22 agosto 1590). Mi sembra rivelatore un episodio che riguarda il pittore Giovanni Contarini. Tornato a Venezia dopo anni, egli girava in città indossando cappello piumato e spada, secondo la moda spagnoleggiante del tempo. Fermato da Dolce e richiesto di giustificare la spada, Giovanni rispondeva di essere cavaliere e, soprattutto, di appartenere alla casata Contarini. Tuttavia accolse il saggio consiglio del capitan grande di adottare la più morigerata toga alla veneziana. C. Ridolfi, *Le meraviglie dell'arte ovvero le vite degli illustri pittori veneti*, Venezia 1648, II, p. 283.

¹⁴ ASV, *Consiglio dei Dieci, Criminal*, reg. 16, 26v (18 settembre 1590). L'episodio è ricordato anche da A. Viggiano, *Giustizia, disciplina, ordine pubblico*, in *Storia di Venezia*

Dolce era anche il braccio esecutivo dei Dieci in città; costituiva il *trait d'union* fra la suprema istituzione giudiziaria dello Stato e la comunità veneziana. Era il personaggio che – potremmo dire – svolgeva il lavoro sporco in nome del Consiglio dei Dieci e che era in grado di assicurare efficacemente l'applicazione selettiva delle regole¹⁵. E non a caso era uno dei personaggi più temuti in città¹⁶.

Dolce gestisce dunque un ampio potere di fatto e simbolico¹⁷. È lui che accompagna i condannati al patibolo; è lui che si fa rappresentante di fronte al potere politico delle esigenze e delle richieste dei propri sottoposti. Dolce è il centro di redistribuzione di discrete risorse finanziarie. Avendo la piena responsabilità sulla forza di polizia, ha l'opportunità di elargire gratifiche, di comminare multe, di cassare coloro che ritiene inadatti alla funzione, di scegliere il personale per particolari mansioni¹⁸. Ha il potere, fra l'altro, di scegliere i suoi uomini, creando dunque forti legami di dipendenza all'interno della polizia dei Dieci.

La capacità di controllo di Dolce si basa anche sulle relazioni intrattenute con vari personaggi della comunità urbana: gli osti, anzitutto, che sono chiamati dalla normativa contro i vagabondi – emanata negli anni Ottanta del Cinquecento – a denunciare tutti i forestieri che arrivano in città. I tavernieri sono per il capitan grande una fonte straordinaria di informazioni sul mondo del gioco d'azzardo, dei traffici oscuri e loschi, sulle relazioni all'interno della contrada¹⁹. L'impressione è che i Dieci alimentino in varie forme la rete di relazioni che Dolce mantiene.

dalle origini alla caduta della Serenissima, VI, G. Cozzi, P. Prodi (a cura di), *Dal Rinascimento al Barocco*, Treccani, Roma 1994, p. 840.

¹⁵ L.M. Friedman, *Crime and Punishment in American History*, BasicBooks, New York 1993, p. 5: «Enforcement, of course, is *always* selective; for all sorts of reasons, the system does not, cannot, and will not enforce the norms in any total way. Unenforcement is as vital a part of the story as enforcement».

¹⁶ G. Cozzi, *Giustizia «contaminata». Vicende giudiziarie di nobili ed ebrei nella Venezia del Seicento*, Marsilio, Venezia 1996, p. 34.

¹⁷ Sulla collocazione del capitan grande nel corteo dogale, J. Kurtzman, L.M. Koldau, *Trombe, Trombe d'argento, Trombe squarciate, Tromboni, and Pifferi in Venetian Processions and Ceremonies of the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, in «Journal of Seventeenth-Century Music», 8, 2002; P. Tessitori, *Basta che finissa 'sti cani. Democrazia e polizia nella Venezia del 1797*, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia 1997, p. 70.

¹⁸ Numerosi riferimenti all'attività di Dolce in ASV, *Consiglio dei Dieci, Comuni*, regg. 45 e ss.; e filze 154 e ss.

¹⁹ Derosas, *Moralità e giustizia*, cit. Un cenno alla rete d'informatore incentrata sul capitan grande in P. Preto, *I servizi segreti di Venezia*, il Saggiatore, Milano 2004, pp. 193-194. Nel 1612 un Donà si riprometteva di esaminare un ricordo di Dolce sul problema del controllo dei forestieri (S. Romanin, *Storia documentata di Venezia*, Venezia 1858, VI, p. 104). Ciò significa che a qualche anno di distanza dalla sua morte il suo nome rimaneva ancora come punto di riferimento.

Il salario del capitan grande non è probabilmente la voce più importante del suo reddito. Gratifiche e concessioni da parte dei Dieci non mancano, ma sono le entrate derivanti dal mercato delle voci «liberar bandito» ad assumere una particolare importanza. La legislazione veneziana permetteva a chi avesse catturato un bandito di ottenere il diritto di liberarne un altro che avesse subito una condanna eguale o inferiore²⁰. Le forze di controllo e repressione puntavano molto sulle opportunità offerte da tale normativa per rimpinguare i propri redditi. Dolce, ad esempio, liberò dal bando uno degli esponenti più noti della nobiltà padovana, Federico Capodilista. Analogamente, cedette al nobile Roberto Priuli q. Vincenzo una voce «liberar bandito» ottenuta per la cattura di due galeotti condannati dai Capi dei Dieci e dagli Esecutori alla bestemmia²¹. Ciò significa che egli è uno dei punti di riferimento di intermediari e sensali che trattano le voci. Del resto il capitan grande è a contatto quotidiano con i detenuti nelle carceri dei Dieci e con i loro familiari. Si fa carico del mantenimento dei condannati alla pena capitale e li accompagna al patibolo. Insomma, Dolce è l'interfaccia tra il ceto dirigente e la popolazione; un ruolo certo delicato, poiché si colloca nel settore della giustizia criminale e dell'ordine pubblico²².

Molte spese di Dolce erano sostenute per – potremmo dire – motivi di servizio: scorte armate sia a Venezia sia in terraferma, spese «di bocca» per i detenuti, apprestamenti per l'esecuzione delle condanne a morte. Tra il flusso rilevante di denaro che viene assegnato dal camerlengo dei Dieci a Dolce emergono alcune informazioni interessanti. Dolce chiede aumenti e gratifiche giustificandole con le spese per abiti «et d'altro che per dignità pubblica è forza fare» e per le «ordinarie occasioni di essercitar bene il suo carico»²³. È lecito ritenere che le «occasioni per essercitar bene il suo carico» comportassero esborsi di denaro tanto a favore dei propri sottoposti quanto degli informatori che fornivano a Dolce notizie rilevanti per le sue mansioni.

La posizione assai delicata di Dolce, tuttavia, non gli assicurava l'impunità da eventuali illeciti. I Dieci si mostrano piuttosto propensi a com-

²⁰ E. Basaglia, *Giustizia criminale e organizzazione dell'autorità centrale. La Repubblica di Venezia e la questione delle taglie in denaro (secoli XVI-XVII)*, in Cozzi (a cura di), *Stato società e giustizia nella Repubblica Veneta*, cit., II, pp. 193-220; Povolo, *L'intrigo dell'onore*, cit.

²¹ ASV, *Consiglio dei Dieci, Comuni*, filza 213 (25 novembre 1596); *ivi*, *Notarile, Atti*, Pietro Partenio, busta 10684, c. 60v (13 febbraio 1591). Purtroppo non si conosce il prezzo della voce, che comunque è plausibile essere discreto. Di fronte al medesimo notaio (*ivi*, busta 10686, c. 199r, 30 giugno 1592), il capitano dei Cinque savi alla pace vendette una voce per 50 ducati, pari a circa metà del salario annuo di un operaio edile specializzato.

²² P. Preto, *I servizi segreti di Venezia*, cit., pp. 193-194.

²³ ASV, *Consiglio dei Dieci, Comuni*, filza 176 (5 dicembre 1588), e supplica allegata di Dolce.

minare pene in caso di eccessi e manchevolezze del capitano grande. Alla fine del 1597, ad esempio, Marco Dolce fu recluso per tre mesi con l'accusa di negligenza in occasione della morte del nobile Antonio Molin. Dolce verrà poi scagionato, ma è interessante notare che egli sottolinei il fatto che, pur detenuto, i suoi uomini avessero continuato con efficacia la lotta contro la criminalità, e faccia intendere che egli avesse esercitato di fatto la sua funzione di comando²⁴. È altresì interessante sottolineare che i Dieci comminano pene in caso di inadempienze: nel 1594 i Dieci trattengono a Dolce sei mesi di stipendio perché accusato di non aver impedito uno dei tradizionali combattimenti rituali fra veneziani²⁵. Ciò significa anzitutto che il salario non era una voce fondamentale per il capitano grande, ma significa anche che il Consiglio dei Dieci doveva dimostrare – almeno all'esterno – poca indulgenza verso il proprio massimo ufficiale esecutivo. Indulgenza che però di fatto fu applicata in altre occasioni.

Dolce dunque conosce bene le carceri sia perché ha la responsabilità del corpo di guardia e del trasferimento dei detenuti, ma anche perché ha conosciuto in prima persona la segregazione. Eppure, nonostante queste macchie – più o meno indelebili, più o meno meritate – Marco Dolce continua a esercitare la prestigiosa carica sino alla fine. Le scelte dei Dieci sembrano piuttosto improntate al pragmatismo: si riconosce a Dolce una funzione cruciale nel mantenimento dell'ordine sia fra i cittadini che fra gli sbirri. Dolce riesce a incarnare quello che Lawrence Friedman definisce doppio *standard*: un sistema cioè che accetta di fatto delle deroghe al di fuori della legge, specie nei confronti dei gruppi inferiori della società²⁶. Forte con i deboli e debole con i forti, dunque: e non poteva essere altrimenti. Il capitano grande dipende strettamente dai politici per quanto riguarda la possibilità di ottenere vantaggi tanto economici quanto di prestigio sociale. Personaggio in bilico tra il ruolo esecutore del gruppo oligarchico e quello di profondo conoscitore dei meandri del potere, doveva adeguarsi alla sua funzione con estrema circospezione. Nello stesso momento anche i patrizi devono mantenere un certo atteggiamento di cautela nei confronti di chi, per professione, penetra

²⁴ ASV, *Consiglio dei Dieci, Comuni*, reg. 48, cc. 9r-10v (27 marzo 1598).

²⁵ ASV, *Consiglio dei Dieci, Criminal*, reg. 17, 35r-v (29 dicembre 1594); Viggiano, *Giustizia, disciplina*, cit., p. 844. Nel 1634 un patrizio avrebbe strappato i baffi a un capitano dei Dieci, reo di aver tentato di fraporsi tra nicolotti e castellani (R.C. Davis, *Shipbuilders of the Venetian Arsenal. Workers and Workplace in the Preindustrial City*, John Hopkins University Press, Baltimore-London 1991, p. 239, n. 58). Nonostante le sue continue richieste di aumenti salariali e di gratifiche, Dolce non sembra vivere nell'indigenza, riuscendo ad acquistare fondi agricoli in Terraferma: cfr. ASV, *Savi ed Esecutori alle Acque, Istrumenti*, reg. 323, c. 17v (17 dicembre 1594).

²⁶ Friedman, *Crime and Punishment*, cit., pp. 362-363.

nelle aree oscure della vita cittadina, raccoglie pettegolezzi, voci, riceve denunce anonime, conosce gli uomini e le loro debolezze. Un ampio spazio informale gli è concesso, a patto che non ecceda. Allora, i patrizi sono costretti a prendere provvedimenti che apparentemente mirano a ridimensionare il capitano grande ma che in effetti sembrano restituirgli forza e rinnovarne il prestigio.

Marco Dolce si presenta come uno sbirro con un forte senso del proprio onore, derivante dalla funzione di massimo ufficiale operativo dei Dieci; un onore che gli viene riconosciuto dal Consiglio, e non solo. La registrazione della sua morte, avvenuta nel febbraio del 1605, riporta il titolo di «Magnifico signore». Titolo invero inusuale per la figura del «birro» sarcasticamente tratteggiata da Garzoni.

Olivier Caporossi

Le fait de liste et l'informelle expérience policière des juges castillans. La culture du renseignement des tribunaux royaux à la cour d'Espagne (1590-1700), une dynamique fondatrice pour l'exercice empirique de la police des Habsbourg?

1. *Un espace concurrentiel complexe*

Le conseil de Castille interpelle Philippe IV sur la situation de la capitale et fait écrire dans une consulte à la fin de son règne (1621-1665), révélatrice des peurs sociales de ce qui est devenue une Babylone du crime:

Madrid es un lugar compuesto de forasteros o de gente que forma la Corte de Su Magestad ò que la sigue por vivir con ella, ò en el bullicio dellas y no solo se compone de todas las naciones de España, sino de mucho numero de Ytalianos, Alemanes, y otros estranjeros. Y deve creerse que demas de el brio y ardimientos, tan propio (a un en la jente mas vaja) de los naturales castellanos, el aire dela Corte, y la confusion y vicios inescusables de un lugar grande les aria menos sufridos y mas atrevidos... De donde resulta ser en Madrid frequentes las pendencies las heridas y muertes, los urtos, las fraudes de la Real Hazienda, y otros delitos mui graves¹.

La ville de Madrid en accueillant, dès 1563, la cour d'Espagne voit sa population dépasser très vite les 25.000 habitants², atteindre le chiffre de 127.605 en 1617, et 150.000 vers 1685³. La croissance urbaine déborde

¹ Archivo Histórico Nacional, Madrid (AHN), Consejos, legajo 51350, exp. 5.

² C'est l'estimation qui est donnée pour l'année 1546. A. Alvar Ezquerro, *El nacimiento de una capital europea. Madrid entre 1561 y 1606*, Turner, Madrid 1989, p. 19.

³ V. Pinto, S. Madrazo (a cura di), *Madrid Atlas histórico de la ciudad. Siglos IX-XIX*, Lunverg, Madrid 1995, p. 143; J. Bravo Lozano, *La emigración a Madrid, siglos XVI-XVII*, en «Torre de los Lujanes», n. 24, 1993, p. 59.

l'enceinte de Philippe II dès 1590. Et Philippe IV en fait construire une nouvelle en 1625. Madrid atteint alors la superficie de 125 hectares et les contemporains peuvent la contempler grâce aux premiers plans établis successivement en 1635 et 1656⁴. L'accroissement urbain inquiète d'autant plus les élites madrilènes qu'elles l'associent à une immigration de nations diverses, dont le contrôle lui échappe. Paradoxalement, cette immigration demeure nécessaire à la cour d'Espagne pour assumer sa fonction de filtre entre le monarque et ses sujets⁵. Les Habsbourg ont besoin de la présence des courtisans des différentes nations de leurs domaines, et d'ailleurs, aussi bien pour en disposer afin d'agir sur leur pays que pour assimiler l'expérience des hommes de ces pays.

L'exercice de la police par le conseil de Castille et les tribunaux qui en dépendent (les alcades de cour et le corregidor de Madrid) est, en effet, des plus difficiles face à la multiplication continue des juridictions adverses, 44 en 1643 et plus de 60 dès 1663⁶. En fait, trois espaces juridictionnels, eux-mêmes divisés entre de nombreuses juridictions, se superposent et s'affrontent pour dominer le tissu urbain: le palais royal, la cour et la ville. Dans son offensive juridictionnelle, le conseil de Castille fait le lien entre cette situation et le sentiment d'insécurité qui gagnerait l'esprit des Madrilènes et entamerait leur obéissance à la monarchie. Le constat d'une augmentation – jamais clairement estimée – d'un essor de la violence est alors proposé au Monarque. Cette logique, dont l'argumentation se répand dans les cercles de la cour dès les années 1590, est récurrente dans la littérature administrative des Habsbourg, car elle soutient le projet de réformation du royaume. Or, la ville de cour, de par son caractère d'exemplarité, doit être la première à en bénéficier. La réforme des Madrilènes que promeut la police du corregidor, des alcades de cour et du conseil de Castille a ce sens là. De son échec dépend la décadence de l'Espagne, pour l'écrivain politique Juan Cano qui, en 1675, se refuse encore à y croire⁷.

L'exercice de la police à Madrid est l'objet d'une forte concurrence des divers tribunaux qui le constituent. Les alcades de cour, considérés

⁴ A. García Martín, C. Gavira, J. Ruiz Varela, *Madrid. Fronteras y Territorio*, Ayuntamiento de Madrid, Madrid 1992, p. 72.

⁵ N. Elias, *La société de cour*, Flammarion, Paris 1985 (1969).

⁶ AHN, Consejos, libro 1239, f. 455 et legajo 7121/1.

⁷ «Y de este segundo efecto una infinidad de perjuyzios, que además de causar los daños manifestados, no puede ser menos, siendo el coraçon de estos três cuerpos. Padeçerán los perjuyzios de la cabeça, que son los que padece su Magestad. De los braços, que son los que padecen los Vasallos, que los executan. Y del resto del cuerpo, de los Reynos»; J. Cano, *Doze peticiones o suplicas a favor de la prosperidad de la monarquía española a las personas principales en ella interessadas*, Biblioteca Nacional Española (BNE), Madrid 1675, ms. 8319, f. 117.

comme la cinquième chambre du conseil de Castille, détiennent une juridiction supérieure (en matière pénale et civile) sur la capitale et les cinq lieues à l'entour. Le corregidor, qui préside l'échevinage madrilène c'est-à-dire le *concejo* des *regidores*, a une juridiction pénale de première instance dans la capitale et de seconde instance sur les tribunaux locaux des villages du *corregimiento*. Le conseil de Castille, tribunal le plus prestigieux du royaume, utilise le conflit permanent entre le corregidor et les juges de cour pour imposer son autorité sur Madrid. Mais il doit affronter le conseil des Finances et la commission des Millions, dont les commissaires et les gardes veulent lui arracher la conduite de la police fiscale⁸. A cela s'ajoute le conseil de Guerre, qui protège les soldats de l'armée ordinaire compromis dans la fraude et le meurtre, la junte royale du Bureau qui reçoit en appel les procès du capitaine des trois gardes royales (les Archers, la garde Espagnole, la compagnie Allemande), l'Inquisition et les autres juridictions ecclésiastiques qui défendent le for de leurs membres et leur territoire (presque 10% des propriétés madrilènes entre 1618 et 1624⁹). Enfin, il faut signaler le mécontentement croissant de la population face aux difficultés d'approvisionnement de la capitale et aux dévaluations de 1680 et 1686. La colère des Madrilènes, qu'expriment notamment les corporations de métiers, se manifeste souvent par la contestation de la police des alcades et du corregidor¹⁰.

Prévenir l'émeute, réprimer la délinquance, surveiller les Étrangers résidant à la cour, ces trois objectifs impliquent une nouvelle pratique de l'information pour les tribunaux du roi. Le rôle de la culture du greffe et de la visite dans la construction d'une nouvelle science de la police que se partagent des juridictions concurrentes est donc l'objet de notre étude¹¹.

2. La culture du greffe et du registre

La ville de Madrid est divisée en six quartiers (le Palacio Real, San Domingo, San Luis le Barranco, la Merced, San Francisco en 1612)¹²

⁸ Sur les conflits entre le conseil de Castille et le conseil des Finances, voir J.E. Gelabert, *La Bolsa del Rey. Rey, reino y fisco en Castilla (1598-1648)*, Crítica, Barcelona 1997.

⁹ F. Negro del Cerro, *El Madrid de Velázquez: mercado y propiedad inmobiliaria entre 1623 y 1650*, en «Madrid, revista de arte, geografía e historia», 1999, n. 2, p. 18.

¹⁰ O. Caporossi, *La police à Madrid au XVIIe siècle: conflits de juridiction dans une société de cour*, dans «Revue d'histoire moderne et contemporaine», 50-1, janvier-mars 2003, p. 45.

¹¹ L'importance du «savoir des greffiers» a déjà été souligné. M. Foucault, *Il faut défendre la société. Cours au collège de France*. 1976, Gallimard-Seuil, Paris 1997, p. 114.

¹² O. Caporossi, *Les justices royales et la criminalité madrilène sous le règne de Philippe IV (1621-1665). Unité et multiplicité de la juridiction royale à la cour d'Espagne*, Thèse

dont les limites varient peu. A la tête de chacun d'eux est placé un *alcade* de cour, qui en est le surintendant. Chaque juge de cour doit vivre dans son quartier et dispose de 16 *alguazils* de cour et de 4 greffiers pour en assurer la discipline. Cette discipline est symbolisée par la rédaction d'un registre des maisons du quartier concerné que l'*alcade* de cour confie à l'un de ses greffiers, sans que celui-ci soit en droit de faire payer ce service par les habitants¹³. Le rapport du greffier sur chaque maison du quartier est écrit en deux exemplaires, l'un revenant au maître de maison et l'autre étant destiné à alimenter le registre général du quartier. C'est avec cette copie du rapport que le maître de maison doit venir informer le greffier de tout changement survenu dans sa résidence (nouveau locataire ou propriétaire, nouvelles servantes ou esclaves). Pour chaque résidence le greffier doit établir:

- Le lieu de la maison, son quartier, le nom et l'office du propriétaire et sa résidence s'il n'habite pas la dite maison, s'il est marié.
- L'identité de sa famille (nom de l'épouse, nom et nombre de fils de plus de 14 ans et de filles de plus de 12 ans) et l'activité de celle-ci.
- Des renseignements sur la domesticité (nom, âge, office et nombre des servantes et des valets) et les esclaves (identité, âge, nombre, office et religion).
- Le nombre de chevaux, de voitures et de chariots disponibles.
- La nature des éventuels locataires (nombre, nom, origine, office, âge, maison et famille).

Les demeures vides sont elles aussi concernées par ce recensement local, et doivent être signalées à l'autorité judiciaire par le propriétaire ou le voisin le plus proche. Une autre subdivision administrative renforce ce système d'information: les *çeladores*. Depuis 1630, la ville de Madrid est partagée en 20 quartiers à la tête desquels se trouve un *çelador* qui aide l'*alcade* de cour à effectuer ses recensements¹⁴.

Ces informations sont d'abord recherchées pour alimenter un registre général que le conseiller de Castille, Francisco de Tejada, propose de constituer à Philippe IV dès avril 1623¹⁵. Toutes ces obligations sont destinées à contrôler l'immigration de la capitale. Le juge de Cour Juan Alonso Elezarraga, auteur des *Advertencias para el servicio de la Plaza de*

de doctorat d'histoire moderne soutenue le 20 décembre 2002 à l'université de Toulouse Le Mirail, vol. III, p. 526.

¹³ *Pregon que se ha dado por mandado de los Señores Alcaldes en razon de los seys quarteles en que està repartida la villa de Madrid para su buen gobierno* (1623), AHN, Consejos, libro 1210, f. 395-396.

¹⁴ AHN, Consejos, libro 1215, f. 395.

¹⁵ F. Negredo del Cerro, *Una ciudad por crear, una ciudad por controlar. El registro general madrileño de 1623*, in J.M. de Bernardo Ares (a cura di), *La administración municipal en la edad moderna*, Universidad de Cádiz, Cádiz 1999, t. II, pp. 401-406.

Alcalde de Casa y Corte achevées en 1704, précise clairement que ces mesures permettent de lutter contre les étrangers de Madrid et les gens mal entretenus¹⁶. Si les locataires d'un appartement changent de résidence ou quittent Madrid, ils doivent en informer le greffier de cour et lui signifier la raison et la destination de leur déménagement et l'identité de ceux qui les remplacent¹⁷. L'alcade de cour tient aussi dans chaque quartier un registre des hôtels, des auberges et de leurs tenanciers, dont il présente un rapport à l'audience tous les mois¹⁸. C'est ainsi qu'Antonio de Bidania y Elazarraga fait rédiger un mémoire (postérieur à 1654) des 44 gargotes des paroisses de San Juste, San Pedro et San Andres qui font parties de son quartier, en signalant que six d'entre-elles sont fermées¹⁹.

Selon les sources paroissiales étudiées par Claude Larquié les immigrants sont d'abord des Péninsulaires, 60% de la population madrilène dans la seconde moitié du XVII^e siècle²⁰. La grande junta de réformation les accuse, en 1621, de provoquer le dépeuplement du royaume²¹. En 1704, l'alcade de cour Juan Alonso Elezarraga considère que les travailleurs Galiciens et Asturiens émigrés à la cour dépeuplent leur pays et sont cause du manque d'agriculteurs et de bergers, qui en expliquerait le déclin économique²².

Mais la monarchie s'inquiète plus encore de la présence d'autres nations dans la capitale. La culture du registre suscite la production de nouvelles enquêtes. Quand un alcade de cour n'a pas suffisamment d'informations sur certaines auberges, il va les inspecter. Du 15 avril au 30 juin 1665, le tribunal de cour dirige la visite systématique de 240 établissements hôteliers pour enregistrer toutes les personnes qui y logent. Il peut alors mieux déterminer la géographie des nations à la cour d'Espagne. Les Italiens et les Allemands se concentrent dans la paroisse de San Martin, les Français dans celle de San Luis. En réalité, ce sont surtout les nations provenant d'un pays étranger aux domaines des Habsbourg qui inquiètent. Dans l'immédiat, la construction partielle du registre général de 1623 rend possible l'application d'une pragmatique royale ordonnant au président de Castille d'organiser la saisie des biens des Français. Le 5

¹⁶ AHN, Consejos, libro 1173, f. 58-59.

¹⁷ *Ivi*, 1210, f. 396.

¹⁸ *Ivi*, 1173, f. 58-59.

¹⁹ *Ivi*, f. 296.

²⁰ C. Larquié, *Etre étranger à Madrid au XVII^e siècle*, in M. Balard, J.-C. Hervé, N. Lemaître, *Paris et ses campagnes sous l'Ancien Régime. Mélanges offerts à Jean Jacquart*, Publications de la Sorbonne, Paris 1994, p. 222.

²¹ A. González Palencia, *La junta de reformación 1618-1625*, Poncelix, Valladolid 1932, pp. 65-71.

²² AHN, Consejos, libro 1173, f. 86.

juin 1625, Philippe IV précise que les inventaires seront transmis au secrétaire d'Etat Andres de Prada, chargé d'étudier la question dans une junta particulière que composent les seuls conseillers d'Etat²³. Cet exemple nous montre la qualité de l'information détenue par les tribunaux royaux. Les Français de Madrid tiennent donc une place prépondérante dans cette inquiétude d'autant plus qu'après 1635, la monarchie catholique ne cesse d'affronter les Bourbon²⁴. Cette inquiétude se traduit par l'existence d'un superintendant du Registre Général des Français à la fin du siècle (1692 à 1695)²⁵. Un registre autonome et global des Français d'Espagne émerge de la pratique policière des alcades de cour au XVIIIe siècle dans l'instruction royale du 19 avril 1674, réaffirmée en 1677. C'est la réponse que ces derniers ont trouvé pour être capables de réaliser l'expulsion des Français de la capitale et la mise sous séquestre de leurs biens que promulgue le roi à plusieurs reprises (1635, 1684), lorsqu'il ne demande pas leur arrestation (1693).

Selon l'instruction royale de 1627, une autre population est considérée comme potentiellement déviante: les pauvres et les vagabonds. Dans chaque quartier, l'alcade doit connaître leur résidence et déterminer, non leur nombre global mais celui de ceux qui arrivent ou quittent la cour²⁶. Cette connaissance est destinée à lui permettre d'empêcher des regroupements de vagabonds trop importants. La peur de l'émeute est au fondement de la culture du registre.

Les alcades de cour tiennent aussi un registre des armes. La culture du registre reflète donc une volonté de monopoliser la violence physique au détriment de la société madrilène. Le contrôle des armes, et particulièrement des armes à feu est un problème récurrent à la cour. Le 4 octobre 1663, les conseillers de Castille examinent un mémoire (sans doute rédigé par les alcades de cour) qui en résume les principales étapes²⁷.

Dès 1555 les cortes réunis à Valladolid s'émeuvent de la prolifération des armes à feu. Les cortes de 1563 inspirent une loi, qui qualifie la mort donnée avec une arme à feu comme un lâche assassinat, menaçant les coupables de la perte de tous leurs biens. Néanmoins, il faut attendre 1591 pour que soient interdits les pistolets dont le canon est inférieur à quatre mains. Les contrevenants risquent, en principe, une peine de deux ans de bannissement et une amende de 100.000 maravédís. Philip-

²³ *Ivi*, legajo 7146.

²⁴ C. Larquié, *Les Français à Madrid dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle*, in *Les Français en Espagne à l'époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles)*, CNRS, Paris 1990, pp. 85-109.

²⁵ J. Bravo Lozano, *La emigración a Madrid*, in S. Madrazo, V. Pinto, *Madrid en la época moderna: espacio, sociedad y cultura*, UAM, Madrid 1991, p. 144.

²⁶ AHN, Consejos, libro 1222, f. 200.

²⁷ *Ivi*, legajo 7139.

pe III durcit la loi pénale en 1618. Les délinquants risquent désormais la honte publique, la perte de leurs biens et la mort. Les marchands étrangers sont nommément visés par cette mesure, ce qui implique leur dénombrement par la justice. Mais la mesure la plus importante reste l'obligation qui est faite à tous de remettre ces pistolets et les petites arquebuses que les Madrilènes conservent chez eux. Cette nouvelle volonté conduit à envisager l'établissement d'un nouveau registre, celui des armes. Sa réalisation ne dure qu'un temps. Philippe IV doit rappeler le contenu de la pragmatique du 2 juin 1618 lors d'une proclamation publique en 1632. A cette occasion, le conseil de Castille, encouragé par les alcades de cour, demande, en vain, au monarque de refuser toute exemption à la réglementation des armes à feu aux familiers de l'Inquisition, aux officiers de la maison de la monnaie, aux artilleurs, aux valets de la maison royale comme aux gardes du palais²⁸. C'est la multiplicité juridictionnelle qui est cause de l'échec du contrôle des armes, rappellent une fois encore à Philippe IV les conseillers de Castille, en octobre 1663.

Ces critiques réactivent la constitution du registre des armes. Un rapport que les alcades de cour transmettent au conseil de Castille le 22 novembre fait état de l'enregistrement de 659 pistolets de coffrets, 593 arquebuses, 19 carabines larges, 85 pistolets longs dont 67 dans leur coffret, et 38 pistolets courts²⁹. Cependant les exemptions demeurent. Le 2 octobre 1663, Philippe IV s'est contenté d'informer le président de Castille qu'il avait ordonné au conseil de Guerre d'interdire à tout militaire d'entrer armé à la cour³⁰. Le port de petits pistolets reste légal mais le roi encourage le conseil de Castille à promouvoir l'inspection de toutes les maisons suspectes de détenir des armes illégales. Pourtant, dès 1669, les soldats des trois gardes du roi (les Archers, la compagnie Allemande et la garde Espagnole) – soit plus de 300 hommes selon le chroniqueur Alonso Núñez de Castro – obtiennent le droit de conserver leurs armes à feu chez eux³¹. Il faut attendre 1687 pour qu'une pragmatique interdise la fabrication et l'usage des armes à feu, étendue aux armes plus petites dès 1691. De ce fait, la constitution du registre des armes est reconsidérée et définitivement placée sous la protection des alcades de cour. Un arrêt de

²⁸ «Su prohibición se entienda sin que se pueda oponer por los reos privilegio de milicia ni de familiatura o official del santo officio ni oficiales de la casa de la moneda ni artilleros ni criados de la casa real o guarda de Vuestra Magestad ni otra ninguna exempcion y que contra todas las justicias reales lo hagan executar»; Consulte du 8/10/1632, AHN, Consejos, legajo 7139.

²⁹ Notice de la *Sala de Alcaldes de Casa y Corte* du 22/11/1663, AHN, Consejos, legajo 7139.

³⁰ AHN, Consejos, legajo 7139.

³¹ *Ivi*, libro 1254, f. 269.

ces derniers témoigne de leur conservation dans les archives de l'audience à l'intérieur de la prison de cour³².

Philippe IV veut aussi lutter contre la fraude des Madrilènes et met en place des registres fiscaux³³. Il s'agit d'abord de contrôler le commerce du sel. Une administration du sel dirigée par le conseil de Castille, qui intègre les *çeladores*, est établie à Madrid dès 1631³⁴. Ces derniers doivent en assurer la distribution, en personne, à tous les gens de métiers en fonction de leurs besoins. C'est à eux que revient la tâche de contrôler la quantité de sel à laquelle les bénéficiaires d'une dépense ont droit. En cas de fraude, il doivent dénoncer les coupables auprès du récepteur du sel, qui fait certifier l'acte devant notaire. Les registres du sel sont conservés par le récepteur et contiennent une information standardisée (nom du consommateur, quantité de sel sollicitée pour l'année, conditions de livraison par tiers, prix)³⁵.

Mais les registres fiscaux sont aussi ceux qui suscitent le plus la violence des Madrilènes. Les soldats (et plus particulièrement ceux des trois gardes royales), souvent impayés, ont une autre activité professionnelle: tavernier, aubergiste, savetier, commerçant, etc. Ils profitent de leur for militaire pour refuser de payer les taxes sur la consommation et sur le commerce. Les marchandises qui entrent dans la ville de Madrid sont, en effet, imposées de plus en plus fortement après 1650. C'est la commission des Millions, intégrée au conseil des Finances depuis 1658, qui gère cela³⁶. Ses commissaires veillent avec la garde des Millions au registre des marchandises sur lesquelles ils recouvrent l'impôt aux portes de la ville. Une consulte du conseil de Castille, rédigée le 11 juillet 1669, révèle que des soldats de la garde Allemande se sont emparés des livres des *sisas* des Millions du vin conservés à la porte de Tolède et de Ségovie³⁷. La police des alcades de cour ne cherche pas seulement à réprimer ces actes. Elle doit veiller aux rentes et aux droits de la ville de Madrid en combattant la contrebande pratiquée par les dépensiers.

À la fin du XVII^e siècle l'alcade de cour Juan Alonso Elezarraga constate que tous les produits franchissent librement les portes de l'enceinte à la vue de tous et discréditent la justice³⁸. Il reconnaît l'échec de cette

³² J. González, *Consejo de Castilla. Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Catalogo por materias*, Madrid 1925, p. 63.

³³ Sur la fraude fiscale madrilène, voir B. Cárceles de Gea, *Fraude y desobediencia fiscal en la corona de Castilla 1621-1700*, Junta de Castilla y León, Valladolid 2000.

³⁴ *Advertencias para los registros de la sal que se hazen en esta Corte*, BNE, ms. 6760, f. IX.

³⁵ BNE, ms. 6760, f. 1.

³⁶ B. Cárceles de Gea, *Reforma y fraude fiscal en el reinado de Carlos II. La Sala de Millones (1658-1700)*, Banco de España, Madrid 1995.

³⁷ AHN, Consejos, libro 2837.

³⁸ *Ivi*, libro 1173, f. 95.

police-là. La monarchie catholique déçue, se retourne vers le corregidor Francisco Ronquillo y Briceno en 1693. Celui-ci intègre avec le conseiller d'Etat, le cardinal Portocarrero, le gouverneur du conseil des Finances, le comte de Adanero, le conseiller de Guerre, le duc Jovenazo, le conseiller de Castille Diego de Flores, le conseiller des Indes Bernardino de Valdès et le secrétaire du conseil de la Croisade, Antonio de Ubilla y Medina, la nouvelle junta constituée pour lutter contre la fraude fiscale et la contrebande. Cette junta obtient une juridiction privative qui inhibe tous ces délits de la compétence d'autres tribunaux, comme celui des alcades de cour. Elle se doit aussi d'administrer le cordon qui répond à la défaillance de la surveillance des portes de la ville. Les marchands qui veulent accéder à la capitale pour vendre leurs produits, sont désormais obligés de les faire enregistrer dans l'une des banlieues madrilènes: Getafe, Caramanchel, Alcorcon, Arabaca, Foncarral, Alameda, Vallecas, Villaverde, Humera, Chamartin. Une fois leurs marchandises enregistrées et les droits correspondants payés, ils peuvent entrer dans la capitale. Pour défendre les registres, Charles II met à la disposition de la junta des régiments de cavalerie qui effectuent des rondes régulières entre les lieux de chaque registre.

3. La pratique de la visite et de la ronde

Les registres s'enrichissent de l'accentuation des visites et des rondes qui valorise son contenu. Chaque ronde se traduit par un rapport (*fee de rondas*) que rédige le greffier de cour ou de ville selon les cas. Le tribunal de cour distingue deux types de rondes: celle dite *forzosa* que dirige l'alcade de cour en personne, à cheval³⁹, et la ronde ordinaire effectuée par les seuls alguazils de cour désignés pour cela, tous accompagnés d'un greffier et de gardiens⁴⁰. Parallèlement aux rondes des agents de la *Sala de Alcaldes de Casa y Corte*, le corregidor de Madrid promeut son propre système de rondes. C'est généralement l'un de ses deux lieutenants qui commande ces rondes, les effectuant en compagnie des alguazils de ville et des exécuteurs. Depuis 1630, le corregidor dispose de 100 *fieles ejecutores* afin de surveiller les marchés et les commerces⁴¹. Et, comme président du corps échevinal (les 38 *regidores* du *concejo* de Madrid), il dispose de 28 alguazils de ville⁴².

³⁹ Le 3 janvier 1663, le conseil de Castille insiste pour que les alcades de cour effectuent leur ronde à cheval et pas en voiture. AHN, Consejos, libro 1248, f. 31.

⁴⁰ AHN, Consejos, libro 1173, f. 15-17.

⁴¹ J. Deleito y Piñuela, *Sólo Madrid es Corte. La capital de dos mundos bajo Felipe IV*, Espasa Calpe, Madrid 1953, p. 139.

⁴² G. González Davila, *Teatro de las grandezas de la Villa de Madrid Corte de los Reyes Catolicos de España*, Madrid 1623, p. 11.

La seconde ronde dirigée par l'alcade de cour Martin de la Real pendant la nuit du 8 janvier 1647 s'effectue, par exemple, avec plusieurs alguazils: Julio de la Oliba, Francisco Sánchez, Juan de Vellerin, Cristobal Camacho, Juan de Cuellas et Benito Mexia⁴³. Deux alguazils manquent à l'appel. Le rapport de ronde est rédigé le lendemain puis transmis au procureur de l'Audience des juges de cour le 10 janvier. Les alcades de cour finissent par régulariser cet échange d'informations quand l'arrêt du 2 septembre 1650 impose aux greffiers de rondes de faire leur rapport au procureur tous les jeudis⁴⁴. Celui-ci peut demander au tribunal de prendre des sanctions contre les greffiers retardataires. C'est justement ce qu'il fait à l'encontre des greffiers de la Chambre Antonio Vallejo, Francisco Antolín, Francisco Ronserin, qui sont, tous trois, suspendus pendant 15 jours le 13 avril 1665⁴⁵.

Le procureur de cour centralise donc l'information relative aux absences pendant les rondes et dénonce en 1647 devant le tribunal de cour les 13 officiers coupables d'absentéisme sur l'ensemble des quartiers⁴⁶. Les rondes sont en effet dangereuses pour les ministres de la justice. Lors de sa ronde du 1^{er} août 1655, vers 10 heures du soir, l'alcade de cour Francisco de Medrano fait arrêter le soldat de la Vieille garde Damian de Armunia sur la place Santo Domingo. Celui-ci, accusé de porter l'estoc en dehors de son service, résiste aux ministres de la justice. Une autre ronde amène Francisco de Medrano à arrêter le 4 août, non sans violence, et pour les mêmes motifs, un soldat de la garde Espagnole, Agustin Hernandez⁴⁷.

Certaines rondes, plus rares, semblent pacifiques. Le 21 décembre 1667, Juan Antonio Ruíz, greffier de cour, rédige le rapport de la ronde effectuée la veille après 11 heures du soir, en compagnie des alguazils Francisco de Segura, Juan Rodado, Cristóbal Ortiz, Diego López, Joseph de Villar et le notaire Francisco de Cerecedo⁴⁸. Ils traversent la place de la Provincia, puis suivent la Calle Mayor, arrivent à la Puerta de Guadalajara, pénètrent dans la rue Santiago et ensuite la place de la Villa avant d'atteindre celle de San Miguel et de revenir par la rue Toledo, la place Santo Domingo, la rue de la Silva, d'Hortaleza et de Fuencarral, pour finir par inspecter le passage de San Luis vers 4 heures du matin, sans jamais rencontrer de personnes suspectes.

Lors de sa ronde du 15 janvier 1681, le lieutenant du corregidor Julian de Ortega assisté de Joseph Garcia, de Lyrano de Sepulveda et d'au-

⁴³ AHN, Consejos, libro 1232, f. 271.

⁴⁴ *Ivi*, libro 1235, f. 186.

⁴⁵ *Ivi*, libro 1250, f. 25.

⁴⁶ *Ivi*, f. 273.

⁴⁷ *Ivi*, libro 1240, f. 489.

⁴⁸ *Ivi*, legajo 7255, ex. 133.

tres ministros de justice, intercepte vers la place de la Provinzia une jeune fille transportant du vin et incapable d'en justifier la provenance. Selon le rapport correspondant, il l'a fait conduire à la prison de ville. Lors d'une autre ronde effectuée le même jour avec les alguazils de ville Josephe Garrera et Diego Balenzuela, il entre dans une taverne près de la Carnicería et découvre des tables de jeux clandestines. Tout le monde est interrogé et un procès pénal établi. La ronde du lendemain lui permet d'arrêter à la porte de Guadalajara un laquais et une femme pour vagabondage.

Le 27 janvier, une nouvelle ronde du lieutenant Jullian de Ortega et de ses deux alguazils permet l'interception de Manuel Flores en possession de vin près de la Panaderia vers 8 heures du soir. Interrogé, il dit être le valet du marchand Francisco Cortina avant d'être puni d'une amende de 50 ducats pour transport illicite. La ronde du 1^{er} février 1681 conduit le lieutenant du corregidor à pénétrer dans la taverne de Cathalina Rodríguez après avoir traversé la Plaza mayor. Il met au jour des tables de jeux de cartes clandestines et des objets recelés. Il se déplace ensuite vers la place du Rastro où à 9 heures du soir il rentre dans la taverne de Juan de Moreta pour examiner son registre et découvrir une fraude sur la quantité de pain. Le 18 mars 1681, la ronde ordinaire l'amène à rencontrer deux personnes discutant de manière suspecte sur une place publique: Juan de Villanueva et Ana López. Après les avoir questionné, il les fait arrêter⁴⁹.

Les rondes du corregidor et celles des alcades de cour assurent la surveillance des mêmes endroits (les places, les rues principales, les commerces, les auberges, hôtels et gargotes), de jour comme de nuit, produisant parfois des frictions entre ces deux autorités judiciaires. Leur coordination soutient une large pratique des visites d'institutions publiques, aussi bien objets que pourvoyeuses d'informations de police.

Deux exemples nous le montrent: la visite des hôpitaux et celle des prisons de ville ou de cour. L'organisation du savoir et sa distribution est indispensable au bon fonctionnement de la prison de cour, qui est tout à la fois, un centre d'incarcération préventive, une audience et une réserve d'archives structurée par des générations de greffiers. L'inspection des prisons est faite pour garantir cette triple fonction. La visite de la prison met en effet en lumière les conflits qui peuvent exister entre les différents acteurs du système judiciaire. Ainsi, le 12 septembre 1657 les notaires de la chambre des alcades de cour reprochent au procureur de ne pas tenir un livre sur les délinquants poursuivis, précisant: «se nos sigue muchos daños porque de andar cada día sacando caussas de los papeles se pierden muchas como se perdieron en la visita que se nos hizo»⁵⁰. La

⁴⁹ *Ivi*, legajo 42482.

⁵⁰ *Ivi*, libro 1242, f. 222.

visite des prisonniers, elle, est en principe régulière. Selon la pragmatique de 1599, quatre des six alcades de cour doivent visiter les prisonniers le lundi, le mercredi et le vendredi de chaque semaine⁵¹. La prison de cour et la prison de ville sont aussi contrôlées par le conseil de Castille. Le samedi, deux conseillers de Castille, qu'accompagnent deux alcades, s'y rendent pour entendre la relation du rapporteur sur les prisonniers choisis⁵². Les registres des prisonniers et des procès en cours sont l'objet d'une particulière attention. Le directeur de la prison, l'*alcaide*, est tenu pour responsable de son état. C'est ce registre qui fonde juridiquement la prison. Ainsi existe-t-il plusieurs prisons au sein par exemple du palais de la prison de cour, puisque des tribunaux divers y font conduire leurs suspects. Dans un mémoire de 1695, la junte royale du Bureau considère donc que le registre de ses propres prisonniers manifeste l'indépendance de sa prison vis-à-vis de la prison de cour⁵³.

Un des alcades de cour, le plus ancien, est présent lors des réunions de la junte des hôpitaux⁵⁴. Son rôle consiste à exécuter toutes les décisions de cette dernière qui détient une juridiction privative. Néanmoins, le contrôle du tribunal de cour sur les hôpitaux madrilènes s'effectue par d'autres moyens. L'arrêt du 22 août 1625 oblige les greffiers de cour à prendre les déclarations des blessés des hôpitaux afin de pouvoir instruire d'éventuels procès⁵⁵. Celui du 22 août précise qu'un des greffiers de la chambre des alcades de cour sera désigné chaque semaine pour aller recueillir les déclarations des blessés de l'hôpital de la Passion et de l'hôpital Général le lundi, le mercredi et le samedi⁵⁶. Le procureur Mathias González de Sepulveda insiste sur l'importance de ces visites auprès des alcades de cour en déclarant dès 1626 que plus de 100 blessés attendent le châtement des délinquants à l'hôpital général⁵⁷. Les alcades de cour ont besoin de rappeler aux greffiers leur devoir de visite des hôpitaux en promulguant un nouvel arrêt le 25 février 1665⁵⁸. L'hôpital est donc considéré par le tribunal de cour comme une source de connaissance et de mesure de la violence urbaine, d'autant plus essentielle qu'elle constitue dans son esprit, une dynamique capable de porter la crois-

⁵¹ *Premática y nueva orden para el conocimiento y determinación de las causas civiles, y criminales, dada a los Alcaldes desta Corte*, Pedro Madrigal, Madrid 1600, BNE, VE 31-32.

⁵² *Discurso legal sobre la ley 1.9 de la visitacion, que los del Consejo, y oidores de las Audiencias han de hacer de las carceles*, BPR, ms. 2847, f. 337-357.

⁵³ Archivo General de Palacio (AGP), Real Capilla, caja 6753, ex. 5.

⁵⁴ La junte des Hôpitaux est composée notamment par deux conseillers de Castille, l'*alcalde antiguo*. AHN, Consejos, libro 1173, f. 56.

⁵⁵ AHN, Consejos, libro 1211, f. 181.

⁵⁶ *Ivi*, f. 184.

⁵⁷ *Ivi*, f. 463.

⁵⁸ *Ivi*, libro 1250, f. 21.

sance des procédures judiciaires au sein de la société madrilène, dont il se pense le principal bénéficiaire. Les hôpitaux des nations étrangères échappent cependant à ce contrôle.

Les lieux publics ne sont pas les seuls à subir les inspections des alcades de cour. Des visites sont organisées pour découvrir les salles de jeux clandestines et imposer à leurs tenanciers le principe des licences délivrées par les alcades de cour. Les alguazils de cour démasquent ainsi 9 propriétaires de tables de jeux en 1632⁵⁹. Le tribunal de cour dénonce la présence d'au moins 55 salles de jeux légales à Madrid en 1665⁶⁰. De la même manière, ils inspectent régulièrement les ateliers des orfèvres de la cour et ceux d'autres corporations⁶¹.

La police des visites dépend étroitement de la pratique de la dénonciation, l'une pouvant susciter l'autre et vice-versa. Juan de Quiñones raconte en 1643 comment, étant lieutenant du corregidor de Madrid au début des années 1620, il fut informé qu'un faux-monnayeur vivait dans le quartier de San Bernardo. Cette dénonciation le conduit à repérer la maison du suspect puis à l'inspecter vers minuit. Il découvre alors chez cette personne tous les instruments et les livres nécessaires à la fabrication de monnaie et à la réalisation de travaux d'alchimie, avant de l'interroger comme se domestiques. Arrêté, le suspect meurt subitement⁶². Le licencié Juan de Acosta, lieutenant du corregidor de Madrid, apprend, le 16 août 1640, qu'un crime a été commis le jour même vers 10 heures du matin près de la rue de Aguila: une rixe entre Josephe de Avila et le maçon Pedro de Artejo a abouti à la mort de ce dernier⁶³.

Les *çeladores*, les *fieles ejecutores* et les alguazils sont là pour recevoir des dénonciations. Ils décident alors d'en vérifier certaines à la demande du juge. Un tavernier dénonce ainsi, aux alguazils de cour, le notaire de la Ville Juan López de Pallares pour concubinage. Le 6 juillet 1659, à la suite de cette dénonciation, deux alguazils de cour organisent une inspection de l'auberge, située rue du Carmen. L'aubergiste leur ouvre ses portes et les mène dans la chambre du délit où ils découvrent les deux amants qu'ils arrêtent: Juan López de Pallares et la veuve de Juan Dominguez de Montes, Julia Ramos de Polonia. L'aubergiste précise que les

⁵⁹ O. Caporossi, *Quelle juridiction pour la fraude fiscale des Madrilènes du XVII^e siècle?*, dans «LIAME», 2001, n. 8, p. 41.

⁶⁰ R. Isabel Sánchez Gómez, *Delincuencia y seguridad en el Madrid de Carlos II*, Ministerio del Interior, Madrid 1994, p. 243.

⁶¹ Par exemple la visite générale décrétée le 4 mars 1630. AHN, Consejos, libro 1215, f. 91.

⁶² J. de Quiñones, *Memorial de los servicios que hizo al rey Don Felipe III nuestro Señor; que santa gloria aya, y que ha hecho a V. Magestad, que Dios guarde*, Madrid 1643, p. 65.

⁶³ AHN, Consejos, legajo 5575, n. 18.

concupins se voient régulièrement dans cette chambre depuis quatre mois pour vivre leur amitié illicite⁶⁴. Les motifs de sa dénonciation – il a attendu quatre mois avant de dénoncer les faits aux autorités compétentes – ne sont pas révélés par l'enquête policière. Quoiqu'il en soit, la procédure pénale qui suit la dénonciation et la visite de l'auberge aboutit à condamner, en appel, Juan López de Pallares à six mois de bannissement de la cour pendant lesquels il perd le bénéfice de son office de greffier et notaire de la Ville.

L'enquête préliminaire à l'ouverture d'une procédure pénale peut, elle aussi, délier les langues. Une fois le procès ouvert et la plainte déposée, l'interrogatoire judiciaire des témoins peut les amener sous la conduite du procureur ou du juge à révéler certains crimes et à dénoncer leurs auteurs. Si tel n'est pas le cas la menace de torture ou l'exercice de la torture judiciaire lui-même sont les derniers moyens dont dispose la justice pour faire émerger la vérité qu'elle présuppose bien souvent. Le lieutenant du corregidor obtient de tels résultats en interrogeant la maison de l'orfèvre Domingo López en 1648⁶⁵. Après la dénonciation d'une des domestiques, c'est l'ensemble des servantes et la famille du faux-monnayeur qui passe aux aveux.

4. *Un savoir partagé entre plusieurs institutions judiciaires*

Nous distinguerons la collaboration à l'intérieur d'un même tribunal et l'échange d'informations entre des juridictions concurrentes.

Afin d'illustrer le premier cas, nous allons considérer l'exemple du tribunal des alcades de cour. Selon l'arrêt du 14 mai 1625, les greffiers doivent transmettre une liste des procédures en cours au procureur pour qu'il en fasse une relation hebdomadaire et la présente aux juges⁶⁶. Des mesures semblables sont appliquées pendant tout le XVII^e siècle avec plus ou moins de succès dans le dessein de limiter la fraude des greffiers et des alguazils de cour. L'arrêt du 23 juin 1625 insiste sur la nécessité d'inscrire toutes les causes instruites ou en cours d'instruction sur un livre spécifique et non sur des feuilles séparées, trop facilement perdues⁶⁷. Les juges de cour doivent pouvoir vérifier, notamment à l'occasion des visites, la tenue de ce livre avec celui des *Acuerdos* qui indique les entrées et les sorties des personnes incarcérées. Les greffiers s'attachent aussi à tenir à jour les livres contenant une information précieuse

⁶⁴ *Ivi*, legajo 5580, ex. 1.

⁶⁵ *Ivi*, legajo 5575.

⁶⁶ *Ivi*, libro 1211, f. 91.

⁶⁷ *Ivi*, f. 134.

sur la fraude fiscale des boucheries et des autres marchands, y indiquant les délits, les sentences et le recouvrement éventuel des amendes imposées. Mais c'est le majordome qui a en son pouvoir le produit des condamnations et peut dénoncer les greffiers ou les alguazils qui n'accomplissent pas leur devoir en la matière⁶⁸. Chaque greffe est organisé de manière à fournir tout complément d'information demandé par le procureur. Quand ce dernier coordonne l'instruction du procès d'un délinquant, il demande aux greffiers de vérifier s'ils n'ont pas dans leurs archives les actes d'une autre procédure en cours contre l'accusé dans la limite chronologique de dix années. Répondant à une demande de ce genre, le greffier de cour Diego de Zepeda certifie le 30 avril 1658 qu'il n'a trouvé aucune mention du soldat de la compagnie Allemande, Francisco López, condamné à 50 ducats d'amende pour fraude sur les prix dans les inventaires de son officine⁶⁹.

Dans d'autres circonstances, ces mêmes archives servent au procureur de cour à déterminer l'existence de délinquants dont la sentence a été prononcée, mais non exécutée. Il en informe alors les alcades de cour et sollicite la mise en application des peines prononcées. Le 30 janvier 1663, il peut déclarer aux juges que 15 délinquants selon les causes archivées dans l'officine du greffier de la Chambre du Crime, Juan Fernández de Saavedra, n'ont toujours pas été arrêtés. C'est le cas par exemple de Pedro Salcedo accusé de violenter sa femme en 1661, de Matheo Calvo pour avoir blessé une tierce personne, etc.⁷⁰.

La police des alcades de cour collabore avec l'*Espía mayor* et ses agents⁷¹. C'est avec l'accord du président de Castille que le licencié Juan Francisco Rios informe le tribunal de cour de sa qualité d'espion et demande le soutien de ce dernier. Un arrêt du 6 novembre 1630 interdit à tout alguazil de cour ou de ville d'arrêter, pour quelque motif que ce soit, cet espion du roi pendant une durée de trois mois⁷². Les alcades de cour sont souvent amenés à surveiller les ambassades et peuvent donc, à cette occasion, gêner l'action des espions du roi catholique.

En matière de cause de foi, les alcades de cour collaborent avec les familiers de l'Inquisition. Le notaire du Saint Office, Alonso de Paredes, se rend directement chez le juge Juan de Quiñones (1625-1643) pour lui annoncer qu'il cherche à arrêter un hérétique et lui demander des infor-

⁶⁸ *Ivi*, f. 293.

⁶⁹ *Ivi*, libro 1244, f. 518.

⁷⁰ *Ivi*, libro 1248, f. 11.

⁷¹ Sur le statut des ambassades à la cour d'Espagne voir A. Hugon, *Au service du Roi Catholique: «honorables ambassadeurs» et «divins espions» face à la France. Représentation diplomatique et service secret dans les relations hispano-françaises de 1598 à 1635*, Casa de Velázquez, Madrid 2004.

⁷² AHN, Consejos, libro 1215, f. 386.

mations à ce propos. Juan de Quiñones se rend ensuite avec Alonso de Paredes dans la rue San Bernardo à côté de San Luys et lui désigne une maison où ils découvrent le vieux capitaine Aventroyz avec sa bible, accusé d'être calviniste. L'échange de renseignements entre les deux autorités judiciaires se traduit par l'arrestation d'Aventroyz, qui est incarcéré à Tolède puis condamné au bûcher⁷³. La mention de l'église Saint Louis, lieu de culte et de réunion de la communauté française, nous montre l'intérêt et la méfiance que porte la monarchie au contrôle de cette nation étrangère, toujours suspecte d'hérésie ou de soutien à l'hérésie protestante.

La collaboration semble aussi assez bien fonctionner avec la junte du domaine royal (la *Junta de Obras y Bosques*) qui, à la sortie de la capitale, comme sur les terres attachées au château du Buen Retiro et dans les jardins de l'Alcazar, poursuit pénalement les braconniers, les duellistes et les délinquants qui se réunissent secrètement. Un alcade de la *Junta de Obras y Bosques* est tenu d'informer personnellement un des alcades de cour des procédures pénales qu'il met en place⁷⁴. Son greffier en fait régulièrement la relation au procureur du tribunal de cour car la *Sala de Alcaldes de Casa y Corte* reçoit en appel les affaires jugées par la *Junta de Obras y Bosques* sur le territoire de sa juridiction.

Mais cette même collaboration devient plus difficile dès lors qu'il s'agit du corregidor de Madrid, dont les alcades de cour doivent recevoir en appel les sentences prononcées. En 1620, le licencié Pedro Vaez, procureur de cour, se plaint auprès des alcades de ce que le corregidor et ses lieutenants ne l'informent ni suffisamment des peines corporelles qu'ils prononcent ni des appels que leurs condamnés désirent déposer devant le tribunal de cour. Ce dernier ainsi alerté délivre, dès le 10 novembre 1620, un arrêt dans lequel ils somment les greffiers de la ville d'informer le procureur de cour des sentences corporelles décidées par le corregidor de Madrid dans les deux jours suivants leur prononciation, sous peine d'une amende de 20.000 maravedies et d'une suspension de leur office⁷⁵. Le juge de cour Juan Alonso de Elezarraga montre que cette mesure demeure mal appliquée par le corregidor de Madrid qui ne cesse de contester l'autorité du tribunal de cour à la fin du XVII^e siècle⁷⁶.

La circulation de l'information judiciaire est encore plus difficile avec les gardes royales malgré une amélioration pendant le règne de Philippe IV (1621-1665). Le capitaine de chaque garde royale doit en principe informer les alcades de cour de l'identité de chacun de ses soldats

⁷³ de Quiñones, *Memorial de los servicios*, cit., p. 31.

⁷⁴ AHN, Consejos, libro 1173, f. 77.

⁷⁵ *Ivi*, libro 1207, f. 423.

⁷⁶ *Ivi*, libro 1173, f. 77-78.

en activité afin qu'ils puissent être poursuivis par ces derniers en cas de désertion ou en cas de contrebande. Ces renseignements permettent aussi aux alcades de cour de savoir si tel ou tel accusé qui veut jouir du for militaire des gardes royales est en droit de le faire. C'est pourquoi le 13 avril 1646 est rédigée une liste des soldats de chaque garde royale qui est ensuite transmise au procureur de cour⁷⁷. Le 19 octobre 1661, Pedro de Aragon, transmet une liste de 20 soldats qui ont perdu leur place dans la compagnie Allemande⁷⁸. Le 10 juin 1664, le gouverneur de la garde Espagnole fait transmettre au tribunal de cour un certificat qui déclare que le soldat Gabriel Ramirez avait été exclu de la troupe par le marquis de Salinas et que ses crimes ne relèvent donc plus de la juridiction militaire⁷⁹.

Mais une cédula royale de 1658 interdit aux alcades de cour de refuser les suppliques du capitaine des gardes sous prétexte qu'elles ne sont pas contresignées par le greffier de la compagnie⁸⁰. Enfin, la loi du 28 janvier 1664 annule l'ordre royal qui permettait aux soldats de la garde de déclarer devant la justice ordinaire, sans l'autorisation de leur capitaine⁸¹. La pratique du renseignement reste donc l'enjeu d'un conflit permanent entre les alcades de cour, le conseil de Castille et les autorités militaires (les capitaines et le conseil de Guerre).

Conclusion: la construction d'un savoir policier

L'installation définitive de la cour à Madrid entraîne le désir monarchique d'une nouvelle gouvernance. Ce désir devient nécessité dès lors que la maison du roi, éloignée à l'Escorial sous le règne de Philippe II, investit de manière permanente l'Alcazar et le nouveau palais du Buen Retiro que fait édifier Philippe IV. Le gouvernement de la famille royale sur lequel repose l'organisation palatine et la discipline de l'étiquette de Bourgogne et de Castille, doit s'étendre à la cour et à la ville de Madrid, dans la mesure où la capitale incarne la vitrine des Habsbourg d'Espagne et se trouve investit d'un rôle d'exemplarité pour tous les sujets de la monarchie comme les chroniqueurs officiels nous le répètent dans leurs ouvrages. Les Madrilènes sont intégrés à la société de cour espagnole dans le discours de sa réformation pour légitimer le modèle du bon gouvernement de la famille et de la maison du roi que les tribunaux sont chargés de lui imposer. Ce bon gouvernement appliqué à la ville de cour,

⁷⁷ *Ivi*, libro 1232, f. 102-103.

⁷⁸ *Ivi*, libro 1246, f. 250.

⁷⁹ *Ivi*, libro 1249, f. 193.

⁸⁰ *Ivi*, libro 1243, f. 235.

⁸¹ *Ivi*, libro 1249, f. 20.

première étape d'une réformation générale du royaume, définit la police et tente de s'exercer sur la conduite des familles madrilènes, sur leur gestion, sur leurs moeurs⁸².

La mise en perspective de cette nouvelle discipline sociale, conçue aussi comme une réponse au sentiment de décadence de l'Espagne, émerge à la fin du règne de Philippe III. Entre 1618 et 1623, les travaux de la grande junta de réformation puis ceux de la junta de Censure (1621) font de la police à la cour l'objet d'un nouveau savoir. La culture du registre, loin de toute conception pré-statistique, se fait plus systématique après l'avènement de Philippe IV grâce à de nouveaux moyens humains (*çeladores et fieles executores*) et techniques (une nouvelle prison de cour et une nouvelle enceinte)⁸³. La pratique des rondes, des visites et des arrestations prend une nouvelle dimension et conduit à considérer avec plus de méfiance qu'auparavant la diversité du monde urbain de la capitale. La relation entre la police et l'économie, tracée par les juristes castillans, sur l'identité entre le bon gouvernement de la maison explique sans doute la diversité du renseignement acquis par les tribunaux: la police des migrants, des armes, de la fraude fiscale, de l'ordre public, de l'identité conjugale, des comportements religieux etc.

L'assimilation de la grande ville à la Babylone du crime ne s'exprime plus seulement dans la littérature picaresque ou le théâtre⁸⁴. Elle est désormais le référent obligé de tout discours sur l'exercice de la police: cédules royales, consultes des conseils de la monarchie, arrêts des tribunaux, actes des *regidores*, paroles publiques de contestation portées par certains corps sociaux (les militaires, les ecclésiastiques, les corporations de métiers). Elle déborde vers la littérature morale (Francisco Bermúdez de Pedraza) et arbitriste (Cristóbal Pérez de Herrera).

Cependant, la référence babylonienne n'est pas seulement une métaphore historique ou mythique de la diversité linguistique et ethnique de la capitale espagnole. Elle représente la manière dont les autorités se disent la difficulté à gérer les fortes concentrations urbaines, définies comme la masse populaire, qu'elles ne peuvent traduire en estimations chiffrées. La culture du renseignement des tribunaux de la cour appartient encore à l'épistémologie du signe. Les alcades de cour cherchent ainsi à

⁸² Sur le lien entre économie et police, M. Foucault, *Dits et écrits II, 1976-1988*, Gallimard, Paris 2001, p. 641.

⁸³ La diversité du contenu des registres nous laisse penser qu'on ne peut pas y voir l'ébauche d'une statistique criminelle où le signe d'un intérêt des alcades de cour pour la culture du chiffre comme l'affirme, par exemple, A. Alloza, *La vara quebrada de la justicia. Un estudio histórico sobre la delincuencia madrileña entre los siglos XVI y XVII*, Catarata, Madrid 2000.

⁸⁴ J. Antonio Maravall, *La literatura picaresca desde la historia social (Siglos XVI y XVII)*, Taurus, Madrid 1986.

révéler au roi le secret des autres, des corps judiciaires concurrents, pour mieux incarner le bras de son autorité. L'accumulation des informations sur les délits, les gestes, les familles madrilènes est devenu l'enjeu de la guerre des justices. Savoir c'est dénoncer l'adversaire. C'est soutenir une offensive juridictionnelle pour obtenir du monarque une part plus grande de l'exercice de la police à la cour d'Espagne au détriment des tribunaux concurrents. La connaissance des populations madrilènes et de ses déviances relève donc d'un discours de propagande. Elle doit constituer la base de l'économie politique du prince, source suprême de toute juridiction temporelle, et l'éclairer sur les choix à faire. Quels sont les magistrats qui semblent le mieux en mesure de réformer la conduite des Madrilènes? Telle est la question qui est posée au roi quand les tribunaux l'informent, directement ou non, sur leur exercice empirique de la police. Cette situation aboutit à la compilation d'informations les plus diverses sur la pratique policière, dont témoignent par exemple les *Advertencias par el servicio de la Plaça de Alcalde de Casa y Corte* rédigées en 1704 et à une nouvelle appréhension du développement de la multiplicité juridictionnelle de la société castillane dans la seconde moitié du XVII^e siècle. Le fait de liste, dont l'essor soutient la pratique policière des alcades de cour, nourrit cet ouvrage manuscrit, véritable compilation d'une expérience collective séculaire à usage interne. L'analyse des livres de gouvernement de l'audience de cour montre néanmoins que la formalisation des obligations policières portée par la culture du registre ne rencontre qu'une application assez irrégulière au XVII^e siècle, bien que chaque fois plus intense et plus large.

Daniela Novarese

Il controllo del territorio nella Sicilia dell'età medievale e moderna, fra legislazione regia e consuetudini cittadine

1. *La notte: una dimensione da tutelare e disciplinare*

Per il buio della notte non c'era rimedio. Non esisteva nessuna illuminazione, salvo le fiammelle che tremolavano davanti alle immagini sacre – non solo la devozione dunque le moltiplicò – e più che illuminare orientavano il raro viandante che era costretto ad avventurarsi di notte nella città deserta... tra il lusco e il brusco della notte che si prepara ad andarsene non si scorge se non a mala pena fra le ombre dei muri; ché una città medievale non ha... illuminazione. Quando scende la sera, al coprifuoco, le donne mettono cenere sulle braci per ritrovarle la mattina e salvarsi dagli incendi... E perciò solo i lumini restano accesi di notte davanti alle pie immagini. Del resto perché le strade dovrebbero essere illuminate? La sera si sono chiusi i cancelli dei quartieri di mala fama... si son chiuse le porte delle mura. La città è come una grande casa, tutta ben serrata. Le strade, innegabilmente di giorno pittoresche, di notte sembrano ancora più strette e tortuose¹.

Questa suggestiva descrizione che Anselmo Frugoni offre della città medievale, impenetrabile e pericolosa di notte quanto vivace e variopinta di giorno, può ben applicarsi anche alla dimensione urbana del *Regnum Siciliae* fra medioevo ed età moderna, alla realtà dell'*universitas* cinta da mura che proteggevano da probabili insidie quanti si riconoscevano nella *communitas civium*. L'iconografia coeva, riproponendo schemi che rimandano a testimonianze ancora più risalenti, ci tramanda l'immagine della città siciliana come un luogo circolare, secondo tratti fisiologici consolidati e standardizzati della città medievale², caratterizzato

¹ Così A. Frugoni, *Introduzione a A. Frugoni, C. Frugoni, Storia di un giorno in una città medievale*, Laterza, Roma-Bari 2002, p. 8.

² Sul punto, si vedano le considerazioni di L. Gambi, *Introduzione*, in *La città da immagine simbolica a proiezione urbanistica*, in *Storia d'Italia*, VI, *Atlante*, Einaudi, Torino 1976, pp. 217-228.

dalla presenza di *turres et propugnacula*³, cinto da un muro di pietra parzialmente merlato, con bastioni e porte, atto a ben delimitare lo spazio urbano dai giardini (è il caso di Palermo)⁴ o dai monti circostanti (come nel caso di Messina)⁵.

Le mura⁶, però, una volta che le porte della cinta si chiudevano al calare della sera, non erano sufficienti a riparare dai tanti possibili pericoli che incombevano su chi provasse ad avventurarsi per le strade cittadine, scarsamente o affatto illuminate, in quella dimensione inquieta e misteriosa che è la notte. La notte è infatti, come ci ricorda Silvia Mantini,

già alla fine del Medioevo anche un limite spazio-temporale, che chiude la comunità raccolta al suo interno in un cosmo in cui tutto si trasforma al negativo, assumendo i valori specularmente opposti a quelli diurni: le azioni diventano crimini, i lavori che si svolgono o sono proibiti o sono spregevoli... La notte, insomma, sembra essere uno stato d'animo: quello della trasgressione. È per questo che il potere politico interviene a creare l'ordine o a diffondere un tentacolare controllo dei comportamenti notturni⁷.

Il «disciplinamento» della notte aveva come scopo la generica tutela dei *cives*. Esso poteva infatti tradursi nella protezione del giusto riposo

³ È quanto affermava, a proposito di Messina, il cronista G. Malaterra, *De rebus gestis Rogerii comitis*, R.I.S., V, Bologna 1928, II, X.

⁴ Sul punto, si vedano le osservazioni di V. Vigiano, *L'esercizio della politica. La città di Palermo nel Cinquecento*, Viella, Roma 2004, pp. 18 e ss. A p. 20 si sottolinea che «la prima rappresentazione cartografica della città di Palermo risale al 1580 e, insieme con la pianta contenuta nel *Civitates orbis terrarum* di G. Braun e F. Hogenberg, dell'anno successivo (1581), ci consegna l'immagine dell'assetto urbanistico della felice... Ugualmente in evidenza in queste ultime risulta il perimetro murario, il cui tracciato disegnato con la massima cura indicando con dovizia le porte ed i bastioni che lo compongono, delimita lo spazio urbano e lo separa dai ricchi ed estesi giardini circostanti. Il deciso persistere della raffigurazione della "cinta murata" sin dalla prima delle rappresentazioni cartografiche degli anni ottanta del Cinquecento richiamava del resto l'indubbia rilevanza che il potenziamento della cinta bastionata aveva assunto tanto nella pratica amministrativa cittadina quanto nella concezione dello spazio urbano dei contemporanei».

⁵ Si veda, ad esempio, tra le immagini più risalenti, la suggestiva rappresentazione della città di Messina tramandata dal ms. 55, f. 18, Roma, Biblioteca Nazionale, Fondo Vittorio Emanuele. Uno stereotipo che, seppure con diversa prospettiva è ancora presente nell'incisione acquarellata di Franz Hogenberg su disegno di Peter Bruegel, del 1617.

⁶ Sull'importanza delle mura della città medievale, elemento che tende a caratterizzare lo spazio urbano come tale e a distinguerlo e separarlo dalla non città, cfr., per tutti, J. Le Goff, *L'immaginario urbano nell'Italia medievale (secoli V-XV)*, in *Storia d'Italia*, Annali V, *Il Paesaggio*, Einaudi, Torino 1982, pp. 5-43.

⁷ S. Mantini, *Notte in città, notte in campagna tra Medio Evo ed Età moderna*, in M. Sbriccoli (a cura di), *La notte, ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, Ponte alle Grazie, Città di Castello 1991, p. 30.

ma anche, e soprattutto, nella difesa della vita e dei beni di quanti abitavano entro la cinta muraria quando, dopo il tramonto, lo spazio urbano poteva diventare pieno di insidie. Così, la rubrica 33 delle consuetudini di Noto proibiva l'esecuzione di danze «noctis tempore cum brandonis cerae»⁸, mentre le Assise della città e terra di Corleone vietavano il prolungarsi, nelle ore notturne, di banchetti e cortei nuziali che potessero disturbare il sonno dei *cives*⁹. Una tradizione che doveva essere assai radicata se, nel 1296, Federico III d'Aragona interveniva con il cap. XC-VIII, *De solemnitatibus nuptiarum*, proibendo espressamente che alcuno si recasse a matrimoni celebrati di notte, nulla ostando all'organizzazione di festeggiamenti «ad libitum» durante il giorno¹⁰. A Palermo, invece, si vietava ai maniscalchi di gettare per strada «aqua lorda e mundizia»; nel

⁸ «Item quod nullus de terra praedicta possit et valeat exercere choreas noctis tempore cum brandonis cerae, sub poena unciae unius Universitati ipsius terrae solvendae ab eo qui contrafecerit, ob contemptum consuetudinis praefatae» (cfr. V. La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo 1900, rist. an. a cura di A. Romano, Istilla, Messina 1993, p. 113).

⁹ La rubrica 116 delle Assise di Corleone disponeva: «Esse statutum habeatur, quod nullus de eadem Terra facere debeat vigiliis in sollemnitatibus nuptiarum, ut costumatum erat in dicta Terra, non ibi sonare, nec sonari facere aliqua instrumenta cuiuscumque conditionis existentia, seu etiam canere, seu cani facere, seu vigilare ullo modo cum sonis tamburellorum, vel aliorum instrumentorum; et si patronus vigiliariorum contrafecerit, solvat gabelloto tarenos septem et granos decem, et omnes illi qui ibunt ad eandem vigiliis, teneantur ad eandem poenam; et procedatur sine accusatore». La successiva rubrica 117, invece, stabiliva che se qualche straniero si fosse intromesso nelle danze nel corso di una festa nuziale, i suonatori avrebbero dovuto cessare di suonare fino a che non si fosse allontanato: «Statutum est et ordinatum, quod si aliquis forensis, qui non sit habitator Terrae praedictae, intraverit in choreas causa chorizandi in eisdem, statim sonator instrumentorum deveat dimittere sonum, nec sonare debeat ullo modo, donec dicti forensii vel forenses steterint in dictis choreis; et si dictus sonator sonaverit, vel contrafecerit in praemissis, solvat vice qualibet gabelloto augustale unum; et quod nullus sonator vel iocularius, dum sponsa ducitur ad ecclesiam et ab illa revertit, debeat facere moram sonando, nec canendo, nisi eundo, sub poena praedicta, et procedatur sine accusatore»; *Assise e consuetudini della terra di Corleone precedute da un'introduzione storica corredata da documenti*, a cura di R. Starrabba, L. Tirrito, in «Documenti per servire alla storia di Sicilia», II (1880), pp. 67-68.

¹⁰ Il capitolo di Federico aragonese disponeva: «Quod nemini liceat ire ad nuptias extra Civitatem, vel terram, de qua, vel in qua habitat, ultra milliaria triginta ad plus, nisi forte sit pater, vel mater, filius, vel filia, frater vel soror, primus consobrinus, vel consobrina sponsi, vel sponsae, sub poena unciarum quatuor. Item quod in nuptiis non fiant indumenta donantia, sive dari solita histrionibus; et licitum sit dari cuilibet histrioni usque ad unciam, et non plus, sub poena unciarum quatuor. Item quod licitum sit die facere in nuptiis solemnitates ad libitum; de nocte autem nullus vadat ad nuptias, vel moretur in eis cum blandonibus, vel sine blandonibus; nisi nubentes sint viduae, ad quas liceat ire usque ad sex, qui sunt sponsi et sex sponse...» [*Capitula Regni Siciliae quae ad bodiurnum diem lata sunt*, I, Panormi 1741 (a cura di F. Testa), in «Monumenta Iuridica Siciliensia», a cura di A. Romano, VI.1, 1999, pp. 92-93].

caso in cui, di notte, si fosse costretti a buttare liquidi dalle finestre, bisognava preavvertire gli eventuali passanti, gridando forte «tre volte innanzi chi gecti»¹¹.

A parte questi esempi, genericamente legati alla tutela del riposo notturno, la normativa regia e i testi consuetudinari delle città demaniali siciliane ci consegnano l'immagine di un aggregato urbano tutt'altro che vivibile. È stato osservato di recente che «nelle città del XV secolo si respira un clima di aggressività e paura»¹². Una considerazione che vale, in particolare, dopo il tramonto, quando la città sembra trasformarsi: in essa *licitum e illicitum*, pur costretti a convivere, debbono essere rigorosamente separati e disciplinati¹³, soprattutto dopo che il tocco della campana della sera ha ricordato a tutti il passaggio dalla luce del giorno al buio della notte¹⁴. Lo spazio urbano, attraversato dalle fitte tenebre che le rare fiammelle non riescono a fuggire, appare improvvisamente popolato da *personae infames*, da *meretrices*, da *latrones*, da quanti si aggirano approfittando dell'oscurità per mettere in atto comportamenti delittuosi e dar luogo a convegni illeciti. Nel buio della notte ogni oggetto, suono, azione, paiono assumere contorni differenti, talvolta incerti, talvolta esasperati e se la mancanza di luce può favorire e proteggere chi fosse animato da cattive intenzioni, diventa o può diventare anche circostanza attenuante per chi, ad esempio, «nocturnum furem occiderit... si aliter comprehendi non potuit»¹⁵.

L'Assisa XXX *De fure*, ora ricordata, non è l'unica a sottolineare come la notte rappresenti uno «spazio» all'interno del quale le azioni uma-

¹¹ La vicenda è ricordata da E. Sipione, *La Sicilia del Quattrocento. Sovrani, feudatari, civici fra Alfonso il Magnanimo e il buon re Giovanni*, Tringale, Catania 1983, pp. 68-69.

¹² Così D. Santoro, *Messina l'indomita. Strategie familiari del patriziato urbano tra XIV e XV secolo*, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma 2003, p. 59.

¹³ Si veda, ad esempio, a questo proposito, la rubrica *De meretricibus et infamibus removendis a convicinio honestarum*, in La Mantia, *Antiche consuetudini*, cit., p. 186, che recita: «Ut ex conversatione meretricum et personarum infamium bonis et honestis personis morum non inducatur corruptio, contra voluntatem honestorum et honestarum mulierum in ruga vel vicinia ipsorum meretrices et infames persone non debeant habitare; sed si contendendum putaverint et de infamia vel vilitate ipsarum, summaria cognitione prehabita, sine strepitu iudicii constiterit, a conversatione proborum sive probarum per Pretorem penitus expellantur, omni appellatione remota». La medesima preoccupazione era registrata dalla rubrica 42 delle consuetudini di Siracusa (p. 97) e dalla rubrica 68 del testo catanese (p. 147).

¹⁴ Sulla scansione del tempo nelle città medievali si rimanda alle suggestive riflessioni di J. Le Goff, *Il tempo del lavoro nella «crisi» del secolo XIV: dal tempo medievale al tempo moderno*, in «Le Moyen Age», 1963, pp. 597-613, ora in Id., *Tempo della chiesa e tempo del mercante. Saggi sul lavoro e la cultura nel Medioevo*, trad. it. di M. Romano, Einaudi, Torino 1991, pp. 25-39.

¹⁵ Ass. *De fure*, in O. Zecchino (a cura di), *Le Assise di Ariano*, Di Mauro, Cava de' Tirreni 1984, pp. 58-59.

ne vanno valutate e disciplinate in maniera diversa. Infatti, nell'Ass. XVII *De sacrilegiis*, Ruggero II, pur riconoscendo la necessità di un ridimensionamento dei castighi con le quali le «leges severissime» del passato colpivano i sacrileghi, prevedeva tuttavia la pena capitale nel caso in cui «manufacta templa Dei fracta sunt violenter, aut dona et vasa sacra, noctu sublata sunt»¹⁶. La disposizione dell'Assisa *De fure* veniva ribadita più tardi da Federico II nel *Liber Constitutionum*. Infatti, la const. XIV *De homicidiis puniendis* dichiarava la non punibilità di «qui tamen aggressorem, vel latronem in dubio vitae discrimine constitutus, vel nocturnum fure cum clamore, quem aliter comprehendere non valebat, occiderit»¹⁷. Peraltro, il re-imperatore ordinava, con riferimento ai delitti commessi da ignoti, che «clandestini et nocturni malefactores, si in ipso facinore deprehensi, vel aliter legitime convicti fuerint, capite puniantur»¹⁸.

Per meglio tutelare quanti si trovavano a essere oggetto di malevole intenzioni da parte di ignoti assalitori «de insultibus et percussionibus de nocte», sia all'interno delle mura urbane come anche nei campi o in luoghi solitari, la rubrica 45, *De insultibus et percussionibus*, del testo consuetudinario di Messina disponeva che, in mancanza di testimoni, fosse sufficiente il giuramento del malcapitato¹⁹, purché si trattasse di persona di specchiata e nota onestà. Una disposizione presente anche a Trapani²⁰.

2. Il controllo del territorio affidato a cittadini armati: l'organizzazione delle *xurtae* nelle consuetudini delle universitates siciliane

Proprio per tutelare i *cives* nel momento in cui risultavano più indifesi, quello delle ore notturne dedicate al giusto riposo, le consuetudini di Palermo prevedevano una lunga e articolata rubrica, *De modo et qualitate custodie adhibendis in civitate de nocte*²¹, che dava concretezza al

¹⁶ Cfr. Zecchino (a cura di), *Le Assise di Ariano*, cit., p. 38.

¹⁷ Cfr. *Constitutiones Regni Siciliae*, Neapoli 1786, in «Monumenta Iuridica Siciliana», a cura di A. Romano, 1992, p. 14.

¹⁸ Cfr. const. *De maleficiis clandestinis puniendis* [L.C.I.XXVII], in *Constitutiones Regni Siciliae*, cit., pp. 26-27.

¹⁹ Rubrica 45, in La Mantia, *Antiche consuetudini*, cit., p. 46: «De insultibus et percussionibus de nocte vel extra civitatem in campis et in solitariis locis factis (de quibus poena pecuniaria datur), si testes defuerint, statur sacramento ejus qui passus est injuriam, probatur, si talis fuerit persona cuius sacramento credi possit. Alioquin stabitur sacramento accusati, si fuerit omni exceptioni major».

²⁰ Cfr. rubrica 40, in La Mantia, *Antiche consuetudini*, cit., p. 21.

²¹ Rubrica 60, *ivi*, pp. 197-198: «Ex antiqua et approbata consuetudine Civitatis Panhormi super custodia Civitatis eiusdem talis habetur observantia, videlicet quod in

disciplinamento della notte. In essa si legge che, per antico costume, all'inizio di ogni anno la cittadinanza sceglieva, per ciascun quartiere, un uomo, a eccezione del Cassaro che ne esprimeva due. Si trattava di «viri idonei et fideles, divites et omni suspicione carentes», denominati *magistri xurterii*, i quali, dopo aver prestato giuramento nelle mani del pretore, accompagnati da quanti spontaneamente intendevano coadiuvarli, «custodiant de nocte civitatem... post trinam pulsationem campane». Il loro compito consisteva, dunque, nel percorrere nottetempo le vie cittadine e nel consegnare al giustiziere «eos autem quos inveniunt vel deprehendunt in fracturis domorum, in furtis aliquibus committendis, vio-

principio uniusquisque anni eligantur per universitatem eandem in Cassaro duo, in quolibet quarterio eiusdem Civitatis unus, viri idonei et fideles, divites et omni suspicione carentes, qui Magistri Xurterii seu Prefecti vigilum appellantur. Qui, sacramento prestito Pretori de officio suo exercendo fideliter, adhibitis secum de hominibus Civitatis ipsius ad voluntatem hominum eiusdem Civitatis sponte volentium ire cum eis usque ad quantitatem quam ipsi pro nocturna viderint sufficere custodia, custodiant de nocte Civitatem eandem, post trinam pulsationem campane, quam pulsare quolibet sero faciant per intervalla competentia et moderata, facienda per pulsatorem ipsius campane, astrictum ad hoc sacramento per eum prestando in manibus predicti Pretoris, ut ad trina pulsatione ipsius campane in antea sciant quilibet discurrendi per Civitatem esse sibi sublatam licentiam. Eos autem, quos inveniunt vel deprehendunt in fracturis domorum, in furtis aliquibus committendis, violentiis etiam inferendis, in offendendis, percutiendis vel occidendis aliquibus vel maleficiis ceteris committendis, de personis captos presentent Iustituario puniendos. Si quos vero inveniunt de nocte post tertiam pulsationem campane, siquidem sint homines bone fame et sine suspicione, quos eundi in hora tali pro familiaribus suis negociis forte necessitas compellit, cum lumine vel sine lumine faciant eos associari cum aliquibus ex custodibus ipsis usque ad locum predestinatum, et quousque redeant ad propriam mansionem. Si vero inveniunt familiares, domesticos, servos vel ancillas alicuius Civis Panhormi, quos eorum dominus vel patronus forte pro suis negotiis necessariis destinant, faciant eos similiter associari et reduci ad domum domini seu patroni, et exquisito ab eo si ipse miserit eos pro servitiis suis, dimittant eos; si autem ipsi Magistri Xurterii ponant eos in cippone uno die ad penam correctionis causa, ne ulterius id attentent; alios autem, qui secum sint inventi [et] legitime excusare non possunt, mulcent pena iij tarenorum. Habent preterea Magistri Xurterii predicti iurisdictionem ex consuetudine ipsa cognoscendi inter extraneos et meretrices a decem tarenis infra, et percipere proventus licitos provenientes ex iurisdictione ipsa secundum iura vel consuetudinem Civitatis; habendo secum iudicem et notarium, ut honeste procedant in predictis questionibus terminandis, a quorum sententia, quia minimam causam continet, pars condempnata ad Pretorem Civitatis poterit appellare. De proventibus autem provenientibus eis tam de questionibus quam eiam penis extortis ab ipsis, qui deprehenduntur de nocte, ut superius est expressum, data portione competenti custodibus, qui associant eos de nocte in custodia facienda, pro labore et mercede eorum et Iudici et notarium, reliquum quod superest lucrifaciant pro labore. Et quia massarie Civium et nemora, a quibus ligna deferunt, sunt valde remota a Civitate ipsa, et oporteat Cives ipsos de nocte surgere [et] ad ea accedere a media nocte in antea, licentiam semper surgendi et eundi pro servitiis suis habeant et inde poenam aliquam non reportent. Aliquando etiam fuit ex consuetudine observatum antiquis temporibus, quod Xurterii, qui erant sub magistris ad nocturnam custodiam deputati, percipiebant salarium seu solidos a dohana Secreti».

lentiis etiam inferendis, in offendendis, percutiendis vel occidendis aliquibus vel maleficiis ceteris commictendis»²². Se dopo il terzo tocco della campana, che segnava l'inizio del coprifuoco, i maestri di scurta incontravano per le strade «homines bone fame», che solo la necessità o l'impellenza di qualche onesto negozio aveva costretto fuori di casa, lo scortavano al luogo predestinato perché vi arrivasse sano e salvo. Allo stesso modo si comportavano in presenza di servi inviati dai loro padroni «pro servitiis suis». Diversamente, i *magistri xurteri* potevano condannare ai ceppi per un giorno i domestici che avessero lasciato la casa senza un preciso ordine del padrone. Restavano esclusi dall'osservanza del coprifuoco, purché provvisti di apposita licenza quanti, contadini, soprattutto, dovevano raggiungere boschi e masserie lontani dalla città e dunque erano costretti, per necessità legate al lavoro dei campi, ad alzarsi nel cuore della notte. I *magistri xurterii* potevano, peraltro, conoscere di eventuali contrasti sorti fra le meretrici e i loro clienti nelle cause il cui valore non eccedesse i dieci tari e percepire un lecito guadagno. Da tali proventi e dalle multe inflitte a coloro che venivano sorpresi per le strade durante il coprifuoco, essi trattenevano una quota, destinando il resto a quanti li coadiuvavano nel servizio di ronda.

Per Caltagirone un documento del 1366 testimonia la presenza, in quell'anno, di due *magistri excubiarum*, nominati *ex gratia*, con il compito di assolvere alla vigilanza notturna della città²³. Il *Libro rosso* di Patti, invece, documenta che in quella città

per antichissima consuetudine il far guardia... era imposto ai cittadini come un'angheria. In tempo di guerra tutti coloro ch'erano abili alle armi dovevano difendere la città; in tempo di pace solevano ogni notte andare otto o dieci persone a montar la guardia, ma solo per sei mesi dell'anno, nella buona stagione, quando eravi pericolo di corsari, essendo allora più facile e più propizia la navigazione²⁴.

Forse derivato dall'etimo arabo *assurta*, polizia notturna, forse da *scolta*, ronda di guardia²⁵, è certo che la *xurta* o *scurta* aveva il compito di vigilare di notte lo spazio urbano, arrestando quanti si aggiravano per le vie cittadine oltre una certa ora. Peraltro, la menzionata rubrica del testo consuetudinario palermitano, nel ricordare che gli *xurterii*, nei tempi

²² *Ivi*, p. 197.

²³ Il dato si legge in G. Pace, *Il governo dei gentiluomini. Ceti dirigenti e magistrature a Caltagirone fra medioevo ed età moderna*, Il cigno Galileo Galilei, Roma 1996, p. 162.

²⁴ Così G.C. Sciacca, *Patti e l'amministrazione del comune nel medio evo*, Palermo 1907 (rist. Mosca, Patti 1991, p. 166).

²⁵ Cfr. F.L. Oddo, *Dizionario di antiche istituzioni siciliane*, Flaccovio, Palermo 1983, p. 136.

antichi, percepivano un salario dalla *dohana de secretis*²⁶, riporta alla prima età normanna, probabilmente in continuità con un sistema praticato dagli arabi, l'organizzazione delle *xurte* cittadine.

«Surta et surterii – tiene a precisare ancora una nota apposta al cap. LVI di Giacomo d'Aragona (1285-1296) – significant excubias escurrentes et nocturnas ipsosque vigiles, nocturnosque custodes unde profectum est, quod nos vulgari sermone dicimus scurta»²⁷.

3. ... e nella legislazione regia

Già *ab antiquo*, dunque, nelle città del *Regnum Siciliae*, il disciplinamento della notte comportava la responsabilizzazione di *cives* cui era affidata, dalla stessa *universitas*, la difesa e il controllo dello spazio urbano *intra moenia* durante le ore notturne. Si trattava, evidentemente, di un compito assai delicato, la cui organizzazione il potere centrale non era disponibile a lasciare interamente alle città. Se nel *Liber Constitutionum* il problema delle ronde cittadine sembra ignorato e al contrario si ribadiva il divieto per qualunque suddito di introdurre nel Regno e di portare armi proibite, a eccezione di funzionari di curia, cavalieri, dei loro figli nonché dei *burgenses*, nel caso in cui dovessero allontanarsi dalle terre di residenza, rimanendo il sovrano l'unico tutore e garante della pace dei sudditi²⁸, con i re aragonesi Giacomo e Federico si sentiva la necessità di delineare più puntualmente la figura e le attribuzioni del *magister xurte* e degli *xurterii*.

Il citato capitolo di Giacomo, ad esempio, vietava a giustizieri e ad altri *officiales* di procedere all'accusa di porto d'armi «per procuratorem curiae», se non a querela di parte o «ad relationem bajulorum seu magistrorum surtae», ai quali spettava il compito di consegnare ai giustizieri

²⁶ Cfr. La Mantia, *Antiche consuetudini*, cit., p. 198.

²⁷ Cfr. *Capitula Regni Siciliae*, cit., I, pp. 33-34. Il cap. LVI di Giacomo d'Aragona, *De procuratore curiae advocando*, recitava: «Statuimus insuper, et mandamus, quod nemini justitiariorum, et aliorum officialium nostrae curiae liceat per procuratorem curiae, vel aliam submissam personam, aliquas personas de spretis poenis, sive defensis et armorum portationibus, extractionibus, et percussionibus inde factis facere accusari, nisi ad denunciationem et instantiam partium denunciantium, conquerentium, seu passorum injuriam, partibus etiam ipsis insistentibus, et persistentibus in curia justitiariorum, officialium eorundem in persecutione denunciationum, vel accusationum ipsarum, vel de praedictorum armorum portationibus, ad relationem bajulorum, seu magistrorum surtae, ad quorum spectat officium scire, videre, interciperi, et praedictis justitiariis referre, seu assignare singulos arma prohibita deferentes».

²⁸ Un divieto espresso nelle constt. *De illicita portatione armorum et poena percutientium cum eis* [L.C.I.X]; *De intransitibus Regnum, ut arma in Regno deponant* [L.C.I.XI]; in *Constitutiones Regni Siciliae*, cit., pp. 11-12.

«singulos arma prohibita deferentes»²⁹. Probabilmente l'intervento del sovrano era connesso a taluni contrasti che, inevitabilmente, sorgevano fra gruppi di cittadini armati, con compiti di polizia urbana e gli *officiales* regi.

Sembra essere questa la circostanza che portava Federico III (1296-1337) a emanare, intorno al 1309, il cap. XVII, *De surta et poena augustalis euntibus post tertiam pulsationem campanae*. Infastidito dal clamore che si levava dalle città siciliane, poiché «occasione surtae per iustitiarium, capitaneos, baiulos aliosque nostros officiales, universitates ipsae convertebantur ad praedam», il re aragonese stabiliva che, al principio di ogni anno, nel mese di settembre, le città che lo ritenessero opportuno, potevano disporre la nomina di «surterios in competenti numero» «ad nocturnam custodiam»³⁰, con la espressa esclusione dello strategoto, dei giustizieri, dei capitani, dei baiuli e dei mastri giurati. Le *universitates* erano, peraltro, chiamate a stabilire un'ammenda, non superiore a un tari, per quei *magistri xurtae* che «ad excubias nocturnas non venerint», lasciando così incustodite le vie cittadine. La medesima disposizione prevedeva invece il pagamento di un augustale per quanti venissero sorpresi per strada, *sine lumine*, dai maestri di scurta «post tertiam pulsationem campanae». Tale regola non trovava applicazione nella città di Messina, laddove la riscossione dell'ammenda era riservata alla curia regia. In ogni caso, per evitare il formarsi e il consolidarsi di pericolose conventicole armate, il sovrano aragonese disponeva che, fatti salvi casi eccezionali determinati da necessità imminenti, si prevedesse una regolare turnazione nell'assolvere il compito della vigilanza notturna, per cui

²⁹ *Capitula Regni Siciliae*, cit., I, p. 33.

³⁰ *Ivi*, cap. XVII di Federico, *De surta, et poena augustalis post tertiam pulsationem campanae*, pp. 55-56: «Frequens clamor universitatum et locorum Siciliae, quae nostra est praeclara haereditas, aures Regias circumstrepit, quod occasione surtae per iustitiarium, capitaneos, bajulos, aliosque nostros officiales, universitates ipsae convertebantur ad praedam; unde nostra vacat intentio reformare maiora: adeo quod minora, absque reformationis remedio, nullatenus relinquamus: praesenti constitutione nostra, perpetuo valitura, sancimus, ut anno quolibet, in principio mensis Septembris, universitates locorum ipsorum nostri demanij, surterios in competenti numero, prout eis videbitur, ad nocturnam custodiam, si voluerint, statuunt: exclusis abinde Stratigoto, iustitiarijs, capitaneis, baiulis, magistris iuratis, aliisque singularibus personis: per quas in locis ipsis surta, et nocturnae vigiliae consueverant ordinari: et, si post ipsam ordinationem faciendam per easdem civitates in posterum, aliqui de surterijs ordinati ad excubias nocturnas non venerint, a contumacibus per statuta ab eisdem universitatibus poena solita vel statuenda, ita quod tarenum unum aliquatenus non transcendat, exigatur: ipsarum universitatum commodis applicanda. Poenae vero unius augustalis ab ijs, qui post tertiam pulsationem campanae sine lumine per surterios intercepti fuerint alibi, quam Messanae, ubi poena praedicta non solvitur, nostrae Curiae reservata. Vigiles autem nocturni praedicti, qui uno anno vigilaverint, sequenti anno, nisi necessitas immineat, conquiescant».

«vigiles autem nocturni praedicti, qui uno anno vigilaverint, sequenti anno, nisi necessitas immineat, conquiescant».

Intervenendo a correggere una prassi caratterizzata da evidenti abusi, il cap. XLVIII dello stesso Federico III, *Quod bajuli non eximant aliquem ob pecuniam a custodia nocturna, etiam de magistro surtae servandae*, minacciava la rimozione dalla carica per il baiulo che, in cambio di lautissimi compensi, avesse esentato taluno dalla ronda notturna, affidandola a persone di condizione vile, con evidente danno per gli abitanti della terra o della città sottoposte alla loro giurisdizione. Contestualmente, si ingiungeva ai *magistri scurterii* di assicurarsi delle *qualitates* di coloro che venivano assoldati per il servizio di ronda, intimando loro di sceglierli fra persone «aptos et utiles», legate allo spazio urbano da un rapporto stabile («qui in terris continuo dormiant et morentur»). Per tali motivi si vietava espressamente che alla scurta venissero adibiti contadini e pastori, costretti, per le necessità del loro lavoro, ad abbandonare la città nottetempo per recarsi nei campi e nei pascoli, «et alios de foris commorantes»³¹. Infatti, il sovrano esprimeva la volontà che «ad nocturnam vero custodiam» fossero deputati individui idonei, anche in considerazione «qualitate terrae», del numero delle persone e degli abitanti sui quali per una settimana e per ogni notte in quella terra o luogo si doveva vigilare.

Dalla sia pur scarna normativa, consuetudinaria e regia, cui si è fatto riferimento, emerge quasi un profilo «ideale» del *magister xurte*: di condizione non vile, non contadino, né pastore né servo, oltre che di specchiata onestà, egli doveva possedere *qualitates* che, nel *Regnum*, rappre-

³¹ *Capitula Regni Siciliae*, cit., I, cap. XLVIII di Federico, *Quod baiuli non eximant aliquem ob pecuniam a custodia nocturna, etiam de magistro surtae servandae*, p. 71: «Quia olim baiuli baiulationis abutentes officio, quasi a quolibet, ut eum a custodia nocturna eximerent, certam exigebant pecuniae quantitatem, non tan in exemptorum gravamina, quam in omnium habitantium damnum, atque dispendium, cum per hoc terra minus bene custodiat, et locus quandoque ad ipsam custodiam personis vilibus deputatus: praesenti ordinatione nostra hoc duzimus prohibendum. Et si aliquis baiulus contra praemissa tentaverit, baiulationis amotus officio, poena, quam ei infligi mandabimus, condemnatur: Sutteriosque per universitatem locorum deinceps volumus ordinari, quibus iniungimus, ut eos tantum ad nocturnam custodiam scribant, et deputent, quos videbunt ad hos aptos, et utiles, qui in terris continuo dormiant, et morentur: non autem agricolos, et pastores, et alios de foris commorantes. Qui etiam si praemissa tentaverint, arbitrio nostrae curiae puniantur. Ad nocturnam vero custodiam tot in numero homines volumus deputari, quot considerata qualitate terrae, vel loci, et personarum quantitatem, habitantium in eisdem per totam hebdomadam, singulis noctibus terra, vel locus possit complere, ac salubriter custodiri. Ita quod per vicissitudinem de octo in octo diebus, quibus de ijs, qui ad hoc ordinati fuerint, ad dictam custodiam teneantur. Si vero aliquis in sua vicissitudine in custodia dicta defecerit, poenam consuetam, et debitam solvere pro parte curiae dicto baiulo teneatur».

sentavano altrettanti requisiti necessari per l'accesso a taluni *officia* pubblici cui era riconosciuta particolare *dignitas*, come, ad esempio, l'esercizio della professione notarile; il suo mandato, della durata di un anno, non poteva essere rinnovato alla scadenza, per evitare il rischio del consolidarsi di pericolosi poteri «alternativi» all'interno delle mura urbane; doveva, inoltre, essere di agiate condizioni economiche perché percepisse il compito affidatogli come un onore e fosse, presumibilmente, meno esposto a possibili tentativi di corruzione. Quanto al numero delle persone degli *xurterii*, che egli doveva individuare fra onesti e probi cittadini, esso variava in rapporto alla popolazione urbana, e, in ogni caso, doveva permettere una turnazione degli uomini ogni otto giorni. Al contempo, quelle norme esprimono la palese diffidenza del mondo urbano nei confronti di quello agrario pure così vicino, contiguo, la netta opposizione ai suoi ritmi, alle sue regole³². Così i villani risultavano inidonei a ricoprire l'ufficio di *magister xurte*, che poteva essere affidato solo a chi risultasse fortemente radicato nella realtà cittadina. E se si profilava un'eccezione per i lavoratori della terra che violavano il buio della notte per raggiungere masserie e boschi lontani dai centri abitati, essi dovevano esibire speciali licenze e, in ogni caso, pur abitando entro la cerchia delle mura cittadine, venivano assimilati a pastori o *agricolae* o comunque a individui «de foris commorantes» e, come tali, da guardare con sospetto.

La disciplina normativa del sistema di vigilanza notturna nelle città si arresta, con esplicito riferimento ai *magistri xurte* e agli *xurterii*, ai capitoli di Federico d'Argona, che si sono brevemente esaminati. Progressivamente, infatti, a partire dal viceregno (1412), la funzione di controllo dello spazio urbano durante le ore notturne, almeno in alcune *universitates* siciliane, sarebbe stata assunta, per privilegio, dalle corporazioni artigiane³³.

³² Sul punto, si vedano le considerazioni di Mantini, *Notte in città, notte in campagna*, cit., p. 35.

³³ Intorno al 1522, ad esempio, a Catania, «gli appartenenti alle corporazioni possono accedere alla carica di “capoxiurta” per la sorveglianza notturna della città»; cfr. D. Ligresti, *Sicilia moderna, le città e gli uomini*, Guida, Napoli 1984, p. 21. Sul punto, si rimanda al lavoro di Vittoria Calabrò in questo stesso volume.

Vittoria Calabrò

*Controllo del territorio e corporazioni artigiane
nella Sicilia dell'età moderna**

1. *Corporazioni artigiane, armi e difesa delle città*

In un saggio apparso qualche tempo fa sul tema corporazioni e artigianato nella Sardegna dell'età medievale e moderna, Antonello Mattone ne rilevava la consistente tradizione storiografica, sia italiana che europea, ricordando un lavoro di Luciana Frangioni che aveva censito, per il periodo compreso fra l'età romana e il XX secolo, ben 8.725 titoli¹. Con specifico riferimento alla realtà siciliana, va detto che gli studi sull'argomento (gran parte dei quali, peraltro, risalente agli anni fra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo) hanno privilegiato gli aspetti concernenti le origini e la nascita delle maestranze², senza soffermarsi molto a indagare quelli relativi alle attività di controllo del territorio urbano³. Funzio-

* Il presente contributo, con alcune variazioni, si legge anche in Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti. Classe di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche, LXXIII (ESI, Napoli 2004, ma 2006), pp. 157-168.

¹ Cfr., sul punto, A. Mattone, *Corporazioni, Gremi e Artigianato nella Sardegna medievale e moderna (XIV-XIX secolo): temi e interpretazioni storiografiche*, in Id. (a cura di), *Corporazioni, Gremi e Artigianato tra Sardegna, Spagna e Italia nel Medioevo e nell'età moderna (XIV-XIX secolo)*, AM & D, Cagliari 2000, pp. 19-51, in part. p. 22. Il lavoro citato è quello di L. Frangioni, *Corporazioni & dintorni. Saggio bibliografico sulle corporazioni e i gruppi professionali dall'età romana alla fascista (e oltre)*, Opus libri, Firenze 1998.

² «Il quadro della "Sicilia delle arti" risulta, nel complesso, ancora difficile da definirsi, mentre una notevole quantità di fonti di non trascurabile interesse rimane inedita nelle Biblioteche e negli Archivi dell'Isola»: così scriveva, già nel 1994, Daniela Novarese in un saggio dal titolo *Le corporazioni artigiane in Sicilia nei secoli XVI-XVIII. Presenza e ruolo delle maestranze nell'età moderna*, in A. Romano (a cura di), *Diritto e società in Sicilia*, Rubbettino, Soveria Mannelli 1994, pp. 29-55, in part. pp. 31-32. Oltre ai lavori censiti in Frangioni, *Corporazioni & dintorni*, cit., sulle corporazioni siciliane si veda, da ultimo, V. Vigiato, *L'esercizio della politica. La città di Palermo nel Cinquecento*, Viella, Roma 2004, pp. 194-200 e la bibliografia ivi citata.

³ Il rapporto fra «istituzioni corporative e istituzioni militari», limitato solamente al caso fiorentino, è indagato da F. Cardini, *Corporazioni e milizie*, in E. Menestò, G. Pelle-

ni quali la vigilanza e la difesa della collettività nelle ore notturne erano, infatti, a partire dal XV secolo, e in qualche città addirittura dal principio del Trecento⁴, esercitate stabilmente, spesso per privilegio vicereale, da talune corporazioni artigiane che svolgevano i compiti *ab antiquo* affidati ai «mastri di scurta»⁵.

Che alle maestranze siciliane fosse affidata la sorveglianza notturna delle mura e, con armi fornite dal comune, la difesa della città «in caso (Dio guarde) di invasione di inimici et in altre occorrenze che la detta maestranza e consolato di mastri di acqua dovesse uscire alla guardia conforme l'uso che in tal caso habbia»⁶, è un dato evidenziato dalla storiografia⁷, anche se non sempre risulta attestato dagli statuti corporati-

grini (a cura di), *Itinerarium. Università, corporazioni e mutualismo ottocentesco: fonti e percorsi storici*, Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1994, pp. 3-16.

⁴ Secondo quanto sostenuto da L. Genuardi, *Il comune nel Medio Evo in Sicilia. Contributo alla storia del diritto amministrativo*, Società Orazio Fiorenza, Palermo 1921, p. 151: «Né gli artigiani partecipano solamente alla vita amministrativa locale con l'aver posti nei consigli civici, ma fu loro affidati e in tutti i comuni il servizio della vigilanza notturna delle vie e ciò sin dal principio del '300. E difatti nell'anno indizionale 1320-21 in tre diversi quartieri di Palermo si ebbero un *maniscalcus*, un *carpinterius*, e un *faritarius* quali mastri scurteri. A Catania nel 1444 si vollero per capisciurta i *ministrali*, *capimastri di putiga*».

⁵ Sul punto, si rinvia a D. Novarese, *Il controllo del territorio nella Sicilia dell'età medievale e moderna, fra legislazione regia e consuetudini cittadine*, in questo stesso volume.

⁶ Così *Capitoli della maestranza dei mastri d'acqua di Palermo*, in F. Lioni, *Statuti inediti delle maestranze della città di Palermo*, Tipografia di Michele Amenta, Palermo 1883, in *Documenti per Servire alla Storia di Sicilia* (d'ora innanzi: *DSSS*), s. II, 3 (1883), pp. VII-XXXVIII, 1-133, in part. p. 72.

⁷ «Tutte insieme, ma ciascuna sotto il rispettivo suo Console, le maestranze componeano in Palermo la milizia civica, chiamata ed esercitata sì spesso negli ultimi tempi, della quale il Pretore era capo esso pure; i quattordici baluardi della città, provveduti di artiglierie, con munizioni ed attrezzi che forniva il Comune, al bisogno erano loro affidati; e ne traevano vanto ed orgoglio, e non era sacrificio e disagio che paresse lor grave per conservarsi quella privilegiata custodia» (I. La Lumia, *Storie siciliane*, 4 voll., Palermo 1881-1883, vol. IV, Palermo 1883, pp. 29-30, ripreso anche da Lioni, *Statuti inediti*, cit., p. XII); «A Messina fin da tempo immemorabile esistette la milizia urbana, nella quale i *Consoli delle arti* occupavano di dritto alcuni gradi» (F. La Colla, *Statuti inediti delle maestranze della città di Palermo*, in *DSSS*, s. II, 3, fasc. I (1883), pp. 35-72, in part. p. 60, nota 3); «In Sicilia l'antica associazione artigiana... non ebbe solamente scopo industriale o economico, ma anche politico-militare, e, principalmente nei primi tempi, religioso... La importanza delle maestranze siciliane rilevasi ancora dal carattere politico-militare che esse ebbero nel secolo XVII... Gli statuti, infatti, di alcune maestranze ne fanno conoscere come esse erano obbligate al servizio militare. La maestranza degli orefici ha alcuni speciali capitoli, coi quali si determina il modo della costituzione militare; nella corporazione dei mastri d'acqua e muratori è previsto il caso della invasione dei nemici» [G. Scherma, *Delle maestranze in Sicilia. Contributo allo studio delle questione operaia (con documenti inediti)*, Palermo 1896, pp. 41 e 43-45]; «È noto che costituivano [le maestranze] una solida organizzazione economica, religiosa e militare e formavano il nucleo principale delle milizie a difesa della città» [C. Miraglia, *Capitoli delle maestranze dei gal-*

vi⁸. Nella difesa delle città, le corporazioni affiancavano i gruppi militari istituzionali coordinati dal magistrato titolare dell'amministrazione civica e della gestione dei servizi di sicurezza pubblica. Attribuzioni, in origine, di competenza del *baiulo*⁹ e, dal periodo aragonese in avanti, del capitano giustiziere che, in caso di guerra, quale comandante militare della piazza, doveva provvedere a curare la difesa delle fortificazioni, aruolando i cittadini atti alle armi¹⁰. Del capitano d'armi, inoltre, era il compito di battere le campagne per mantenervi l'ordine¹¹.

Insieme alle arti, l'attività di controllo e di polizia sul territorio urbano poteva coinvolgere altre categorie di cittadini come, ad esempio, a Messina, dove a partire dal 1595 era stato istituito l'ordine equestre e militare della Stella, formato da 100 nobili cavalieri pronti a difendere la città contro gli attacchi pirateschi¹².

Secondo quanto emerge dagli statuti delle corporazioni siciliane, le cui prime redazioni sono attestate a partire dal XV secolo¹³, non tutte le

lonari, passamanari e frinzari di Palermo (anni 1739-1777), in «Archivio Storico Siciliano», s. III, 10 (1959), pp. 91-134, in part. pp. 100-101].

⁸ Per una ricognizione delle fonti edite si rinvia a Novarese, *Le corporazioni artigiane in Sicilia nei secoli XVI-XVIII*, cit., pp. 49-55.

⁹ Funzionario statale inizialmente di nomina regia e poi elettivo, il *baiulo* era chiamato, nelle principali città dell'isola, con nomi differenti: a Palermo era conosciuto come *pretore*, a Messina come *stratigoto*, a Catania come *patrizio*, a Siracusa come *senatore*, a Trapani come *prefetto*. Sul punto, per rapide annotazioni, cfr. F.L. Oddo, *Dizionario di antiche istituzioni siciliane*, Flaccovio, Palermo 1983, pp. 20-23.

¹⁰ *Ivi*, pp. 34-36.

¹¹ *Ivi*, p. 34. Sul punto si rinvia, inoltre, a E. Pelleriti, *Le Compagnie d'armi nella Sicilia dell'Ottocento* – Relazione letta al seminario internazionale di studi su *Polizia, ordine pubblico e crimine tra città e campagna: un confronto comparativo* (Messina, 29-30 novembre 2004), Atti in corso di stampa – che, prendendo spunto dalla costituzionalizzazione delle Compagnie d'armi sancita dalla carta siciliana del 1812, ne ha analizzato compiti e funzioni.

¹² L'ordine dei cavalieri della Stella veniva istituito il 7 dicembre 1595 su iniziativa di Giovanni Ventimiglia, marchese di Geraci, preoccupato per le scorrerie dei turchi nell'Italia meridionale e per la presenza della loro flotta nei pressi dell'attuale Villa San Giovanni (Reggio Calabria). Quattro le finalità «dell'Illustrissimo Ordine Equestre e Militare della Stella»: difendere Messina e le coste cittadine; scortare le massime cariche cittadine (in primo luogo senato e stratigoto) in occasione di cerimonie pubbliche e festività religiose; accogliere e scortare il viceré quando questi veniva a prendere possesso del Regno a Messina o quando tornava, per diciotto mesi, nella città dello Stretto per esercitare il proprio ufficio; prendere parte attiva ai diversi festeggiamenti della città. L'ordine veniva sciolto dopo la rivolta antispagnola: nel 1679, infatti, il viceré Francisco Bazán de Benavides, conte di S. Stefano, lo aboliva, radendone al suolo la sede ed esiliandone i principali rappresentanti. Ulteriori indicazioni sul tema si leggono in M. Maylender, *Storia delle Accademie d'Italia*, 5 voll., Cappelli, Bologna 1926-1930, vol. V, pp. 260-261, e in C. Cataldi, *L'Ordine Equestre e Militare della Stella ovvero il Seicento in Sicilia*, GB Grafica Valchisone, Perosa Argentina 1999.

¹³ Sul punto, cfr. quanto riportato da La Colla, *Statuti inediti delle maestranze della città di Palermo*, cit., in part. pp. 36 e ss.; Scherma, *Delle maestranze in Sicilia*, cit., pp. 48

maestranze erano, però, autorizzate a portare le armi. A tale privilegio parrebbero, ad esempio, rinviare i capitoli che disciplinavano, nel 1520, il consolato della seta di Messina, ove si prevedeva che il 14 agosto di ogni anno, giorno precedente la festa dell'Assunta, «li nobili Consoli, che saranno eletti in detta arte, e Mercadanti, Mastri sitaroli e mastri di filatorij, e Manganelli, tinturi, Lavoranti e garzoni di ditto Magistero» dovevano rendere omaggio alla Vergine offrendole un cero votivo e, in armi, portarlo in processione «ad honore di detta gloriosissima Vergine Maria in quello modo, e forma come fanno tutte l'altre Maestranze de la Città»¹⁴. Più esplicito risulta il riferimento contenuto negli statuti dell'arte dei muratori, scalpellini, tagliapietre e marmorai di Messina, risalenti al 1559 in cui si prevede «che li consuli di ditta maestranza possano portare le armi ex preheminentia offitii et la città le habbia a defendendiri como soi figli et offitiali durante loro offitio tantum»¹⁵.

Al di là della presenza delle maestranze in armi in occasione di cerimonie ufficiali, sia laiche che religiose, cui fanno riferimento, nello specifico, i testi statutari prima menzionati, era proprio la funzione di controllo del territorio urbano da queste svolta ad assumere dimensioni rilevanti, consentendo agli stessi artigiani di esercitare, quale contropartita di un importante quanto gravoso servizio reso alla collettività – non era certamente piacevole girare per le città di notte per vegliare sul sonno dei propri concittadini – un ruolo politico di rilievo all'interno delle *universitates*¹⁶. È noto, infatti, che già a partire dal XV secolo e durante tutto il XVI secolo, come ha evidenziato Daniela Novarese in un saggio sulla presenza e il ruolo delle maestranze nella Sicilia dell'età moderna, le arti cercavano di attestarsi negli organi di governo cittadini. E non parrebbe un caso che a Messina, così come a Catania, a partire dal 1446 due consoli per ciascun'arte potevano «veniri a consiglio essendo requesti per li Jurati di la ditta cittati»¹⁷.

e ss.; Novarese, *Le corporazioni artigiane in Sicilia nei secoli XVI-XVIII*, cit., pp. 32-33 e la bibliografia ivi citata. Sulla redazione delle consuetudini cittadine siciliane si veda, invece, A. Romano, *Vito La Mantia e le fonti della legislazione cittadina siciliana*, pref. a V. La Mantia, *Antiche Consuetudini delle Città di Sicilia*, rist. anast. ed. di Palermo 1900, Messina 1993, pp. XXXVI e ss.

¹⁴ Così *Capitoli dell'arte della seta (1520) di Messina*, in F. Marletta, *La costituzione e le prime vicende delle maestranze di Catania*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», 1 (1904), pp. 354-358; 2 (1905), pp. 88-103 e 224-233, in part. p. 225.

¹⁵ I *Capitoli dell'arte dei muratori, scalpellini, tagliapietre e marmorai di Messina* si leggono editi in D. Novarese, *Gli statuti dei muratori, tagliapietre, scalpellini e marmorai di Messina*, in «Archivio Storico Messinese», s. III, 47 (1986), pp. 75-112. La citazione è a p. 110.

¹⁶ «Cominciarono [le maestranze] ad avere ingerenza negli affari dell'amministrazione comunale per mezzo dei loro consoli e sindaci»: è quanto sostiene, ad esempio, Genuardi, *Il comune nel Medio Evo in Sicilia*, cit., p. 147.

¹⁷ Così *Capitoli e privilegi di Messina*, a cura di C. Giardina, Palermo 1937, p. 294.

Progressivamente veniva stabilendosi, nel contesto della Sicilia del Vicereame, una dinamica peculiare tra arti in armi e poteri centrale e locali, dando vita a un rapporto caratterizzato da fasi di stretta collaborazione, ma anche da momenti di acuta frizione.

2. *Corporazioni in armi e poteri politici: un rapporto controverso*

Abbiamo testimonianze, peraltro, che le funzioni di polizia svolte dalle arti nelle città del Regno erano apprezzate dalla monarchia. Nel 1612, ad esempio, a seguito dei tumulti scoppiati a Messina in conseguenza dell'imposizione della gabella della seta, da cui i messinesi si ritenevano esentati per antico privilegio, il sovrano Filippo III decideva di premiare la fedeltà alla corona dimostrata dalle maestranze palermitane che, in assenza di «ogni regia e stanzial soldatesca», avevano da sole provveduto al «militare servizio», ovvero al mantenimento dell'ordine interno e alla difesa dei 14 baluardi della città¹⁸, concedendo loro di poter ottenere, annualmente, la vigilia di Natale, la liberazione di un condannato a morte¹⁹. Più tardi, il 16 maggio 1735, Carlo III di Borbone riconosceva alle corporazioni, per i servizi prestati, il privilegio di potersi fregiare del titolo di «milizie reali»²⁰.

Si registrano, tuttavia, circostanze in cui l'aver consentito a talune arti, per privilegio o consuetudine, di portare armi e di vigilare sul territorio urbano poteva tramutarsi in un'arma a doppio taglio. Sappiamo, infatti, che le corporazioni di arti e mestieri hanno giocato un ruolo di pri-

Sul punto, più diffusamente, Novarese, *Le corporazioni artigiane in Sicilia nei secoli XVI-XVIII*, cit., pp. 39-40.

¹⁸ Così La Lumia, *Storie siciliane*, cit., vol. IV, p. 30, nota 1.

¹⁹ «Intuitu indefessae custodiae, et impensi laboris conceditur Artificibus Urbis Panormitanae facultas perpetua impetrandi vitam uni ex damnatis ex capitali sententia in qualibet Generali Visitatione Carceris peragenda ante diem Natalis Domini Nostri Iesu Christi cum conditionibus, & clausulis in Privilegio expressis» (M. De Vio, *Felicitas et fidelissima Urbis Panormitanae privilegia*, Palermo 1706, pp. 466-468, in part. p. 466).

²⁰ Si veda, a tal proposito, la cronaca per il 16 maggio 1735 che si legge in A. Mongitore, *Diario Palermitano delle cose più memorabili accadute nella città di Palermo*, in G. Di Marzo (a cura di), *Diari della città di Palermo dal secolo XVI al XIX*, vol. IX, Palermo 1871, pp. 260-261, in part. p. 261: «[...] tanta fu la fiducia sua nella fedeltà palermitana, che non si curò di guardie: onde altre milizie non voleva, che le maestranze di Palermo, come per lo suo segretario ne fece avvisato il pretore con questa lettera: Haviendo resuelto el rey, que a su primer ingreso en esta capital se hallen puestas en orden en la calle del Cassaro, por donde ha de passar S.M., las maestrancias en forma de milicias, me manda prevenirlo a V.E., para que assi lo disponga y haya complir. Dios guarde muchos años a V.E., como deseo - Meçina, 16 mayo del 1735. Ex.mo Senor D. Joseph Joachim de Monteallegre. Senor principe de la Catolica».

mo piano in parecchie «rivolte», compresi i moti del biennio 1820-1821, con scelte di campo capaci di condizionare gli esiti finali delle insurrezioni²¹.

Si possono rammentare, ad esempio, i tumulti scoppiati a Palermo nel 1647 a causa della grave carestia che aveva colpito l'Isola²². L'abolizione perpetua delle gabelle della farina, dell'olio, della carne, del vino e del formaggio concessa dal viceré Pietro Faxardo Zuñiga Requesens, marchese de los Velez, dava inizio alla sommossa capeggiata, secondo quanto riportato da Isidoro La Lumia, dal mugnaio Nino la Pelosa, dal «carbonaro» Onofrio Ranieri e dal «fruttaiuolo» Biagio Scaglione. Erano, probabilmente, le corporazioni artigiane, le «onorate maestranze», che, in quel delicato frangente, assumevano il controllo della situazione, arrestando il la Pelosa, facendosi carico della difesa della città²³ e garantendo, come tramanda Antonino Collurafi nelle sue *Tumultuazioni della plebe di Palermo*, «ciascuna sera con molta ostentazione le lor guardie»²⁴. In quasi tutte le città siciliane, almeno nella prima fase di quei disordini, le maestranze prendevano le distanze dai popolani ribelli, evidenziando diversità di interessi. Nella seconda fase della stessa rivolta del 1647, riaccesasi per la crisi economica causata dalla sospensione delle gabelle e guidata dal battiloro Giuseppe D'Alesi, l'unità delle maestranze palermitane veniva, però, meno. Mentre calderai, conciatori e saponari appog-

²¹ Sul ruolo svolto dalle maestranze in occasione delle rivolte seicentesche, cfr. le osservazioni di F. Benigno, *Specchi della rivoluzione. Conflitto e identità politica nell'Europa moderna*, Donzelli, Roma 1999.

²² Sul punto, si rinvia a I. La Lumia, *Giuseppe D'Alesi o la rivoluzione di Palermo del 1647. Storia e documenti*, Palermo 1863; G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in *Storia d'Italia diretta da Giuseppe Galasso*, UTET, Torino 1989, vol. XVI, pp. 311 e ss.

²³ «Figuravano capi un Nino la Pelosa mugnaio, un Onofrio Ranieri carbonaro, un Biagio Scaglione fruttaiuolo; e nella notte consumato il saccheggio, l'indomani si dirigevano verso il pubblico Banco. Qui però i buoni istinti del popolo risvegliaronsi a fronte di una scellerata bordaglia, di quell'infima geldra, a cui non voleva esso accomunarsi e confondersi. Don Stefano Riggio, uno de' quattro Governatori nuovamente eletti, ch'era insieme Sergente Maggiore della città, avea, con un certo numero di soldati a cavallo delle guardie di marina, chiamato a difesa del Banco alcune compagnie di artigiani: queste ributtarono l'assalto, poi si sparsero per le piazze e per le vie principali a reprimere i delitti e gli eccessi. Il viceré respirò a quel soccorso: rappresentò alle maestranze, di concerto co' nobili, il pericolo che alla città sovrastava, ed eccitò il loro zelo a salvarla; permise che indistintamente si armassero: anche i preti, cogli artigiani e coi nobili, si mostrarono in armi: quindi La Pelosa e due dei compagni ne andarono presi, tanagliati, strozzati, e i loro cadaveri esposti a ludibrio alla pubblica vista; altri quaranta mandati alle galere. La giustizia era fatta, fatta a modo del tempo, con isfoggio di severità e ferocia» (La Lumia, *Storie siciliane*, cit., vol. IV, pp. 42-43).

²⁴ Così A. Collurafi, *Le tumultuazioni della plebe in Palermo*, Palermo 1651, rist. an. con *Introduzione* di T. Gatani, Palermo 1985, p. 85.

giavano il D'Alesi, condividendone poi le sorti, muratori e intagliatori di legno e marmo rimanevano a guardia del palazzo municipale, dichiarandosi pronti a versare il proprio sangue per il sovrano. La sommossa aveva il suo epilogo con l'arresto del D'Alesi. Il «perdono e indulto generale», accordati dal viceré soltanto a «quelle Città, Terre e persone, che si ritrovano ridotte all'obbedienza di Sua Maestà, di S.E. e suoi ministri di giustizia»²⁵, sancivano il sostanziale successo delle arti che, per ricompensa alla propria fedeltà, avevano riconfermato il privilegio di provvedere alla difesa dei bastioni e alla custodia del tesoro cittadino, ottenendo anche che «li Consoli delli Maestranzi habbiano da fare due Giurati popolari perpetuamente da oggi innanzi per servizio del popolo in Palermo»²⁶.

Se durante i tumulti del 1647 le corporazioni, pur perseguendo interessi propri²⁷, avevano finito, nell'ambito della complessa dinamica di

²⁵ «Essendo che per l'Illustre Senato di questa felice Città di Palermo ad istanza delli Cittadini, Mastranza e Popolo di essa, fatta in virtù d'Atto publico negl'Atti di Notar Pietro Candone di questa Città per li Consoli e Consiglieri delle Mastranze a nome e parte di essi e loro Mastranze a 17 del presente, al quale s'habbia relatione: E pure in virtù d'un Memoriale fatto per detti Consoli e Consiglieri come di sopra, e dato a S.E. per mano dell'Illustre Senato, s'ha supplicato sia servita di revocare, abolire e cancellare li 49 Capitoli firmati in tempo dell'infame memoria di Giuseppe d'Alesi, e pubblicati e stampati sotto li 23 d'agosto passato per esser formati da Rubello, e però come tali non dovendo detti Capitoli in cosa alcuna sussistere; per tanto S.E. in virtù del presente Bando revoca, abolisce et annulla li sopradetti Capitoli, come se mai fossero stati fatti e formati, come appare per provista fatta in dorso di detto Memoriale: E per segno di quanto gradisce questa demonstratione di fedeltà e prontezza nel servizio del Re nostro Signore, S.E. in virtù del presente Bando:

Primieramente, per li tumulti succeduti dalli 20 di maggio insino al presente giorno, concede di nuovo in amplissima forma il perdono ed indulto generale così per questa città come per tutto il Regno, come appare per l'Atto Viceregio fatto hoggi, con l'intervento del Sacro Consiglio: ma che detto indulto s'intenda solamente concesso a quelle Città, Terre e persone, che si ritrovano ridotte all'obbedienza di Sua Maestà, di S.E. e suoi ministri di giustizia: E similmente conferma che li dui giurati Popolari o vero Cittadini debbano eliggersi nativi di questa Città conforme l'Atto Viceregio sotto il giorno 21 di maggio 1647». È quanto si legge nel *Bando e comandamento da parte dell'Illustrissimo et Eccellentissimo signore, il signor D. Pietro Faxardo Zunica e Riquisens, Marchese de Los Veles, Viceré e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia per Sua Catholica Maestà*, dato Palermo, 18 settembre 1647 [R. Pirri, *Annales Panormi sub annis D. Ferdinandi de Andrada archiepiscopi panormitani*, in Di Marzo (a cura di), *Diari della città di Palermo dal secolo XVI al XIX*, cit., vol. IV, Palermo 1869, p. 240].

²⁶ Il provvedimento in questione, datato 21 maggio 1647, è riportato in La Lumia, *Giuseppe D'Alesi*, cit., pp. 177-178.

²⁷ Le maestranze, secondo quanto sostenuto da S. Vento, *Capitoli inediti della maestranza dei calderai di Palermo. Contributo alla storia del Diritto corporativo*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 11 (1933), pp. 100-143, in part. p. 120, «congiuravano e si ribellavano contro il governo, quando questo, colpevole o no, non soddisfaceva ai bisogni materiali degli amministrati».

potere delineatasi all'interno dell'*universitas* palermitana, per sostenere le istituzioni regie, nel 1773 avrebbero tenuto un comportamento del tutto differente. Chiamate, infatti, dal viceré Giovanni Fogliani d'Aragona a difendere, ancora una volta, la città in occasione della sommossa popolare esplosa a seguito della morte del pretore Cesare Gaetani, principe del Cassaro – «che apparve mandato dalla Provvidenza pe' suoi occulti giudizi a dare occasione agli animi popolari di far trascendere i torbidi sensi, che aspettavano a ciò le circostanze opportune»²⁸ –, le maestranze, pur svolgendo il proprio servizio di ronda per le vie, non impedivano ai ribelli – sollevatisi al grido di «Popolo di Palermo, metti fine una volta alla tua pazienza; soverchiamente hai sofferto. Pane bianco vogliamo, pane bianco» e «Viva il re e fuori il mal governo»²⁹ – di avere la meglio. Tacitamente sostenuta dagli artigiani che presidiavano armati le strade e montavano di guardia ai bastioni³⁰, la plebe palermitana assaliva il palazzo vicereale per cacciarne il Fogliani, accusato di dispotismo e mal governo. Il 20 settembre 1773 il viceré era costretto a lasciare la città imbarcandosi su una nave battente bandiera francese³¹.

L'anno seguente, il 17 giugno, una ronda della maestranza palermitana «delli mercieri e mercadanti» arrestava, nel «quartiere della Conzarìa, in un gomito di strada, che porta alla casa di Carroz», tre degli otto commissari della curia capitaniale, «con ferizione in testa di uno de' rei e con resistenza alla giustizia», conducendoli nel carcere situato all'interno del

²⁸ Così F.M. Emanuele E. Gaetani, marchese di Villabianca, *Diario storico dell'infelice occorso seguito in Palermo contro il viceré duca Giovanni Fogliani de Aragona*, in Di Marzo (a cura di), *Diari della città di Palermo dal secolo XVI al XIX*, cit., vol. XV, Palermo 1875, pp. 181-357, in part. p. 219.

²⁹ *Ivi*, rispettivamente pp. 248 e 250. Un resoconto dei fatti che avrebbero portato alla cacciata del viceré si legge anche in G.E. Di Blasi, *Storia cronologica de' Viceré, Luogotenenti e Presidenti del Regno di Sicilia*, con una *Introduzione* di I. Peri, Edizioni della Regione siciliana, Palermo 1975, vol. V, pp. 67-89. Cfr., inoltre, Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, cit., pp. 507-513 e la bibliografia ivi citata.

³⁰ «Le maestranze andate alla guardia delli bastioni furono li cocchieri e marinai al baluardo di porta di Greci; li ferrari e calderari allo Spasimo; li barbieri, sartori e maestri mezzani al baluardo di porta di Vicari; li zingari, stagnatari e maestri d'acqua a quello di S. Agata; li chiaviettieri, mariscalchi e coltellieri all'altro di porta Montalto; li giardinieri, pirriatori e linalori a porta d'Ossuna; e le sette maestranze di falegnami guardarono il bastione di porta di Carini. Alli muratori e manuali fu dato il bastione di porta di S. Agata alle mura, e li conzarioti andarono a porta di Macqueda. Parte poi della plebe guardò il forte della Garita; e gli argentieri, orefici, tessitori e careri guardarono la porta di S. Giorgio; e li marinai finalmente del Borgo alzarono il ritratto del re sulla porta di S. Giorgio, e pure nel loro abitato, con torce di cera, per non essere molestati dalli forti di Castellammare e del Molo» (così Emanuele E. Gaetani, marchese di Villabianca, *Diario storico dell'infelice occorso*, cit., p. 296, nota 1).

³¹ Per un'analisi dettagliata di quelle vicende, si rinvia a S. Laudani, «*Quegli strani accadimenti*». *La rivolta palermitana del 1773*, Viella, Roma 2005.

palazzo comunale. L'episodio, di cui troviamo notizia nel *Diario palermitano* del Villabianca³², apriva un aspro contenzioso tra il capitano giustiziere, Placido Notarbartolo, duca di Villarosa, che rivendicava i prigionieri alla sua giurisdizione, e il pretore, sollecitato dal capo-ronda, tal Ri-baudo, a sottoporli rapidamente a giudizio. Il conflitto di giurisdizione che contrapponeva l'ufficiale viceregio e il funzionario cittadino, sostenuto dagli artigiani, aveva termine quando il pretore, accogliendo le richieste delle maestranze e respingendo le tesi del duca di Villarosa che tentava in tutti i modi di salvare i rei, condannava i tre «alla pena della pubblica frusta per la città». Il popolo elogiava l'operato delle arti cantando per le strade:

Scurannu la citati, / La lanterna addumati: / Me' patruni accustati, / Ca lu cunsulu cc'è.

Evviva la mastranza / E cui la fici, e fu / Chi la città è cueta / E latri 'un ccinn'è cchiù

...

È tutta la mastranza, / Di lu populu acclamata / Pirchì è tutta aggarbata, / È tutta civiltà³³.

Per evitare il ripetersi di fatti analoghi, un dispaccio regio del 10 settembre del 1774 sottraeva definitivamente alle corporazioni artigiane la facoltà di svolgere servizi di ronda o guardia notturna, rimettendoli esclusivamente al capitano giustiziere e al presidente della Gran Corte³⁴. Una decisione adottata nella speranza di spegnere il «fuoco della disubbidienza alle leggi ed alli magistrati»³⁵, alimentato, a giudizio del sovra-

³² F.M. Emanuele E. Gaetani, marchese di Villabianca, *Diario palermitano*, in Di Marzo (a cura di), *Diari della città di Palermo dal secolo XVI al XIX*, cit., vol. XVI, Palermo 1875, pp. 212-216. L'episodio in questione viene ricordato anche da G. Pitre, *La vita in Palermo cento e più anni fa*, 2 voll., Palermo 1904, vol. I, pp. 205-206, e da Laudani, «*Quegli strani accadimenti*», cit., pp. 162-163.

³³ Si tratta di alcune strofe della «canzone in lode della mastranza», intonata per l'occasione per le vie di Palermo, che nella sua interezza si legge in Emanuele E. Gaetani, marchese di Villabianca, *Diario palermitano*, cit., vol. XVI, pp. 214-216.

³⁴ Sul punto cfr., ancora una volta, Laudani, «*Quegli strani accadimenti*», cit., p. 163.

³⁵ «Ecc.mo Signore, Col dispaccio, che viene di giungermi dalla real corte sotto li 10 del corrente, mi arriva per parte di quel primo segretario di stato e del dispaccio universale signor marchese Tanucci la seria avvertenza, che, non potendo più soffrire il re nostro signore la fama, che da tutte le parti d'Europa ed in tutte le gazzette si sparge del continuare in questa capitale il fuoco della disubbidienza alle leggi ed alli magistrati, fama sostenuta principalmente dalla continovazione qui delle ronde delle maestranze, ha S.M. risoluto e vuole che tali ronde lascino e torni la custodia al capitano ed al presidente della Gran Corte. Permette quindi in conformità, che ai consoli facciasi intendere, che, al tempo stesso che ha il re la benignità di serbar loro gradimento del fatto finora, vuole che lascino nell'avvenire, si riposino ed attendano alle loro famiglie: ben inteso, che la real

no, dalla presenza sul territorio delle corporazioni in armi. Ecco perché appena giunto a Palermo, il 24 ottobre 1774, il nuovo viceré Marcantonio Colonna, principe di Aliano e di Stigliano, deliberava il disarmo dei forti della città presidiati dalle arti durante i tumulti dell'anno precedente³⁶.

Motivazioni analoghe a quelle che avevano ispirato i provvedimenti del 1774 spingevano, qualche anno più tardi, il viceré Domenico Caracciolo ad adottare, nel tentativo di erodere il sistema dei privilegi «autonomistici» vigenti in Sicilia, misure severe nei confronti delle locali maestranze³⁷. A partire dal dicembre 1781, ad esempio, egli decideva di affidare le ronde notturne ai «dottori di legge e procuratori di curia, e non più da' commissari di giustizia, com'era stato uso per il passato, a causa de' furti e vergogne, soliti commettersi dalla sbirraglia»³⁸.

La svolta si registrava, tuttavia, il 26 dicembre del 1782 quando, a seguito della morte di un maestro dei «gallinai», causata da una lite fra due corporazioni scoppiata il 15 agosto durante la processione palermitana dei ceri³⁹, il Caracciolo vietava a tutte le arti di «portare al fianco, o in altra guisa Spada di qualunque misura, e forma, Sciabla, Sciablotti, Guar-

munificenza pensa anche di sgravare nello stesso tempo le maestranze dalla contribuzione, che prima corrispondevano al capitano di giustizia per le guardie. Significo pertanto nel real nome questa sovrana real deliberazione a V.E., perché ne disponga l'adempimento, nell'intelligenza di essersi la medesima comunicata al presidente della Gran Corte ed al capitano di giustizia, acciocché ciascuno per la sua parte contribuisca e concorra alla esecuzione. E nostro Signore lo felicitì. – Palermo, 20 settembre 1774». Il provvedimento in questione è riportato da Emanuele E. Gaetani, marchese di Villabianca, *Diario palermitano*, cit., vol. XVI, pp. 231-232.

³⁶ Sul punto, si rinvia a S. De Majo, *Colonna, Marcantonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (= DBI), vol. 27, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1992, pp. 385-386.

³⁷ Un profilo biografico del viceré si legge in G. Giarrizzo, *Domenico Caracciolo. Nota introduttiva*, in G. Giarrizzo, G. Torcellan, F. Venturi (a cura di), *Illuministi italiani. Riformatori delle antiche Repubbliche, dei Ducati, dello Stato pontificio e delle Isole*, Ricciardi, Milano-Napoli 1965, pp. 1021-1037, e in A. Scibilia, *Caracciolo, Domenico*, in DBI, vol. 19, 1976, pp. 337-347.

³⁸ Così Emanuele E. Gaetani, marchese di Villabianca, *Diario palermitano*, cit., vol. XVIII, Palermo 1880, p. 228. L'illuminazione notturna, introdotta a Palermo dal Caracciolo sull'esempio di Parigi, aveva contribuito a rendere un po' più sicure le strade della città.

³⁹ «Il Viceré Caracciolo vide sempre male i collegi delle arti, e cercò una buona occasione per romperne la compagine. La occasione venne propizia. Nella processione dei ceri il 15 Agosto 1782, a cagione d'una lite insorta tra due maestranze, un maestro dei gallinai venne ucciso; lo spettacolo religioso, funestato. Il Caracciolo non cercò di meglio». L'episodio è ricordato da Pitre, *La vita in Palermo*, cit., vol. I, pp. 128-129, oltre che da E. Pontieri, *Il tramonto del baronaggio siciliano*, Sansoni, Firenze 1943, pp. 203-204. Su quello che viene definito l'«attacco alle Maestranze» sferrato dal Caracciolo, si sofferma anche B. Li Vigni, *Il Viceré Domenico Caracciolo un riformatore nella Sicilia del Settecento*, Pironti, Napoli 1992, pp. 153-158.

dafreni, Squarcine, o altro genere di arme... sotto le pene contenute nel Bando generale proibitivo delle arme»⁴⁰. Può essere utile ricordare che il viceré approfittava dell'occasione anche per imporre la revisione dei capitoli delle maestranze, per limitare la competenza dei loro giudici, oltre che per scioglierne alcune. Disposizioni, queste, che, prendendo spunto da una delle tante liti nate per «motivi di precedenza» che ci riportano al complicato cerimoniale di una società di ceti proprio della Sicilia «barocca»⁴¹, avevano come scopo di sottrarre alle corporazioni il controllo

⁴⁰ «Essendo sempre dedite le mire di S.E. a rinvenire i mezzi, onde possa conservarsi il buon ordine, e regolamento, con rimoversi tutti quei motivi, che possano cagionare il disturbo, e la inquietudine della Popolazione in questo fidelissimo Regno; siccome è pervenuto alla sua intelligenza, e notizia, che varj disordini sono accaduti a cagion dell'abuso, che han fatto alcuni Artisti, ed altri, della Spada, che portano al fianco, facendola divenire da semplice ornamento da vestire, arma offensiva, e nocevole altrui nelle occasioni che si presentano, commettendo delle bravure, e delle soverchierie, col pregiudizio, e cimento de' Singoli; Così anche sul giusto riflesso, che il cingere Spada si appartiene, e conviene a' Nobili, ed Ufficiali Militari, e che malgrado le costituzioni, e capitoli del Regno se n'è tollerato l'uso ne' Professori delle arti liberali, e nelle Persone civili. Ha ordinata e disposta la pubblicazione del presente Bando in perpetuo valituro, per cui ordina S.E. provvede, e comanda, che niuno degli Artisti, e dell'Individui delle Maestranze, ch'esercitano arti meccaniche, Servidori di livrea, eziandio qualora non vestono livrea, e qualunque altra Persona del volgo inferiore, possa da oggi innanti, e dal giorno della pubblicazione del presente Bando, portare al fianco, o in altra guisa Spada di qualunque misura, e forma, Sciabile, Sciablotti, Guardafreni, Squarcine, o altro genere di arme, ancora quando fussero vestiti di giamberga, sotto le pene contenute nel Bando generale proibitivo delle arme. Ordina insieme S.E. provvede, e comanda, che nel divieto suddetto di portar le Spade, e le arme surriferite sieno, e s'intendano indistintamente inclusi, e compresi tutti, e qualsivogliano Artegiani di arti meccaniche, ed altri, come sopra s'è stabilito, non ostante, che sieno, e si trovassero provveduti di qualunque foro, anche il più privilegiato, che fosse, ed anche tutti gli Artisti delle suddette arti meccaniche, che fussero forati della Scuola reale, dell'Artigliaria, con che però rispetto a costoro, s'intenda accordato il permesso di usar della Spada a que' soltanto, ai quali in vigor delle istruzioni militari, si permette, ogni qual volta, che siano vestiti coll'Uniforme, ed abbiano le condizioni prescritte nell'ultimo Real ordine». Il bando in questione, datato 26 dicembre 1782, si legge nella *Raccolta di Prammatiche, Banni Carte Regali, ed Atti Provisionali Per Modo di Regola*, posseduta dalla biblioteca del Dipartimento di Studi europei mediterranei dell'Università degli Studi di Messina, ff. 178r-179r.

⁴¹ Sul punto, si rinvia a quanto sostenuto da A.I. Pini, *Le arti in processione. Professioni, prestigio e potere nelle città-stato dell'Italia padana medievale*, in *Lavorare nel Medio Evo. Rappresentazioni ed esempi dall'Italia dei secc. X-XVI*, Accademia Tudertina, Todi 1983, pp. 65-107, in part. pp. 68-69: «[...] analizzando l'ordine con cui le singole arti si succedevano nelle solenni processioni, si poteva forse cogliere la gerarchia del loro prestigio sociale nelle rispettive città. Questo poteva essere un buon elemento indiziaro per un'analisi più circostanziata sui motivi di fondo su cui tale prestigio si fondava: la maggiore o minore antichità della corporazione, la maggiore o minore potenzialità numerica, l'effettiva (e perciò anche mutevole nel corso dei tempi) potenzialità economica della maggioranza degli associati, la maggiore o minore dignità della materia oggetto dei sin-

dello spazio urbano, alla luce di una visione accentratrice del potere monarchico che guardava con ostilità a un regime ordinato per ceti e da privilegi, che aveva caratterizzato la realtà isolana tardo medievale e della prima età moderna.

La partecipazione delle maestranze ai moti del 1820-1821 avrebbe avuto, infine, come conseguenza la loro definitiva soppressione, sancita da un rescritto regio del 13 marzo 1822⁴². Un provvedimento in linea con quanto, diffusamente, si registrava, a partire dal XVIII secolo, in gran parte d'Europa con l'adozione, sulla scorta di differenti motivazioni, di misure «anticorporative»⁴³.

goli mestieri, la partecipazione più o meno attiva delle varie corporazioni al governo della cosa pubblica e così via».

⁴² «Reale Rescritto del 13 marzo 1822, partecipato dal ministero per gli affari di Sicilia a quel luogotenente generale, col quale si aboliscono tutte le maestranze e tutte le corporazioni di artieri in quei reali domini».

Nel consiglio di stato di ieri la M.S. cui rassegnai il contenuto nel rapporto di V.E. del 25 dello scorso febbraio, nel quale ha ella fatto rilevare quanto siano pericolose per la pubblica tranquillità le corporazioni di coteste maestranze; uniformandosi al di lei avviso, è venuta sovranamente ad ordinare, che restino soppressi i consolati di tutte le maestranze di cotesta capitale, e che siano abolite le particolari corporazioni di cotesti artieri, con dovere l'E.V. invigilare, onde abbia piena ed esatta esecuzione questa sovrana determinazione.

Nel real nome partecipo ciò a V.E. perché si serva farne l'uso corrispondente di risulta» (*Collezione di reali rescritti, regolamenti, istruzioni, ministeriali e sovrane risoluzioni... raccolti dal 1806 fino a tutto il 1856 e pubblicati per cura di Francesco Dias*, 9 voll., Napoli 1856-1859, vol. III, Napoli 1856, p. 277).

⁴³ Di una «cronologia delle soppressioni delle corporazioni nell'Europa dell'età moderna» parla E. Merlo, *Le corporazioni conflitti e soppressioni. Milano tra Sei e Settecento*, Franco Angeli, Milano 1996, p. 20.

Vincent Milliot

*Despotisme policier ou réduction de l'arbitraire?
Quelques réflexions sur la formalisation
des pratiques policières à Paris, XVIII^e siècle*

La notion de police informelle fait penser à l'emploi de cette notion dans le domaine des sciences économiques, importée désormais dans celui de l'histoire économique¹. Elle désigne alors «ce qui n'a pas de forme» au regard des normes officielles, le critère retenu étant essentiellement d'échapper à l'enregistrement administratif et surtout fiscal. Cette notion renvoie, par exemple, au travail clandestin et aurait comme possible synonyme «l'économie souterraine». Dans cette perspective, «informel» ne veut pas dire sans organisation, ni sans codification. Il y a une autre implication de la notion: elle suppose que la sphère économique fonctionne dans des rapports d'opposition ou de complémentarité sur l'articulation d'un centre (le secteur officiel) et d'une périphérie (le clandestin, l'informel).

Si l'on transpose ces simples remarques au domaine de la police, entendue de façon large comme «manière de gouverner les hommes» et de préserver un «vivre ensemble» y compris par des opérations de maintien de l'ordre et par l'accent mis au XVIII^e siècle sur la «police active» et ad-

¹ La notion est surtout employée par les spécialistes du tiers monde. Elle recouvre les petites activités génératrices de revenus qui se déroulent en dehors du cadre réglementaire officiel et qui font appel à des capitaux, des techniques et des compétences modestes, tout en fournissant de faibles revenus et un emploi instable. L'expression «secteur informel» (ou «secteur non structuré») vient du Bureau international du Travail. Elle apparut pour la première fois dans les rapports sur le Ghana et le Kenya établis au début des années soixante-dix dans le cadre du Programme mondial de l'emploi; voir B. Laurier, *L'économie informelle dans le tiers monde*, repères, La Découverte, Paris 1994; E. Archambault, X. Greffe (dir.), *Les économies non officielles*, La Découverte, Paris 1984; H. de Soto, *L'autre sentier. La révolution informelle dans le tiers monde*, La Découverte, Paris 1994. En histoire moderne, les travaux de Laurence Fontaine tentent d'adapter cette notion.

ministrative, on peut envisager deux implications à l'usage de cette notion². La police «informelle» serait d'abord ce «qui n'a pas de forme au regard de la norme officielle», c'est-à-dire du droit et de la loi. Y a-t-il des moments où la police s'affranchit des limites du droit³? Y a-t-il une manière illégale de faire la police? Peut-on concevoir une police souterraine et «clandestine», qui pourrait être assimilée à l'espionnage, mais qui excèderait cette seule pratique de recherche du renseignement?

La question du centre et de la périphérie ensuite, en dépit de son caractère réducteur et problématique, peut faire écho à certaines manières d'envisager le processus de construction de l'état moderne⁴. Elle conduit à considérer pour l'époque moderne la diversité des institutions qui sont en charge de la police, entendue de façon large. Y a-t-il un centre, progressivement constitué, où seraient définies des règles susceptibles de s'appliquer en plusieurs lieux, d'offrir un répertoire d'usages et de solutions, ayant un degré de légitimité et de formalisation «supérieur» et par rapport auquel on pourrait se définir? Cela revient à s'interroger sur des polices dites parallèles ou sur la police qui est assurée par des institutions «secondaires» ou en voie de déclassement, ainsi les juridictions urbaines ou seigneuriales, face à l'affirmation d'une police «d'État». À un autre niveau, le problème soulevé est celui de la compétence requise et reconnue des praticiens de la police, plus ou moins aptes à maîtriser les procédures formelles en fonction de leur degré de professionnalisation; c'est aussi celui des accommodements nécessaires pour que la police puisse agir efficacement auprès des populations.

Toutes ces questions, manière de réfléchir à haute-voix et à brûle-pourpoint, ne peuvent trouver en quelques pages leurs réponses. Plus modestement, il s'agit ici de partir du cas particulier de la police parisienne au XVIII^e siècle pour souligner quelques-unes des difficultés inhérentes à l'emploi de cette notion de police «informelle». Il convient de garder à l'esprit deux choses. Tout d'abord le caractère exceptionnel de la situation parisienne qui est la seule ville du royaume disposant d'une machine policière étatisée, aussi développée et placée sous le contrôle direct d'un représentant du conseil royal depuis 1667, le Lieutenant géné-

² L'important travail de P. Napoli, *Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société*, La Découverte, Paris 2003, nous dispense de longs préliminaires visant à définir la notion de police à l'époque moderne.

³ H. L'Heuillet, *Basse politique, haute police. Une approche historique et philosophique de la police*, Fayard, Paris 2001.

⁴ Sur la prudence requise dans le maniement de ce couple, voir J.F. Schaub, *La crise hispanique de 1640. Le modèle des «révolutions périphériques» en question (note critique)*, dans «Annales. Histoire, Sciences sociales», 1994, n. 1, pp. 219-239.

ral de police⁵. On peut s'interroger sur le fait que Paris puisse constituer une sorte de «laboratoire» policier avant 1789, mais il faut se garder d'imaginer que toutes les villes du royaume marchent du même pas⁶. Il faut ensuite se souvenir que cette ville, politiquement sensible, est en pleine expansion et qu'elle pose des problèmes de gestion, de contrôle de population d'une ampleur inédite⁷.

La centralisation de plus en plus nette des pouvoirs de police dans les mains du Lieutenant général de police après 1667, s'accompagne également d'une spécialisation accrue des tâches policières et de la bureaucratisation de certaines pratiques⁸. Sous la magistrature de d'Argenson (1697-1718), on voit apparaître une «nouvelle police» pour des raisons d'efficacité, incarnée par de nouveaux agents – les inspecteurs –, porteur d'un nouveau style, plus expéditif et moins soucieux du respect des formes juridictionnelles⁹. C'est une innovation dont les effets se font sentir tout au long du siècle: elle modifie les rapports population/police et nourrit nombre de reproches à l'encontre d'une police arbitraire jusqu'à la Révolution¹⁰. Elle affecte également le fonctionnement de l'institution elle-même parce qu'elle débouche sur de nouvelles pratiques et parce qu'elle nourrit conflits et contradictions, opposant les divers agents et subordonnés du Lieutenant général de police. Comment des usages inédits, «extraordinaires» du point de vue des règles habituelles de fonctionnement de la police et des bornes juridiques de son activité, sont-ils intégrés par l'institution, ou, au contraire, contestés?

⁵ M. Chassaigne, *La lieutenance générale de police de Paris*, (1906), Slatkine reprints, Genève 1975, et A. Williams, *The Police of Paris 1718-1789*, Louisiana State University Press, Baton-Rouge-London 1979.

⁶ On doit ce changement de perspective essentiel notamment aux travaux de C. Denys, *Police et sécurité dans les villes de la frontière franco-belge au XVIII^e siècle*, l'Harmattan, Paris 2002; J.-L. Laffont, *Policer la ville. Toulouse, capitale provinciale au siècle des Lumières*, thèse de doctorat de l'Université Toulouse II Le Mirail, sous la direction de R. Souriac, 1997, 3 voll., et S. Nivet, *La police de Lyon au XVIII^e siècle. L'exemple de la police consulaire puis municipale*, Mémoire de DEA, sous la direction de B. Hours, Lyon 3, 2003.

⁷ D. Roche (dir.), *La ville promise. Mobilité et accueil à Paris (fin XVII^e-début XIX^e siècle)*, Fayard, Paris 2000.

⁸ Deux exemples: E. Benabou, *La prostitution et la police des mœurs au XVIII^e siècle*, Perrin, Paris 1987, et F. Freundlich, *Le monde du jeu à Paris, 1715-1800*, Albin Michel, Paris 1995.

⁹ P. Piasenza, *Polizia e città. Strategie d'ordine, conflitti e rivolte a Parigi tra Sei e Settecento*, il Mulino, Bologna 1990; Id., *Juges, lieutenants de police et bourgeois à Paris aux XVII^e et XVIII^e siècles*, dans «Annales ESC», n. 5, sept.-oct. 1990, pp. 1189-1216; Id., *Opinion publique, identité des institutions, «absolutisme». Le problème de la légalité à Paris entre le XVII^e et le XVIII^e siècle*, dans «Revue Historique», 1993, n. 587, pp. 97-142.

¹⁰ R. Cheype, *Recherches sur le procès des inspecteurs de police, 1716-1720*, PUF, Paris 1975, et appréciation du citoyen Manuel, *La police dévoilée*, Garnery, Paris, An II.

Trois points méritent d'être envisagés. Dans quelle mesure l'informel n'est-il pas, tout d'abord, inhérent à l'activité de policer elle-même? La réforme de d'Argenson en tirerait simplement les conséquences, mais en oubliant que pour le corps social les seuils entre le formel et l'informel ne se déplacent pas aisément. À ce titre, l'émergence de nouvelles pratiques policières, pour affronter les problèmes de gestion sans égal que rencontrent les administrateurs d'une très grande ville, pousse à s'interroger sur ce qui rend légitime la nouveauté et évite de sombrer dans l'arbitraire. Dans quelle mesure, enfin, les multiples ajustements auxquels on assiste au XVIII^e siècle ne témoignent-ils pas des mutations en cours du rapport entre police et population et de la signification donnée à l'art de bien policer?

1. «L'informel» est consubstantiel à la police

Dans les traités juridiques de la fin du XVI^e et du début du XVII^e siècle, les pouvoirs de police n'ont pas de statut autonome. Le droit de police dérive du droit de justice¹¹. Mais la police procède essentiellement par voie de règlements, sans chercher, à la différence du droit, la fixité ni l'exemplarité de la loi. La réglementation policière peut avoir un champ d'application très large, destinée à assurer le repos public et celui des particuliers, elle se caractérise surtout par sa capacité d'adaptation aux contingences des temps et des lieux. Pour la police, ce qui importe avant tout est sa capacité d'adéquation empirique à la réalité¹².

Le jeu des ajustements nécessaires

De telles caractéristiques ont des conséquences pratiques: la police doit réfléchir et adapter constamment son activité et la réglementation qu'elle met en œuvre. À Paris, les archives de la chambre de police, le tribunal du Lieutenant général, témoignent de cet effort constant¹³. Le jugement des infractions commises par les logeurs à la réglementation sur les lieux d'accueil par exemple le montre de plusieurs façons. Classi-

¹¹ C. Loyseau, *Traicté des seigneuries*, Paris, 1608, édition de 1666, p. 71; J. Bacquet, *Traité des droits de justice*, dans *Œuvres complètes*, Lyon 1744, chap. XXVIII, pp. 416-417.

¹² Napoli, *Naissance de la police moderne*, cit., et A.J. Lemaître, O. Kammerer (dir.), *Le pouvoir réglementaire. Dimension doctrinale, pratiques et sources, XV^e et XVIII^e siècles*, Presses universitaires de Rennes, Rennes 2004.

¹³ V. Milliot, *La surveillance des migrants et des lieux d'accueil à Paris du XVI^e siècle aux années 1830*, in Roche (dir.), *La ville promise*, cit., pp. 21-76.

quement, le montant des amendes est toujours inférieur à celui de la lettre des ordonnances royales et de police. L'adaptation est fonction de la gravité des cas (récidive, délit aggravé de prostitution); elle tient compte des facultés financières des logeurs délictueux. L'expulsion impraticable, sauf à prendre le risque d'émeutes, est progressivement abandonnée et l'amende trop élevée pour demeurer pédagogique est proscrite dans les faits. Mais les procès-verbaux sont certaines fois accompagnés de commentaires plus circonstanciés sur la politique de tarification des amendes¹⁴. En 1764, le commissaire Belle après une réflexion sur l'exemplarité de la modération, et sur le peu de résultats obtenus, prône en des temps de lutte contre la mendicité l'accentuation nécessaire de la répression. Le critère d'adéquation empirique de la réglementation aux objectifs poursuivis se vérifie ici une première fois.

Mais on constate également que les comparutions, puis les sentences surviennent très fréquemment après un temps d'admonestation verbale qui ne laisse qu'une trace indirecte. Avant le passage devant le Lieutenant général, des délits, comme la tenue fautive ou inexistante des registres de logeurs pourtant obligatoires et théoriquement visés quotidiennement et mensuellement, ont pu durer plusieurs mois et jusqu'à deux ou trois ans. Ce décalage s'explique si l'on admet que les commissaires règlent nombre de cas de manière «infra-judiciaire» d'abord, et qu'ils jouent d'une marge d'appréciation dans l'application des règlements. La modération est une manière de ne pas s'aliéner la population, de graduer des priorités, de respecter des équilibres utiles. Mansuétude et modération apparaissent comme une condition de l'efficacité, elles laissent supposer que l'on ne respecte pas forcément la lettre de la loi ou du règlement. On peut aussi y lire certaines fois l'absence de zèle des commissaires au Châtelet sur ce sujet, car de telles fonctions quoique attachées à leur office, ne rapportent guère sur un plan financier.

Il faut pour finir sur ce point, considérer qu'il y a plusieurs degrés de formalisation: il y a d'abord des ajustements sur le terrain, puis à un degré supérieur, surviennent les injonctions à comparaître et le lancement d'une procédure rapide qui conduit au jugement du Lieutenant général et au prononcé de la sentence. Enfin, on assiste au rappel de la réglementation se traduisant par la publication (par voie d'affiche et à «cri public») d'une ordonnance de police, laquelle nécessite une homologation par le Parlement¹⁵. Les archives de la collection Joly de Fleury, témoignent de ce dialogue entre le Lieutenant général de police et le pro-

¹⁴ Rapport du commissaire Alexis Belle, 29-11-1764, AN Y 9466 B.

¹⁵ Certaines fois, elles sont récapitulatives, Ordonnance de police qui renouvelle les dispositions des anciens règlements au sujet des contraventions les plus fréquentes, 26 juillet 1777, BNF recueil Z le Senne 167 (25).

cureur général au parlement pour préparer cette homologation¹⁶. Ce qui apparaît donc comme «informel» au premier abord ne l'est jamais tout à fait... La réglementation de police se fabrique et se légitime à divers niveaux; on assiste à une codification progressive et perpétuelle, laquelle n'est pas immédiatement en rupture avec les usages ou coutumes, avec les règles implicites de la vie en communauté et sur lesquelles l'accord se fait¹⁷. Un tel système n'est pas figé; mais les ruptures trop brutales sont source de tensions. C'est le cas avec la magistrature de Marc René d'Argenson (1697-1718).

Quand «l'informel» devient «l'illégal»

La création de la lieutenance générale de police en 1667 se traduit par l'extension rapide des pouvoirs du nouveau magistrat. Il devient quasiment un homme du roi, soumis théoriquement à la tutelle du parlement, mais sa relation directe avec le secrétaire d'État à la Maison du roi et avec le roi lui-même prime avant tout¹⁸. La personnalité des titulaires de la charge, leur capacité à négocier avec d'autres magistrats compte dans l'évolution générale de la fonction. Mais la signification politique de l'institution est claire: elle traduit le recul d'une tradition consultative qui mobilisait bourgeois et représentants de la ville aux côtés des magistrats du Châtelet.

Cette tradition traversait la police elle-même, puisque dans leurs quartiers les commissaires sous la houlette de leur compagnie en étaient les chevilles ouvrières¹⁹. Cette police juridictionnelle reposait sur l'action de certains médiateurs privilégiés (notables, curés) qui ne cherchaient pas à imposer un ordre préconçu, mais à rétablir des équilibres, à préserver

¹⁶ J.L. Gay, *L'administration de la capitale entre 1770 et 1789. La tutelle de la royauté et ses limites*, dans «Mémoires de la fédération historique de Paris et de l'Ile-de-France», 1956, p. 323. Sur l'importance du rôle du procureur général dans les affaires de police, P. Payen, *Les arrêts de règlement du parlement de Paris au XVIII^e siècle. Dimension et doctrine*, PUF, Paris 1997, et de belles illustrations dans S. Kaplan, *Bread, Politics and Political Economy in the Reign of Louis XV*, 2 voll., Martinus Nijhoff, The Hague 1976, et R. Abad, *Le grand marché. L'approvisionnement alimentaire de Paris sous l'Ancien Régime*, Fayard, Paris 2002, pp. 35-50.

¹⁷ Stimulantes propositions de S. Cerruti, *Normes et pratiques, ou de la légitimité de leur opposition*, in B. Lepetit (dir.), *Les formes de l'expérience. Une autre histoire sociale*, Albin Michel, Paris 1995, pp. 127-149.

¹⁸ S. Pillorget, *Claude-Henri Feydeau de Marville, Lieutenant général de police de Paris (1740-1747), suivi d'un choix de lettres inédites*, Éditions Pédone, Paris 1978; M. de Sars, *Lenoir, lieutenant de police, 1732-1807*, Hachette, Paris 1948.

¹⁹ Les statuts de la compagnie des commissaires de 1688 se trouvent dans les archives du commissaire Ninnin, AN Y 15114.

ver les droits et l'honneur des uns et des autres²⁰. La légitimité de la police tenait certes à sa capacité à prévenir et réprimer des crimes éventuels, mais elle dépendait surtout de sa capacité à assurer plus largement l'ordre public, c'est-à-dire à assurer l'approvisionnement de la ville, ou à préserver la hiérarchie sociale en contribuant à réguler certaines tensions sociales par un mélange de mesures préventives et répressives. La publicité des décisions qui étaient prises et de leurs motifs, l'existence de garanties judiciaires grâce au respect de procédures reconnues assuraient l'acceptation par la plupart de cette police. C'est ainsi que pour les cas d'arrestation, depuis début XVII^e siècle, le parlement obligeait à s'appuyer sur un document écrit et exigeait la présence d'un commissaire. À côté de ces formes publiques d'administration du corps social, encadrées par le droit, la police s'appuyait sur la capacité d'un certain nombre de groupes, par exemple les maîtres de métiers au sein des corporations, à régler leurs différends et à discipliner leurs membres. Rendre une bonne police visait à rétablir selon des formes garanties par le droit, ce qui supposait la transparence des procédures, un ordre traditionnel, «immuable» reconnu par tous.

Trente ans après 1667, la situation change. Cette police de Paris, en particulier son principal responsable, magistrat au Châtelet, doit se préoccuper davantage de problèmes de gestion urbaine. S'affirme alors progressivement une nouvelle vision de la ville qui marie progrès du fonctionnalisme et évolution plus générale des conceptions administratives faisant la part belle aux enquêtes et aux procédures bureaucratiques²¹. L'espace urbain de la capitale se dilate, la population croît soulevant des problèmes d'approvisionnement et de salubrité, mais aussi de maintien de l'ordre tant les relations sociales deviennent opaques. Ces arguments sont invoqués par Delamarre pour justifier le nouveau découpage des quartiers de police en 1702 et encore par le Lenoir à la fin du siècle²². De tels constats conduisent d'Argenson à révoquer en doute la capacité des médiateurs traditionnels à assurer la régulation de cet ensemble de plus en plus insaisissable, d'autant que l'exercice de plusieurs des charges investies de pouvoir de police laissent à désirer; on songe ici à la médiocre efficacité du guet. D'Argenson s'inscrit en fait dans les orientations du

²⁰ Outre les travaux de P. Piasenza, voir les hypothèses de D. Garrioch synthétisées dans *The Making of Revolutionary Paris*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 2002, et F. Cosandey (textes réunis par), *Dire et vivre l'ordre social en France sous l'Ancien régime*, EHESS, Paris 2005.

²¹ J.-C. Perrot, *Genèse d'une ville moderne. Caen au XVIII^e s.*, EHESS, Paris 2001 (1975), chap. 1 et 2. Et B. Lepetit, *Les villes dans la France moderne (1740-1840)*, Albin Michel, Paris 1988.

²² N. Delamarre, *Traité de la police*, Paris 1705-1738, I, p. 91, et lettre de Lenoir aux syndics de la compagnie des commissaires, 27-12-1780, AN Y 12830.

conseil de police de 1666 qui lance une réforme de la police parisienne au long cours dont la création de la lieutenance générale n'est que le volet le plus célèbre. La méfiance à l'égard de l'office et la valorisation des troupes en commission aboutit ainsi à la création, à côté du guet, d'un premier embryon de la garde de Paris²³. La prise en compte de nouveaux problèmes détermine la mise en œuvre de nouvelles solutions.

C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la création progressive du corps des inspecteurs de police, ces petits officiers, dévoyés par le Lieutenant général, appelés à exercer des tâches de police active et de maintien de l'ordre en dehors des attributions normales de leur premier offices. Leur mission prioritaire est de s'abattre plus particulièrement sur certaines catégories à risques, mendiants, prostituées, sodomites, voleurs, et d'investir les espaces criminogènes: spectacles, lieux d'accueil, débits de boisson. Pour cela, ils vont surtout changer de méthodes: ils agissent dans le secret, ils infiltrent le «milieu» et usent de «déguisement» au lieu de porter la robe de magistrat des commissaires, ils retournent et stipendient des délinquants. Pire encore, ils ne sont pas tenus de chercher des preuves juridiquement valables. Ils peuvent procéder à des internements administratifs en vertu des ordres du roi, les célèbres lettres de cachet, dont ils sont porteurs et qui représentent un moyen expéditif de garder à l'ombre ceux qui pourraient passer entre les mailles du filet de la justice du fait de ses lenteurs, de l'absence de partie civile, de l'insolvabilité qui nuit au paiement des épices et donc à la marche des procès. Le motif est une fois encore celui de l'efficacité.

La rupture est assez radicale par rapport à la police traditionnelle. Voici des policiers qui ne respectent plus les formes du droit mais qui se comportent comme des filous, qui adoptent des procédures secrètes, sans d'arbitrage ni voie de recours. La politique de D'Argenson suppose à la fois un quadrillage renforcé de la ville, et la collaboration des habitants et des forces renouvelées de la police autour de nouveaux objectifs²⁴. Il propose une sorte de compromis aux bourgeois qui accepteraient d'être dessaisis de leurs pouvoirs en échange d'une protection accrue assurée par des «spécialistes». D'Argenson annonce une attitude nouvelle qui consiste à projeter une certaine vision de ce que doit être l'ordre urbain. Elle trouve au XVIII^e siècle des expressions utopiques, mais s'exprime aussi concrètement à travers des projets d'encadrement spatial re-

²³ J. Chagniot, *Paris et l'armée au XVIII^e siècle. Etude politique et sociale*, Economica, Paris 1985, et P. Brouillet, *La maréchaussée dans la généralité de Paris au 18^e siècle. Etude institutionnelle et sociale*, Thèse sous la direction de J. Chagniot, EPHE, 2002.

²⁴ Pamphlet anonyme, *De la correction fraternelle, ou de l'obligation d'empêcher le mal d'autrui quand on le peut*, slnd, (1705), BNF, D. 12432, voir son analyse par Piasenza, *Juges, lieutenants de police et bourgeois*, cit.

nouvelé²⁵. Les responsables du maintien de l'ordre et de façon plus générale les administrateurs, ou encore les médecins partagent la conviction que modeler l'espace, c'est transformer le corps social. Mais à l'époque de D'Argenson, cette politique suscite des tensions multiples, même si elle bénéficie d'appui en haut lieu et recoupe des préoccupations plus large en matière de contrôle des populations²⁶. L'institution policière se déchire: commissaires contre inspecteurs, parlement contre Lieutenant général de police, population parisienne contre les excès de la nouvelle police qui rime avec chantage, extorsion, violences²⁷. Dans le cas présent, on assiste à une poussée d'informel, ressentie comme autant de pratiques illégales parce que non encadrées par les textes, ni même validées par des usages coutumiers. Mais l'illégal peut aussi devenir «légal», tout étant question de «compromis», de «rapports de force».

La création d'un corps de 40 inspecteurs en 1708 peut apparaître comme une première tentative de compromis et de formalisation de l'institution jusqu'alors officieuse. Ils deviennent de nouveaux titulaires d'offices, mais restent une force dans la main du Lieutenant de police sans être vraiment subordonnés aux commissaires²⁸. Leurs fonctions sont spécialisées; ils contrôlent les logeurs, les revendeurs et perçoivent des droits à cette occasion. Mais les modalités d'exécution sont peu claires, et nombre d'ambiguïtés subsistent entre ce que disent les édits et ce que disent les arrêts du conseil royal qui ne sont pas soumis à l'enregistrement du parlement... On assiste en conséquence à la mise en place d'un système parallèle de relations directes entre inspecteurs et Lieutenant de police qui court-circuite les commissaires. Leurs rapports peuvent emporter décision du Lieutenant sans que les commissaires aient forcément eu leur mot à dire, les formes légales n'étant toujours pas respectées de ce point de vue²⁹. Lors du procès des inspecteurs à l'occasion de la Chambre de justice de 1716-1720, l'argument de l'illégalité a été repris. On dénonce en plus leur formation médiocre: ce ne sont pas des magistrats et des juristes, mais des exécutants de basse extraction. Sur le

²⁵ Un exemple utopique avec J. Sez nec (éd.), *Mémoire sur la réformation de la police de France...*, par M. Guillaudé (1749), Hermann, Paris 1974, et C. Denys, V. Milliot (dossier coordonné par), *Espaces policiers, XVII^e-XX^e siècles*, dans «Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine», 50-1, janvier-mars 2003.

²⁶ V. Denis, *Une histoire de l'identité. France, 1715-1815*, Champ Vallon, Seyssel 2008.

²⁷ P. Peveri, *L'exempt, l'archer, la mouche et le filou. Délinquance policière et contrôle des agents dans le Paris de la Régence*, in L. Feller (dir.), *Contrôler les agents du pouvoir*, PULIM, Limoges 2004, pp. 245-272.

²⁸ Arrêt du Conseil du roi portant règlement pour les fonctions et droits des inspecteurs, BNF, Mss Joly de Fleury 185, fol. 45-46.

²⁹ Mémoire du commissaire N.-F. Ményer à Joly de Fleury en mars 1724, BNF Mss Joly de Fleury 185, fol. 280 bis-341.

fond le procès ne change rien, l'institution reste chaotique jusqu'en 1740, moment d'une sorte de re-fondation marquée par la réduction du nombre des inspecteurs à 20 et par leur assujettissement formel aux commissaires³⁰.

Le maintien d'un tel rouage efficace renvoie, quoiqu'en disent les commissaires au Châtelet, à leurs insuffisances. Ces derniers sont écartelés entre les fonctions civiles lucratives de leur office et diverses tâches de police actives qui ne rapportent rien. Les inspecteurs sont payés pour faire ce dernier type de police et ils s'imposent même si les commissaires peuvent bénéficier de certaines gratifications quand ils s'engagent fortement dans le maintien de l'ordre³¹. Ce problème financier n'est jamais résolu alors que l'activité de la police, tous agents confondus, tend à s'alourdir. Significativement, les mécanismes redistributifs liés au fonctionnement de la bourse commune de la compagnie des commissaires, qui servent à financer la police active par une ponction sur les actes lucratifs effectués par ces officiers, sont grippés au début du XVIII^e siècle et dans les années 1740, aux moments où la question de la forme donnée aux postes d'inspecteurs se pose et où la place impartie à la police active et administrative fait débat.

D'une façon plus générale, on semble assister à une tendance séculaire à l'alourdissement des tâches policières, même si ses modalités exactes mériteraient d'être examinées. Cette évolution favorise la généralisation de solutions «informelles»: les commissaires comme les inspecteurs entretiennent, par exemple, des commis auxquels ils délèguent une partie de leurs fonctions en dehors de tout cadre légal. Si les clercs de commissaires ont une formation juridique, ce n'est pas le cas de tous les autres. Les circulaires de Lenoir dans les années 1780 dénoncent cet état de fait, une procédure risquant d'être invalidée pour vice de forme si ce n'est pas le commissaire qui y procède³². Le chef de la police parisienne doit éviter les contradictions et les tensions trop fortes au sein de l'institution policière, sources de dysfonctionnements; il doit mobiliser les énergies et contribuer pour cela à forger une identité sociale et professionnelle de ses subordonnés valorisante alors qu'ils ne sont plus tout à fait (fonctionnellement, sinon dans les représentations sociales) des magistrats comme

³⁰ Édit du roi portant suppression de quarante offices d'inspecteurs de police... et création de vingt offices desdits inspecteurs de police, BnF, Mss Joly de Fleury 185, fol. 506.

³¹ Voir le cas exceptionnel du commissaire Ferrand relevé par C. Romon, *Mendiants et policiers à Paris au XVIII^e siècle*, dans «Histoire Economie Société», 1982, n. 2, pp. 259-295.

³² Lettre de Lenoir aux syndics de la compagnie des commissaires et aux inspecteurs de police, juillet 1782, AN Y 12830.

au XVII^e siècle. Asseoir auprès du public, la légitimité de leur action, aux modalités transformées dans la seconde moitié du XVIII^e siècle, suppose de donner une forme à ce qui n'en a pas, ou qui en a une insuffisamment reconnue. Encore une fois, le couple formel/informel rend mal compte de toutes les nuances qui existent dans les faits. Il convient plutôt de réfléchir à la création d'un nouveau savoir de la police à partir d'expériences nouvelles, de s'interroger sur la formalisation progressive des pratiques à partir de tâtonnements empiriques, pour essayer de comprendre comment cela est repris dans un ethos professionnel transformé, comment cela conditionne l'émergence de nouveaux instruments de contrôle social, et enfin comment cela est reçu par les populations.

2. La formalisation de l'informel

La contradiction entre le droit et l'action semble permanente, inhérente à la police, laquelle passe son temps, au nom de l'efficacité recherchée, à s'échapper des cadres antérieurement fixés par la loi. Éminemment variable selon les lieux et les époques, la question posée est celle du seuil de l'arbitraire tolérable par une société à un moment donné.

Les migrations de l'arbitraire: l'exemple des lettres de cachet

Avant même la Révolution, les lettres de cachet apparaissent comme un symbole du despotisme et de l'arbitraire³³. Au début de la Révolution, les reproches sont identiques³⁴. On dénonce une procédure d'internement administratif, sans jugement, sans appel ni recours, sans aucun respect des droits individuels de la personne. Le bras «armé» de ce despotisme est la police, en particulier les inspecteurs et les mouches.

Selon *le Répertoire de jurisprudence* de Guyot, les lettres de cachet sont des lettres écrites par ordre du roi, contresignées par un secrétaire d'État (qui certifie ainsi la conformité des lettres avec la volonté du roi), cachetée du cachet du roi³⁵. Elles ont pour objet des incarcérations, mais aussi des mises en liberté, des relégations ou des rappels de relégation. À

³³ En 1782, l'ouvrage de Mirabeau, *Des lettres de cachet et des prisons d'État*, Œuvres, 8 voll., Paris, 1834-1835, vol. 7, bientôt suivi de celui de Linguet, *Mémoires sur la Bastille*, Londres 1783, contribuent à une large diffusion d'une critique radicalisée, également relayée par les mémoires judiciaires. Mais l'opposition à leur usage se manifestait auparavant, notamment dans les contextes de crise politique et parlementaire.

³⁴ Manuel, *La police dévoilée*, cit.

³⁵ P.J.J.G. Guyot, *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale*, 17 voll., 2^e édition, 1784-1785, t. X.

Paris, leur administration est rattachée au secrétariat d'État à la Maison du roi et leur exécution confiée au Lieutenant général de police, notamment depuis la magistrature de Marc-René de Voyer d'Argenson (1697-1718) qui en fait l'un des instruments souple et efficace, avec les inspecteurs de police qu'il met en place, d'une «nouvelle police», émancipée des formes juridictionnelles contrôlées par le parlement³⁶. On peut distinguer quatre sortes de lettres. Tout d'abord celles, rares, qui concernent des affaires d'État et celles qui touchent aux affaires de police. Ces dernières regroupent selon Malesherbes, les lettres «qui sont destinées à garantir la société contre des sujets qui y seraient dangereux et qui troubleraient le bon ordre et la tranquillité». La définition est suffisamment floue pour englober un très grand nombre de cas, depuis le conflit entre un maître et son compagnon, jusqu'à la répression de la prostitution ou la lutte contre l'activité immorale des comédiens. Viennent ensuite, les lettres qui ont trait au respect de la discipline militaire et religieuse et enfin toutes celles, les plus nombreuses, qui ont trait aux «affaires de famille»³⁷.

Dans ses mémoires, Lenoir présente une défense des lettres de cachet³⁸. La ligne adoptée consiste à présenter de façon rigoureuse une typologie des lettres de cachet et les mécanismes qui prévalent dans leur mise en œuvre afin de couper court à l'argument de l'arbitraire: il s'agit de tout sauf d'un système arbitraire et dépendant du caprice des puissants, non codifié et «informel». Les lenteurs de la justice font que l'ordre du roi devient aussi un moyen d'éviter la fuite des criminels avant que l'information et l'audition des témoins assignés ne puissent avoir lieu. Il peut ainsi être demandé par le procureur général au parlement. Au-delà de l'enfermement, les lettres de cachet peuvent se greffer sur les procédures judiciaires pour compléter, confirmer ou aggraver les sentences rendues. Le Lieutenant général de police peut chercher à maintenir en prison un individu suspect mais qui n'a pu être non condamné, faute de preuves³⁹.

Lenoir revient également longuement sur les demandes d'enfermement présentées par les familles à l'encontre de l'un de leurs membres⁴⁰.

³⁶ Piasenza, *Polizia e città*, cit.

³⁷ F. Funck-Brentano, *La Bastille des Comédiens, le For-L'Évêque*, Paris 1903, et *Les lettres de cachet à Paris. Étude suivie d'une liste des prisonniers de la Bastille (1659-1789)*, Imprimerie nationale, Paris 1903.

³⁸ J.C.P. Lenoir, *Mémoires*, titre 6, «Sûreté», Médiathèque d'Orléans, Mss 1422, fol. 20-26.

³⁹ H. Debord, *Contribution à l'histoire des ordres du Roi au XVIII^e siècle, d'après les registres du secrétariat d'État à la maison du Roi, 1741-1775*, Paris 1938.

⁴⁰ A. Farge, M. Foucault, *Le désordre des familles. Les lettres de cachet des Archives de la Bastille*, Collection Archives, Gallimard, Paris 1982, p. 15.

Elles visent à régler d'insolubles conflits entre parents et enfants ou à régler des cas d'inconduite avérée et répétée. Les grandes familles adressaient directement leurs placets au roi ou au secrétaire d'État à la Maison du roi et c'est au sein du conseil royal qu'ils étaient examinés. Pour les familles du peuple, c'est un représentant du roi, un gouverneur militaire par exemple en province, ou à Paris le Lieutenant général de police, qui reçoit les placets, puis prononce son jugement après enquête⁴¹. La procédure était longue et sa description minutieuse par Lenoir vise à montrer que les lettres de cachet ne s'obtenaient pas sans contrôle. Les placets classés dans les bureaux de la lieutenance générale étaient d'abord adressés à l'inspecteur de police du quartier où résidaient les plaignants. L'officier était chargé de voir et entendre les parties pour tenter de les concilier. En cas d'échec, le magistrat de police s'adressait alors au commissaire du quartier afin d'approfondir l'enquête. À la fin d'une procédure qui avait permis d'entendre certains médiateurs naturels comme le curé, mais aussi les parents et le voisinage, le dossier remontait vers le Lieutenant général de police qui devait alors en faire rapport au secrétaire d'État, étape assez formelle qui n'empêchait pas le Lieutenant général de se prononcer par lui-même dans les faits. Cet argumentaire serré de l'ancien Lieutenant général, rédigé en exil à l'époque révolutionnaire, tombe sous le coup d'une critique immédiate: les papiers Lenoir ont une dimension apologétique et visent à justifier la police d'Ancien Régime et à l'idéaliser⁴².

Il se trouve que les circulaires de la lieutenance générale de police ont été en partie conservées et qu'elles témoignent, avant la Révolution, des exigences du chef de la police pour éviter l'arbitraire et obtenir de ses subordonnés un respect scrupuleux de la procédure administrative. Les circulaires que Sartine adresse à la compagnie des commissaires exigent la rigueur et le recoupement des informations obtenues afin d'éviter le risque de manipulation et d'instrumentalisation de la police par les querelles de voisinage ou de famille⁴³. Lenoir adopte le même type d'attitude dans une série de lettres qui signalent aussi sa réticence à l'égard de l'enfermement de personnes trop jeunes⁴⁴. Les registres tenus entre 1779

⁴¹ N. Castan, *Justice et répression en Languedoc à l'époque des Lumières*, Flammarion, Paris 1980.

⁴² Cette critique est formulée par G. Lefebvre, *Les papiers Lenoir*, «Annales historiques de la Révolution française», n. 21 (mai-juin 1927), pp. 300-301, et reprise par F. El Ghoul, *La police parisienne dans la seconde moitié du XVIII^e siècle*, 2 voll., Faculté des Sciences humaines et sociales, t. XXVII-XXVIII, Tunis 1995. Changement de perspective dans V. Milliot, *Jean-Charles-Pierre Lenoir (1732-1807), lieutenant général de police de Paris (1774-1785): ses «mémoires» et une idée de la police des Lumières*, dans «Mélanges de l'Ecole française de Rome Italie Méditerranée», t. 115, 2003-2, pp. 777-806.

⁴³ Lettre du 8 janvier 1766, AN Y 13728.

⁴⁴ Lettres du 4 octobre 1774, du 15 décembre 1774, du 23 septembre 1775, AN Y 13728.

et 1786 par l'inspecteur Santerre, en poste dans le quartier Saint-Denis, illustrent ce travail d'accommodement réalisé par la police et témoignent des efforts réalisés par elle pour se faire reconnaître un rôle dans la régulation des tensions communautaires⁴⁵.

L'argumentation de Lenoir repose sur la recherche d'un équilibre entre justice réglée et administration, préoccupation de plusieurs autres grands serviteurs de l'État royal, comme Malesherbes, par exemple. En tant que président de la Cour des Aides, Malesherbes eut à prendre position avec force contre les lettres de cachet qui servirent notamment à exiler les magistrats récalcitrants lors de la réforme des parlements du chancelier Maupeou en 1771⁴⁶. Devenu secrétaire d'État à la Maison du roi en 1775, il prépare alors la réforme de cet aspect de la justice royale en adoucissant le régime des lettres de cachet. À son tour, le baron de Breteuil en régleme strictement l'usage en mars 1784 dans la circulaire qu'il adresse aux intendants et au Lieutenant général de police. Il définit des principes rationnels de fonctionnement et de limitation dans le cas des internements de famille qu'il ne souhaite pas supprimer. Trois catégories d'individus doivent rester enfermés: ceux dont l'esprit est aliéné qui ne peuvent se comporter correctement dans le monde, voire présentent quelque danger; ceux qui ont commis des actes délictueux dont la justice n'a pas eu connaissance; ceux enfin, qui se sont livrés au libertinage et à la débauche.

Lenoir adhère clairement aux limitations spécifiquement introduites par Breteuil; ses circulaires et ses réflexions ultérieures en portent d'ailleurs trace. Les liens familiaux ne peuvent se substituer aux garanties juridiques reconnues d'une personne; un individu majeur, maître de ses droits, ne peut donc plus être renfermé à la demande des familles lorsqu'il n'y a plus de délit. D'autres limitations concernent le domaine de l'honneur, argument essentiel dans les demandes d'internement. Le désordre répréhensible doit être distingué de ce qui n'est qu'un produit des conflits et des haines à l'intérieur d'une famille. Enfin, Breteuil insiste sur l'idée que l'enfermement ne doit pas être trop long, ni trop rigoureux, sa principale fonction étant d'aider à la transformation de l'individu, non de l'avilir par une peine inappropriée. Cette circulaire importante est donc une tentative de conciliation entre l'enfermement administratif et le droit des personnes, problème encore ouvert au moment de la

⁴⁵ Archives de la Préfecture de Police (APP), AB 405.

⁴⁶ Il est l'auteur de mémoires, restés inédits de son vivant, sur les lettres de cachet; *Pensées et maximes de Guillaume-Chrétien Lamoignon de Malesherbes, suivies de réflexions sur les lettres de cachet, pour faire suite à sa vie*, recueillies par L.L.***, Capelle, Paris 1802.

Révolution⁴⁷. Mais la position défendue par Lenoir et son formalisme, sont sapés par les principes du droit naturel et par la promotion des droits de l'individu; elle n'est plus tenable une fois le système judiciaire ancien mis à bas.

Il ressort de tout cela que l'usage des lettres de cachet et l'activité de ceux qui en sont porteurs, semblent bien mieux encadrés fin XVIII^e siècle qu'à l'époque de d'Argenson. Intégré dans les modes normaux de fonctionnement de la police, il repose sur la collaboration des commissaires et des inspecteurs. Si la portée de ces ordres du roi, sans doute sous la pression d'une opinion éclairée, s'avère mieux définie et limitée, l'administration n'entend pas néanmoins renoncer à ce type d'instrument.

Par ailleurs, le regard critique porté sur «l'arbitraire» des manières policières n'est pas dénué d'ambiguïtés, comme le montre par exemple, la dénonciation de l'audience de grande police du Lieutenant général qui sert, une fois par mois, à condamner les prostituées parisiennes⁴⁸. Nicolas Des Essarts dans son *Dictionnaire de police*, Lenoir dans ses papiers, Mercier dans son *Tableau de Paris* mettent en cause le caractère public de l'audience qui donne lieu à de multiples indécentes. Mercier développe la critique au-delà des seules considérations morales; il déplore le caractère expéditif de cette justice. Le sort des filles est réglé avant même l'ouverture de l'audience. De plus nombre d'arrestations sont effectuées dans le cadre d'enlèvements nocturnes: «faits avec une facilité trop excessive, (ils) ne sauraient manquer de déplaire au spéculateur politique, malgré le mépris qu'inspire l'espèce qu'on traite ainsi»⁴⁹. Mercier renvoie aux droits que l'administration devrait respecter: l'intégrité de l'asile domestique, le respect des droits de la défense. Il n'y a là aucune compassion véritable, ni de solidarité communautaire à l'égard des plus pauvres, mais plutôt l'évocation, au nom des droits naturels, du cadre légal à l'intérieur duquel l'intervention de la police devrait se situer. Mais la critique ou l'idéal de Mercier butent toujours sur le prix à payer pour être efficacement protégé. À quelques pages de là, il peut présenter descentes de police et espionnage comme des maux nécessaires⁵⁰: «[...] cette inquisition qui peut avoir ses abus, produit la sûreté publique; et ce grand avantage, cet avantage inestimable, qui nous place pour la tranquillité particulière, au-dessus des habitants de Londres, ne saurait subsister sans les mouchards». Les abus ne sont pas ceux de l'institution en elle-même, mais ceux de rares moutons noirs:

⁴⁷ Farge, Foucault, *Le désordre des familles*, cit., pp. 345-362.

⁴⁸ Benabou, *La prostitution et la police des mœurs*, cit., pp. 62 et suiv.

⁴⁹ L.S. Mercier, *Le Tableau de Paris (1781-1789)*, 2 voll., Édition établie sous la direction de J.C. Bonnet, Mercure de France, Paris 1994, vol. 1, t. V, chap. CDXXXVIII, p. 1198.

⁵⁰ *Ivi*, vol. 2, chap. DCCL, p. 721.

si la police se trompe dans quelques circonstances (et elle se trompe quelquefois par les petites cupidités des inspecteurs), si la police a ses erreurs et ses faux calculs, il faut considérer que... comme le bien naît du mal, elle moissonne à coup sûr ces êtres violents et féroces qui arrivent tous les pays, ces perturbateurs de l'ordre qui pensent être à l'abri des recherches dans cette capitale immense.

Lenoir ne dit pas autre chose. Cette manière de voir ne peut que le conforter dans ses exigences de formalisation accrue des procédures policières, pour éviter le vice de forme quand il y a une partie judiciaire, mais surtout pour permettre à l'ensemble de l'institution de fonctionner efficacement. L'efficacité, bien plus que le seul respect des formes juridictionnelles, apparaît comme un gage de légitimité et de reconnaissance sociale. Un tel souci éclaire également la volonté affichée d'améliorer la formation et le recrutement des acteurs de la police qui s'exprime dans de nombreuses villes et dans certains corps comme la maréchaussée.

Le savoir de la police

La formalisation accrue des pratiques policières accompagne un mouvement de bureaucratisation de cette administration parisienne et produit du papier: des registres, des inventaires, des répertoires, maints documents dont la plupart sont uniquement à usage interne, relevant du «secret de la police» alors même que celui du gouvernement s'érode face à «l'opinion publique»⁵¹. La prise en compte de priorités nouvelles, telles que l'identification accrue des personnes et le contrôle de la mobilité, contribue à l'émergence de ces instruments⁵². Toute une partie de ce savoir repose sur la collecte d'informations, qui proviennent d'espions, d'informateurs anciens délinquants retournés. Dans le domaine de la Librairie, les fiches que tient l'inspecteur d'Hemery sont éloquents. Lenoir lui-même nourrit ses écrits de cette façon⁵³. Les pratiques «informelles» créent un savoir policier utile, pas simplement parce qu'il permet de déclencher l'action immédiate. Les informations qui sont rassemblées à partir des rapports initiaux, sont de plus en plus organisées de fa-

⁵¹ R. Chartier, *Les origines culturelles de la Révolution française*, Le Seuil, Paris 1990, pp. 32-52.

⁵² V. Denis, V. Milliot, *Police et identification dans la France des Lumières*, dans «Genèses. Sciences sociales et histoire», n. 54, mars 2004, pp. 4-27.

⁵³ R. Darnton, *La république des Lettres. Les intellectuels dans les dossiers de la police*, dans *Le grand massacre des chats. Attitudes et croyances dans l'ancienne France*, R. Laffont, Paris 1985 (pour la trad. fr.), pp. 137-176. Un exemple, Lenoir, *Mémoires*, Médiathèque Orléans, Mss 1423, fol. 55 et suiv.

çon à pouvoir être recoupées, croisées. Elles constituent une «mémoire», ainsi qu'un instrument de prévision⁵⁴. Dans les bureaux de la lieutenance de police, on tient, passé 1750, registre des personnes condamnées et emprisonnées; cette amorce de «sommier général», pleinement réalisé au XIX^e siècle est clairement conçue dès le milieu des années 1720⁵⁵. Cela nourrit les échanges de correspondance entre la police parisienne et les autres Lieutenants généraux de police provinciaux, les autorités urbaines, les intendants...

Le commissaire Lemaire dans son *Mémoire sur la police de paris en 1770*, décrit ce circuit à travers la présentation d'une hiérarchie d'informateurs plus ou moins rémunérés par les inspecteurs de police sur leurs gratifications⁵⁶. La présentation de cette organisation de la police «souterraine et informelle», ne reste pas cantonnée aux sphères policières ou administratives, elle entre dans les dictionnaires. Celui de Nicolas Des Essarts rend l'officieux «officiel»⁵⁷. La publicité n'empêche pas le fantasme: Lenoir affirme dans ses papiers avoir fortement réduit le nombre d'espions pendant sa magistrature par comparaison à celle de Berryer (1750), mais il avoue que le flou qui demeure sur leur nombre exact joue un rôle dissuasif. Lenoir tient le discours du mal nécessaire, comme Louis-Sébastien Mercier, mais aussi comme Lemaire dans son manuscrit: «l'emploi des mouches était justifié par le parti que l'on pouvait tirer de ces très mauvais sujets plus propres à découvrir et à observer ceux de la même trempe»⁵⁸. Lenoir précise aussi qu'il y a des auxiliaires naturels de la police: les logeurs-aubergistes, les revendeurs, les maîtres d'académie de jeu, les mères maquerelles, bref tous ceux qui ont plus de chance de repérer facilement un comportement délictueux. La logique de d'Argenson triomphe nettement en cette fin de XVIII^e siècle: la police se fait

⁵⁴ Voir l'exemple des registres des logeurs, par lesquels on passe de l'identification des individus à l'appréhension des flux de migrants, S. Juratic, *Mobilités et populations hébergées en garni*, in Roche (dir.), *La ville promise*, cit., pp. 175-220; les analyses de V. Denis, *Entre police et démographie. «Projet de dénombrement» sous le Premier Empire*, dans «Sur la science de l'Etat, ARSS», n. 133, juin 2000, pp. 72-78; les réflexions de M. Foucault, *Sécurité, Territoire, population. Cours au Collège de France, 1977-1978*, Hautes Études/Gallimard/Le Seuil, Paris 2004, pp. 319-366.

⁵⁵ Denis, *Entre police et démographie*, cit.; évocation par J. Peuchet, *Traité de la police et de la municipalité. Encyclopédie méthodique, série Jurisprudence*, Paris 1789-1791, X, pp. 641 et suiv.

⁵⁶ *La Police de Paris en 1770. Mémoire inédit composé par ordre de G. de Sartine, sur la demande de Marie-Thérèse*, notes et introduction par A. Gazier, *Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris*, Champion, Paris 1879, t. V. L'un des rares à avoir tenté de reconstituer ce travail en équipe est Romon, *Mendiants et policiers*, cit.; notations dans Benabou, *La prostitution et la police des moeurs*, cit.

⁵⁷ N. Le Moyne dit Des Essarts, *Dictionnaire universel de la police*, Moutard, Paris 1786-1789, t. 7, article «observateurs».

⁵⁸ *La police de Paris*, cit., p. 80.

avec l'accord de la fraction «établie» de la population contre les «marginiaux». La lutte contre les infractions à la législation des garnis donne le sentiment que c'est effectivement ce qui est en train de se passer dans les années 1780: on tolère alors mieux certaines formes de répression qui semblaient «extraordinaires» début du siècle, telles que les descentes nocturnes contre la prostitution en garni⁵⁹. On peut invoquer deux raisons possibles à cette évolution. Il y aurait là l'effet d'un travail policier mieux encadré et coordonné entre magistrats (les commissaires), officiers de police (les inspecteurs) et la main-forte (la garde de Paris). Même si toute l'institution policière ne communie pas dans les mêmes valeurs, cette cohérence relative faciliterait une meilleure réception de ce style répressif dans le public. Mais il faut aussi envisager un déplacement des seuils qui rendent légitime tel ou tel style d'intervention policière à la fin du XVIII^e siècle, surtout lorsqu'elle s'en prend, dans une ville en pleine expansion et sur un marché du travail où la concurrence s'aiguise, aux populations les plus fragiles, migrants de fraîche date qui constituent les réservoirs de la délinquance et de la prostitution. Avant la Révolution et ses idéaux de transparence et de régénération, on ne rencontre plus comme sous d'Argenson, de remise en cause de la basse police en soi, mais on débat en revanche de son étendue, de ses limites etc. La notion «d'informel» ne permet pas de rendre compte véritablement de ces glissements et des nuances.

Un constat semble clair. Pour les «intellectuels» et praticiens de la police de la seconde moitié du XVIII^e, tels l'exempt Guillauté, le couple Sartine-Lemaire, ou Lenoir, par exemple, la formalisation généralisée du travail de la police, notamment de tout ce qui relève de la police administrative et de son fonctionnement bureaucratique, qui n'est pas a priori immédiatement encadré par la loi, est la garantie suprême contre l'arbitraire. Cela s'insère également dans l'éthique professionnelle, d'une police mise au «service du public», un thème omniprésent dans les annotations que Lenoir porte sur le manuscrit de Lemaire et dans les titres XIII et XIV de ses mémoires⁶⁰. On peut aussi lire comme cela le mémoire de Guillauté sur la *réformation de la police de France* (1749). La codification du travail policier qui n'est pas forcément juridique est une manière pour l'institution d'être efficace et transparente par rapport à elle-même, mais aussi par rapport à la société. Cette politique peut s'accommoder de la diversité institutionnelle des intervenants si fréquente sous l'Ancien Régime. L'intérêt général et public passe davantage par l'uniformisation

⁵⁹ Milliot, *Le contrôle*, cit.

⁶⁰ Lenoir, Mémoires, Médiathèque Orléans, Mss 1422, fol. 889 et suiv. et fol. 965 et suiv.; Mss 1423.

des manières de faire que par celle des institutions. Les enclos privilégiés à Paris comme les Tuileries, peuvent disposer d'une force particulière de police, mais celle-ci doit de plus en plus se conformer aux usages et à la réglementation qui prévaut dans l'ensemble de la capitale⁶¹.

Cette formalisation est rejetée au début de la Révolution comme symptôme de la dégénérescence despotique de la police: les registres de la lieutenance générale de police, les archives de la police que la prise de la Bastille fait découvrir apparaissent comme le fruit d'un odieux espionnage⁶². La critique mêle déjà plusieurs choses: les plaintes contre la bureaucratie irresponsable et toute puissante qui existent avant 1789, mais aussi l'idée empreinte de nostalgie envers le modèle de la police consultative dont le souvenir demeure, que certains défendent peut être encore au sein de l'institution avant 1789, que la bonne police doit être placée sous le contrôle des citoyens⁶³. C'est un des ressorts de la municipalisation de la police au début de la Révolution.

3. *Quelques éléments de conclusion: d'une bonne police à l'autre?*

La police comporte nécessairement, en raison de la nature fondamentalement empirique et «réactive» de cette activité, une part d'activité non encore «formalisée» par le droit, ni même par le règlement de police, par définition plus souple. La règle de police déplace constamment les limites entre le licite et l'illicite en prescrivant de nouvelles pratiques. À la différence de la règle pénale, elle ne réprime pas des crimes déjà existants, mais elle transforme des actes auparavant anodins en contraventions. Plus encore, elle transforme en contrevenants ceux qui n'accompliraient pas les formalités prescrites. Mais cette visée est essentielle-

⁶¹ Les jardins royaux des Tuileries, des Champs-Élysées, du Louvre relèvent de la prévôté de l'Hôtel Royal ou de la Direction des Bâtiments du roi et échappent au contrôle direct du Lieutenant de police qui proteste souvent contre des actes qui restent impunis dans ces enclos. En général, le secrétaire d'État à la Maison du roi trace des limites aux interventions de la police mais ouvre l'espace de l'application de ses règlements; sur ce point, voir Gay, *L'administration*, cit.

⁶² Manuel, *La police dévoilée*, cit., voir aussi F. El Gouhl, *Surveillance et espionnage dans le Paris des Lumières*, in *L'individu et la ville dans la littérature française des Lumières*, Actes du colloque du groupe d'études du XVIII^e siècle, Strasbourg, décembre 1994, coll. Travaux et recherches, Strasbourg, vol. 8, 1996, pp. 29-48, et T.M. Luckett, *Hunting for spies and whores: a Parisian riot on the eve of the French Revolution*, dans «Past and Present», n. 156, pp. 116-143.

⁶³ C. Kawa, *Les Ronds-de-cuir en Révolution. Les employés du ministère de l'Intérieur sous la Première République (1792-1800)*, Éditions du CTHS, Paris 1996.

ment théorique car la police ne cesse d'ajuster ses exigences en tenant compte des conditions particulières de leur application, sous peine de se condamner à l'inefficacité. La tolérance calculée, la mansuétude sont indispensables au respect relatif de la réglementation. Ce jeu entre l'infraction constatée, la manière de la résoudre et un environnement social oblige à réfléchir aux logiques qui s'affrontent ou s'articulent autour de la construction et de la légitimation de certaines normes. Au sein de l'institution policière, il y a nécessité de comprendre comment on valide la nouveauté, l'usage imparfaitement «réglé».

À la fin du XVIII^e siècle, la police de Sartine et de Lenoir ne se replie pas sur le seul maintien de l'ordre, même si ce type de fonction prend plus en plus d'importance dans la capitale. Elle conserve l'acception large d'art de gouverner les hommes, soit une conception enveloppante, prophylactique de la police déjà présente sous la plume des magistrats du XVII^e siècle. Cette continuité est très sensible dans le domaine des subsistances⁶⁴. Mais cela ne signifie pas que rien n'a changé. Un certain nombre de transformations institutionnelles et politiques liées à la création de la lieutenance générale de police sont désormais avalisées. On admet, au minimum comme un mal nécessaire, au nom de l'efficacité, les pratiques apparues sous d'Argenson, mais on propose de les encadrer mieux, d'en définir les limites, sans transiger sur leur caractère éventuellement secret. Face aux critiques, on ne cède pas grand chose sur le fond. Lenoir, en particulier, semble prendre son parti de la «crise» des modes de régulation traditionnels dans une si grande ville: la police doit donc exercer sa tutelle et se substituer aux mécanismes défaillants. La grande différence par rapport à la fin du XVII^e est là, dans ce pouvoir tutélaire accru et plus «solitaire», imparti à une police qui est devenue une branche distincte de l'administration, détachée du pouvoir municipal et du seul exercice de la justice, mais directement lié à l'exercice de la souveraineté royale. La police récupère la capacité à faire tenir ensemble la hiérarchie des états, à réguler leurs rapports, à la place des corps anciens qui avaient la responsabilité de «policer». Même si cette ambition suscite oppositions et résistances, plus ou moins fortes selon les époques, elle est aussi à l'origine du processus qui pousse à donner une forme à ce qui n'en avait pas.

On peut, à ce stade, formuler trois ensembles de remarques qui invitent au maniement plus que prudent de la notion de «police informelle».

Tout d'abord, à quoi sert la formalisation régulière de pratiques policières qui innovent ou transgressent potentiellement les limites imposées

⁶⁴ Kaplan, *Bread, politics*, cit., et Id., *Les ventres de Paris. Pouvoir et approvisionnement dans la France d'Ancien Régime*, Fayard, Paris 1988 (pour la trad. fr.).

par le droit ou par le règlement antérieur? L'un des objectifs de ce travail, particulièrement visible au XVIII^e siècle, serait la constitution (souhaitée) d'un corps plus spécialisé ou professionnalisé, doté d'une éthique professionnelle. Mais un tel processus mêle éléments anciens et nouveaux; il devient source de clivages au sein du Châtelet. La volonté des Lieutenants généraux de faire exister une police à part entière, distinctement de la justice, même si les rapports entre les deux demeurent, suscite des tensions au sein de l'institution. On peut croiser des commissaires partisans du nouveau style, d'autres non... À la différence des juristes, nombre des responsables de la police ne s'encombrent pas de subtilités définitionnelles lorsqu'ils prennent la plume; ils admettent sans problème la primauté du caractère administratif de leurs fonctions sur l'aspect judiciaire. C'est ce qui trouverait à la frontière du judiciaire et de l'administratif qui mériterait qu'on lui donne des cadres, des règles reproductibles et qui servent de bornes et de référence à l'action policière.

La deuxième remarque consiste à interroger la capacité de médiation de la police derrière l'usage de cette notion de «police informelle». Les contradictions qui se nouent dans la première moitié du XVIII^e siècle entre une police traditionnelle (consultative, communautaire) et la «nouvelle police», et qui opposent les acteurs de la police entre-eux, mettent en cause, au-delà des modes d'opération retenus, un type de rapport avec la population. Il conviendrait ici de revenir sur une hypothèse formulée par David Garrioch constatant qu'à la veille de la Révolution les commissaires dans leur quartier rencontrent davantage de difficultés à réguler les tensions quotidiennes. Faut-il y lire un effet de la dissolution des liens communautaires et de l'effacement des médiateurs traditionnels⁶⁵? Est-ce la conséquence et la rançon d'une professionnalisation en marche, un effet de la diffusion dans l'institution de ce nouveau style policier, plus fonctionnel, plus impersonnel depuis plusieurs décennies? Sur le fond, la question posée est aussi celle des conditions qui rendent légitime l'action de la police aux yeux de la population et qui cimentent le compromis sur lequel repose l'ordre public, sachant que les évolutions ne sont ni forcément très linéaires, ni uniformes. La notion «d'informel» s'avère finalement trop incertaine et sans vraie valeur heuristique pour rendre compte de la diversité des logiques sociales qui prévalent dans la définition du juste et de l'injuste, du légitime et de l'illégitime. Il faut, d'une part, apprécier l'aptitude de la police à s'immiscer dans les modes de régulation de la société. D'autre part, il faut comprendre comment la population apprend à utiliser les formes réglementaires qui lui sont proposées. Comment se décide-t-on à ne pas se faire justice soi-même, mais à demander réparation, à s'adresser à des spécialistes? L'enjeu est de sai-

⁶⁵ Garrioch, *The Making*, cit., chap. 5 et 10.

sir ce que la règle de police retient des usages existants, quitte à les réagencer et à les reformuler autrement, avec l'assentiment escompté de la population, avec la possibilité de voir évoluer ces héritages qui sont réinterprétés.

Pour terminer, il faut peut-être admettre qu'il n'y a pas d'informel policier au sens strict; il y a des degrés de formalisation plus ou moins poussés, plus ou moins légitimes dans tel contexte, face à tel problème, dans tel groupe et/ou lieu. Autour de ces processus, se nouent des conflits et des enjeux politiques, sociaux, symboliques. Dans une telle perspective, il n'y a pas de séparation très nette entre le normé et le non normé. Du moins la tension entre ces deux pôles est-elle permanente, toujours en (re)construction, toujours sur la frontière. Une large part de l'activité de la police pourrait rentrer dans cette catégorie générale de l'informel ou du mal formalisé. Son usage dérivé de l'économie contemporaine peut sembler au mieux discutable, au pire pas très utile, dans tous les cas problématique.

Catherine Denys

*La police municipale entre les polices informelles
traditionnelles et la police d'état moderne en France
au XVIII^e siècle: obstacle ou transition?*

Dans les villes de province du royaume de France au XVIII^e siècle, la police ne relevait pas de l'administration royale, pourtant en pleine croissance pendant cette époque. Les seules polices dépendant directement du roi étaient d'une part la maréchaussée, ancêtre direct de la gendarmerie nationale, dont l'aire d'action privilégiée était les voies de communication et les campagnes; et d'autre part la fameuse Lieutenance Générale de Police de Paris, créée par Louis XIV en 1667, en qui l'on voit parfois le précurseur du Préfet de Police de Paris. Pour les villes de province, la plus grande diversité institutionnelle régnait en matière de police, car l'acception extrêmement large du concept de police et son indifférenciation encore forte avec la justice, permettaient à toutes sortes de personnes et de corps constitués de revendiquer une autorité policière sur la ville. Il était donc banal de voir les pouvoirs de police se partager plus ou moins harmonieusement entre les officiers des hôtels de ville, les magistrats des tribunaux, les agents administratifs du roi (intendant, gouverneur, lieutenant de police), les autorités ecclésiastiques ou les représentants seigneuriaux. La configuration particulière des pouvoirs au sein de chaque ville entraînait donc un équilibre également particulier des pouvoirs de police. Ainsi les municipalités des villes où siégeait une cour souveraine, comme un Parlement, étaient naturellement amenées à accepter – de bon ou de mauvais gré – les injonctions et les ingérences de ce tribunal royal dans la police. Néanmoins, les autorités municipales gardaient toujours, en dépit de la concurrence de pouvoirs locaux prestigieux, une sorte d'autorité «naturelle» sur la police, qui leur était reconnue par les ordonnances royales et par leur liaison intrinsèque avec la police des corporations. Comme l'ont démontré récemment Andréa Iséli¹ et Paolo Na-

¹ A. Iseli, «Bonne Police». *Frühneuzeitliches Verständnis von der guten Ordnung eines Staates in Frankreich*, Bibliotheca Academica Verlag, Epfendorf 2003.

poli², la notion même de «bonne police» était fondée sur la gestion communale et les ordonnances de police communale furent les matrices de la police royale de l'époque moderne. Pourtant l'historiographie de la police française d'Ancien Régime s'est longtemps intéressée davantage à la police parisienne, cas d'exception, ou à la maréchaussée. Ce n'est que depuis une dizaine d'années que des travaux ont été consacrés à la police des grandes villes de province³. Il est vrai que la permanence de ces polices municipales jusqu'à la fin de l'Ancien Régime ne cadrerait pas avec la vision historique traditionnelle d'une monarchie française en voie de centralisation depuis la Renaissance. Un important renouvellement historiographique a cependant infléchi fortement la téléologie de la construction continue d'un état moderne français. Les historiens de l'absolutisme décrivent désormais l'exercice du pouvoir royal comme une pratique du compromis, de la négociation, qui prend en compte les particularismes et les privilèges⁴. Il devient ainsi possible de penser les polices municipales françaises d'Ancien Régime non plus comme une anomalie ou une sorte de témoin attardé dans un pays en marche vers la centralisation mais comme une pratique de pouvoir parfaitement adaptée aux configurations du temps.

Dans ce cadre historique rénové, la réflexion proposée par Livio Antonielli sur la «police informelle» peut prendre toute sa dimension. A priori, si l'on définit la police informelle comme une police qui ne dépend pas de l'État ou du prince, les polices municipales de province pourraient être acceptées comme des exemples de polices informelles. Pourtant les pouvoirs communaux d'Ancien Régime participent de la puissance publique, même si elles ne dépendent pas directement de l'État royal. Les autorités communales, échevins, consuls et autres jurats des grandes villes françaises ne peuvent être présentés comme exerçant un pouvoir informel⁵. Toute leur action en matière de police municipale est réglementée, organisée et appliquée selon des règles tout à fait formalisées et publiques. Il est bien évident que de telles polices municipales ne peuvent être considérées comme des polices informelles. Ce n'est donc pas dans l'organisation du pouvoir de police que l'on peut trouver une application du concept de police informelle. Un détour par le mon-

² P. Napoli, *Naissance de la police moderne, Pouvoir, normes, société*, La Découverte, Paris 2003.

³ J.-L. Laffont, *Policer la ville, Toulouse capitale provinciale au siècle des Lumières*, Thèse de doctorat, 3 voll., Toulouse II, 1997; C. Denys, *Police et Sécurité dans les villes de la frontière franco-belge au XVIII^e siècle*, L'Harmattan, Paris 2002.

⁴ Voir une très utile mise au point dans F. Cosandey, R. Descimon, *L'absolutisme en France. Histoire et historiographie*, Le Seuil, Paris 2002.

⁵ Pour une synthèse récente sur les pouvoirs municipaux, voir P. Guignet, *Les sociétés urbaines dans la France moderne*, Ellipses, Paris 2006, chap. II.

de – voisin – de la justice d’Ancien Régime peut aider à sortir de cette impasse. En effet, de très nombreux travaux ont mis à jour les modes de résolution des conflits qui échappent aux institutions judiciaires princières et qui relèvent du monde infrajudiciaire, parajudiciaire ou de la justice de proximité⁶. Tous ont permis de mesurer la distance qui sépare la norme juridique et la pratique judiciaire, l’écart accepté ou non à la loi et la variété des «usages sociaux des institutions», c’est-à-dire la manière dont les justiciables instrumentalisent la justice à leur profit. Les historiens de la police française d’Ancien Régime travaillent désormais dans ce sens, abandonnant la reconstitution – relativement stérile – des schémas institutionnels pour s’attacher aux méthodes et pratiques policières, ainsi qu’à leurs effets au sein des sociétés. L’étude du travail policier, de ses acteurs et de ses principes, permet alors de revenir au concept de police informelle. Dans ce volume, Vincent Milliot comme Olivier Caporossi et Peter Becker mettent l’accent sur la question des pratiques policières extra-légales émanant de polices par ailleurs parfaitement légales et même étatiques. La police informelle renvoie donc ici à la pratique de l’espionnage policier, de l’information et du renseignement obtenus de manière illégale, ainsi qu’aux pratiques d’arrestation ou d’enfermement arbitraire. Cet aspect de la «basse police»⁷ ne permet cependant pas encore d’arriver à une notion utilisable pour les polices provinciales françaises d’Ancien Régime, car, en dehors de Paris, ce type de pratique policière ne semble guère développé, et les autorités communales le rejettent généralement, en le jugeant inutile hors de la capitale. Dans cette notion d’une pratique illégale souterraine de la police apparaissent encore, comme en miroir, les pratiques de régulation à l’intérieur du monde criminel. Dans l’éloignement à la loi officielle peut se créer, chez les policiers comme chez les criminels, d’autres formes de loi à usage interne, réservées aux membres de l’organisation et s’appliquant exclusivement sur son territoire d’action. Mais là encore la police informelle du «crime organisé» n’apparaît guère dans les villes françaises au XVIII^e siècle. Les grandes bandes sévissent plutôt à la campagne et la criminalité reste peu organisée dans les villes petites et moyennes. Cartouche n’a pas d’équivalent en province et Mandrin agit hors des villes. La police municipale d’Ancien Régime semble donc décidément hors d’atteinte du concept de police informelle.

Toutefois, Vincent Milliot fait observer encore que l’on pourrait aussi englober, dans les polices informelles, certaines polices considérées

⁶ B. Garnot (dir.), *L’infrajudiciaire du Moyen Age à l’époque contemporaine*, Publications de l’Université de Bourgogne, Dijon 1996. A. Follain (dir.), *Les justices locales dans les villes et villages du XV^e au XIX^e siècle*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2006.

⁷ H. L’Heuillet, *Basse politique, haute police. Une approche historique et philosophique de la police*, Fayard, Paris 2001.

comme «secondaires», parce qu'elles sont attachées à une institution dont le but premier n'est pas la police, mais qui a néanmoins un personnel et une pratique policière, comme l'Église ou les corporations urbaines, ou encore, de nos jours, les polices privées des entreprises. Il suggère également que les institutions en charge d'une partie de la police, mais qui sont jugées comme peu importantes, peu performantes par rapport aux institutions les plus connues, pourraient également entrer dans cette définition de l'informel. Si on s'attache à cette dernière approche élargie de la question, cela permet de redonner du sens à la perception des polices municipales d'Ancien Régime en proposant une vision dynamique de pratiques policières locales peu connues.

Dans le cadre particulier des villes du Nord de la France au XVIII^e siècle, une double analyse est en effet possible, selon que l'on considère les aspects formels ou les méthodes informelles des diverses institutions en charge de la police. Ce double aspect est étroitement lié aux évolutions du XVIII^e siècle, qui transforment les structures du contrôle social dans les villes, en plaçant souvent les polices municipales en situation d'intermédiaire entre des modèles policiers différents. Ainsi la police municipale apparaît-elle parfois comme un obstacle au développement d'une police plus formelle, parfois au contraire comme un facteur de transition vers l'adoption d'un modèle de police d'État. Mais avant d'évoquer ce paradoxe historique, il n'est sans doute pas inutile de décrire sommairement comment était organisée la police dans les villes du Nord de la France au XVIII^e siècle.

Depuis les traités de paix qui entérinent la conquête des Flandres (1668) et du Hainaut-Cambrésis (1679) par les armées de Louis XIV, les régions au sud des Pays-Bas espagnols font désormais partie du royaume de France. Ces nouvelles provinces sont donc rapidement dotées d'une administration royale française. Cela se traduit par l'installation d'un gouverneur principal à Lille et de gouverneurs secondaires dans les autres villes; par la présence d'un intendant du roi à Dunkerque, Lille et Maubeuge, puis Valenciennes. Pour la justice, un Parlement de Flandres est créé à Tournai, puis transféré à Douai. Lille devient siège d'un bureau des finances. Toutes ces institutions nouvelles insèrent les villes de la région dans le réseau administratif français⁸. Mais, en même temps, le roi, qui veut s'assurer la fidélité d'une population peu francophile dans les premiers temps de l'annexion, souhaite faire respecter les particularités et privilèges de la région, auxquels il ne touche guère, sauf dans les

⁸ Voir A. Lottin, Ph. Guignet, *Histoire des provinces françaises du Nord*, t. 3: *De Charles Quint à la Révolution française (1500-1789)*, Artois Presses Université, Arras 2006.

domaines importants des finances et de la défense⁹. L'administration royale s'occupe donc peu de l'administration communale. Elle se contente d'intervenir dans la désignation des membres des corps de ville et de superviser la gestion des finances urbaines, par la surveillance de l'intendant à qui les échevins doivent présenter leurs comptes. Mais ceux-ci ont ensuite une latitude très large pour gérer la vie de la cité. Les villes de la région conservent donc leur administration traditionnelle, résultant de trois strates historiques superposées au fil des siècles: la tradition communale flamande, la culture bourguignonne de la «bonne ville» et la culture catholique rénovée par l'Espagne et la Contre-Réforme¹⁰. La marge d'autonomie administrative laissée aux villes est donc beaucoup plus forte ici que dans les provinces de l'intérieur du royaume de France. Les échevinages, appelés aussi «le Magistrat» ou «la Loi» sont toujours très respectés. Composés de notables bourgeois – hommes de lois, rentiers –, ils ont conservé un pouvoir judiciaire très étendu sur tous les crimes commis dans la ville et sa banlieue. Il n'est donc pas surprenant de voir également la police aux mains des échevinages. La police des villes des anciens Pays-Bas reste une police complètement municipale. Le Magistrat édicte les ordonnances de police qui réglementent toutes les activités de la vie en ville: approvisionnement, hygiène, voirie, maintien de l'ordre, etc. L'activité réglementaire échevinale est considérable. Ce sont des milliers de textes, imprimés, proclamés, affichés dans la ville, qui indiquent aux populations les normes à suivre. Même la législation royale de police est traduite par le Magistrat en textes similaires aux ordonnances municipales. Cette solide base réglementaire constitue à elle seule un aspect tout à fait formel du pouvoir policier municipal, d'autant plus qu'il n'y a pas de différence majeure entre la définition très large de la police telle qu'elle est entendue à Paris, pour l'action du lieutenant général de police, et le contenu des ordonnances des villes. Par ailleurs, le Magistrat dispose de forces de police active: quelques sergents de ville et de nombreux autres agents municipaux chargés d'une tâche de police (portiers, sergents des pauvres, contrôleur des étrangers). Tous ces employés communaux doivent faire appliquer les ordonnances de police du Magistrat et dénoncer les contraventions et les crimes. Les sergents de ville sont recrutés, payés et éventuellement renvoyés par le Magistrat. Ils sont dirigés sur le terrain par un prévôt (ou bailli ou amman ou écoutète, selon les lieux). Ce chef de la police active ne fait pas partie du Magistrat; au Moyen âge, c'était le représentant du Prince auprès de la commune, et à ce titre un personnage éminent. Mais au XVIII^e siècle, le roi

⁹ Ph. Guignet, *Le pouvoir dans la ville au XVIII^e siècle. Pratiques politiques, notabilité et éthique sociale de part et d'autre de la frontière franco-belge*, EHESS, Paris 1990.

¹⁰ Philippe Guignet parle de culture «hispano-tridentine».

dispose de relais plus efficaces dans la personne des gouverneur et intendant, et la fonction du prévôt a perdu beaucoup de son lustre. Le Magistrat dirige aussi les forces de police bourgeoise, c'est-à-dire le guet et les milices bourgeoises, mais celles-ci, on le verra, ne jouent plus grand rôle au XVIII^e siècle.

Enfin, le Magistrat est juge de police, traduisant devant lui les contrevenants aux ordonnances et les punissant, souvent de manière modérée, par des amendes ou un court emprisonnement. Un tribunal de police est régulièrement tenu dans une des chambres de l'hôtel de ville et ses procédures, quoique plus sommaires, suivent les règles judiciaires du temps. Les Magistrats communaux de la région cumulent donc la totalité des pouvoirs de police, puisqu'ils sont à la fois la source du droit réglementaire, les employeurs des forces de police et les juges en matière d'infraction à la police. C'est là une situation relativement exceptionnelle pour le royaume de France où les hôtels de ville sont rarement aussi puissants. L'action de la police communale, édictée, dirigée et jugée par le Magistrat obéit donc à des normes écrites et coutumières connues et solides. Elle ne peut donc en aucun cas être décrite comme une police informelle.

Ce rapide tableau de la police des villes du Nord de France au XVIII^e siècle serait cependant inexact si une donnée importante était passée sous silence. Ces villes sont aussi des places fortes, des villes de frontière, qui abritent en plus des populations civiles, de fortes garnisons à demeure, casernées dès la fin du XVII^e siècle. Or l'armée dispose de sa propre police, sous forme de patrouilles nocturnes, de corps de garde et de sentinelles un peu partout dans la ville. La vocation normale de cette police miliaire est d'assurer la bonne discipline des troupes en garnison, d'éviter que les soldats commettent des délits ou fassent des désordres. La police des bourgeois n'est pas de son ressort. Mais par la force des choses, les militaires en service policier sont souvent amenés à s'occuper aussi des civils, ne serait-ce que par la proximité de leurs modes de vie. Lorsque la garde militaire intervient la nuit pour faire cesser une bagarre dans la rue qui met aux prises des soldats et des bourgeois, elle arrête tout le monde et fait le tri ensuite, pour remettre les civils à la justice échevinale. En fait, il est impossible de faire deux polices complètement séparées, et les agents de la police communale collaborent volontiers, en pratique, avec les soldats chargés de la police. Cette bonne collaboration repose sur le fait que la police militaire se cantonne exclusivement dans son rôle de «mainforte», c'est-à-dire d'aide, de renfort, à la police communale. Les militaires n'empiètent pas sur les droits de police du Magistrat. Ils ne peuvent édicter d'ordonnances de police sur les bourgeois¹¹,

¹¹ Sauf pour quelques matières réservées à l'autorité du gouverneur, comme le port d'armes.

ne peuvent les arrêter plus de 24 heures, ne peuvent les juger, alors qu'au contraire les soldats délinquants ou criminels sont passibles des tribunaux communaux. Certes, on le verra, la présence de l'armée influe sur la police communale, mais elle ne se pose pas en concurrente de cette dernière.

Cette solide police communale, aux mains d'un Magistrat respecté, présente donc, à première vue, tous les caractères d'une police formelle, pourtant, dans son mode d'action peuvent se repérer encore au XVIII^e siècle des pratiques qui s'apparentent beaucoup à des modalités policières informelles. Les villes du Nord de la France gardent en effet, parfois jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, des structures de régulation sociale qui n'ont rien à voir avec la police moderne et qui évoquent plutôt l'époque médiévale. À Lille par exemple, un tribunal des «apaiseurs», composé de juges non professionnels, désignés parmi les bourgeois par les curés des paroisses, se réunit une fois par semaine, pour régler, bénévolement, les petits conflits de voisinage et les disputes conjugales¹². La plupart des sentences des apaiseurs visent à permettre aux voisins et ménages de vivre ensemble en bonne harmonie, de retrouver la paix un moment troublée par la violence des mots et des gestes. Il est assez rare que le tribunal prononce une peine et en ce cas, il s'agit d'un pèlerinage à un sanctuaire voisin de la ville, alors même que la justice de l'époque n'usait plus depuis longtemps du pèlerinage punitif. Le tribunal des apaiseurs lillois joue donc, d'une manière un peu plus officielle que d'habitude, le rôle de conciliation dévolu à tout petit notable respecté dans son quartier et que l'on a mis en évidence dans d'autres régions ou à d'autres époques¹³. Il assure aux habitants de la ville un mode de contrôle social qui ne passe pas par la police, et qui explique pourquoi, globalement, ces sociétés de l'époque moderne ne réclament pas le même encadrement policier que notre époque. À Valenciennes, une fonction très proche est remplie par les «connétables des rues». Ce sont des habitants de la ville, qui sont chargés, dans un quartier constitué de quelques maisons seulement, d'éviter tout désordre et de dénoncer éventuellement au Magistrat les lieux de prostitution ou les étrangers installés sans permission. Quelques aperçus dans les archives judiciaires locales montrent que ces connétables préfèrent corriger de manière paternelle les jeunes gens un

¹² C. Denys, *Les apaiseurs de Lille à la fin de l'Ancien Régime*, dans «Revue du Nord», t. LXXVII, janvier-mars 1995, pp. 13-28.

¹³ D. Garrioch, *Neighbourhood and Community in Paris, 1740-1790*, Cambridge University Press, Cambridge 1986; G. Dorren, *Communities within the community: aspects of neighbourhood in seventeenth century Haarlem*, dans «Urban History», 1998, pp. 173-188.

peu agités du voisinage, plutôt que de faire appel à la police de la ville. Pour autant que les sources permettent d'en juger, ces formes de contrôle social informel ou peu formalisé suppléent donc fréquemment la police officielle. De son côté, celle-ci n'est pas toujours extrêmement formaliste. Jusqu'au milieu du siècle, il n'est pas rare que le sergent de ville exerce une autre profession, cabaretier par exemple, en plus de son métier de policier. Mal payé par la ville, il trouve normal d'être rémunéré par les bourgeois qui lui confient des missions personnelles, et il est certain que la limite entre la corruption, l'intéressement aux amendes ou la récompense de ses bons services n'est pas toujours très étanche dans son esprit. Les sergents de ville sont des hommes de main, choisis pour leur physique impressionnant, auxquels on ne demande pas toujours d'être parfaitement respectueux de la légalité policière.

Ces modalités informelles de police ou ces formes extrapolicieres de contrôle social ne se situent pas en opposition vis-à-vis de la police communale, car selon la culture politique des échevins, la police communale est l'expression du lien commun, presque communautaire, des bourgeois entre eux. La police n'est pas l'émanation d'une puissance publique transcendante et extérieure à la ville, mais résulte de l'accord entre ses habitants pour se défendre et vivre le mieux possible ensemble. Cette conception bourgeoise – au sens civique – de la police communale reste très vive dans les Pays-Bas et aux Provinces-Unies pendant tout le XVIII^e siècle, et la modération de l'administration française dans ces régions qui appartenaient au siècle précédent au même ensemble politique, lui permet de rester fermement ancrée dans les mentalités.

Ceci explique également pourquoi les Magistrats de la région réussissent, sans difficulté, à écarter les institutions royales qui auraient pu transformer la police locale. Ainsi, l'édit royal de novembre 1699¹⁴ qui entraînait la création de lieutenants généraux de police, sur le modèle parisien, dans les principales villes du royaume fut-il écarté sans hésitation par les villes du Nord, qui, globalement ont payé pour racheter l'office, donc conserver la police municipale comme auparavant. Les villes ont également réussi à écarter toute intervention régulière de la Maréchaussée royale dans leurs murs, alors que l'évolution générale du siècle voit un renforcement de ses compétences urbaines. L'intendant du roi lui-même, pourtant chargé théoriquement de la «police, justice, finances» ne semble guère vouloir ni pouvoir s'immiscer dans la police communale. Au besoin le Magistrat s'appuie sur le pouvoir militaire contre le commissaire royal. Ainsi pour la police des étrangers, les éche-

¹⁴ Voir la notice «lieutenant général de police de province», dans M. Aubouin, A. Teyssier, J. Tulard (dir.), *Histoire et dictionnaire de la police, du moyen âge à nos jours*, Laffont, Paris 2005, pp. 745-748.

vins lillois refusent de communiquer à l'intendant du roi la liste des étrangers présents en ville, notés par les contrôleurs aux portes et les aubergistes, parce qu'ils remettent déjà cette liste au gouverneur de la place. En fait, la bonne collaboration entre Magistrat et autorité militaire facilite l'indépendance de la police communale et en conséquence le maintien de certaines formes informelles de police.

Cependant, il serait tout à fait erroné d'imaginer cette police communale du XVIII^e siècle comme une sorte de conservatoire figé des polices médiévales des Pays-Bas. Après un siècle de souveraineté française et à une époque où la culture française est une référence pour toute l'Europe, les villes du Nord du royaume ne pouvaient rester totalement insensibles aux changements du temps, en matière policière comme en d'autres domaines. L'idéologie communale qui soutenait la police traditionnelle était de plus en plus en difficulté dans la seconde moitié du XVIII^e siècle¹⁵. La crise du modèle politico-culturel de la bonne ville se révèle également dans le renouvellement des méthodes policières. De 1740 à 1780 en effet, plusieurs villes de la région procèdent à des réformes, plus ou moins amples, de leurs forces de police. Les milices et gardes bourgeoises avaient déjà été supprimées dès la conquête française, le roi ne pouvant admettre que des civils en armes coexistent avec l'armée régulière dans une place forte. Il n'y avait donc plus de patrouilles bourgeoises pour assurer la garde de la ville et la police dans les rues la nuit. Vers le milieu du XVIII^e siècle, les derniers vestiges de ces forces bourgeoises, c'est-à-dire les «serments», ou associations assermentées d'entraînement au maniement d'une arme, qui jouaient encore un rôle policier ponctuel, lors des fêtes et rassemblements de foule, sont supprimés. Au même moment, les sergents de ville, quant à eux, sont réformés: plus nombreux, mieux payés, mieux encadrés, ils doivent désormais renoncer aux petits arrangements du passé, et se montrer des policiers professionnels, sérieux, capables d'appliquer les lois et règlements communaux dans toute leur rigueur¹⁶. Une véritable professionnalisation du métier de policier est en train de prendre forme. Les modifications du recrutement des nouveaux sergents de ville en sont un élément essentiel. La ville embauche en effet désormais exclusivement des hommes passés par l'armée pendant quelques années. Entre un candidat local, issu d'une famille de la ville, mais n'ayant exercé que des emplois ci-

¹⁵ Guignet, *Le pouvoir*, cit., dernière partie.

¹⁶ C. Denys, *Les sergents de ville en France du Nord et aux Pays-Bas au XVIII^e siècle: évolution d'un métier et d'une pratique sociale*, dans C. Dolan (dir.) *Entre justice et justiciables: les auxiliaires de la justice du Moyen Âge au XX^e siècle*, Presses de l'université Laval, Québec 2005, pp. 85-100.

vils, et un candidat étranger, c'est-à-dire issu d'une autre localité, mais ayant servi dans l'armée royale pendant quelques temps, c'est toujours l'ancien soldat qui est préféré. Les échevins espèrent ainsi s'assurer des policiers solides, bien disciplinés, et plus rigoureux avec la population, moins accessibles aux tentations nées d'une trop grande familiarité avec les habitants. La militarisation de la police communale favorise ainsi le déclin des usages de police informelle. Une autre tendance se remarque par sa coïncidence dans les principales villes de la région, qui est la montée en puissance, dans les fonctions de direction des polices communales, du personnage du lieutenant-prévôt (ou lieutenant-bailli etc., selon les lieux). Jusque là très effacé derrière la figure de son supérieur, le lieutenant-prévôt, chef de la police communale en action, très proche des sergents qu'il commande sur le terrain, prend de l'importance. Son efficacité, sa disponibilité, son zèle contrastent souvent avec l'inertie du prévôt qui se contente des fonctions honorifiques de sa charge. Un lieutenant-prévôt actif peut devenir le véritable chef de la police de la ville, ce qui n'est pas sans entraîner, parfois, quelques frictions avec les échevins. Là encore se dessine une évolution vers une responsabilité unique de police, qui n'est pas sans évoquer la situation parisienne – toutes proportions gardées – et qui tranche avec l'usage régional d'une direction collégiale de la police. Enfin, cette police en voie de réforme s'attache de plus en plus souvent à une nouvelle forme d'appréhension de l'espace urbain¹⁷. Les quadrillages policiers mis en place par les échevins dans la seconde moitié du XVIII^e siècle définissent un découpage de l'espace de la ville qui répond à des exigences logiques et géométriques. Les principales rues servent de repère pour créer des quartiers administratifs les plus réguliers possibles. Ce faisant le maillage policier tranche avec les usages traditionnels de l'espace par les habitants, beaucoup plus sensibles aux relations de voisinage, à un espace vécu et non conceptualisé. Les polices communales de la région, de leur propre mouvement, portent donc des transformations qui reflètent la modernité du temps et tendent à les rapprocher des polices d'État plus formelles et mieux connues de la France d'Ancien Régime.

Les polices des villes des anciens Pays-Bas, devenues le Nord de la France, sont donc restées, pendant tout l'Ancien Régime, des polices communales, dirigées sans contestation possible par des échevinages puissants et respectés. Pendant longtemps, cette police a tiré sa légitimité de l'assentiment tacite de la population au gouvernement de la ville

¹⁷ Sur cet aspect voir le numéro spécial de la «Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine», coordonné par Vincent Milliot et Catherine Denys sur les «Espaces policiers», n. 50-1, janvier-mars 2003.

par un Magistrat de notables qui respectaient des usages informels tout à fait compatibles avec son organisation formelle. Mais même si des systèmes de régulation sociale informelle restent bien vivants jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, les pratiques imposées par ses dirigeants à la police communale tendent à la rapprocher des modèles des polices plus modernes et plus liées à l'État, comme la police parisienne ou la police militaire. Ces usages policiers nouveaux se développent peu à peu sur l'ensemble des populations habitant en ville par un contrôle mieux organisé de leur territoire. Ainsi le XVIII^e siècle voit le développement d'instruments policiers de plus en plus rigoureux. Dans ce domaine, la Révolution française, qui réaffirme le caractère municipal de la police dans un premier temps, n'innove guère. Au sein d'une organisation municipale de la police, tout comme au sein des polices d'État, et quelques soient les régimes politiques, des méthodes de police formelle ou informelle peuvent donc cohabiter. L'exemple des villes du Nord de la France au XVIII^e siècle montre donc, en définitive, que la question du caractère formel ou informel de la police dépend probablement moins de l'institution qui la dirige que d'une série d'évolutions internes à la fonction policière et aux rapports qu'elle entretient avec la société qu'elle est censée policer.

Enza Pelleriti

*Campieri e controllo delle campagne
nella Sicilia dell'Ottocento*

Premessa

All'immagine stereotipata del latifondo siciliano dell'Ottocento, che rievoca aride terre, contadini dai visi bruciati dal sole e trazzere polverose, appartiene senz'altro la figura del campiere che, con la doppietta in spalla, vigila sulle campagne.

Una foto, riprodotta nel libro di Anton Blok sulla mafia di un villaggio siciliano¹, offre sul piano visuale l'esatta rappresentazione dell'ambiguità di questa figura. Sullo sfondo si vede, infatti, un campo coltivato a grano e sul percorso di una mulattiera si stagliano le figure del contadino e del campiere, l'uno di fronte all'altro. Mentre il contadino, benché lontano, si distingue in tutta la sua interezza, il campiere, in primo piano, avvolto in una pesante giacca scura e col fucile a spalla, dà la schiena all'obiettivo. Il viso e lo sguardo restano fuori campo. Il portamento potrebbe essere ugualmente quello minaccioso di un brigante, oppure quello implacabile di un esattore. Il ritratto può essere considerato il giusto prologo alla ricerca su una figura strettamente connessa al mondo agrario. Nella mia ipotesi di lavoro, essa svolgeva una funzione *lato sensu* di polizia sul territorio, ovvero di garante dell'ordine e delle proprietà, e intratteneva contemporaneamente rapporti con mondi fra loro differenti: il banditismo e la mafia, i contadini, i proprietari terrieri, le istituzioni. Questa stessa ambiguità si ripresenta poi specularmente all'interno delle forze di polizia². Si ritrova, infatti, il campiere ora tra gli appartenenti alle compagnie d'armi ristabilite, dal Parlamento siciliano del 1812, ora fra i militi a cavallo, istituiti nel 1863.

¹ A. Blok, *La mafia di un villaggio siciliano 1860-1960*, Einaudi, Torino 1986.

² N. Colajanni, *Nel Regno della mafia (dai Borboni ai Sabaudi)*, Roma 1900, p. 35, così descriveva la «carriera» del campiere: «[...] da facinoroso, da malfattore sotto il governo borbonico si passava ai servizi del *signore*, del latifondista, del grande gabello, in attesa dell'altra promozione a *compagno d'armi*».

Facendo riferimento alla situazione dell'assetto terriero dell'isola, va detto che, con l'abolizione della feudalità stabilita dalla costituzione palermitana del 1812³, la figura del campiere si arricchì di caratteri e funzioni nuove rispetto alla tradizione. La sua diversa posizione fu determinata dalle riforme introdotte dalla costituzione siciliana rispetto a un duplice ordine di fattori: l'abolizione della giurisdizione dei baroni⁴ – vennero privati del potere di amministrare la giustizia civile e penale –, e la soppressione degli antichi vincoli feudali. Queste riforme determinarono un riassetto nel territorio e nelle forme proprietarie.

Per quanto riguarda il primo punto, occorre ricordare le scelte operate dall'aristocrazia, relativamente alla sicurezza privata. Essa, infatti, non avendo più la possibilità di amministrare autonomamente la giustizia, si convinse dell'assoluta necessità di prevenire i reati contro la proprietà mediante l'istituzione dei campieri, quali responsabili della sicurezza. Prima del 1812 i campieri erano solitamente dei comuni malavitosi, che i proprietari assoldavano per la guardia e la tutela dei latifondi. Semplici lavoratori del feudo, essi sottostavano di fatto alle varie imposizioni del «signore» alla stessa stregua degli altri dipendenti. Dopo il 1812 le cose cambiarono in maniera sostanziale: i campieri svincolati dagli obblighi feudali acquistarono una maggiore libertà d'azione⁵. Non a caso da quel momento far parte del braccio armato del nobile proprietario significava quasi una libera scelta e non un'imposizione. Essi acquistarono così autonomia divenendo piuttosto degli intermediari tra i proprietari e i vari gruppi criminali.

Dall'altra parte, il riassetto terriero, che aveva portato sempre più al passaggio della proprietà dai nobili alla classe emergente dei gabellotti

³ Sulla costituzione siciliana del 1812, mi limito a rinviare ad A. Romano (a cura di), *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del '700 e la prima metà dell'800. Atti del seminario internazionale di studi in memoria di Francisco Tomás y Valiente*, Giuffrè, Milano 1998 [cfr. in particolare i saggi di: A. Romano, *Introduzione ai lavori. Nel ricordo di Francisco Tomás y Valiente*, pp. 3-18; R. Ricotti, *Il modello britannico nel Mediterraneo fra rivoluzione e restaurazione. Dal modello «corso» (1794) al modello «ionio» (1818)*, pp. 391-434; D. Novarese, *Tra Francia e Inghilterra. Riflessioni siciliane sulla Carta costituzionale del 1812*, pp. 771-812; R. Feola, *Le premesse della costituzione del 1812*, pp. 813-872]. Sullo stesso tema cfr., inoltre, l'*Introduzione alla Costituzione di Sicilia stabilita nel Generale Straordinario Parlamento del 1812*, Palermo 1813 (rist. anast. a cura di A. Romano, Rubbettino, Soveria Mannelli 2000, pp. XIX-LXIII), nonché A. Romano, *En los albores del constitucionalismo europeo: la «Carta» siciliana del 1812*, in «Anuario de historia del derecho español», LXVII (1997), I, pp. 777-797; cfr. E. Pelleriti, 1812-1848. *La Sicilia fra due costituzioni, con un'appendice di testi*, Giuffrè, Milano 2000.

⁴ Sul potere giurisdizionale dei baroni, cfr. D. Orlando, *Il feudalesimo in Sicilia*, Francesco Lao, Palermo 1847 (rist. anast. Arnaldo Forni, Sala Bolognese 1980), p. 4.

⁵ Vedi L. Franchetti, S. Sonnino, *La Sicilia nel 1876*, Vallecchi, Firenze 1925, vol. I, p. 90.

– gli antichi affittuari – aveva determinato il punto d’inizio di strette relazioni tra quest’ultimi e i campieri, dando origini a delle autentiche consorzierie.

1. Nuovi assetti terrieri: la nascita di una «inedita borghesia agraria»

Com’è noto, l’abolizione del feudalesimo proclamata dal Parlamento siciliano nel 1812 trasformava le terre possedute per diritto feudale in allodi, cioè in proprietà libere dai vincoli feudali, conservando tuttavia, per quelle terre, l’ordine successorio «nelle rispettive famiglie»⁶. Ciò consentì una diversa distribuzione delle terre fra i vecchi e nuovi proprietari. Successive leggi, emanate dal restaurato governo borbonico, contribuirono significativamente al passaggio di mano dei feudi, liberati, ora, dai vincoli dell’antico feudalesimo⁷. I provvedimenti, che echeggiavano paradossalmente una «matrice bonapartista e murattiana»⁸, erano relativi alla proprietà e alla sua trasmissione per via ereditaria: quelli più significativi abolivano la primogenitura (2 agosto 1818)⁹ e cancellavano

⁶ Così l’art. XII delle *Basi*. In particolare si dichiarava che «non vi saranno più feudi, e tutte le terre si possederanno in Sicilia come in allodj, conservando però nelle rispettive famiglie l’ordine di successione, che attualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni baronali, e quindi i baroni saranno esenti da tutti i pesi, a cui finora sono stati soggetti per tali dritti feudali. Si aboliranno le investiture, rilevj, devoluzioni al fisco, ed ogni altro peso inerente ai feudi, conservando però ogni famiglia i titoli, e le onorificenze»; cfr. *Costituzione di Sicilia*, cit., p. 4; Pelleriti, 1812-1848. *La Sicilia*, cit., pp. XLI e ss.

⁷ Cfr. R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, Laterza, Bari 1950, pp. 163, 171 e ss.; F. Renda, *Storia della Sicilia, dal 1860 al 1970*, Sellerio, Palermo 1984, I, p. 75.

⁸ Come osserva Renda, *Storia della Sicilia*, cit., pp. 73-74, nel 1816, Ferdinando IV (a seguito di quanto deciso al Congresso di Vienna) istituiva il Regno delle Due Sicilie, decretando la fusione dei due distinti Regni di Napoli e di Sicilia, disponendo che si applicasse in Sicilia la legge napoletana; ciò significava che «l’attuazione della eversione anti-feudale nell’isola seguisse il modello francese portato nel Mezzogiorno da Giuseppe Bonaparte e da Gioacchino Murat». Ma il problema delle promiscuità in Sicilia era molto complesso, tanto che i conflitti economici, sociali e politici che seguirono tra i proprietari, i contadini e il governo, continuarono anche dopo l’Unità.

⁹ «Nel 1812, i più coerenti rappresentanti del baronaggio... alla fine erano riusciti ad impedire, la soppressione di quell’istituto... La successiva legge borbonica di matrice bonapartista e murattiana infranse però quella muraglia protettiva e l’istituto della successione feudale fu soppiantato dall’istituto della successione borghese», cfr. Renda, *Storia della Sicilia*, cit., p. 75. Con il decreto del 2 agosto 1818 si stabiliva, dunque, che ai fini della successione ereditaria gli ex feudi venivano parificati agli allodi, consentendo a tutti i figli di godere pari diritti sull’asse ereditario. Per effetto delle divisioni ereditarie, i grandi feudi cominciarono a ridimensionarsi, e di conseguenza i nobili furono costretti a modificare l’antico tenore di vita (vedi sul punto O. Cancila, *Dal feudo alla proprietà borghese: la distribuzione della terra*, in Id., *L’economia della Sicilia: aspetti storici*, il Saggiatore, Milano 1992, pp. 108-110).

le restrizioni alla vendita delle proprietà (10 febbraio 1824)¹⁰. La fine della feudalità liberava, così, grandi patrimoni nobiliari a favore di un ceto che, nell'amministrare le smisurate ricchezze ereditate, iniziò finalmente a disporre a suo insindacabile giudizio¹¹: molti nobili, per esempio, erano impazienti di vendere per acquisire i contanti necessari a pagare i debiti accumulati¹².

Per tutti questi motivi, i mutamenti nell'assetto e nel titolo delle proprietà finirono per modificare anche la tipologia e il comportamento delle figure proprietarie. Gli elementi più agiati della borghesia¹³ – usiamo

¹⁰ Il decreto del 10 febbraio 1824 stabiliva la normativa per le soggiogazioni, chiarendo i dubbi sollevati dall'art. 1784 del nuovo codice civile del 1819. Quest'ultimo – come scrive Cancila – «obbligava i debitori al riscatto delle rendite perpetue non soddisfatte per un biennio» e inoltre stabiliva che «i debiti ipotecari, in caso di inadempienza contrattuale, venissero saldati con la vendita giudiziaria degli immobili ipotecari», lasciando il dubbio sull'applicazione dell'articolo agli antichi contratti di soggiogazione, cioè quei «debiti che la grande proprietà nobiliare ed ecclesiastica aveva contratto per sopperire a congiunturali bisogni di liquidità monetaria, oppure, ed erano i casi più frequenti, per costituire “doti di paraggio”, ed anche rendite di pura liberalità a favore di persone, chiese, enti ecclesiastici ed ospedali». Se così fosse stato, ciò avrebbe danneggiato i debitori, perché la contemporanea messa in vendita di una gran massa di beni rustici avrebbe provocato il crollo del prezzo della terra, rovinando completamente parecchie famiglie dell'aristocrazia. Il governo, allora, da una parte, riconobbe le preoccupazioni dei nobili, ma dall'altra, non volendo «bloccare il processo di modernizzazione appena avviato», estese gli effetti dell'art. 1784 a partire dal maggio del 1826 per dare la possibilità ai debitori di redimere i capitali delle soggiogazioni attraverso l'assegnazione di beni rurali ai creditori; cfr. Cancila, *Dal feudo*, cit., pp. 112 e ss. Vedi, inoltre, G. Cingari, *Gli ultimi Borboni: dalla restaurazione all'unità*, in *Storia della Sicilia*, Società editrice Storia di Napoli e della Sicilia, Napoli 1977, VIII, pp. 28-31; P. Castiglione, *Ottocento siciliano. Moti Costituzione Riforme nella Sicilia preunitaria*, Edizioni del Prisma, Catania 1999, pp. 237-239; L. Riall, *La Sicilia e l'unificazione italiana*, Einaudi, Torino 2004, pp. 41 e 57.

¹¹ Sul punto, cfr. Renda, *Storia della Sicilia*, cit., p. 75; Riall, *La Sicilia*, cit., pp. 57 e ss.

¹² Così scriveva Diego Orlando nel 1847: «Gli ex baroni appena vedutisi già liberi dei loro beni e costituiti nello assoluto dritto di poterne disporre come più e meglio lor piacesse, chi per bisogno, e chi per capriccio, cominciarono quasi tutti, chi più chi meno, ad attentare con replicate e significanti alienazioni alla consistenza dei loro patrimoni. Fortune colossali si ridussero al nulla per non lasciare di loro che il triste avanzo del nome delle famiglie che le possedevano... Ma i capitali ritratti dalle vendite finalmente si esaurirono. Il lusso e l'agiatezza vennero quindi a sparire, ed infra un ventennio dall'abolizione della feudalità furon vedute famiglie che aveano nuotato nelle ricchezze, offrire di loro il miserando spettacolo del bisogno e della miseria»; cfr. Orlando, *Il feudalismo*, cit., pp. 294 e ss.; cfr., inoltre, G. Alongi, *La mafia*, Torino 1866 (riedita, con introd. di H. Hess, Palermo 1977, p. 15).

¹³ A questo proposito B. Li Vigni, *Domenico Caracciolo un riformatore nella Sicilia del Settecento*, Pironti, Napoli 1992, p. 94, osserva che in Sicilia non è avvenuto il passaggio da una società feudale a una società borghese, citando quanto scritto da Leonardo Sciascia ne *La storia della mafia*, in «Quaderni Radicali», XV (1991): «[...] la Sicilia non aveva avuto una rivoluzione né aveva conosciuto l'assolutismo illuminato: la terra passò dai baroni ai “borghesi” (borghesi tra virgolette, che in Sicilia non si può dire esista una borghesia vera e propria) attraverso operazioni di tipo mafioso».

sempre con cautela questa espressione per la storia siciliana dell'epoca –, che avevano accumulato ricchezze mobiliari ingenti approfittando della dissoluzione di grandi patrimoni, investirono sempre più negli acquisti degli antichi feudi. Molti esponenti di questa nuova borghesia agraria¹⁴ provenivano del resto dalle fila degli antichi gabellotti¹⁵, che avevano un tempo ottenuto in affitto le terre da una nobiltà largamente assenteista, incline a vivere nei grossi centri, e che ora soppiantavano quali nuovi proprietari¹⁶. Essi, tuttavia, fecero proprie le abitudini e l'inerzia della vecchia nobiltà, accontentandosi del solo reddito che ricavavano dalla terra, per investirlo, poi, esclusivamente nell'acquisto di altre proprietà. Non dimostravano alcun reale interesse a trasformare, bonificare, migliorare le terre, per favorire così la nascita di industrie e commerci. Si concentravano piuttosto nel controllo della popolazione contadina, vessandola con tassazioni pesanti e lavori gravosi a fronte di salari irrisori¹⁷. Dal canto loro, i contadini subivano tutte le conseguenze dell'abolizione degli usi civici – quali i diritti di pascolo e di accesso ai boschi e alle fonti idriche – prevista dalla costituzione del 1812, nonché ogni altro effetto a loro sfavorevole prodotto dalle successive leggi agrarie¹⁸. Come osserva

¹⁴ Cfr. P. Bevilacqua, *Breve storia dell'Italia meridionale*, Donzelli, Roma 1992, p. 5; Riall, *La Sicilia*, cit., p. 59.

¹⁵ Secondo lo studioso Tocco: «Sotto l'aspetto giuridico formale il gabellotto non è altro che un affittuario: colui che prende in fitto, o gabella, un fondo altrui, corrispondendo un annuo canone. Nella realtà sostanziale è un'istituzione sociale con riflessi politici: simbolo di una forma di economia crepuscolare legata alla rovina della nobiltà, elevazione di una nuova classe, destinata a divenire despota dell'intera vita rurale»; cfr. M.G. Tocco, *La mafia. Origine e carattere del fenomeno nel quadro politico e dell'ordine pubblico in Sicilia*, Tip. S. Pezzino e F., Palermo 1959, p. 100. È stato osservato, inoltre, che la nuova figura sociale di proprietario, rappresentante di quel ceto medio tanto auspicato, sul finire del Settecento, dal viceré Caracciolo, non era altro che l'ex contadino, persona di fiducia del «signore» che spesso partecipava a quelle «squadracce» di cui baroni si servivano per opprimere il ceto rurale; cfr. Li Vigni, *Domenico Caracciolo*, cit., pp. 286-287. Ma su questo rapporto scriveva già G. Salvioi, *Gabellotti e contadini in Sicilia nella zona del latifondo*, in *La Riforma Sociale. Rassegna di Scienze sociali e politiche*, diretta da F.S. Nitti e L. Roux, Torino-Roma 1894, t. I, vol. I, pp. 67-81.

¹⁶ I gabellotti, per convincere i nobili a vender loro i possedimenti, non esitavano a farli minacciare o terrorizzare. I proprietari, stanchi delle pressanti ritorsioni, e dal mancato pagamento delle gabelle da parte del gabellotto, che gli offriva protezione, decidevano di vendere. Nessuno in paese o fuori si faceva avanti per l'acquisto, perché sapeva bene che esisteva già un interesse all'acquisto da parte dell'affittuario che gestiva le terre. Il proprietario, in mancanza, dunque, di acquirenti, vendeva a un prezzo molto basso al gabellotto stesso (cfr. M. Pantaleone, *Mafia e politica 1943-1962*, Einaudi, Torino 1962, pp. 14-15).

¹⁷ Riall, *La Sicilia*, cit., pp. 57 e ss.

¹⁸ Per esempio, la legislazione agraria del 1817 aboliva i diritti di pascolo sulle terre comuni, stabilendo che queste venissero ripartite fra i privati (cfr. *ivi*, pp. 57 e ss.; G. Fiume, *Le bande armate in Sicilia (1819-1849)*, Tip. S.T.A.S.S., Palermo 1984, p. 47).

Giovanna Fiume nel suo studio sulle bande armate in Sicilia¹⁹, probabilmente proprio l'abolizione degli usi civici, che eliminava forme basilari di sussistenza, contribuì ad allargare l'area di reclutamento del banditismo²⁰. Non a caso, le zone privilegiate di questo reclutamento corrispondevano al latifondo²¹ cerealicolo, nella parte occidentale dell'isola, con la sua tipica produzione estensiva e le sue peculiari reti di distribuzione. In particolare quelle nuove *élites* utilizzavano i banditi non solo per sorvegliare i beni del possidente, o sottrarne ad altri, ma soprattutto per difendere i prodotti nel loro tragitto verso i mercati²². Si tratta, in questo caso, di una sorta di «banditismo signorile» – come lo ha acutamente definito Giovanna Fiume – che ripropone, sotto nuove forme, un rinnovato esercizio del «potere feudale». In conclusione questo tipo di «banditismo siciliano» fortemente correlato ora al baronaggio, ora agli interessi delle nuove *élites* locali, e in ogni caso alla permanente complicità degli apparati statali²³ – è sempre la stessa autrice a ricordare l'espressione sintomatica di «ladroni pubblici»²⁴ ricorrente nelle testimonianze²⁵ dell'epoca

¹⁹ Cfr. Fiume, *Le bandate armate*, cit., p. 47.

²⁰ Nella sterminata bibliografia sul fenomeno del banditismo mi limito a segnalare: E. D'Alessandro, *Brigantaggio e mafia in Sicilia*, G. D'Anna, Messina-Firenze 1959; E.J. Hobsbawm, *Primitive Rebels*, Manchester University Press, Manchester 1959 (trad. it. *I ribelli. Forme primitive di rivolta sociale*, Einaudi, Torino 1974); Id., *Bandits*, Weidenfeld, London 1969 (trad. it. *I banditi. Il banditismo sociale nell'età moderna*, Einaudi, Torino 1971); F. Molfese, *Storia del brigantaggio dopo l'Unità*, Feltrinelli, Milano 1975; G. Ortalli (a cura di), *Bande armate. Banditi, banditismo e repressione di giustizia negli Stati europei di antico regime. Atti del Convegno*, Jouvence, Roma 1986 [cfr. in particolare i saggi di G. Fiume, *Comitive armate, anarchia sociale e potere nella Sicilia degli ultimi Borbone (1819-1849)*, pp. 441-478; M. Sbriccoli, *Brigantaggio e ribellismi nella criminalistica dei secoli XVI-XVIII*, pp. 479-500]; S.F. Romano, *Storia della mafia*, Sugar, Milano 1966; R. Mangiameli, *Banditi e mafiosi dopo l'unità*, in «Meridiana», IV (1990).

²¹ A questo proposito, il funzionario di polizia Giuseppe Alongi definiva, con una bella metafora, il latifondo «uno Stato dentro lo Stato», dove il potere centrale incontra notevoli difficoltà «nell'attuare il proprio diritto monopolistico sull'applicazione legittima della forza»; Alongi, *La mafia*, cit., p. IX.

²² Sul punto, Fiume, *Le bande armate*, cit., pp. 68-69.

²³ Su questi aspetti, cfr. la bibliografia citata da Fiume, *Le bande armate*, cit., pp. 30 e ss.; Renda, *Storia della Sicilia*, cit., pp. 197 e ss.; P. Pezzino, *Stato, violenza società: nascita e sviluppo del paradigma mafioso*, in M. Aymard, G. Giarrizzo (a cura di), *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi, 5: La Sicilia*, Einaudi, Torino 1987, pp. 907 e ss.

²⁴ Giovanna Fiume, acutamente, osserva che il brigantaggio contadino, tanto rappresentato nella storiografia siciliana contemporanea, in realtà fu «eminentemente continentale, mentre altre caratteristiche assumeva il fenomeno della renitenza alla leva obbligatoria che si sviluppava negli stessi anni nell'Isola, dove il fenomeno delle bande non riesce ad assumere il carattere classista che altrove, seppur contraddittoriamente, sviluppa»; Fiume, *Le bande armate*, cit., pp. 33-34. Sul punto vedi, inoltre, S. Lupo, *Storia della mafia dalle origini ai giorni nostri*, Donzelli, Roma 1993, p. 26.

²⁵ Per un esempio, vedi l'opera di F.M. Emanuele E. Gaetani, marchese di Villabian-

per distinguere questo tipo di criminali dai semplici banditi – si distaccava sotto molti profili dalla storia del banditismo continentale, cui più propriamente possono attribuirsi i tratti, a suo tempo indicati efficacemente da Eric J. Hobsbawm. Lo studioso inglese definiva i banditi come i «campioni» della povera gente, fortemente solidali con le comunità contadine a cui essi stessi appartenevano.

È proprio nella vicenda così contraddittoria di una plurisecolare e mai risolta questione della terra²⁶, che attraversa come un filo rosso la storia siciliana, dall'abolizione della feudalità nel 1812 all'Unità – intrecciandosi inevitabilmente con il tema complesso del rapporto fra l'isola e lo Stato nazionale –, che si realizza il ricorso sistematico a molteplici e differenti istituzioni di controllo del territorio: dai campieri alle compagnie d'armi, dalle polizie di campagna alle milizie cittadine. Si tratta, nella mia ipotesi di lavoro, di forme duttili e informali di polizia²⁷, a un tempo pubbliche e private, istituite ora da parte del governo borbonico, ora dai singoli proprietari per opporsi alle manifestazioni sempre più gravi del banditismo, della criminalità urbana e campestre e del disordine sociale. A fronte delle crescenti difficoltà, con le quali, come è noto, si misurava quotidianamente la polizia regia per il controllo dell'ordine pubblico nelle campagne, si affiancheranno via via corpi e risorse a iniziativa dei privati. Queste figure, consistenti nelle varie polizie personali adibite alla protezione diretta della proprietà, nonché nelle formazioni ausiliarie di «guardiani rurali e sorvegliatori»²⁸ e nei corpi straordinari – una sorta di guardia civile, reclutata fra gli stessi proprietari, capitalisti, negozianti²⁹ – promossi dagli apparati statali, non saranno all'altezza dei compiti affidati.

In questo dispositivo, particolarmente macchinoso e incerto di controllo del territorio, si può collocare, a mio avviso, anche quella funzione

ca, *De' banditi di Sicilia*, ms., Biblioteca comunale di Palermo, (Qq E 89), in *Opuscoli*, t. XIII, f. 12, nella quale si legge il lunghissimo e significativo sottotitolo: *o sian corridori di campagna e ladri pubblici de' quali essendosi fatte le teste dalla mano forte di giustizia ne' più grossi Signori del Regno, e Ministri Regi, s'è data al paese l'antica pace, libertà e salvezza.*

²⁶ Sulle rivalità in merito alla distribuzione delle terre, cfr. E. Pontieri, *Il tramonto del baronaggio siciliano*, Sansoni, Firenze 1943; Cancila, *Dal feudo*, cit.; G. Barone, *Dai nobili ai notabili: note sul sistema politico in Sicilia in età contemporanea*, in F. Benigno, C. Torrisi (a cura di), *Élites e potere in Sicilia dal medioevo ad oggi*, Meridiana, Roma 1995.

²⁷ Per una recente messa a punto sui corpi di polizia nell'Europa moderna, rinvio a L. Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia nell'età moderna*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002; L. Antonielli, C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003.

²⁸ Cfr. la ministeriale del 25 luglio 1850, in G. Tirrito, *Manuale della Polizia ordinaria di Sicilia*, Palermo 1854, p. 82.

²⁹ Vedi il *Regolamento per lo stabilimento dei sorvegliatori di Interna Sicurezza*, art. V, in Archivio di Stato Palermo (ASP), *Real Segreteria, Polizia*, f. 277, doc. 1611.

peculiare di polizia privata svolta dalla figura del campiere, il quale nel solco di consolidate tradizioni di antico regime di amministrazione delle terre finiva per rappresentare figure e funzioni ben oltre quelle di braccio armato dei «nuovi signori» della terra. Rinasceva un'antica consuetudine che imponeva ai feudatari di mantenere alle proprie dipendenze un certo numero di armati, sia per concrete esigenze di difesa della persona e della proprietà, sia per motivi di prestigio. Grandi e piccoli proprietari provvedevano, dunque, direttamente alla propria sicurezza personale e alla difesa della proprietà, attraverso una polizia che si correlava a sistemi risalenti di giustizia privata, e si affiancava ora in un quadro nuovamente rinnovato a quella pubblica, perseguendo a suo modo, in forme paradossalmente semilegali e private, un ordine sociale che continuava a essere governato dai possidenti.

2. I campieri: tipologie e funzioni

I campieri venivano scelti dai «signori» dopo una sapiente selezione, spesso, tra i più temuti malviventi della regione. I proprietari terrieri offrivano loro una remunerazione solitamente generosa e, di fatto, la copertura, che poteva procurare immunità per qualunque reato fosse stato dagli stessi commesso «nell'esercizio dell'impiego», sottraendo in questo modo i propri campieri alla giustizia pubblica dello Stato³⁰.

Le funzioni del campiere sono state efficacemente descritte da Napoleone Colajanni, testimone delle lotte contadine che infiammarono le campagne siciliane al tempo dei Fasci. «Il campiere», scriveva Colajanni «deve – e dico deve, perché il campiere sussiste ancora, benché attenuato – rendere sicuri i beni del suo padrone contro il ladro, comunque e con qualunque mezzo»³¹. I campieri si collocavano al terzo scalino dell'antica gerarchia tradizionale dei cosiddetti «impiegati» del latifondo. Al primo posto si trovava il «soprastante», che rivestiva la funzione precipua di amministratore o sorvegliante di tutta l'azienda, rappresentando il padrone quando questi era assente. Seguiva il primo campiere o campiere capo, responsabile della custodia dei magazzini e della direzione del feudo. Alle dipendenze di quest'ultimo, stavano dei campieri incaricati specificatamente di sorvegliare le proprietà da perlustrate ogni giorno a cavallo, palmo a palmo, armati di fucile. Essi vigilavano, in primo luogo, sul lavoro dei contadini, e su quello dei cosiddetti «jurnatari», cioè i braccianti a giornata³². Gli stessi custodivano, inoltre, con l'aiuto

³⁰ Vedi Colajanni, *Nel Regno della mafia*, cit., p. 35.

³¹ *Ivi*, p. 34.

³² I contadini potevano essere mezzadri, affittuari o braccianti a giornata ed erano,

dei pastori, il bestiame loro affidato e, nei casi di abigeato, svolgevano indagini per conto del proprietario, curando di recuperare il bestiame mancante³³. Per effetto di questo accumulo di funzioni, differenti e minuziosamente fissate dagli usi, il campiere diveniva spesso l'anello di congiunzione tra proprietari e contadini e, talvolta, anche fra proprietari e banditi, assumendo un ruolo di vero e proprio intermediario e mediatore fra poteri e figure distinte.

A questo proposito, nella celebre *Inchiesta in Sicilia* del 1876, Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino³⁴ si erano ampiamente interrogati sull'ambiguità costitutiva dell'azione dei campieri, notando come venissero spesso imposti ai proprietari dalla criminalità locale. Per non inimicarsi una banda di briganti o una famiglia mafiosa, accadeva, infatti, che un proprietario scegliesse di arruolare al proprio servizio una persona da quelli «consigliata». Una singolare condotta, che costituiva un vero e proprio favoreggiamento del proprietario nei confronti del dipendente-campiere, consolidata nei comportamenti da tempo immemorabile, finendo per non essere quasi mai sanzionata. In virtù dell'ambigua mediazione da parte del campiere, a favore ora dei proprietari ora dei malavitosi, i patrimoni rispettivamente dei proprietari e dei malfattori si alimentavano reciprocamente, in modo paradossale.

In relazione al territorio, sono state opportunamente osservate due distinte antropologie dei campieri. Già alla fine dell'Ottocento, Piero Cattani³⁵ delineava un ritratto verosimile di una prima figura, dai contorni violenti e minacciosi, probabilmente emersa dalle file stesse del banditismo e in ogni caso da un contesto di «mafiosità». Cattani ne forniva una dettagliata descrizione dei caratteri fisici, dell'attitudine e dei comportamenti come di

un uomo alto nella persona, con tutta la barba che gli inquadra il viso abbronzato non solo dall'astro del giorno, ma dal proprio sangue... Un vestimento completo di velluto color d'oglio d'un taglio tutto speciale e direi quasi di convenzione, più facile ad indovinarsi che a descrivere, poiché l'atteggiamento

dunque, legati ai proprietari da diversi tipi di contratto. Su queste gerarchie si soffermano L. Franchetti, S. Sonnino, *Inchiesta in Sicilia*, Vallecchi, Firenze 1974, I, p. 41; cfr. inoltre, Riall, *La Sicilia*, cit., p. 55.

³³ A proposito dell'abigeato, fenomeno caratteristico delle campagne siciliane, Fiume, *Le bande armate*, cit., pp. 96-102, analizza, con acutezza, la figura dei cosiddetti abigeatari, comitive armate che erano dedite al furto e al commercio illecito del bestiame. Cfr., inoltre, V. Fragalà, *Le condizioni dell'ordine pubblico nella Sicilia post-unitaria (attraverso le relazioni dei procuratori generali della Corte di Appello di Palermo)*, Vittorietti, Palermo 1981, pp. 17-18.

³⁴ Cfr. Franchetti, Sonnino, *Inchiesta in Sicilia*, cit., pp. 40-41.

³⁵ P. Cattani, *Sulla economia agraria praticata in Sicilia. Nozioni, costumi, usi. Della sua grande agricoltura*, Francesco Lao, Palermo 1873, pp. 103-107.

del soggetto vi imprime un suggello tutto proprio e di caste... Quest'uomo a dirla schietta nella fattoria non ha nessuna incombenza attinente all'agricoltora, ... egli è incaricato di accompagnare gli animali della fattoria quando transitano da un feudo all'altro, egli li custodisce la notte in compagnia degli altri campieri e degli addetti al branco, egli non ignora una sola trazzera; un solo fiume insuperabile d'inverno, una palude da evitarsi³⁶.

Questo personaggio, secondo lo stesso autore, operava nella parte occidentale e centrale della Sicilia, sul territorio del latifondo cerealicolo, caratterizzato dalle coltivazioni estensive e dall'allevamento di bestiame.

La seconda raffigurazione del campiere risultava più prossima a quella del contadino, con mansioni riconducibili al lavoro agricolo, alla custodia del bestiame e alla cura dei pascoli. Questi campieri erano «di genere propriamente morigerati»:

di meno prestanta, di poche parole, assai pazienti... fanno pure da campiere, ed appartengono alla categoria de' vaccari, bovani, pastori, di cui portano le foggie: ossia calzoni corti, coturni d'abaggio, giubbone uguale... per lo più sono addetti a custodire i terreni destinati al pascolo degli armenti presi ad uso di solo pascolo per un anno³⁷.

In questo caso si trattava di soggetti operanti soprattutto nella parte orientale dell'Isola, percorsa in grado minore da violenze e conflitti, e risulta significativa l'immagine utilizzata da Franchetti e Sonnino che, nel riferirsi alle province di Messina, Catania e Siracusa, scrivevano: «[...] camminando verso oriente si trovano paesi benedetti, [...] si può girare le campagne senza timore di essere uccisi o ricattati»³⁸.

3. *Il «campiere di rispetto» e il cosiddetto manutengolismo*

Gli stessi autori dell'inchiesta sul latifondo osservavano, inoltre, che i rapporti personali nella cultura siciliana avevano sostituito oramai ogni concetto di legge e di interesse comune. L'annotazione merita attenzione. In tale contesto un insieme di regole ordinamentali, ma indiscutibilmente non statali, s'imponeva per consuetudine, e la sola norma che trovava vigenza e osservanza nelle coscienze era quella radicata negli usi del quotidiano e custodita da forze spesso anti-Stato³⁹. Per fare un esempio,

³⁶ Cfr. Cattani, *Sulla economia agraria*, cit., pp. 103-105.

³⁷ *Ivi*, pp. 105-106.

³⁸ Sul punto, cfr. Franchetti, Sonnino, *Inchiesta in Sicilia*, cit., I, p. 53.

³⁹ Su questo tema di grande importanza teorica è d'obbligo il riferimento a S. Romano, *L'ordinamento giuridico*, Sansoni, Firenze 1946.

erano proprio le regole del rapporto amicale e del «rispetto» a disciplinare vantaggi e doveri reciproci tra i soggetti coinvolti negli affari e nei commerci quotidiani. Le persone che si scambiavano volontariamente dei favori tra loro si chiamavano reciprocamente «amici» o più spesso «compari», attraverso un modello di fratellanza sociale che esigeva protezione l'una dall'altra⁴⁰.

Non è casuale che al campiere si attribuisse anche la significativa denominazione di «campiere di rispetto»⁴¹. Qualifica che gli veniva riconosciuta in quanto la logica del «rispetto»⁴² si trasferiva circolarmente dalla persona alla proprietà e viceversa. Non occorre nemmeno che egli risiedesse nel fondo, era sufficiente che si sapesse che quella proprietà era sotto la sua tutela. Il «rispetto» implicava prestigio per la persona e sicurezza per il bene.

In questo ambito di logiche e culture del rispetto può essere opportuno ricordare la pratica del cosiddetto mantengolismo. Da un lato i malfattori «portavano rispetto» a un «signore» ricco e potente, garantendolo da eventuali lesioni e affronti, dall'altro esigevano complicità e silenzio sulle loro pratiche delittuose, cui la società siciliana si sottometteva, come scrivevano Franchetti e Sonnino, più o meno volontariamente, allontanandosi dai modelli delle società civili d'Europa, definite «normali»⁴³. Qualche tempo prima un funzionario di polizia, Giuseppe Alongi⁴⁴, protagonista negli anni dell'unificazione di importanti azioni di polizia contro il banditismo siciliano, aveva illustrato adeguatamente il medesimo concetto, sforzandosi tuttavia di sottolineare dall'interno

⁴⁰ Vedi Block, *La mafia*, cit., p. 148.

⁴¹ Mi sembra utile riproporre, a questo riguardo, quanto scriveva Block (*ivi*, p. 168): «Il termine rispetto ha connotazioni ambigue. L'espressione "un uomo di rispetto", che si fa rispettare, implica la deferenza suscitata dalla capacità e l'intenzione di imporsi con la violenza fisica. Sebbene l'etimologia del termine mafia sia incerta, sappiamo che dal 1860, il termine mafioso venne usato per definire un uomo capace di farsi rispettare».

⁴² A proposito di tale denominazione, molto più tardi, il prefetto Cesare Mori puntualizzerà che la mafia esigeva: «[...] subordinazione, completa, obbedienza assoluta e *rispetto*: praticato quest'ultimo, anche in forme esteriori di riguardo, ed inteso soprattutto come concreto riconoscimento della *immunità* qual prerogativa spettante di diritto al mafioso non soltanto per la sua persona, ma per tutto ciò che a lui si riferiva [...]», così C. Mori, *Con la mafia ai ferri corti*, Mondadori, Milano 1932, pp. 124-126.

⁴³ Cfr. Franchetti, Sonnino, *Inchiesta in Sicilia*, cit., I, p. 127.

⁴⁴ Giuseppe Alongi faceva presente, nel suo lavoro sulla mafia, come gli studi compiuti dagli «egregi scrittori» Franchetti e Sonnino, sulle condizioni economiche e sociali dell'Isola, avessero suscitato nella stampa siciliana indignazione, riscontrandone i termini dell'oltraggio e del disprezzo (così Alongi, *La mafia*, cit., p. 4). Con riguardo alla vicenda, Block intravede, proprio, una sorta di mantengolismo evidenziatosi nelle aspre critiche, «da parte di alcuni circoli palermitani» che consideravano «pura invenzione» l'inchiesta di Franchetti e Sonnino (cfr. Block, *La mafia*, cit., p. 168).

le peculiarità della storia siciliana rispetto al quadro nazionale⁴⁵ ed europeo:

Colui che volesse giudicare il mantengolismo siciliano ed apprezzarne la moralità od immoralità coi criteri ammessi nell'Europa centrale, generalmente considerati come in istato normale, si ingolferebbe in una confusione inestricabile di equivoci... si tratta qui di un paese dove il criterio del diritto è la forza, dove, per circostanze speciali, una classe di malfattori è venuta in possesso di una forza considerevole, e dove in conseguenza le azioni dei malfattori non sono considerate come delitti dal senso giuridico dell'universale⁴⁶.

Questo testo sollecita un'ulteriore osservazione. La recente storiografia ha fornito una descrizione compiuta della pratica del mantengolismo: l'autorità pubblica definiva con tale termine «tutta una fitta rete di relazioni tra latitanti e popolazione, interpretabili come complicità aperta, come rapporti clientelari o di buon vicinato, come sintomo di prudenza o di terrore»⁴⁷. Si potrebbe quindi segnalare un aspetto ulteriore di tale pratica, rintracciabile proprio all'interno del rapporto amicale e del rispetto: essa non si esauriva in una pur vistosa realtà materiale ed economica, ma consisteva soprattutto nel ricorso e nella messa a punto di peculiari risorse simboliche, dalla complicità all'omertà, alla stessa «amicizia», tutte variamente riconducibili a uno stesso modello di società strutturata intorno al rapporto personale e inteso come una vera e propria dimensione costitutiva della società siciliana.

È anche in tale intrico di relazioni materiali e simboliche, che privilegiavano la socialità ambigua del rapporto amicale, che possono intravedersi i primordi della «società mafiosa», in corrispondenza del formarsi di un'«inedita» borghesia⁴⁸ ruotante intorno al gruppo emergente dei ga-

⁴⁵ Per un esempio, G. Pagano, *La Sicilia nel 1876-77*, Palermo 1877, p. 41, osservava che «a differenza di quello napolitano» il brigantaggio isolano «non sta per sé», ma si allarga coinvolgendo la popolazione.

⁴⁶ Cfr. Alongi, *La mafia*, cit., pp. 68-69.

⁴⁷ Cfr. Lupo, *Storia della mafia*, cit., p. 27 che riporta, a tal riguardo, l'opinione di Antonio di Rudini (giovane aristocratico siciliano che, all'epoca, si era distinto nella qualità di sindaco di Palermo, per aver guidato la resistenza in occasione dei moti del '66): «La mancanza di sicurezza ha prodotto questo fenomeno, che chi va e vuole dimorare in campagna deve diventare brigante. Non ne può fare a meno: per difendere sé e la sua proprietà, è necessario si procacci il patrocinio di malandrini e si associ con essi».

⁴⁸ L'espressione «borghese», secondo lo storico D'Alessandro, poteva essere attribuita a chi si distingueva per le sue condizioni economiche dai nobili o dai non possidenti, soprattutto nelle zone come Palermo, Trapani, Messina, Catania. Non si poteva parlare di «borghesia», se il termine si riferiva a una particolare classe che operava in Sicilia esclusivamente per particolari suoi interessi. Per esempio, il gabellotto, «che sfruttando la proprietà e, ancora più, quelli che vi lavoravano, entrò di forza nella borghesia, ma nessuno può affermare che la classe dei gabellotti recasse un equilibrio alla lotta fra rurali

bellotti. In questo contesto la cosiddetta «mafia del feudo», che permaneva anche dopo l'abolizione prodotta dalla costituzione del 1812, non solo poteva contare fra i suoi adepti guardiani e soprastanti, ma riclassificava e aggiornava campieri e gabellotti, escludendo da queste relazioni e alleanze i contadini che restavano legati al latifondo e assoggettati a un ordine fissato da altri⁴⁹. A tutto ciò si aggiunga l'ambiguità delle iniziative personali dei proprietari, i quali per loro conto reagivano alle ricorrenti occupazioni delle terre e al banditismo, istituendo corpi di sorveglianti privati ai quali erano affidate vere e proprie funzioni di supplenza dell'ordine pubblico. Ancora una volta, la giustizia individuale e di ceto si sostituiva a una legalità pubblica deficitaria o assente.

In questa prospettiva, che intende incrociare fonti diverse, si può dunque ritrovare una maggiore articolazione nell'azione del campiere siciliano. I compiti contrastanti della guardia privata e del confidente, di colui che vigilava sul lavoro dei contadini e dell'uomo di fiducia del proprietario, di chi incassava i canoni dell'affitto ma che poteva concedere, in caso di scarsità del raccolto, riduzioni e proroghe al contadino povero, ne facevano, in un intrico di supplenze ricorrenti e di giustizia privata, non più la figura dai caratteri leggendari disegnata dalla tradizione, ma piuttosto un elemento costitutivo di mediazione della società siciliana, fortemente strutturata all'interno di specifiche relazioni di dominio. Custode a un tempo della proprietà privata e degli equilibri instabili che si formavano via via sul territorio, il campiere si distingueva dagli altri soggetti dell'universo della violenza (banditi e fuorilegge, illegittimamente armati e in aperto conflitto con le istituzioni dello Stato⁵⁰) entrando a far parte permanentemente di quel tessuto grigio di poteri delle società e «Stato debole» caratteristico della cultura mafiosa.

Più tardi, in piena età liberale e più oltre nel Novecento, un nuovo ordine pubblico e un altro contratto sociale avrebbero imposto un'ulteriore metamorfosi a questa figura che, se perderà via via consistenza, quale arcano residuo di un vecchio ordine privato, resterà tuttavia a identificare, nell'immaginario e nel lessico politico, l'espressione più piena del cosiddetto «uomo di rispetto» e una persistente e inquietante fenomenologia criminale. Ma questa è un'altra storia.

e proprietari, ai quali ultimi in fondo s'erano venuti a sostituire (cfr. D'Alessandro, *Bri-gantaggio e mafia*, cit., p. 150).

⁴⁹ Vedi sul punto Romano, *Storia della mafia*, cit., p. 187.

⁵⁰ Vedi Block, *La mafia*, cit., pp. 96 e ss.

Christian Lepage

*L'evoluzione del concetto di polizia di prossimità
in età moderna e contemporanea:
il caso del Belgio (secc. XVIII-XX)*

I poteri di polizia hanno costituito, e costituiscono a tutt'oggi, una materia oggetto, soprattutto in seguito alle trasformazioni impresses al processo di *State building* dalla Rivoluzione francese, di una costante contesa tra il potere centrale dello Stato e quello delle autorità locali. Affronteremo qui il caso del Belgio, che è in questo senso esemplare, per vedere brevemente come la competenza sugli oggetti di polizia sia oscillata nel corso dell'età moderna tra questi due poli.

La legislazione prodotta dalla Rivoluzione francese del 1789 fu, in un primo momento, caratterizzata da un'impostazione «centrifuga», allo scopo di venire incontro alla volontà popolare di garantire una sostanziale incisività al potere comunale. Il decreto del 14 dicembre 1789 relativo alla costituzione delle municipalità aveva affidato a esse il compito di «faire jouir les habitans d'une bonne police». Tale disposizione permetteva alle città, nei fatti, di conservare una prerogativa, sia sul piano regolamentare che del contenzioso, di cui erano state investite già in precedenza, e, soprattutto, la estendeva anche ai comuni più piccoli, in particolare a quelli rurali, che in antico regime erano invece sempre stati soggetti in tal materia alla giurisdizione signorile.

In seguito la legge sull'organizzazione giudiziaria del 16-24 agosto 1790, e in particolare il titolo XI, pur affidando ai tribunali la competenza in via di appello sulle sentenze contenziose dei municipi, aveva confermato tale impianto, così come il successivo decreto del 19-22 luglio 1791 sull'organizzazione della polizia municipale. In un secondo momento, tuttavia, nell'arco di un periodo tutto sommato breve, l'affermazione della concezione giacobina del potere avrebbe introdotto per la prima volta una centralizzazione delle funzioni di polizia, che avrebbe trovato in seguito piena espressione sotto il Consolato.

Tale preambolo sulla legislazione francese ci consente di delineare la situazione concernente i territori che diventeranno più tardi, nel 1830, il

Belgio, invasi e occupati a partire dal 1792 dalle armate della Rivoluzione, che portavano con sé ciò che il generale Dumouriez definiva «le don céste de la Liberté». La «libertà» così conseguita fu accompagnata dall'assoggettamento alla legislazione francese, un assoggettamento che divenne ancor più stringente quando l'occupazione, a partire dal 1795, si trasformò in una vera e propria annessione, che dotò la Repubblica di nuovi dipartimenti.

Il nuovo regime imposto dalla Francia risultava assai sgradito alla popolazione belga, da un lato profondamente legata alle libertà e autonomie comunali sin lì vigenti e, dall'altro lato, tradizionalmente ostile a ogni interferenza sul piano locale da parte del potere centrale. Sino a quel momento, infatti, l'esercizio delle funzioni di polizia, intese nel senso comune del termine, era stato unicamente competenza dei poteri locali e risultava, nei fatti, affidato il più delle volte a uomini provenienti dalla comunità stessa che costoro erano incaricati di proteggere. A ben vedere, si trattava di una vera e propria polizia di prossimità *ante litteram*.

Il direttorio francese, il consolato e infine l'Impero di Napoleone Bonaparte si resero perfettamente conto della reale importanza dei poteri di polizia conferiti alle autorità municipali, e in particolare al sindaco. Tali poteri, tuttavia, nell'ambito del nuovo sistema amministrativo accentratissimo imposto dalla Francia, risultavano notevolmente ristretti dall'accentuata dipendenza in cui erano posti i *maires* da parte del potere centrale, che li nominava e che poteva, all'occorrenza, destituirli in ogni momento.

La caduta dell'Impero napoleonico e le decisioni prese dal Congresso di Vienna nel 1814 modificarono ancora una volta profondamente la situazione. La nascita del Regno Unito dei Paesi Bassi fu infatti caratterizzata dal ristabilimento di un forte potere comunale – in cui era prevista l'elettività, benché censitaria e indiretta, delle cariche municipali – e di una polizia sostanzialmente locale. Di scarso rilievo e di breve durata fu il parziale tentativo, compiuto da Guglielmo I d'Orange-Nassau – l'antico *Stadhouder* olandese ora diventato il nuovo sovrano – di instaurare nel corso degli anni Venti un potere centrale dotato di una certa forza, che gli avrebbe consentito di organizzare e di gestire più agevolmente il nuovo stato che si andava costruendo. Nonostante si stabilisse la nomina degli scabini e del borgomastro da parte del re e che i consiglieri comunali, prima rinnovati periodicamente, venissero eletti a vita, l'autonomia funzionale degli enti locali venne conservata. Ma l'intesa tra i «connazionali» dei Paesi Bassi del nord e del sud era tutt'altro che armoniosa, fatto che condusse quasi ineluttabilmente alla rivoluzione belga del settembre 1830.

La nuova costituzione del 7 febbraio 1831 dell'ormai indipendente Regno del Belgio restaurò pienamente l'importanza dei poteri locali nel-

l'ambito dell'amministrazione. Dopo un lungo e a tratti aspro confronto parlamentare tra i liberali conservatori, fautori di un centralismo funzionale al rafforzamento dell'unità nazionale e influenzati dal modello istituzionale francese della monarchia di luglio, e i democratici, difensori del tradizionale autonomismo del *pouvoir municipal*, tale impianto venne in buona sostanza confermato dalla legge comunale del 30 marzo 1836 – a sua volta fortemente influenzata sia dalla tradizione amministrativa nazionale, sia dall'esperienza rivoluzionaria del 1789 – che dava luogo a una soluzione di grande equilibrio, in grado di rimanere in vigore, grazie all'evoluzione garantita da giurisprudenza e dottrina, sino a oggi.

La nuova legislazione belga metteva in primo piano non soltanto i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti a tutti i cittadini – che non erano più sudditi del re – ma anche il ruolo essenziale del *bourgmestre*, il sindaco. Costui era il vero e proprio vertice del potere esecutivo locale, in qualità di responsabile della polizia amministrativa (o preventiva) e, più specificamente, del mantenimento dell'ordine pubblico nel territorio del suo comune. Le diverse disposizioni mettono in luce come, nonostante l'introduzione di un più stringente controllo da parte dell'esecutivo per arginare eventuali spinte centrifughe in periferia, permanesse una forte diffidenza nei confronti dell'ingerenza del potere centrale in ambito municipale. Venne ad esempio stabilito che, solo nei comuni con più di 50.000 abitanti, il direttore della polizia urbana locale (il futuro commissario in capo) fosse sì designato, tra tutti i commissari della città, dal re; la proposizione del soggetto spettava però al consiglio comunale, e benché il suo incarico fosse eventualmente rinnovabile, la legislazione disponeva che restasse in carica per un solo anno.

La costituzione aveva inoltre previsto una nuova legge per la gendarmeria, che tuttavia avrebbe trovato realizzazione solo oltre un secolo più tardi, nel 1957. Per tutto il XIX e il XX secolo l'esistenza di questa polizia di origine militare venne regolata facendo riferimento, sul piano legale, alle leggi e regolamenti che avevano istituito, durante la dominazione francese, la gendarmeria nazionale e, durante il regime olandese, la *maréchaussée royale*.

Se è vero che la polizia comunale costituiva in Belgio la polizia di prossimità per eccellenza, occorre tuttavia rilevare che tale ruolo veniva adeguatamente garantito anche dalle brigate locali della gendarmeria, la cui organizzazione era essenzialmente territoriale e i cui effettivi erano relativamente esigui. È interessante rilevare che se i poliziotti comunali dovevano obbligatoriamente abitare nel territorio del loro comune di destinazione, i gendarmi, invece, non potevano restare nella stessa circoscrizione della brigata in cui avevano militato prima di entrare nella *maréchaussée*. Nel primo caso lo scopo era quello di ottenere la prossi-

mità più stretta tra il poliziotto e il suo ambiente professionale. Nel secondo, al contrario, si cercava di garantire un rapporto di «neutralità» tra il cittadino e il gendarme, una neutralità rafforzata dall'obbligo previsto per quest'ultimo di vivere in caserma. In una città come Bruxelles, per esempio, gli agenti di polizia dovevano vivere nel territorio della divisione a cui erano stati destinati. Siccome erano in tutto dieci, il trasferimento di ciascuno di essi comportava *ipso facto* un cambiamento di residenza. Quanto al commissario di polizia, la sua abitazione privata si trovava nella sede stessa del suo commissariato: una situazione che rimase invariata sino a dopo la Seconda guerra mondiale.

Tale concezione di prossimità non sarebbe sopravvissuta all'evoluzione dei mezzi di comunicazione e di trasporto né allo sviluppo industriale e commerciale che caratterizzarono il progresso economico del Belgio durante il XIX secolo; fenomeni che avrebbero comportato una rilevante migrazione della popolazione dalle campagne verso le città sorte intorno agli opifici, alle miniere di carbone, alle cave, alle fabbriche e altri luoghi di produzione, innescando una profonda trasformazione sociale. Fu dunque necessario adattare il sistema di sorveglianza del territorio alle nuove condizioni economico-sociali conseguenti alla rivoluzione industriale, con la creazione o il rafforzamento di alcune polizie locali. Tali iniziative si rivelarono tuttavia insufficienti a fronte delle nuove esigenze di controllo della società che la tutela dell'ordine pubblico imponeva. Lo Stato belga favorì dunque, timidamente ma con costanza, il progressivo aumento dell'importanza della gendarmeria. Il corpo militare di cavalleria assunse via via compiti sempre più estesi, concernenti le missioni di polizia amministrativa e giudiziaria.

Lo Stato belga, preoccupato sia dall'esplosiva situazione politico-sociale, sia di garantire al contempo una migliore qualità del servizio di polizia al cittadino, impose alcuni obblighi minimi nell'ambito dell'organizzazione e della formazione del personale della polizia comunale. Tali novità vennero tuttavia introdotte a poco a poco, con grande lentezza, perché la preoccupazione principale del legislatore restava soprattutto quella di non ledere la sacrosanta autonomia municipale e le prerogative della polizia di prossimità. La costante preoccupazione delle autorità di garantire una polizia vicina al cittadino e al suo bisogno di sicurezza traspare con grande evidenza nello spirito della legge del 7 dicembre 1998, con la quale si è voluto creare «un service de police intégré, structuré à deux niveaux». Il primo è quello della polizia federale, una forza specializzata e di appoggio i cui effettivi sono nettamente meno numerosi di quelli raggiunti dalla ex-gendameria. Il secondo livello è costituito invece da un corpo di polizia locale suddiviso in 196 zone, a cui compete il controllo del territorio di una sola città (50 zone) o di più città e comuni (146 zone); ciascuna zona conta da 70 a 3.000 poliziotti, a seconda della

sua importanza e del carico di lavoro previsto; i suoi compiti sono stati orientati, sin dall'inizio, proprio in funzione delle esigenze della comunità e della prossimità al cittadino.

Si tratta di un sistema ibrido di polizia, che sovrappone una struttura organizzata su base nazionale a una struttura locale e che deve ancora essere messo alla prova. Ha in ogni caso il grande merito di tener conto dell'opinione dei cittadini che vogliono conoscere la loro polizia, una polizia il cui operato si augurano, democraticamente, possa essere il più trasparente possibile.

Discussione

FRANCO ANGIOLINI

Ringrazio Livio Antonielli, Andrea Romano e tutti coloro che hanno organizzato questo incontro. So come funziona questo seminario anche perché ho avuto il piacere di prendere parte ad alcuni appuntamenti precedenti. Livio Antonielli mi ha affidato un compito non facile, dato che solitamente mi trovo più a mio agio nel ruolo di «scoordinatore» delle discussioni, che di coordinatore. Ho trovato le relazioni di ieri ricche e interessanti per le questioni che hanno sollevato, i problemi che hanno posto e anche per la varietà dei temi. Mi sembra tuttavia di poter affermare che, al di là della pluralità di contenuti e metodi emersi, si possano individuare alcuni punti «forti» attorno ai quali il discorso si coagula, punti emersi ieri, a mio giudizio, con chiarezza. Di questi punti ne ho colti almeno quattro.

Prima di tutto, il problema della polizia, informale o formale che essa sia, rinvia immediatamente e con evidenza a quello dell'ordine. La questione dell'ordine, così come è stata delineata dalle relazioni di ieri, mi pare infatti che ci ponga di fronte a un quadro caratterizzato da un ordine disordinato o da un ordinato disordine. Le forme organizzative, le soluzioni pratiche che vennero inventate, adattate e infine adottate o meno, si confrontarono sempre con una nozione e una pratica dell'ordine che, per un lungo periodo storico, rimase assai distante da ciò che noi oggi, in maniera più o meno intuitiva, tendiamo a rappresentarci come ordine.

Mi spiego meglio, individuando nel contempo l'altro tema «forte» emerso ieri che vorrei sottoporre alla vostra attenzione: l'ordine disordinato o, viceversa, il disordine ordinato, a seconda delle congiunture, è in realtà una conseguenza della pluralità delle fonti di potere e, soprattutto, di legittimazione. Più attori – siano essi individui, gruppi o enti – si sentono investiti del potere di intervenire e di regolare la vita quotidiana secondo schemi e linee che molto spesso collidono con esigenze di segno opposto. Gli esempi potrebbero essere numerosi, ma penso soprattutto al quadro presentato da Letizia Arcangeli per Parma, o alla relazione di Olivier Caporossi su Madrid, città che vede la compresenza di una serie di fonti di potere, dunque di punti da cui si propagano forze di polizia

formali e informali che convivono ben spesso negli stessi spazi, spazi in precedenza anche separati che però poi finiscono per sovrapporsi.

Il terzo punto che mi pare sia emerso con chiarezza e su cui varrebbe la pena di riflettere è come, nel quadro complessivo delineato ieri, il potere autoritativo sia caratterizzato nella sostanza da una forte asimmetria.

Il quarto punto è infine quello di una forma e una pratica del controllo e della repressione a geometria variabile, geometria che si adatta non solo alle congiunture politiche ma addirittura anche agli individui: il caso di Marco Dolce, trattato da Luciano Pezzolo, mi è sembrato in questo senso esemplare, in un contesto, tra l'altro, dove pare invece emergere in maniera evidente e con grande precocità la tendenza a ricondurre a un centro «forte», il Consiglio dei Dieci, il controllo del sistema di polizia. Nel concreto possiamo vedere come la figura di Marco Dolce calibri la sua azione in base agli interessi personali ma anche, immagino, in base a valutazioni politiche complessive, che lo incoraggiano a usare uno *stop and go* a seconda dell'«interfaccia» con cui si trova a operare. Questi mi sono apparsi gli elementi più importanti – anche se sicuramente ne sono emersi altri, grazie proprio alla ricchezza delle relazioni – messi a disposizione della nostra riflessione collettiva di oggi. Ho citato solo due esempi, ma in ognuno dei contributi di ieri avrei potuto individuare la presenza, in modo esplicito o implicito, di questi quattro elementi.

Abbandonando quindi il ruolo di coordinatore per riassumere quello di «scoordinatore», vorrei aggiungere a queste premesse un altro aspetto molto importante sul quale riflettere per comprendere cosa significhi, a mio giudizio, polizia rispetto alla nozione di polizia informale – e qui penso anche alle osservazioni di Vincent Milliot. Ovvero il fatto che ci troviamo di fronte per un lungo periodo – almeno, seguendo il caso milanese, sino a tutto il tardo Settecento e anche oltre – a un sistema che conosce e pratica la *reciprocità della legittimazione*, espressione utilizzata ieri da Marco Gentile. Si tratta di un fenomeno peculiare dell'antico regime, un elemento che è «altro» rispetto al nostro attuale universo mentale e materiale. Ma cosa significa in realtà *reciprocità della legittimazione*? Che l'ordine, anche a livello di obiettivo, è pur sempre contrattato. Vi è una continua negoziazione per arrivare a stabilire delle forme di equilibrio tra le varie forze politiche e sociali. L'ordine è contrattato proprio perché si declina al plurale, è un termine collettivo che nasconde una pluralità di ordini, che a sua volta deriva dalla pluralità dei centri autoritativi.

Di qui discende la stessa pluralità delle forze di polizia. Se infatti sgombriamo la testa dall'idea che la forza di polizia sia tale solo qualora abbia certi connotati, scopriamo allora che esiste una pluralità di forze di polizia, di strumenti, di uomini – ma anche di donne, nel caso degli inquisitori – che hanno la possibilità di agire e che vanno a costituire, in alcuni casi, una sorta di nebulosa attorno alla figura dell'«ufficiale», di cui ha trattato Marco Gentile. Sono queste figure che circondano l'«ufficia-

le», l'inquisitore, a consentire concretamente l'attuazione delle iniziative che si propongono di individuare delle forme di ordine o delle forme che consentono di superare il disordine che si vuole combattere. In questo senso, le considerazioni in chiave economica che ci ha presentato Milliot sulla polizia informale mi sono sembrate particolarmente stimolanti, proprio perché ci fanno percepire molto bene come un sistema possa funzionare – come nel caso dell'economia, e in questo caso è proprio l'Italia che può insegnare al resto del mondo – pur sfuggendo alle regole codificate che dovrebbero invece definire il quadro economico complessivo. Dunque un certo tasso di informalità non significa necessariamente che ci si trovi di fronte a forme di inefficienza, perché mi pare che in realtà si abbiano risultati di grande efficienza per quanto riguarda la capacità di tenuta, di controllo e di organizzazione della vita collettiva; una capacità conseguita proprio perché l'informalità, in definitiva, forse più che sulla pura repressione fa leva sulla mediazione.

Sono rimasto assai impressionato da quanto ci ha detto Livio Antonielli e da altri elementi che, come al solito, sono circolati anche nelle altre relazioni, in merito a quest'attività continua del mediare. Cioè dal fatto che in definitiva l'attività repressiva, prima di giungere alla punizione vera e propria, conosce tutta una serie di istanze precedenti e intermedie, che sono poi quelle dell'accomodamento, della risoluzione attraverso forme di sanzione più blande rispetto a quelle previste. A tale riguardo vorrei proporre – se mi permettete una piccola deviazione in direzione di un quadro che mi è più familiare e sul quale ho conoscenze più dirette – quanto emerge in maniera netta nella vicenda toscana dell'età moderna: qui, soprattutto in periferia, cioè nella situazione in cui vive la maggior parte della popolazione, si intravedono contrasti che però non emergono mai esplicitamente, perché trovano la loro risoluzione in una forma di polizia, di correzione, di controllo che sfugge al momento formale, ma che è tuttavia estremamente efficace perché riesce a ridurre le tensioni e disciplinare i comportamenti. Una forma di polizia che riesce non solo a disciplinare i comportamenti ma addirittura anche a distinguere come legittimi comportamenti apparentemente illegittimi. Ecco un episodio che ho avuto modo recentemente di conoscere a proposito della Toscana: siamo nella prima metà del Settecento e una vedova viene accusata di infanticidio, dato che ha ucciso il bambino che ha concepito insieme a un piccolo proprietario presso il quale lavora. Dalle indagini emerge una situazione assai ovvia: la donna, bisognosa, è stata irretita dall'uomo, che le aveva promesso una collocazione economica, ma che poi non ha rispettato i patti, costringendola al delitto. Il fatto più interessante è che tutta la comunità interviene per testimoniare e far presente al vicario la situazione. Di fronte a una comunità che difende la moralità della donna, comunità che è consapevole che si tratta di un comportamento illegale, ma che ne difende la legittimità, visto il contesto in cui il delitto è avvenuto, il vicario chiu-

de la pratica, affermando come non si possa attestare se il bambino è morto per cause naturali o meno; insomma, come di dice in Toscana, «abbozza». In questo caso siamo di fronte a forme di controllo che si impongono attraverso l'intervento di individui – i membri della comunità – che, pur non avendo alcun titolo formale per esercitare una sorveglianza sui comportamenti, offrono tuttavia il loro impegno in questa direzione; ovvero prefigurano il ruolo di quella polizia di prossimità che, di fronte a situazioni di debolezza economica e sociale, deve evitare che il comportamento venga rubricato come delinquenziale per evitare che scattino poi meccanismi punitivi i cui esiti sarebbero ancor più pericolosi. È un universo in cui le soluzioni sono spesso complesse e sfuggenti, perché le fonti non ne trattano esplicitamente e possono solo essere percepite indirettamente, attraverso una loro lettura in controluce.

Accanto a queste modalità tutte informali di controllo, che si esplicano prevalentemente attraverso la negoziazione, la mediazione, e si risolvono in interventi blandi, ce ne sono altre che vanno invece cercate nell'azione di figure anche queste di non facile individuazione e analisi: figure che appartengono al mondo delle campagne, a una realtà produttiva che per sussistere necessita di proprie forme di salvaguardia e tutela, come i campieri. I campieri, presentatici ieri, sono un elemento che dovrebbe farci meglio comprendere il fenomeno della mafia e le sue origini, dato che rappresentano l'articolazione tra mondo rurale, proprietari e forme illegali di imposizione dell'ordine e di arricchimento. I campieri e le guardie campestri esistono tuttavia anche altrove, perché dunque in Sicilia diventano elemento qualificante dell'insorgere della mafia? È un problema che mi piacerebbe vedere approfondito. Le guardie campestri in Toscana e nel Veneto, che tipo di polizia rappresentano? In Toscana e altrove le guardie vengono elette, designate dalle comunità; sono dunque una polizia che la comunità stessa si dà, a salvaguardia dei propri interessi. Esistono tuttavia anche guardie campestri nominate e stipendiate dai proprietari. Le fattorie toscane, i grandi complessi produttivi prevedono una serie di figure, dal fattore alla guardia, appunto. È una polizia «privata» che assume di fatto, in quelle aree, un ruolo straordinariamente importante, dato che è l'unica forma di polizia presente sul territorio. Esistono poi, sempre nell'ambito dell'economia produttiva delle campagne, le guardie «delle bandite», attive su quelle porzioni di territorio che beneficiano di un «bandito», cioè di particolari garanzie e privilegi, come le bandite granducali. Le guardie di queste ultime potrebbero persino essere assimilate a una forma «statale» di polizia, al servizio del principe. Alle bandite granducali si contrappongono le bandite di privati, dipingendoci così una situazione di grande ambiguità. Vorrei aggiungere di più: i denunziatori di malefici, i denunziatori di «danno dato» hanno anch'essi funzioni di polizia, perché devono appurare le malefatte commesse, denunciarle, attivare un meccanismo che può portare sino all'applicazione di pene assai rigorose.

Per concludere, penso che tra la polizia formalizzata, di Stato o municipale, che è dotata di un preciso regolamento, di una sua precisa visibilità, di un quadro definito in cui operare, e le forme di polizia più lontane dalla formalizzazione, composte di uomini della comunità o che per incarico della comunità fanno sì che l'ordine sia meno disordinato, ci siano tutta una serie di figure intermedie che finiscono per costituire un sistema complessivo, quello che ha consentito alla società di antico regime di funzionare e soprattutto di modificarsi. All'interno di questo quadro mi sembra tuttavia di poter cogliere con sicurezza una tendenza: la tendenza, sul lunghissimo periodo, a ridurre la pluralità preesistente a un *unum*; un tentativo di dare progressivamente maggior peso allo Stato, alla dimensione pubblica del controllo e della repressione. Una tendenza che, in tempi e modi differenziati, termina il suo percorso con il XIX secolo. Qui mi pare si collochi lo spartiacque, il punto di svolta.

Anche su questo punto credo però che occorra non mitizzare eccessivamente. Dico questo pensando all'oggi, in questo nostro paese – e qui mi scuso con gli amici e colleghi non italiani. Se infatti oggi si va per mare, in barca, e ci si allontana di un paio di miglia dalla costa, si può essere fermati da una vedetta dei carabinieri, dalla guardia di finanza, da una vedetta della polizia di Stato e infine anche dal guardiacoste. È questa la situazione nell'Italia contemporanea: siamo in presenza di polizie formalizzate, tutte dipendenti dallo Stato, che intervengono tutte in un'area precisa e su una serie di stessi problemi contemporaneamente. È vero che assistiamo, a partire dall'Ottocento, a una riorganizzazione in senso moderno della polizia. Oggi tuttavia non viviamo affatto, almeno qui in Italia, in una realtà in cui gli apparati di polizia sono poco numerosi e ciascuno è attivo in un campo precisamente delimitato di intervento.

GIORGIO CHITTOLINI

Chiedo la parola sollecitato dalla definizione usata da Franco Angiolini: ordine disordinato o disordine ordinato. Io lo chiamerei, in base a quanto egli stesso ha detto in chiusura, un ordine *diverso*. Quello di antico regime non è che non fosse *ordine*: era invece un ordine regolato secondo principi che non sono i nostri attuali, e che appunto erano caratterizzati, come ha opportunamente sottolineato Angiolini, da una pluralità di centri di potere, quindi da una pluralità di forme di esercizio di questi poteri – e ricordo in proposito il seminario organizzato a Capodistria da Claudio Povolo sui poteri informali¹. Tralascio la questione se

¹ *Onore: identità e ambiguità di un codice informale (area mediterranea, secc. XII-XX)*,

fossero «perfettamente» ordinati o meno. Ciò che voglio dire è che Livio Antonielli ci ha mostrato ieri molto lucidamente il processo di passaggio da una situazione di antico regime al moderno. Il punto di arrivo di tale processo di trasformazione prevede un blocco di potere forte, accentrato, dipendente dal sovrano, i cui poteri si trasmettono alle varie forze di polizia, finanze, guarnigioni, commissariati, ecc. Un punto di arrivo che è assai difficile collocare cronologicamente, e credo che le discussioni in merito non avranno mai fine. L'ordine di antico regime è invece rappresentato da una pluralità di corpi dotato ciascuno di un proprio ambito di autorità e quindi di esercizio di funzioni, tra le quali è compresa in certi casi anche quella di polizia. Tali funzioni e poteri non si trovano – come ha giustamente sottolineato Angiolini – in un rapporto di dipendenza rigida da un potere centrale, ma si trovano in un rapporto di reciprocità, di carattere pattizio tra di loro, a riconoscimento del dualismo, o pluralismo, che sovrasta tale costruzione costituzionale complessiva. Dunque il problema della polizia in una situazione di antico regime non è tanto quello della diretta dipendenza dall'autorità del sovrano; non è – e questo mi sembra uno degli aspetti più significativi – quello del numero delle persone addette a funzioni di polizia, perché gran parte delle questioni di ordine pubblico non si risolvono in termini di polizia. Le relazioni di Letizia Arcangeli e Marco Gentile hanno appunto trattato della figura del «patrono» che da solo riesce a ottenere maggiori risultati di tanti uomini di una moderna polizia. Il patrono esercita una funzione di ordine pubblico, sulla base di un riconoscimento da parte di poteri vari. In ambito urbano, ad esempio, il podestà è sì nominato dal principe, ma è uno solo degli elementi presenti in quel contesto e deve inoltre patteggiare il suo potere con la città; ambedue, a loro volta, devono farlo con i nobili, le fazioni, i comuni rurali, con il vescovo o il Capitolo, con le corporazioni. Tale sistema si fonda su di una serie di equilibri, di volta in volta calibrati e definiti, che tutto sommato reggono senza bisogno degli strumenti di coazione e di controllo di massa caratteristici di situazioni successive. Adottando il problema della polizia come «spiraglio di intelligibilità», io, che non mi sono mai occupato specificamente di queste cose in precedenza, ho intravisto una notevole potenzialità di spunti. A seconda di come i vari corpi e organismi ridistribuiscono la loro autorità nell'ambito di relazioni diverse con rapporti di potere diversi, si disegna una mappa in cui tali relazioni rappresentano indicatori assai importanti dell'organizzazione complessiva della società, e di cosa in essa significhi *ordine pubblico*.

Quello di ordine pubblico è infatti un concetto che cambia continuamente, così come è chiaramente emerso dalle relazioni di ieri. In alcuni

Capodistria, 2000. Gli Atti sono stati pubblicati a cura di C. Povolo, con lo stesso titolo, in *Acta Istriae X*, Capodistria 2002.

casi ordine pubblico è la difesa della proprietà, il principio che non ci si strappino i capelli nelle risse, come è prescritto negli statuti; in altri casi consiste nell'assetto politico complessivo di una società. Per disegnare tale mappa è quindi fondamentale l'identificazione precisa degli attori e delle funzioni ch'essi svolgono.

CLAUDIO POVOLO

Ho appuntato una serie di osservazioni ed entro subito nel vivo della questione. Come Giorgio Chittolini, non mi sono mai occupato direttamente del tema della polizia e il suo schema di osservazioni corrisponde in gran parte alle mie considerazioni, che cercherò di esporvi. Ai temi che toccherò ha già accennato Andrea Romano nella sua sintesi dei lavori di ieri. Il problema della polizia va indubbiamente collocato in questo sistema essenzialmente, se non eminentemente, informale, che resta operante, in base alla mia esperienza di fonti giudiziarie, sino alla fine del Seicento e l'inizio del Settecento. È da tale momento che le cose cominciano a cambiare, anche se tali cambiamenti non vengono formalizzati esplicitamente. Lo definirei un sistema repressivo, dove sottolineo repressivo per lasciare da parte, per il momento, un'area assai ampia, quella del controllo sociale che presuppone tutta un'altra serie di riflessioni, che riprenderò in parte più avanti.

Tutto il discorso va ovviamente collocato in quella che Franco Angiolini ha definito la complessità dello Stato che gli storici delle istituzioni definiscono giurisdizionale: uno Stato in cui vi è un centro che si rapporta dialetticamente con una molteplicità di centri, e che ha un obiettivo preciso, il governo del territorio. Questo governo del territorio si esplica con una molteplicità di soggetti giuridici e politici. L'area tematica che concerne lo Stato giurisdizionale è stata delimitata da una delle riflessioni più calzanti su questi problemi, quella espressa nel famoso saggio di Lenman e Parker del 1980², in cui gli autori affrontavano proprio il passaggio da una *community law* a una legge dello Stato, cioè da un sistema essenzialmente informale, riluttante ad adire i tribunali – si va in tribunale solo è strettamente necessario – a una giustizia di *State law*, definizione che per il caso italiano va ovviamente ripensata e riformulata in altri termini. Tuttavia il loro schema può esserci utile perché ci riporta a un tipo di sistema – quello che ricordava adesso Giorgio Chittolini – che è basato essenzialmente sulla faida, cioè sull'autoregolamentazione dei

² B. Lenman, G. Parker, *The State, the Community and the Criminal Law in Early Modern Europe*, in V.A.C. Gatrell, B. Lenman, G. Parker (a cura di), *Crime and Law. The Social History of Crime on Western Europe since 1500*, Staples, London 1980, pp. 11-48.

conflitti. Durante le relazioni di ieri si è parlato spesso di fazioni, appunto. Si tratta di un sistema fatto di autoregolamentazione dei conflitti, di composizioni, di arbitrati. L'arbitrato si ritrova in tutti gli statuti perché deve regolamentare le composizioni all'interno del lignaggio. È un sistema in cui la regolamentazione comunitaria e consuetudinaria ha una notevole importanza, anche se via via si indebolirà a favore del ruolo della giustizia dotta ed elaborata dai giuristi, ma non nel sistema di *common law*, dove, ad esempio, l'attuale istituto del «gran giuri» continua a rappresentare una sorta di continuità con la realtà del passato.

Dalle relazioni di ieri credo che si potessero individuare in questo Stato giurisdizionale tre aree, se vogliamo settorializzare la nostra riflessione. Un'area eminentemente consuetudinaria, come abbiamo visto da alcune relazioni che hanno sottolineato il ruolo dei gruppi parentali, delle paci, delle faide, area ancora vastissima nel Tre e Quattrocento, che in certe zone d'Europa ha avuto un'impronta preminente e che in Italia deve fare i conti con l'emergere del ruolo delle città. Le città rappresentano la seconda area, in cui il tema della faida diventa assai più complesso perché mediato dai giuristi di diritto comune. L'area cittadina attua una interpretazione della faida a livello giuridico, che ritroviamo in forma criptica negli statuti. Il tema della responsabilità e dell'imputabilità nasconde in realtà il tentativo da parte dei giuristi di assumere un ruolo forte di mediazione. La regolamentazione processuale, ovvero la regolamentazione del conflitto attraverso il processo, presenta alcuni casi interessanti, che ben conosco e che vi voglio citare: ad esempio, il fatto che si distingua tra l'omicidio premeditato, che veniva definito «pensato», e l'omicidio «puro». Tutto ciò presuppone che esista un forte conflitto gestito dai gruppi parentali e che il tribunale rappresenti una semplice mediazione che tenta di favorire la composizione esterna. È solo un caso tra tanti. Pensiamo infatti al ruolo della pena pecuniaria e del bando, su cui torneremo, dato che il problema del bando investe direttamente il ruolo degli sbirri. Pensiamo anche al tema dello spazio cittadino: lo spazio cittadino è regolamentato dalla faida. Esistono ad esempio dei percorsi dai quali le persone non possono uscire altrimenti rischiano di essere uccise, come appare dagli statuti. Il ruolo dei giuristi in tale contesto è dunque essenziale. La terza area è costituita dai grandi centri di potere, che Giorgio Chittolini ci ha appena ben rappresentato. Tali centri, in quest'ottica dello Stato giurisdizionale, danno una sensazione di maggiore capacità di controllo, presentano forze di polizia più visibili ma che comunque non hanno la stretta necessità di interferire con la molteplicità di centri esistenti sul territorio se non in casi di grande emergenza. Tale situazione rimane a lungo il fondamento della società ma tende a essere progressivamente aggirata ed è qui che il ruolo della polizia comincia ad assumere tutta la sua importanza, a partire dal tentativo di superamento della seconda metà del Cinquecento, quando comincia a emergere quella che è stata definita la giustizia «punitiva».

Il riscontro è immediato. È sufficiente consultare una qualsiasi «raspa», ovvero libro di sentenze criminali, prodotta in una qualsiasi città italiana, per assistere al passaggio da un sistema di pene che definiremo «del taglione» – cioè che prevedono taglio del naso, delle orecchie, ecc., ma pochissime condanne a morte –, a un sistema di giustizia punitiva in cui emerge come predominante la pena di morte. In tale sistema operano anche tutta una serie di altri strumenti, tra i quali il ruolo della repressione diventa eminente. In questo caso anche il bando diventa una pena forte, decisiva. Il bando nell'ambito della regolamentazione della faida doveva infatti servire a ricomporre il conflitto: si allontanava la persona colpita dall'ostracismo per favorire la ricomposizione tra i gruppi parentali in conflitto. Nell'ambito della giustizia punitiva il bando è invece distruttivo, e qui si potrebbe inserire il tema dei *bounty killers*, cioè dei cacciatori di taglie, che, come ha detto Livio Antonielli, meriterebbe una giornata di seminario. Le fonti giudiziarie cinquecentesche sono zepe di casi del genere: i cacciatori dovevano dimostrare come avevano ucciso il bandito colpito dalla giustizia punitiva, e in tal modo ci troviamo di fronte alla descrizione di scene «forti» ma che offrono bene la dimensione del cambiamento. Molti cacciatori di taglie diventeranno poi sbirri. Qualche anno fa ho studiato il caso di una banda di *bounty killers* che andava a caccia dei maggiori banditi della terraferma veneta e i cui membri diventeranno in seguito capi degli sbirri: saranno utilizzati per la caccia ai banditi in più vasti territori, in qualità di specialisti del problema. In seguito all'affermarsi della giustizia punitiva si creerà anche un mercato delle «voci», cioè dei diritti acquisiti nell'ammazzare un bandito. Tale «voce», tale diritto poteva essere venduto e comprato, finendo su un mercato della domanda e dell'offerta tutt'altro che libero, dato che potevano esserci momenti in cui i banditi erano pochi, come in caso di guerra quando i banditi andavano «al campo», e in cui il valore della «voce» calava. Il caso del mercato delle «voci» mi pare importante perché pone il problema del cosiddetto plusvalore delle leggi. Un fenomeno che andrebbe esaminato attentamente è l'affermarsi della pratica, nell'ambito del mercato delle voci, di favorire con la compravendita, per il tramite della giustizia punitiva, i ceti che controllano il potere.

La giustizia punitiva presenta dunque due volti: il primo è quello della severità, manifestata anche nei confronti degli appartenenti a quella stessa società; il secondo consiste nel recupero dei membri di quella società macchiatasi di delitto attraverso il sistema delle «voci». Nel caso veneziano è evidente che i patrizi utilizzano le «voci» per riabilitarsi dopo aver subito sentenze durissime di bando. Nell'ambito della giustizia punitiva c'è poi l'area processuale di superamento, un punto a mio parere decisivo. Si comincia col dire che non si possono più comminare sanzioni pecuniarie per certi reati, che non è più possibile praticare le cosiddette «piaggerie», ovvero le cauzioni, che consentivano a una persona di

uscire dall'area processuale, attendere la sentenza e contemporaneamente arrivare a un compromesso con la parte avversa, anche in alcuni casi di omicidio. Tutto ciò si inserisce in un'area di tipo repressivo, in cui si afferma anche una diversità di metodi nel controllo del territorio, in cui comincia a emergere la figura dello sbirro come elemento di forza. Tutti questi elementi vanno valutati nell'ambito di un sistema più complessivo, altrimenti non si riesce a cogliere la dimensione in cui si inserisce la novità. In Veneto vengono istituiti i Capitani di campagna che si sostituiscono ai cosiddetti Capitani del Devedo. Il Capitano grande che ha presentato Luciano Pezzolo è un'altra espressione di tale forma di giustizia. Pensiamo anche al tema di cui si è trattato ieri, alla forma di controllo rappresentata dalle licenze d'armi. Tali licenze, così come altre forme di concessione, vengono utilizzate «a fisarmonica» permettendo al centro di regolamentare la faida dall'esterno, a seconda che si ritirino o si concedano queste voci. L'intervento diventa maggiore e rende la figura dello sbirro sicuramente più odiata dalla società ma, al contempo, certamente più funzionale al nuovo tipo di giustizia, che ormai ha assunto i caratteri della punizione come suo elemento distintivo.

MARIO CERAOLO

Io sono appunto uno «sbirro», nel senso che sono un poliziotto, di quelli che un tempo, per fortuna molto remoto, come ho sentito dire negli altri interventi, impiccavano i colpevoli alle ringhiere delle case municipali. Per l'esattezza sono dirigente dell'Ufficio prevenzione generale della Questura di Messina, che si occupa in sostanza della prevenzione dei reati, e non della fase strettamente repressiva o investigativa successiva alla commissione dei reati. Svolgo, dunque, un'attività finalizzata a prevenire, a impedire la commissione dei reati, o comunque a ridurla a dei livelli accettabili. Dal mio ufficio dipende anche la squadra nautica, ovvero quelle motovedette di cui trattava prima Franco Angiolini, che ha puntualizzato un problema di grande attualità, sia dal punto di vista quantitativo, per il numero elevato di corpi coinvolti in una stessa attività di controllo, che qualitativo, per quanto concerne i tipi di forze di polizia coinvolti. Diciamo pure che, una volta sbarcati a terra, i tipi di controllo sono ancora maggiori, perché occorre considerare anche la guardia forestale, la polizia penitenziaria, oltre alla polizia municipale, a cui si aggiungeranno polizia provinciale e regionale. La tendenza in merito è comunque quella in direzione di un'attività di coordinamento e di specializzazione.

Ringrazio, innanzitutto, il professor Andrea Romano per l'invito rivolto alla Questura di partecipazione a questo seminario, che si è rivelato un momento di arricchimento assai importante da cui ho tratto numerosi spunti di riflessione che mi saranno utili nel prosieguo della mia atti-

vità. Debbo dire che negli ultimi anni la polizia italiana è stata interessata da un progetto molto innovativo in materia di prevenzione: il progetto *Polizia di prossimità*, al quale farò poi un brevissimo cenno. Qualunque progetto – e penso che voi possiate convenire – richiede, come nel nostro caso è stato, una profonda analisi culturale e sociologica della situazione attuale nonché della genesi e dell'evoluzione storica dei fenomeni che poi saranno interessati dall'evoluzione del progetto medesimo. Il lavoro che qui svolgete di approfondimento, di studio e di ricerca, è sicuramente per noi molto proficuo, e anzi io personalmente auspico forme di collaborazione sempre più concrete, per arrivare – così come è già avvenuto in altre sedi – alla realizzazione di progetti comuni. Come diceva il professor Romano ieri, vi sono dei punti di collegamento tra le vicende verificatesi molti secoli addietro e quanto si verifica oggi. Purtroppo debbo dire che oggi, in determinati contesti sociali ad alta densità criminale, si ravvisano quegli elementi di cui trattava ieri la professoressa Arcangeli a proposito del «bosco et spelunca di latroni». Ci troviamo infatti di fronte a situazioni di disordine pubblico assai simili. Oggi si parla di poliziotto «di quartiere». La professoressa Novarese ieri ha delineato una figura molto simile, già operante nel Regno di Sicilia e noi sentiamo oggi esigenze di legittimazione simili a quelle di cui ha trattato ieri Marco Gentile. Sono di drammatica attualità le pulsioni verso forme di autodifesa, di cui ha parlato ieri con molto lucidità il professor Antonielli. La storia si ripete, dunque, ed è molto utile per noi «tecnici» conoscere bene genesi ed evoluzione dei fenomeni, così come credo sia utile per voi conoscere meglio i problemi attuali per leggere e interpretare meglio quanto accadeva in passato.

Vorrei fare un breve accenno al progetto *Polizia di prossimità*, nel cui contesto opera il servizio «Poliziotto di quartiere»: un evento assolutamente nuovo in Italia, avviatosi nel dicembre 2002. Perché la polizia italiana ha sentito il bisogno di dar vita a un simile progetto? Nel corso degli anni Novanta, in particolare negli anni 1998-1999, è stato rilevato un notevole aumento dei reati di criminalità predatoria, diffusa. Un tempo tale categoria di reati veniva denominata «microcriminalità», mentre è preferibile utilizzare termini di carattere sociologico per non dare l'impressione, con il prefisso «micro», di ridimensionare il fenomeno. I reati di criminalità diffusa consistono in reati contro il patrimonio commessi occasionalmente, opportunisticamente, da soggetti che non fanno parte di organizzazioni criminali, soprattutto nei confronti di soggetti deboli, in prevalenza anziani o che per la conformazione delle nostre città si trovano in situazione di difficoltà (le strutture urbanistiche possono a volte creare opportunità ambientali di reato). Ecco perché si definiscono anche come attività predatoria. Questo notevole aumento è stato determinato da una serie di cause; ne citerò solo alcune. Le risorse di polizia erano in quegli anni assiduamente impegnate, per le note vicende della ma-

fia palermitana, a contrastare la criminalità organizzata. Paradossalmente, gli esiti positivi di quelle indagini, e quindi il conseguente smantellamento di quelle organizzazioni criminali mafiose, hanno fatto venir meno il controllo che tali organizzazioni esercitavano su soggetti non facenti parte della mafia e che operavano come «cani sciolti».

Ci sono stati poi alcuni importanti fattori di carattere sociologico. È stato infatti rilevato come sia mutato il rapporto di tutti noi nei confronti dei beni di consumo. C'è stato innanzitutto un notevole aumento dei beni di consumo. Abbiamo inoltre sviluppato una minore attenzione nei confronti di tali beni, un altro fattore che favorisce la criminalità predatoria. Altri fattori provengono dall'esterno, come l'immigrazione clandestina o il traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Un altro paradosso è che fenomeni transnazionali di globalizzazione hanno ricadute molto forti a livello locale, e in questi casi ci è dato di intervenire non sulle cause, ma solo sugli effetti. È stato dunque rilevato l'aumento di tali reati e sono state monitorate le cause di tale aumento, e infine analizzati gli effetti sulla vita del cittadino, i livelli di insicurezza raggiunti da questi ultimi.

È a questo punto che è nata l'esigenza del progetto *Polizia di prossimità*: si è infatti notato che i livelli di insicurezza per il cittadino non erano strettamente collegati ai livelli oggettivi dei fattori di reato; che esisteva uno iato tra l'insicurezza oggettiva, che aumentava o diminuiva in maniera proporzionale al variare del numero di reati commessi, e l'insicurezza percepita, soggettiva, indipendente dall'effettivo numero di reati commessi. Ovvero, anche nel momento in cui si ottenevano importanti risultati, cioè il calo dei reati, attraverso le attività tradizionali di polizia, il cittadino continuava a sentirsi insicuro. L'insicurezza percepita a livello soggettivo continuava infatti a dipendere da numerosi altri fattori: i comportamenti incivili di cui abbiamo esperienza quotidianamente, la carenza di illuminazione nelle strade, la paura del «diverso» inteso come l'extracomunitario, la presenza di prostitute sotto casa, l'eccessivo risalto dato dalla stampa a episodi di cronaca. Tutti questi fattori contribuivano a «sganciare» il senso di insicurezza soggettiva dall'attività tradizionale di polizia, che aveva come obiettivo solamente la riduzione dei reati, senza tener conto della percezione di sicurezza da parte del cittadino e dei fattori che la influenzavano e sui quali invece era necessario intervenire. Tradizionalmente, infatti, l'attività di polizia era orientata verso l'individuazione e la cattura dell'autore del reato, ma non aveva sviluppato, come invece intende fare ora, una sensibilità vittimologica, che prendesse in considerazione la persona offesa e tutte le altre cause che possono determinare insicurezza. Ecco come si è giunti a concepire il progetto *Polizia di prossimità*.

Da parte dei cittadini si è sviluppata in questi ultimi anni una domanda di sicurezza rivolta a tutti gli organi istituzionali. Nel momento in cui non si è risposto tempestivamente a tale domanda si è sviluppato il fenomeno della polizia informale, come ha ben sottolineato Livio Anto-

nielli, ovvero la tendenza a costituire forme di autodifesa, fino, in alcuni casi estremi, alla pratica di farsi giustizia da sé. Gli indizi di tale cambiamento sono stati un notevole aumento di richieste di licenze per il porto d'armi, la reazione armata da parte di alcune vittime di reato, la crescita esponenziale di bande di quartiere composte da volontari che vigilano nel corso della notte sulla sicurezza degli abitanti di alcune città e infine, tra i fenomeni meno noti ma certo tra i più pericolosi, l'estensione di tali bande di *vigilantes* sino alla messa in pericolo dello stesso ordinamento democratico dello Stato. Si è dunque sviluppata l'esigenza di fornire una risposta concreta, volta a ridurre non solo il numero effettivo di reati ma anche l'insicurezza percepita.

A tale proposito, molto utile si è rivelata l'esperienza di altri paesi europei. Abbiamo studiato i vari sistemi di *community policing* adottati in Gran Bretagna, i programmi di sorveglianza del vicinato. Tuttavia in quel contesto vige un'altra cultura civile, che induce ad esempio ad affidare la sorveglianza del vicinato al cittadino che ha frequentato un apposito corso di formazione e sulla cui porta di casa si appone uno stemma, per individuarlo come informatore della polizia. Simili metodi non sono ancora praticabili nella nostra realtà. Lo studio dei sistemi inglesi di *community policing* è stato comunque utile per rivolgere la nostra attenzione dagli autori del reato in direzione della vittima. Stimoli interessanti sono anche venuti dall'Irlanda e, più recentemente, dalla Spagna, dal Belgio, dove la tradizione del poliziotto di quartiere è antica e dove il sistema di polizia è stato ristrutturato nel 1998, come ha mostrato Christian Lepage, su due livelli, federale e locale, affidando al livello locale i compiti di *community policing*. Trovo conforto in quanto ha detto Christian Lepage a proposito della preferenza dei cittadini belgi verso la coppia di poliziotti di quartiere, perché anche qui in Italia si è infine optato per la coppia di poliziotti (mentre nell'ambito dei carabinieri si è imposta la scelta opposta, il carabiniere di quartiere).

L'attuale progetto *Polizia di prossimità* contempla un aspetto più generale che riguarda un complessivo modello culturale, ovvero un modo di pensare, una diversa filosofia per il personale già operante nelle strutture tradizionali. Ovvero, l'Ufficio prevenzione generale dovrà d'ora in poi operare in maniera diversa, *in prossimità* con il cittadino. Prevenzione significa controllo del territorio, e controllo significa innanzitutto conoscenza. Conoscenza del territorio significa farne parte integrante. Per quanto riguarda questa parte più generale del progetto, concernente strutture già esistenti e personale già in organico, è stato dunque modificato il modo di operare. Ad esempio: l'equipaggio, gli operatori di una «volante» non possono stare al telefonino o guardare distrattamente i passanti transitando per le strade. Le procedure operative sono mutate: le «volanti» devono ridurre la velocità, muoversi lentamente osservando all'esterno, in modo da stimolare l'attenzione dei cittadini. Gli operatori

durante il turno di servizio devono fermarsi, lasciare l'autovettura ed effettuare dei servizi di pattuglia appiedata, per avvicinarsi ai cittadini e ai commercianti. Si effettua una sorta di controllo localizzato del territorio, per tentare di soddisfare meglio il bisogno di sicurezza. È stata realizzata inoltre un'estensione ad altre funzioni, non tradizionali, che soddisfano i bisogni sociali che sono emersi dal contatto con i cittadini, per far fronte alle richieste più disparate, anche in collaborazione con altri enti.

In questo contesto di «polizia di prossimità» si inserisce tuttavia anche una nuova struttura a sé stante, ovvero il servizio del «Poliziotto e Carabiniere di quartiere», con personale espressamente formato per svolgere esclusivamente questo compito. Tale servizio è operativo ancora solo in pochi quartieri delle città italiane, scelti secondo determinati parametri. A Messina, ad esempio, in questo momento sono interessati due quartieri. I poliziotti di quartiere si distinguono a livello visivo, per il cappellino diverso e perché dotati di manganello, perché svolgono servizio esclusivamente a piedi e in un ambito assai circoscritto della città. Hanno il compito di contribuire a ridurre il numero dei reati attraverso il semplice effetto di deterrenza provocato dalla loro stessa presenza o dall'individuazione e dal controllo dei malintenzionati. Ma si devono maggiormente orientare sul cittadino, devono rimanere in costante contatto con i commercianti per determinare un effetto di rassicurazione. Attraverso tali attività si è verificata, come abbiamo potuto oggettivamente riscontrare, una diminuzione del senso di insicurezza dei cittadini, indipendentemente dal calo dei reati, che tuttavia in alcuni quartieri c'è stato.

Peraltro il poliziotto di quartiere soddisfa anche esigenze di natura diversa, come le istanze rivolte ad altri uffici o le informazioni direttamente fornite ai cittadini, sollevando questi ultimi da tali incombenze e diventando un punto di riferimento. C'è molta attesa per avere tali poliziotti in tutti i quartieri e attualmente esistono parametri ben precisi per istituire tale servizio: non sono contemplati per i quartieri-dormitorio né per quelli ad alta densità criminale, dove metterebbero inutilmente a rischio la loro incolumità, e dove sono previsti interventi di natura diversa, per mezzo di pattuglie in auto. Sono invece presenti nei centri commerciali, dove si verificano maggiormente i casi di criminalità predatoria.

Concludo con due aspetti del nostro progetto di cui ha già trattato molto bene Edouard Janssens. Il primo concerne l'estensione dei compiti di polizia tradizionale. Quanto più si cerca di prevenire i reati e tanto più ci dobbiamo allontanare dal reato stesso, per avvicinarci alla vittima e coinvolgere nell'azione altri enti. L'anticipazione dell'azione preventiva determina il coinvolgimento di altri soggetti e quindi l'esigenza di politiche di partnernariato, di logiche di condivisione, condivisione di obiettivi, di progetti, di responsabilità. Si parla pertanto di forme di sicurezza «partecipata». In questo senso stiamo operando per realizzare rapporti di collaborazione con associazioni ed enti. Per quanto concerne gli aspetti giudiziari,

la storia della polizia italiana è ormai caratterizzata dai rapporti con le associazioni anti-racket, che hanno dato ottimi esiti. In materia di prevenzione stiamo operando in collaborazione con le associazioni dei commercianti, realizzando il progetto *Securshop* di videosorveglianza per i negozi, e con i servizi sociali. La tendenza, in questa fase di decentramento amministrativo e statale ispirata al principio di sussidiarietà, è verso un governo locale della sicurezza. Indizi sono l'elezione diretta del sindaco e la recente legislazione che rende a pieno titolo legittima la partecipazione del sindaco al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto. È con queste realtà che ci dobbiamo confrontare. Ritengo quindi, per concludere, che l'università possa svolgere, in questo momento di evoluzione istituzionale, un ruolo fondamentale, nell'ambito di quella logica di condivisione di obiettivi, progetti e responsabilità di cui ho detto.

ANDREA ROMANO

L'intervento che abbiamo appena ascoltato ci dà la consapevolezza del contributo di riflessione che la storia può dare, nell'ambito di un progetto non solo culturale, ma anche sociale. Mi ha fatto molto piacere la testimonianza di carattere istituzionale che la Questura di Messina ha voluto dare nell'ambito della nostra iniziativa scientifica, perché indicativa di un mutamento di costumi e di una volontà di collaborazione con la ricerca, di attenzione verso le sollecitazioni culturali che in passato non c'era. Collaborazioni come questa possono infatti condurre a risultati eccellenti e danno inoltre un risvolto concreto al significato della nostra attività di indagine e di riflessione culturale, senza che resti confinata in un ambito puramente accademico. Confesso di non essere un esperto di storia della polizia, né una persona che si è dedicata particolarmente a tali temi di ricerca, al pari di Giorgio Chittolini. Esiste in qualche misura anche una certa riserva alla base di tale scelta mancata: in Italia fare la storia della polizia, dei carabinieri, degli istituti di pena, così come fare la storia militare significa, nella percezione collettiva, essere un militarista, essere un uomo di destra. Una percezione che non ha una base razionale, ragionevole, certo, ma che ha imposto le sue conseguenze. Esiste spesso una sorta di strana commistione tra la storia tecnica e tutta interna alle istituzioni militari con la storia, che invece utilizza uno specifico campo di indagine per poter proporre una lettura peculiare da un punto di vista peculiare. Una cosa è infatti la storia della polizia intesa come la ricostruzione delle vicende e dello sviluppo dei vari corpi, della loro organizzazione e funzionamento; altra cosa è studiare le polizie per capire la società leggendola anche attraverso questa lente focale. È grazie agli *inputs* di Livio Antonielli che, sotto questo profilo, ho iniziato ad apprezzare grandemente l'utilità di queste tematiche di indagine, e trovo estrema-

mente interessante la ricchezza di spunti che emerge dalle nostre discussioni. Non a caso Claudio Povolo, trattando di polizia, è arrivato a toccare argomenti come quelli dell'ordine sociale, della giustizia, dell'organizzazione del processo, delle faide e degli equilibri che comportano, tutti temi di grandissimo spessore nella storia delle istituzioni politiche intesa in senso generale. Le relazioni di ieri e la riflessione di Franco Angiolini di oggi mi inducono a proporvi questa considerazione sulla polizia informale, per tornare al tema intorno al quale ci siamo qui riuniti: ovvero, che cosa intendiamo esattamente per polizia informale? Una struttura politicamente, giuridicamente e amministrativamente non strutturata? In questo caso non possiamo prendere in considerazione solo la polizia di Stato, ma anche la polizia regionale e municipale in quanto polizie formali, in quanto saldamente strutturate a livello giuridico, politico e amministrativo. La polizia informale in questo senso emerge come qualcosa al di fuori dell'ambito pubblico, priva in questo senso di una struttura formalizzata, non burocraticamente organizzata. La polizia informale si definisce così in opposizione alla polizia formalizzata, in opposizione allo Stato e alle forme di controllo che lo Stato esercita; oppure possiamo considerarla appaiata, parallela alla polizia formale. Vi è stato dunque, come è chiaramente emerso in questa sede, un momento in cui lo Stato ancora era assente o era ancora poco presente, in cui l'ambito privato ha fatto le veci dello Stato nel controllo del territorio, nella garanzia dell'ordine, nella organizzazione delle varie funzioni. In seguito vi è stato un momento in cui lo Stato era ancora fortemente contrastato e in cui vi furono forme di polizia che si posero in maniera alternativa all'ambito pubblico: le corporazioni che assumono compiti di polizia nell'interesse di specifici gruppi e fazioni. Coll'avvento del cosiddetto Stato moderno – espressione che a me non piace perché di per sé poco significativa – le polizie informali assumono invece compiti integrativi, via via sempre più importanti, come sta accadendo oggi: lo Stato cede tutta una serie di prerogative di controllo e organizzazione all'ambito privato per non doversene assumere i costi, come nel caso di grandi magazzini, *colleges* e università, che devono provvedere da soli a garantire ordine interno e sicurezza della proprietà e dei beni.

Tale cessione di prerogative comporta tutta una serie di pericoli, ben evidenziati dalle relazioni di ieri anche sul piano storico. Nell'ambito di questa logica siamo di fronte a due realtà molte diverse: la polizia della città e la polizia della campagna. La polizia in città contempla inoltre due aspetti assai diversi: la polizia delle città capitali, cioè dei centri urbani che hanno una notevole rilevanza politica, e la polizia delle città che capitali non sono, a volte strutturata sull'esempio della capitale ma altre volte organizzata secondo schemi del tutto peculiari. Le città di frontiera, ad esempio, hanno una struttura di polizia completamente diversa da quella delle altre città dell'interno, poste in una situazione più sicura.

Il sistema delle polizie informali si sposa inoltre molto bene con il concetto d'ordine espresso dallo schema proposto da Giorgio Chittolini, dal quale emerge con chiarezza l'idea di un ordine naturale, percepito come conforme alla natura intrinseca delle cose, come ben scrive Paolo Grossi con il quale concordo pienamente. Esiste tuttavia anche un *ordo* diverso, che non dev'essere necessariamente naturale, ovvero quello consensuale, che nasce dalla consuetudine. Non è infatti detto che la consuetudine realizzi necessariamente un ordine divino. La consuetudine può produrre infatti un ordine contrattuale, come nel caso di una comunità che si mette d'accordo con altri centri di potere cedendo in cambio qualcosa, autolimitandosi, e attuando nuove modalità di controllo. Esiste poi l'ordine autoritativo in cui entra in gioco lo Stato, un ordine imposto non dal consenso della comunità, ma dalla volontà di controllo dell'ordine da parte dello Stato, ed è a questo punto che la polizia in quanto tale si struttura e si formalizza. A questo punto siamo nell'ambito di ordine disordinato di cui trattava prima Franco Angiolini.

Tali vicende si possono leggere secondo lo schema di un processo evolutivo, mi chiedo? Abbiamo infatti un momento in cui si impone il privato, poi abbiamo la contrapposizione tra pubblico e privato, poi ancora la collaborazione tra queste due sfere, e quant'altro. Secondo me la risposta è no, almeno da quanto ho ascoltato sin'ora. È proprio nel momento in cui lo Stato raggiunge il massimo della potenza e pervasività che si avviano forme alternative di controllo, come ha ben sottolineato nel suo intervento il dott. Ceraolo. Teniamo conto del fatto che, laddove si è riusciti a distruggere l'organizzazione mafiosa tradizionale, con essa è caduto il sistema d'ordine precedente ed è aumentata la microcriminalità. Tutto ciò è paradossale e tuttavia è legato ad ancestrali, antichissimi, risalenti meccanismi di organizzazione dell'ordine che convivono tutt'ora con la nostra modernità.

Si può dunque parlare di ordine effettivo del territorio che si fonda su di una pluralità di situazioni e modalità di attuazione. A mio parere il compito dello storico è soprattutto quello di cercare di capire queste realtà peculiari e di portarle in evidenza. E questo vale in particolare per alcuni fenomeni che erano scomparsi e che ora invece si ripresentano, come nel caso del poliziotto di quartiere e del sistema inglese. Un sistema che era tipico della Spagna dell'ultimo Franco, ad esempio, dove esistevano figure come i *serenos*, veri e propri informatori di polizia, che controllavano e riferivano tutto quanto accadeva nel quartiere alle autorità superiori. Tali figure di spioni davano tuttavia anche un gran senso di sicurezza alla popolazione, perché controllavano tra l'altro che nel quartiere non ci fossero ladri o malviventi; solitamente le famiglie in partenza affidavano loro le chiavi di casa, ad esempio. Il tracollo del franchismo ha ovviamente travolto anche i *serenos*, espressione di un controllo poliziesco e autoritario di grande durezza repressiva. Oggi in Spagna as-

sistiamo tuttavia alla riproposizione di una figura simile in chiave democratica, con funzioni analoghe a quelle dei *serenos*. Dunque alcune funzioni possono assumere caratteristiche positive in un contesto e in un ambito ideologico differente, in questo caso democratico.

Un altro aspetto assai importante su cui vorrei soffermarmi prima di concludere è la questione della rilevanza vittimologica. Recentemente si è tenuto il convegno, di grande interesse, organizzato da Claudio Povolo a Capodistria³, in cui si è ampiamente trattato del tema della vittima. In quella sede mi ero permesso di fare un'osservazione: nel seguire le vicende storiche inerenti al processo fino ai giorni nostri, possiamo rilevare come in quell'ambito la vittima non abbia mai avuto un ruolo qualsiasi, come il processo non si sia mai interessato della vittima. L'attore centrale è chi i reati li commette, quasi che il processo non nascesse proprio dalla necessità di porre rimedio alla lesione dei diritti della vittima. Ovvero la vittima ha il diritto di attivare un processo che poi diventa, da quel momento in avanti, dello Stato, senza che la vittima abbia più alcuna voce in capitolo. La stessa cosa vale nell'ambito dell'attività di polizia, attività che invece potrebbe grandemente giovare di una diversità di apporti.

ELENA BRAMBILLA

Andrea Romano mi ha preceduto su almeno la metà degli argomenti che intendevo toccare, il che mi darà l'occasione di non dilungarmi troppo e di seguire il filo del dibattito senza allontanarmi in altre direzioni. Ho osservato che nell'impostazione generale fornitaci dall'intervento di Franco Angiolini si sono soprattutto sottolineati gli aspetti di informalità intesi come polizia «non istituzionale»; informalità che Romano ha caratterizzato come «non statale», cioè come una polizia demandata, delegata ai corpi. Lo stesso Angiolini ha messo in luce tali aspetti come caratteristiche generali della società di antico regime: il negoziato, l'informalità, l'accomodamento, la soluzione contrattata dei conflitti sono tutti aspetti specifici che abbiamo ritrovato punto per punto nelle relazioni di Marco Gentile, di Letizia Arcangeli, di Giorgio Chittolini, che hanno delineato la realtà dello Stato «leggero» – come lo ha ben definito Gentile. Uno Stato «leggero» i cui compiti di polizia e tutela dell'ordine sono affidati a corpi la cui esistenza è precedente a quella dello Stato. Informale da questo punto di vista equivale a non istituzionalizzato, non centrale, non statale. È quindi un'accezione in cui si sottolinea il contenuto dell'informalità, e da questo punto di vista mi pare sia emersa anche una periodizza-

³ *Crimini senza vittime. La vittima nello scenario del processo penale (Victimless Crimes. The Victim in the Scene of the Criminal Trial)*, Museo Regionale, Capodistria, 23-25 ottobre 2003.

zione, quella a cui accennava prima Claudio Povolo, e che è stata chiaramente delineata nella relazione di Letizia Arcangeli. La delega «larga» ai corpi locali, intermedi, autogovernati, di compiti plurifunzionali e decentrati di polizia ha conosciuto una prima fase di cambiamento e di ristrutturazione nel corso del Cinquecento, con l'emergere di quella che Povolo definisce giustizia repressiva e con il tentativo da parte degli Stati di imbrigliare e reprimere la faida. Da questa prospettiva trovo, a livello comparativo – e vorrei una conferma –, che la soluzione adottata a Venezia di ricorrere ai bandi e di vietare sostanzialmente la faida sia assai originale, tipica di uno Stato che ritiene di avere una notevole forza, una situazione che dunque non è affatto generalizzabile. Per esempio, nelle Nuove Costituzioni dello Stato di Milano, la faida viene integrata nel sistema della giustizia punitiva con la grazia del governatore per il bando e con le paci private, che devono essere presentate ufficialmente al Senato e al Consiglio segreto perché il governatore dia la licenza di ritorno. Emanuele Filiberto invece vieta totalmente la faida, credo, ma non si è ricostruita ancora a fondo la vicenda a livello storiografico. Credo dunque che occorra una comparazione tra le varie realtà statali. L'occasione potrebbe essere un seminario non solo sui cacciatori di taglie, come proponeva Povolo, ma anche su come e in che modo si tenti di superare il sistema di farsi giustizia da sé proprio della faida, attraverso l'intervento dello Stato in qualità di terzo protagonista, e per valutare in che misura riesca a essere terzo protagonista: un tema che è oggi al centro di moltissimi studi, ma che sul piano comparativo lascia un ampio margine di ricerca. Altro argomento che rientra in quest'ambito è quello, richiamato da Letizia Arcangeli, della delegittimazione delle fazioni, ovvero la scomparsa di quel tipo di città verticale in cui ogni settore urbano è controllato da un corpo diverso, di cui ha trattato anche Olivier Caporossi, ben esemplificato dal caso di Roma e dello Stato pontificio, con le sue ambasciate ed *enclaves* diplomatiche. Solo dopo gli anni Sessanta del Seicento tali poteri saranno spazzati via e solo da quel momento si assisterà all'introduzione dei poteri generali di polizia. Vincent Milliot ci ha raccontato come al tempo di Mazarino il luogotenente generale di polizia abbia spazzato via la Fronda, e come proprio a quel punto possa situarsi la nascita della prima vera polizia moderna, la stessa che rappresenterà un modello per gli Stati italiani del Settecento, come Milano e la Toscana, ma non per le città del nord della Francia, che seguiranno la strada della professionalizzazione della polizia ma che conserveranno le polizie municipali. Dunque, una delle accezioni possibili di polizia informale e formale risiede proprio nel passaggio dal decentramento, dalla plurifunzionalità alla professionalizzazione e alla istituzionalizzazione.

Credo tuttavia che sia emersa un'altra accezione di formale e informale, che propone un quadro assai meno roseo dei poteri di mediazione della società di antico regime. Dall'analisi di Milliot sul Luogotenente di poli-

zia, da quella di Marina Benedetti sugli ufficiali inquisitori e dall'intervento di Olivier Caporossi sugli informatori di polizia di Madrid mi pare che emerga l'accezione di informale in senso procedurale. Un tipo di informalità che equivale quindi ad arbitrario, parallelo, segreto e che corrisponde a una possibilità di scontro frontale dello Stato con le antiche polizie ordinarie, locali che rispettano le procedure consuetudinarie che rappresentano la tradizione di antico regime. Il Capitan grande di Venezia, ad esempio, mi sembra che appartenga già a questo secondo e più moderno tipo di polizia: i Dieci, che rappresentano questo tipo di Stato, scavalcano infatti tutte le procedure ordinarie, instaurano un processo fondato su informatori e su procedure *ex officio* basate sull'anonimato delle delazioni segrete, allo stesso modo del sistema delle *lettres de cachet* di cui si avvale il luogotenente di polizia di Parigi. A tale sistema corrispondono, nel caso italiano, le varie procedure per il discolato, ovvero il potere privato dei padri di mandare in casa di correzione i figli, l'aggiramento delle procedure formali per poter seguire delle procedure sommarie.

Su questo piano ci sono alcuni punti specifici sui quali ho delle curiosità che vi vorrei sottoporre per approfondire. Il primo è il rapporto città/campagna. È vero che c'è differenza tra la grande città capitale e le città piccole, in cui prevale una dimensione di vicinato in cui è possibile realizzare la polizia di prossimità. Esiste però anche una dicotomia città/campagna in cui le campagne sono trattate come territori di guerra. La *Maréchaussée*, così come certe iniziative dei capitani di campagna nel Mezzogiorno italiano, dove non esistono grandi città col loro contado, sono forme di polizia del territorio in apparenza molto vicine alla polizia militare, perché procedono per via sommaria. Ho trovato casi più frequenti all'estero che in Italia. Ho letto recentemente il diario del generale Desaix che, nell'attraversare il Vallese per venire in Lombardia, nota in ogni paese i pali per le impiccagioni che la polizia di campagna utilizza nei confronti di vagabondi e banditi, malfattori di strada scacciati dalla comunità, privi di qualsivoglia diritto e passibili quindi di esecuzione sommaria. Nel Mezzogiorno in Italia, dove esistono polizie baronali private e preture feudali, prevale lo stesso tipo di ordine nelle campagne. Un modello assai poco rassicurante, specialmente se confrontato con il sistema dei degani delle ville, dei consoli, che chiamano a raccolta il villaggio con le campane a stormo in casi di furti e malfattori (l'antica *boè*): cioè con un diverso sistema di autodifesa rurale, sempre pericoloso, ma non così brutale come il ricorso ai corpi armati che procedono per via sommaria.

Un altro aspetto sulla cui base distinguere tra formale e informale in un modo che andrebbe approfondito è, a mio parere, la differenza di trattamento dei ceti privilegiati e della gente comune. Un momento forte di affermazione dello Stato moderno, in termini non di razionalizzazione ma di repressione, è il tentativo che si verifica nel Cinquecento, poi ab-

bandonato, di trattare i nobili condannati alla pena di morte, allo stesso modo dei comuni mortali, come fa ad esempio don Pedro de Toledo a Napoli. Di questi episodi clamorosi ho ritrovato echi non solo nelle testimonianze degli ambasciatori veneti, ma persino in Inghilterra. Un trattamento tanto spietato dei patrizi – di coloro che per definizione avevano in antico regime il diritto di condurre battaglie «garantiste» in quanto tutelati da diritti di cui non godeva la gente comune – sembra esser ben presente al Capitano grande quando si occupa dell'ordine nella città di Venezia. Il Consiglio dei Dieci può infatti avvalersi di sistemi informali, nel senso di arbitrari, sommari e che non seguono l'ordine procedurale tradizionale, trasparente e aperto, a conoscenza di tutti. Infine, l'ultimo punto su cui fondare una diversa antinomia tra formale e informale: i più grandi esperti di polizia sommaria e di dualità tra un trattamento pubblico e uno segreto degli stessi reati commessi in circostanze e casi diversi e da persone di diversa qualità sono le polizie ecclesiastiche. È caratteristico dei reati morali, dei *victimless crimes*, essere trattati dalle polizie ecclesiastiche in maniera diversa a seconda che siano pubblici e fonte di scandalo oppure no. Se tali reati sono commessi dalla plebe non richiedono una tutela dell'onore, mentre se sono commessi dalle classi superiori richiedono tutta una serie di mediazioni informali e segrete: si passa attraverso la confessione, i casi riservati, le case dei conservatori per le donne pentite e i discoli allo scopo di ripristinare l'onore dei cittadini patrizi. In quest'ambito l'emergere di una polizia moderna ha un effetto dirimpente, perché priva di ogni riguardo il trattamento dei nobili e dei notabili nel caso dei reati morali, che non sono ancora stati derubricati dal codice e che sono particolarmente lesivi dell'onore. Cesare Beccaria mostra ad esempio chiaramente di rimpiangere la giustizia canonica, che seguiva delle vie informali, conservando un certo riguardo nei confronti della gente di rango.

SIMONA MORI

Volevo prendere spunto dalla relazione di Livio Antonielli per sottolineare un tema forse rimasto un po' in margine alla discussione, che si è concentrata più sugli aspetti di controllo e di repressione, sul filo dell'intervento iniziale di Franco Angiolini. È certamente vero che la polizia di Parigi è il modello primario della moderna polizia, ma in alcune aree italiane incide anche quello austro-tedesco, nel quale è sì forte la propensione investigativa e repressiva, ma altrettanto influente la vocazione amministrativa radicata nella *Polizei* cameralistica. In Lombardia la figura del cancelliere censuario, alla quale sto dedicando alcune ricerche, rappresenta un significativo anello di giunzione fra i due ambiti di attribuzioni.

Com'è noto, quest'ufficio nasce con la riforma censuaria e amministrativa dell'età teresiana. Poco più tardi viene a costituirsi lo snodo provinciale, con l'istituzione degli intendenti politici. Ebbene, proprio attorno a questi due profili, legati a una moderna rappresentazione del territorio, si riorganizzano fra Sette e Ottocento i poteri di polizia, una polizia concepita principalmente come funzione sussidiaria dell'amministrazione. Attorno al 1830 il cancelliere censuario diventa commissario distrettuale e arricchisce la sua competenza sul versante della polizia, appunto. La sua attività non muove dalla giustizia, ma da una amministrazione del territorio pensata come totale, la quale si prefigge una serie di finalità nuove rispetto alla popolazione e alle località, non previste nei secoli precedenti. Insomma, la polizia diventa più formale, ma assieme ai soggetti titolari cambia e si irrobustisce la funzione.

IDA FAZIO

Pur essendo venuta qui soprattutto da ascoltatrice, ho trovato interessante, in particolare, il seguente aspetto del seminario: la pluralità di significati del termine polizia che avete qui delineato dipinge un'immagine paradigmatica dell'organizzazione politica e giuridica della società di antico regime, che trapassa in seguito nell'età contemporanea. Mi riferisco alla contiguità e all'intreccio tra aspetti formali e informali, tra pubblico e privato declinata attraverso la straordinaria pluralità appena messa in luce da Elena Brambilla. Tutte queste riflessioni si possono coagulare intorno a un'idea forte: la possibilità di rintracciare una contiguità tra antico regime ed età contemporanea. Mi ricollego a tal proposito a quanto detto da Andrea Romano, al fatto che non si sia sviluppato un cammino teleologico evolucionistico lineare dalla complessità alla semplicità, dal privato al pubblico, ma che la costellazione e la complicazione di elementi formali e informali di antico regime connoti appunto la complessa identità della polizia. Su questo punto mi sono venuti alla mente alcuni esempi ottocenteschi, sulla base del mio interesse di tanto tempo fa per la storia criminale in Italia e in Sicilia, in particolare un caso che mostra la pertinenza dell'esistenza (non dico la persistenza) di momenti di articolazione tra pubblico e privato, formale e informale in pieno Ottocento: è il caso dei cosiddetti Compagni a cavallo attivi nella Sicilia borbonica del XIX secolo. Tali compagnie di polizia rurale venivano nominate dalle autorità comunali, e in questo senso potremmo pensarle come una struttura istituzionalizzata. Tuttavia i suoi membri erano personalmente responsabili, dal punto di vista patrimoniale, dei beni sottratti nelle campagne. Nelle inchieste postunitarie e nell'ambito del dibattito sulla criminalità che si svilupperà in seguito, sino alla discussione del codice Zanardelli, non ho potuto fare a meno di notare come la tutela

dell'ordine pubblico – e qui mi ricollego alle considerazioni di Mario Ceraolo sulla mafia come baluardo d'ordine – avesse subito una forte scossa con l'abolizione di tali compagnie, che avevano dimostrato una grande efficacia.

Quali erano infatti i compiti dei Compagni a cavallo? Essi facevano da intermediari tra ladro e derubato allo scopo di favorire il recupero dei beni sottratti, sul valore dei quali intascavano una percentuale. Se non fossero riusciti a recuperare il bottino – ad esempio un capo di bestiame – ne avrebbero dovuto rispondere personalmente sul piano finanziario. Rappresentano dunque un tentativo di mantenere l'ordine proprietario attraverso una mediazione personale. Tutti i magistrati di antico regime, così come traevano un profitto personale dal loro ufficio, erano obbligati al risarcimento personale sui loro beni, ad esempio in caso di incauto acquisto di grano per l'annona, come accadeva ai delegati dell'annona nella Messina del Cinquecento. Mi sembrano assai più rilevanti gli effetti di persistenza di tali fenomeni nel cuore dell'Ottocento, che il contrario.

Vorrei concludere proponendovi una delle riflessioni-chiave della sociologia criminale ottocentesca, quella sui sostitutivi penali. In quell'epoca ormai il dibattito sulla polizia era un dibattito consapevole, che trovava ampi spazi di autoriflessione. Una delle soluzioni su cui ci si soffermò maggiormente è proprio quella dei sostitutivi penali, intesi dallo stesso Enrico Ferri come misure preventive, che vanno dalle cancellate per difendere le proprietà private a figure di intermediazione come i portinai. In piena età contemporanea, nell'ambito dell'ormai consolidata attività di moderna codificazione, compaiono dunque figure e soluzioni a metà tra pubblico e privato, tra formale e informale. E questo perché è la stessa nozione di polizia a essere fondata su tale penetrazione tra le due sfere.

LUCIANO PEZZOLO

Perché a un certo momento nasce la polizia cosiddetta moderna? Probabilmente perché ci troviamo di fronte a una serie di *inputs* che provengono dal basso e che vengono nel contempo accettati dall'alto. Vorrei proporre un parallelismo con alcune interpretazioni relative alle istituzioni militari sul lungo periodo in Europa, che concernono la crescita degli apparati militari. Una di queste sottolinea fortemente come la crescita degli eserciti europei, dalla fine del Seicento in avanti, sia la risultante di processi istituzionali e politici sviluppatisi dal basso che si riflettono poi sulle scelte che gli Stati operano e che li mettono in grado di ampliare i propri eserciti attraverso un più efficace prelievo fiscale. Tale risultato, secondo alcuni, dipende dal fatto che le *élites* locali demandavano al potere centrale un servizio fondamentale: il mantenimento della «pubblica quiete» ne-

cessaria per favorire le economie locali⁴. Si tratta di un modello interpretativo di grande interesse, che tra l'altro non oppone centro e periferia, ma cerca di inglobare il tutto in un'immagine coerente, che tiene conto sia del consenso delle *élites* locali che dello sviluppo di uno strumento più efficace di governo da parte del potere centrale. In un simile contesto anche l'emergere di una polizia moderna assume tutta la sua consistenza.

Trattiamo adesso la questione più da vicino. Tra le varie suggestioni proposte dalla relazione di Livio Antonielli, quella che mi ha particolarmente colpito è il fatto che i gruppi di sbirri si offerissero sul mercato, ovvero cercassero impiego attraverso l'appalto indetto dai governi cittadini locali. Se ho ben capito, tale fenomeno comincia a manifestarsi all'inizio del Seicento, nello Stato di Milano, che è un dominio asburgico. In Spagna, come è stato rilevato, si passa in ambito militare da un sistema di amministrazione diretta da parte delle istituzioni statali, nel Cinque e Seicento, a un sistema basato sull'*asiento*, sulla delega, che si imporrà in tutti i domini della corona castigliana⁵.

Un ulteriore elemento di riflessione che vi propongo, per concludere, riguarda il rapporto tra potere politico e polizia. La polizia che per comodità possiamo definire premoderna appare poco gerarchizzata. Si tratta di gruppi di sbirri in un sistema scarsamente strutturato. La vera e propria polizia moderna implica una complessità maggiore. Valutando la questione dal punto di vista delle prospettive di carriera, possiamo quindi ipotizzare che, nel momento in cui si aprono nuove possibilità di avanzamento all'interno di un sistema gerarchizzato, si crei anche una maggiore dipendenza dal potere politico, al fine di risalire i gradi della gerarchia e poter aspirare a un'ascesa personale.

SALVATORE FODALE

Il mio sarà l'intervento di un incompetente, cioè di una persona che non si è mai occupata di questi temi né si è mai posta delle domande da questa prospettiva. In quanto medievista, ho percepito il tema della polizia sempre come un po' marginale, sebbene sia un argomento storico che riguarda da vicino anche l'età medievale. Ho quindi seguito gli interventi di ieri e il dibattito di oggi con grande interesse, specialmente in rapporto alla convergenza sul tema della polizia, che è tema di grande rilievo ci-

⁴ J. Glete, *War and the State in Early Modern Europe. Spain, the Dutch Republic and Sweden as Fiscal-Military States, 1500-1660*, Routledge, London 2002, che riprende e sviluppa alcune intuizioni di F.C. Lane, *National Wealth and Protection Costs*, in Id., *Venice and History*, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1966.

⁵ I.I.A. Thompson, *War and Government in Habsburg Spain, 1560-1620*, Athlone Press, London 1976.

vile, di una storiografia che spazia su molti secoli e di prospettive concernenti il presente. Sulla questione della polizia formale e informale, mi è sorta spontanea una domanda, forse un po' ovvia e banale: che cos'è la polizia? Mi pare che l'argomento non sia stato ancora affrontato in questi termini. Credo che potrebbe essere utile darne una definizione per determinarne i contorni anche dal punto di vista storico, per capire poi di conseguenza cosa sia la polizia informale in rapporto a essa.

Quali sono i caratteri «minimi» della polizia *tout court*? Dagli interventi mi pare di poter individuare diversi filoni. Possiamo considerare la polizia in rapporto all'ordine pubblico, alla sua conservazione, alla repressione della criminalità, alla prevenzione dei delitti. La polizia di prossimità, così come la prevenzione, presuppone uno Stato che fornisca assistenza ai cittadini. Del resto oggi esistono anche una polizia sanitaria, una polizia che si occupa del recupero delle opere d'arte, di attività che, oltre che della repressione, si occupano di prevenzione nel senso più ampio del termine. La polizia esiste anche in funzione del mantenimento del potere. In questo caso il suo ruolo si esplica nell'esecuzione della volontà politica, in qualità di braccio armato del potere, in stretto rapporto con l'esercito. Occorre quindi distinguere anche tra polizia ed esercito, e tale distinzione si rivela sottile nel caso delle polizie informali che svolgono attività di carattere militare. Per valutare tutto ciò ritengo sia dunque utile definire cosa sia la polizia basandosi su dei requisiti minimi.

Inoltre, il rapporto della polizia col potere apre un'altra questione di grande interesse, che è affiorata anche in questa sede, senza mai essere affrontata fino in fondo: la relazione tra polizia e autonomie. Mi è sembrato che alcune polizie informali di cui si è trattato rappresentassero una polizia concepita in funzione dell'autonomia. Ovviamente un simile ruolo può essere ricoperto anche dalla polizia formale: in Spagna ad esempio c'è stato recentemente un dibattito sulla costituzione delle polizie locali in Catalogna e nei Paesi Baschi e sul rapporto che tali polizie debbono mantenere con la polizia nazionale. In questo caso si tratta di due polizie formali a confronto. Più spesso per quanto concerne il passato e in particolare il medioevo, le polizie informali possono essere rapportate a una realtà di autonomia, a un processo di autonomizzazione o addirittura a una realtà di contro-potere, come è il caso del ruolo di polizia informale, ad esempio, svolto dalla mafia oggi e in passato.

Tale discorso ci conduce infine su di altro versante, che è quello delle deviazioni della polizia, un tema affrontato qui indirettamente, sul quale potrei portare degli esempi che non vi esporrò, per non dilungarmi troppo. Occorre valutare se in questo caso si possa veramente parlare di polizia informale. Le deviazioni sono tuttavia un aspetto delicato e importante, perché rappresentano il momento in cui la polizia non è più in rapporto coll'ordine, con il potere ma è la polizia stessa che si fa potere. Tali momenti si sono verificati più volte, nel corso della storia, e si po-

tranno sempre verificare. Una profonda sensibilità civile non può dunque non guidare la discussione sul tema della polizia, sia per guidare la ricerca storica nel passato che per farci rimanere all'erta ed evitare che simili episodi si ripetano nel presente.

EDOUARD JANSSENS

Quando questa mattina il nostro collega Angiolini ha aperto il dibattito, ha introdotto una nozione che, mi sembra, non è mai stata sviluppata ieri: la nozione di controllo. Credo che, nel trattare di polizia informale, non si debbano considerare corpi e polizie che funzionavano sulla base dell'arbitrio o in maniera totalmente autonoma dal potere centrale. Tutto ciò significherebbe ignorare l'importante ruolo dell'opinione pubblica. Tale ruolo mi pare essenziale per le polizie organizzate, e per esse non rappresentava affatto un problema, dato che le polizie vennero create dai capi di Stato ed erano solo questi ultimi ad averne il controllo. Man mano che gli Stati si sono strutturati nel corso della storia, i poteri di controllo sulle polizie ordinarie si sono moltiplicati, sino ad arrivare alla situazione attuale, in cui le polizie sono controllate dal potere legislativo, per mezzo di decreti, dall'esecutivo, per mezzo dell'intervento del ministro dell'interno, e dalla giustizia, attraverso le missioni giudiziarie. Esiste nel nostro sistema democratico anche un controllo indiretto, che è quello dell'elettore, che elegge il potere legislativo ed esecutivo. Occorre quindi rendersi conto dell'importanza, nel momento in cui si parla di polizia di prossimità, del peso dell'opinione pubblica, al punto che sarei quasi tentato di definire quest'ultimo una polizia informale.

Volevo semplicemente evocare questo ruolo, e per farlo utilizzerò un esempio. Avrete sentito tutti parlare del famoso *affaire Dutroux*, dell'uomo che ha massacrato alcune ragazzine dopo una detenzione e fatti di violenza inauditi perpetrati nei loro confronti. Ebbene, in questo caso vi sono stati dei casi di mal funzionamento delle procedure, a causa del fatto che in Belgio avevamo, a quella data, due polizie e mezza. Si sono infatti manifestate alcune disfunzioni tra le due polizie e l'opinione pubblica ne è rimasta colpita così fortemente da imporre una modificazione delle strutture di polizia. È stata creata così una polizia federale, organizzata ancora su due livelli, ma che attualmente può ritenersi immune da critiche di quel genere, almeno in teoria. Nel caso della polizia formale, ma soprattutto nel caso di quella informale, dunque l'opinione pubblica è essenziale, così come per le *sociétés de sécurité*, che rappresentano un'altra forma di polizia informale. Per gli investigatori privati, che intervengono nella vita privata delle persone, si sono dovuti creare dei testi di legge sotto il peso dell'opinione pubblica. Credo dunque che si tratti di un elemento a cui occorre dare il giusto valore.

Volevo partire dalla domanda di Luciano Pezzolo, ovvero: quando nasce una polizia moderna? Come lui ritengo che un fattore importante sia quella che ha definito «delega», così come accade nel caso del militare. Mi pare tuttavia che sia altrettanto importante un elemento molto diverso, cioè il venir meno della pluralità di ordini all'interno dello Stato di antico regime. Se è vero che Pedro da Toledo riesce per un certo tempo a mettere in prigione i nobili malfattori, è altrettanto vero che per lungo tempo non ci si era riusciti affatto. Un potere che organizza un sistema di controllo di polizia moderna può allora nascere solo avendo di fronte non tanti corpi a loro volta saldamente organizzati ma una situazione assai più frantumata, sfilacciata. Lo stesso vale per quanto affermato da Claudio Povolo sull'efficacia dello Stato di Venezia. Malignamente, si potrebbe anche pensare che si tratti di patrizi che trovano il modo di autotutelarsi e che usano strumenti molto efficaci, come le «voci»: strumenti «verniciati» di una parvenza statale, ma che in realtà sono altro.

Come Salvatore Fodale, anch'io ho sentito la mancanza di una definizione precisa di polizia che orientasse i lavori. Nel corso della discussione mi sono appuntato una quindicina di accezioni, dall'ufficiale della peste ai cinque di notte, al padrino mafioso, che rientrano in una concezione «larga», forse più sociologica che storica, di polizia. Il che dimostra che sono state dette molte cose interessanti, proprio grazie alla mancanza di una griglia interpretativa rigida, che numerose sono state le sollecitazioni e gli approfondimenti. Il prezzo pagato è stato che alcuni approfondimenti non hanno potuto essere condotti sino in fondo e forse hanno ingenerato una qualche confusione nell'uso di termini simili per indicare realtà diverse per collocazione cronologica e geografica.

Quanto al termine informale, Vincent Millot ha parlato di un concetto *flou*, e infatti vaste sono state le accezioni in cui il concetto è stato inteso. Catherine Denys ha proposto quello – poi ripreso da Janssens – di polizia piccola, bonaria, di prossimità, in confronto alla grande struttura poliziesca centralizzata, facendo notare tuttavia come anche nell'ambito delle piccole polizie nel corso del XVIII secolo si affermi un processo di razionalizzazione e di maggiore articolazione sul territorio. Mi pare un buon concetto di informalità, ma rappresenta solo una possibilità tra tante. Quello in cui mi sono maggiormente riconosciuto è il concetto che ha sviluppato soprattutto Millot, che ha chiamato informali quelle pratiche che vengono introdotte surrettiziamente e nascostamente e che solo in un secondo tempo saranno formalizzate. Questa mi sembra la via più giusta ma è anche una via difficile da praticare perché presuppone una serie di conoscenze specifiche su numerose questioni. Più restio sono invece ad accettare il concetto che identifica formale e informale rispettivamente con pubblico e privato. In questo caso temo che il nostro concetto di pubblico

ci faccia mal interpretare alcune situazioni. Non so se forse fraintendo quanto ci ha detto Marco Gentile, ma quando la fazione di Parma impicca qualcuno alla ringhiera, i suoi membri sentono di esercitare una funzione pubblica e come tale è riconosciuta da tutti. In questo caso la contrapposizione tra pubblico e privato dov'è? Non basta in questo caso accontentarsi di dire che ci troviamo di fronte a una commistione tra pubblico e privato. In ogni società e in ogni tempo credo che si sappia con esattezza che cosa si intende per pubblico e per privato, solo che questi concetti mutano. Un uso fortemente dogmatico del concetto di pubblico corre a mio parere sempre il rischio di «pubblicizzare» o di «privatizzare» delle realtà che in altra maniera si potrebbero leggere persino al contrario.

SILVIA BOBBI

Volevo proprio riallacciarmi al discorso di Giorgio Chittolini su cosa sia formale e cosa sia informale riguardo alla polizia come apparato, riguardo ai suoi metodi, alla sua attività. Fino adesso abbiamo cercato di capire cosa sia formale o informale per noi postcontemporanei, che abbiamo una concezione della cosa pubblica, dello Stato e quindi della polizia necessariamente ideologica, postrivoluzionaria, postnapoleonica. Una concezione che anche inconsciamente tende a dare una chiave di lettura di ciò che è informale e formale rispetto al rapporto che abbiamo con la storia. Ritengo che non sarebbe inutile andare ad analizzare, su di un periodo lungo quale è l'antico regime, cosa fosse formale e cosa fosse informale nella percezione dei contemporanei e come tale percezione sia mutata nel corso di quei secoli. Proprio trattandosi di un lungo periodo è infatti ovvio che la realtà del Cinquecento non assomigli affatto a quella del Settecento. Occorre dunque vedere quando, come e se progressivamente, in maniera evolucionistica oppure no, sia mutata questa percezione di informale e formale, anche in rapporto all'efficienza di quei metodi, e qui mi riallaccio alla figura di Marco Dolce di cui ha parlato ieri Luciano Pezzolo. Perché ritengo che sia importante fare ciò, e non solo sul piano storiografico? Perché anche attualmente le soluzioni di carattere informale potrebbero condurre a risultati di efficienza sul lungo periodo; e qui mi riferisco al discorso di Andrea Romano sulla mafia, come sistema di controllo completamente informale del territorio e che tuttavia si è rivelato efficiente sul lungo periodo, anche in seguito a determinati cambiamenti storici e istituzionali di rilevantissima portata. Riallacciandomi a quanto diceva Mario Ceraolo, mi chiedo quindi se, di fronte all'efficienza e alla lunga durata di questi metodi informali di controllo del territorio, non sia il caso di pensare attualmente a una risposta tutta informale nei confronti della mafia, in cui le associazioni e altre simili soluzioni abbiano un ruolo di assoluto rilievo.

Volevo fare alcune osservazioni sui vari interventi. Ci sono, da una parte, le questioni di carattere generale e, dall'altra, la loro contestualizzazione cronologica e geografica, com'è ovvio che sia. Elena Brambilla diceva prima che siamo di fronte a situazioni molto diverse, e sono convinto che abbia ragione. Esistono tuttavia anche dei fenomeni che registrano movimenti di lungo periodo che possiamo rintracciare ovunque. Il problema delle paci da lei sollevato è in realtà molto generalizzato. La pace non scompare con l'emergere della giustizia punitiva. Esiste l'*amende honorable* in Francia sino al Sei-Settecento, studiata da Farr⁶, che ne ha registrato i mutamenti. L'istituto della pace, che rappresenta un cardine del sistema di faida e di composizione, assume caratteristiche diverse quando viene gestito dai gruppi e quando viene imposto invece dall'alto. In quest'ultimo caso diventa addirittura autodistruttivo. Imporre una pace a dei gruppi che sono tendenzialmente autoregolamentativi nella gestione del loro conflitto significa infatti incentivare ulteriormente il conflitto. Sarebbe come imporre la pace tra due fazioni mafiose. Credo che nel sistema veneziano questo effetto fosse voluto: ho letto motivazioni del Sei e Settecento in cui l'imposizione della pace aveva appunto l'obiettivo di scardinare i sistemi di potere locali.

In merito a tali procedure Elena Brambilla ha parlato anche della contrapposizione tra città e campagna, sulla quale concordo, e che è uno degli elementi che salta maggiormente agli occhi. In merito alla giustizia sommaria esiste il bel lavoro di Luigi Lacchè⁷, che individua dei momenti emergenti, in cui si devono abbandonare quei metodi per salvare le strutture portanti di un società, dai valori all'ordine pubblico. Soprattutto negli Stati regionali italiani in cui i giuristi avevano un ruolo di grande rilevanza nella difesa della legalità e dove dunque la loro mediazione giocava un ruolo di grande importanza, la giustizia sommaria aveva un posto minore.

In merito alle differenze di trattamento nei confronti dei patrizi, sono d'accordo. Indubbiamente ciò che colpisce nell'antico regime è l'emergere, ad esempio nel caso inglese, di casi clamorosi di condanne di nobili. Penso che tali casi avessero soprattutto una funzione di simbologia catartica. Condanne a morte e pene molto severe avevano la funzione di «coagulare» il potere centrale.

⁶ J.R. Farr, *Honor, Law, and Sovereignty: The Meaning of the Amende Honorable in Early Modern France*, *Acta Histriae IX*, Centro di Ricerche della Repubblica di Slovenia, Capodistria 2000.

⁷ L. Lacchè, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Giuffrè, Milano 1988.

Giustissime le osservazioni di Elena Brambilla sui casi riservati, e credo che qui la contestualizzazione sia pienamente necessaria. Penso ad esempio, nel caso del sistema veneziano, al filtro rappresentato dai consultori *iure* che sicuramente non esisteva in altre realtà, dove esisteva invece il giurista di diritto comune, una figura ben diversa da Paolo Sarpi e dai suoi successori.

Riguardo al tema affrontato da Ida Fazio per l'Ottocento, sollevato anche da Salvatore Fodale e da Mario Ceraolo, credo che meriti ricordare il discorso del *doppio binario* enunciato da Rocco – il futuro estensore del codice – a Sassari, se non erro nel 1910, in cui già compariva la tensione tra *prevenzione* e legalità. Evidentemente aveva un ruolo ben preciso: limitare il ruolo della magistratura e dello Stato di diritto. Sul problema della definizione di polizia, infatti, dato che le definizioni possibili sono tantissime, non possiamo soprassedere sulla definizione di polizia così come viene a formarsi nel corso dell'Ottocento. Pur con tutti i «distinguo», la polizia ottocentesca è quella in cui emergono la gerarchizzazione, la professionalizzazione, una deontologia e delle regole affinché il potere esecutivo si distingua nettamente dagli altri poteri, e soprattutto dal potere giudiziario. In precedenza sappiamo bene come giustizia e amministrazione fossero una cosa sola. Il potere esecutivo rappresenta chiaramente un braccio armato e serve, come diceva bene Fodale, per imporsi. Sul tema sollevato sempre da Fodale del rapporto con le autonomie, credo si presenti un duplice problema. Da una lato c'è il tentativo che la polizia fa, soprattutto in Italia, per guadagnarsi un consenso fondato sulla legittimità. Basti guardare alla terminologia usata per la polizia nel corso dei secoli, che è rivelatrice. Noto anche dei fenomeni che sembrano andare nella direzione opposta, come quelli studiati da Friedman⁸ nel caso dei *vigilantes*, in cui si osserva come certe forme di giustizia *dal basso* siano in realtà legittimate dalla stessa comunità.

A proposito della deviazione: ovviamente si è cominciato a percepire la deviazione nel momento in cui siamo entrati a far parte di uno Stato costituzionale con i suoi diritti. Con i diritti emerge in maniera ancor più visibile la deviazione. Il potere esecutivo utilizza un corpo armato che non rappresenta più solo il ceto borghese, ma tutta quanta la società civile. Quanto alla contrapposizione tra formale e informale, è chiaro che non può essere ricondotta a quella tra pubblico e privato, benché tale antinomia una qualche direttrice ce la fornisca. Dopo di che si può anche discutere su cosa venga percepito come formale o informale da una società. Credo tuttavia che ci siano delle regole non scritte sulla base delle quali la comunità ritiene che determinati comportamenti siano accet-

⁸ L.M. Friedman, *Crime and Punishment in American History*, Basic Books, New York 1993.

tabili o meno. Certo, in ogni contesto mutano, come diceva Chittolini, e vanno quindi esaminati volta per volta. Ritengo tuttavia che tale operazione di ricostruzione della percezione sia fattibile.

ANDREA ROMANO

Vorrei tornare molto brevemente sul tema della definizione di polizia. Mi riconosco molto in quanto detto da Fodale e Chittolini, sulla necessità di definire polizia e polizia informale, e tuttavia le definizioni mi spaventano, perché ingessano, chiudono. La mia proposta è di definire formale la polizia giuridicamente organizzata, dove «giuridicamente» significa formalizzata in funzione di un potere politico. In una società caratterizzata dalla pluralità degli ordini è ovvio che sarà difficile contrapporre pubblico e privato. L'ordine, la famiglia, il ceto che si identifica con quel potere pubblico esprimerà un controllo formale, ovvero avrà al suo servizio una polizia che possiamo chiamare formale, mentre informali saranno tutte le altre realtà concorrenti. La definizione dunque va bene, ma deve continuare a esprimere la diversità delle varie realtà, deve saper relativizzare, altrimenti rischiamo di «ingessare» la nostra lettura del passato.

MARIO CERAOLO

Vorrei rispondere ad alcuni interventi che si riferivano a quanto ho detto in precedenza.

È ovvio che una certa opposizione alle nuove politiche di prevenzione, al poliziotto di quartiere, al progetto *Polizia di prossimità*, nell'ambito della polizia ci può essere stata e che non è stato facile superare alcune resistenze interne. È anche vero, tuttavia, che recentemente quelle frasi che potevano alcune volte pronunciarsi nell'ambiente della polizia – «noi non siamo politici, non dobbiamo cercare il consenso, noi non siamo assistenti sociali» – e che potevano far pensare fino a poco tempo fa alla mancanza di una sincera adesione alla nuove politiche di prevenzione, ora si ascoltano sempre meno e ritengo che questo rappresenti uno degli indizi più rassicuranti per la concreta realizzazione del progetto. Per quanto riguarda la distinzione tra polizia formale e informale, mi sembra che sia soprattutto tra una polizia definita o definibile e una polizia indefinita o indefinibile. Credo che le modalità di ricostruzione siano sempre basate su una valutazione di tipo teleologico: si individuano dei beni giuridici da tutelare – compito che spetta al legislatore –, si individuano dei comportamenti illeciti da sanzionare, si individuano poi dei metodi per tutelare i beni e le persone e si valutano infine i costi di questo tipo di at-

tività. Diversamente, ritengo che non sia sufficiente parlare di pubblico e di privato. Nel caso dell'interesse generale, pubblico, a volte si rivela molto utile il contatto con chi persegue interessi di parte e di categoria ma che comunque, indirettamente, conducono alla tutela di un interesse generale. Si tratta di un insieme di aspetti che devono essere valutati quando si vuole definire cosa sia la polizia informale. Mi sembra inoltre importante il collegamento che aveva fatto Silvia Bobbi, perché è stata la prima volta, se non ho frainteso, che in questo contesto si è parlato di una sinergia tra polizia formale e informale, mentre sin'ora se ne era trattato come di due aspetti in contrasto, che devono necessariamente stridere tra di loro, vivere due vite autonome e parallele e mai convergenti. Invece mi sembra che il lavoro più interessante sia proprio quello di arrivare a una condivisione di obiettivi, pur nel rispetto degli aspetti di cui dicevo, come la tutela dei beni giuridici, dei comportamenti leciti e la non lesione dei diritti altrui.

ELENA BRAMBILLA

Forse nel mio ultimo intervento non ero riuscita a chiarire un punto; molto brevemente tenterò di farlo ora. Direi che ormai le definizioni di polizia formale e informale hanno fatto nel corso del dibattito notevoli progressi e che ci siamo chiariti non poco le idee in merito. Sono emerse definizioni interessanti e voglio ora riferirmi a quanto detto da Andrea Romano, sulla polizia formale intesa come giuridicamente definita. Io avevo cercato di sottolineare che esiste un'accezione di polizia informale che non è da intendere in senso contenutistico di polizia alternativa, non istituzionalizzata, sussidiaria, locale, multifunzionale, nell'ambito del sistema dello Stato «leggero», ma in senso procedurale: cioè, che all'interno della polizia formale esistono modalità di utilizzo dei poteri di polizia che sono informali nel senso negativo del termine. Della prima accezione possiamo ricostruire una storia, perché esiste una dimensione diacronica del fenomeno, come è ben emerso dai diversi interventi: ovvero, a partire dalla svolta del Cinque-Seicento in avanti, si intende come polizia privata la polizia baronale o i campieri. In questo senso è possibile individuare un movimento, che possiamo intendere come in parte teleologico, verso un monopolio sempre più accentuato della giustizia e dell'esercizio legale della forza in favore dello Stato, esercizio che in alcuni casi viene delegato da parte dello Stato, quando si tratta di casi di decentramento, ma che segue in ogni caso delle vie giuridiche e istituzionali. Nell'ambito dell'altra accezione – che io ho ritrovato nel caso delle spie, degli ex eretici convertiti di cui ha trattato Marina Benedetti, nelle devianze della Luogotenenza della polizia di Parigi e di altre polizie di cui si è parlato – si tratta invece di quei casi in cui da parte di una polizia formale si attua-

no delle pratiche informali, intese non nel senso positivo di pratiche di una polizia di prossimità, piccola, fatta di modalità non rigide nel trattare con i cittadini, e che dunque necessariamente riprende anche antiche e risalenti modalità di intervento provenienti dal passato senza che chi se ne fa promotore se ne renda neppure conto.

Io avevo inteso trattare di devianze vere e proprie, ovvero dell'abuso di potere della polizia, e quindi di procedure di tipo extra giudiziario, extra ordinario e segreto, che si avvalgono di spie, di informatori, che fanno un uso sistematico della delazione. Se oggi si facesse uso di pratiche del genere, agli informatori di polizia brucerebbero immediatamente la casa, come ha detto il dott. Ceraolo, ma ci sono stati periodi nella storia d'Italia in cui la delazione era praticata sistematicamente e incoraggiata dalle autorità. Si tratta di aspetti disfunzionali. Sono quindi d'accordo con Andrea Romano. Quel che volevo sottolineare è che, mentre la prima dimensione conosce una sua evoluzione nel tempo dal privato al pubblico, la seconda accezione prevede invece una dimensione che non è diacronica, prevede una dialettica – si sarebbe detto un tempo – costante, così come costante dovrebbe essere l'allarme, l'intensità dell'impegno contro questo genere di devianze. Tali fenomeni si danno in ogni periodo storico, esiste sempre la possibilità di deviare gli strumenti regolare e normali verso usi irregolari, abnormi, anomali, che come tali sono in effetti percepiti molto chiaramente dalla comunità.

DANIELA NOVARESE

Vorrei brevemente intervenire sul caso, più volte ripreso, della Sicilia ottocentesca e del controllo del territorio da parte dei campieri e della mafia. Vorrei fare in proposito una precisazione che potrebbe forse essere utile nel caso si intenda sviluppare ulteriormente il discorso. Non dobbiamo infatti dimenticare un particolare che a mio giudizio è assolutamente fondamentale per avere una chiave di lettura corretta del fenomeno. La storia della Sicilia all'interno dello Stato unitario è caratterizzata da un rapporto patologico, espresso dagli stati d'assedio che continuamente vennero dichiarati. Non è un rapporto fisiologico, ovviamente, con una parte del territorio nazionale. Tutto ciò significa presenza dell'esercito in Sicilia. E a questo proposito mi chiedo: chi dovrebbe controllare, pur avendone i mezzi, in realtà non vuole farlo? Tutto ciò significa compressione delle garanzie costituzionali, dei diritti dei cittadini intesi in senso lato. Forse allora il controllo del territorio è determinato da altre forme, diverse da quelle istituzionali, sebbene la domanda d'ordine sia rivolta alle istituzioni; e non può essere compreso correttamente o comunque trovare risposte ben articolate – al di là delle generalizzazioni troppo facili e di una certa letteratura, che bisognerebbe lasciare da par-

te sull'argomento perché ben poco scientifica – se non teniamo anche conto di come si rapporta il controllo informale del territorio con questi frequenti momenti di crisi, a cui lo Stato risponde con la militarizzazione. È a questo punto che si può fare una valutazione di cosa siano state e quale ruolo abbiano avuto le forme di controllo informali del territorio, ma solo in relazione alla presenza del capillare controllo che lo Stato attua durante gli stati d'assedio.

ANDREA ROMANO

Vorrei riallacciarmi a quest'ultimo intervento, per dire che il rischio che si corre, con una certa storiografia che qui tutti conosciamo, è quello di ridurre il problema del controllo del territorio, così come di tutta la questione meridionale, a quello dell'Unità e al rapporto patologico della Sicilia con lo Stato unitario. In realtà i problemi inerenti al controllo del territorio in Sicilia sono tutti precedenti all'avvento dello Stato unitario: i campieri, i compagni a cavallo esistevano da tempo. Si tratta di fenomeni riconducibili alla conformazione dell'amministrazione del Viceregno, alle sue modalità d'azione, tutte cause molto complesse che meriterebbero un approfondimento in chiave non localistica e regionale ma comparativa, in ambito europeo. La mia provocatoria proposta è: facciamo un seminario sui campieri, spaziando cronologicamente e geograficamente tra varie realtà. Se infatti restassimo in un ambito locale e regionale d'analisi non potremmo sperare in una corretta comprensione dei fatti.

SALVATORE FODALE

Ho sollevato il problema della definizione non perché io ritenga che non si possa procedere senza, ma perché ho avuto la sensazione che ciascuno di noi, nel corso della discussione, avesse la propria idea di polizia formale e informale. Non ritengo che l'elemento della legalità – che è un'esigenza tutta moderna e contemporanea – sia quello adatto a definire la polizia formale. Secondo me la polizia formale può benissimo sussistere anche nell'ambito della illegalità.

ROSAMARIA ALIBRANDI

Io mi occupo di malattie e sanità, che non sono ovviamente argomento di questo convegno; ma lo sono stati il controllo del territorio, la tutela degli interessi pubblici – tra i quali la salute è aspetto preminente – nonché l'azione di polizia, che a mio parere andrebbe analizzata anche per

quanto concerne i momenti di emergenza. Vorrei quindi porre una domanda a Luciano Pezzolo. Il potenziamento della sfera d'azione del Capitan grande avviene nel 1583; Venezia ha vissuto pochissimi anni prima la tragedia della pandemia che ha condotto a miglior vita 50.000 veneziani, un evento dunque di proporzioni gigantesche. Nel 1576 si istituiscono, accanto al provveditore di salute, dei sottoproveditori e, poco dopo, tre presidenti col compito di coadiuvare il provveditore nella persecuzione degli atti di sciacallaggio, in quella che è una vera e propria azione di polizia sul territorio. Le competenze di provveditore e sottoproveditori sono vastissime, come si evince dal bellissimo studio di Flavio Carbone, dato che riguardano il controllo delle fognature, della pulizia delle acque, della qualità degli alimenti, della contumacia di beni e persone, il rilascio di patenti di sanità, il divieto della pratica di incidere i cadaveri, la stesura del libro dei morti, le sepolture e infine il censimento dei sopravvissuti. Dunque, chiedo: nei momenti di crisi come questa l'attività del capitan grande entra in conflitto con quella dei provveditori, è di collaborazione con questi ultimi oppure i suoi ambiti di intervento e di potere subiscono una riduzione a causa della preminenza assunta dal ruolo delle istituzioni sanitarie?

LUCIANO PEZZOLO

Bella domanda, alla quale cercherò di rispondere brevemente. Il capitan grande agisce in ambito penale e non ho trovato indizi di una sua collaborazione con i provveditori alla sanità, le cui competenze, è vero, si ampliano considerevolmente in questo periodo ma non sulle fogne, visto che neppure attualmente esistono a Venezia. Non so in realtà se ci fosse un grande scambio di informazioni tra i due uffici o meno, perché se le fonti non ne parlano non è detto che tali scambi non esistessero.

LIVIO ANTONIELLI

Vorrei fare brevemente un'osservazione sulla definizione di polizia, su cosa fosse e cosa non fosse, invitando a porre molta attenzione a questo piano d'analisi. Infatti solo qualche anno fa, dopo aver allargato a dismisura le maglie della definizione, con la nozione di polizia che era quasi andata a identificarsi con qualsiasi forma di provvedimento amministrativo, si era giunti all'assurdo di affermare che in antico regime non esistesse una polizia, mentre la polizia c'era, e come. Se invece cercassimo definizioni a maglie troppo strette, escludenti, arriveremmo a dire, come ammoniva Franco Angiolini all'inizio della discussione, che in antico regime esistevano solo delle «micropolizie»: ma anche questo è limi-

tativo. Il problema di definizione della polizia, quindi, finché non si arriva allo Stato di diritto e alla formazione delle polizie moderne dipendenti dall'esecutivo, rimane terreno scivoloso, oserei dire pericoloso ai fini di una corretta classificazione di quegli apparati con funzioni di polizia che pure ben si riconoscevano attivi sul territorio. Dal punto di vista strettamente funzionale al lavoro di indagine che sto conducendo, un elemento di discriminazione utile, non tanto per definire cosa fosse polizia e cosa no, ma metodologicamente interessante per introdurre una serie di «distinguo», potrebbe essere quello di porre una separazione tra apparati dotati legittimamente di armi e apparati non dotati. E questo perché da cosa nasceva cosa, da un compito e da uno strumento una funzione. Potrebbe essere uno spunto utile per aggirare ostacoli definitivi che ritengo rischiosi.

Infine, vorrei salutare e ringraziare tutti i partecipanti. Vedo con piacere che il nostro gruppo di lavoro continua a funzionare egregiamente, grazie soprattutto alla efficiente organizzazione e affettuosa ospitalità degli amici che mi supportano nella «mia» Messina. Ringrazio l'Intercenter e le presenze istituzionali, che si sono rivelate preziosissime dal punto di vista scientifico. Ringrazio infine anche il mio Dipartimento di Scienze della storia e della documentazione storica dell'Università di Milano, la cui stretta collaborazione è qui testimoniata dalla presenza di numerosi amici e colleghi. Passo quindi la parola ad Andrea Romano, in qualità di padrone di casa.

ANDREA ROMANO

Vorrei aggiungere il mio ringraziamento: so che Messina è alla periferia del mondo, e sono quindi consapevole dell'impegno che è costata la vostra partecipazione. Ringrazio l'amico Livio Antonielli e lo invito a considerare come suo anche il Dipartimento di storia e comparazione degli ordinamenti giuridici e politici dell'Università di Messina, di cui resterà sempre un membro ideale. Grazie anche a tutto il personale del Dipartimento, che ha fatto il possibile e l'impossibile, anche con grandi sacrifici personali, per organizzare quest'evento. Grazie infine all'Università di Messina, che ci ospita in questa sede, e al personale addetto alla registrazione, che ha avuto la pazienza di rimanere a nostra disposizione sino a quest'ora.

Indice degli interventi alla Discussione

Rosamaria Alibrandi, 232

Franco Angiolini, 199

Livio Antonielli, 233

Silvia Bobbi, 226

Elena Brambilla, 216, 230

Mario Ceraolo, 208, 229

Giorgio Chittolini, 203, 225

Ida Fazio, 220

Salvatore Fodale, 222, 232

Edouard Janssens, 224

Simona Mori, 219

Daniela Novarese, 231

Luciano Pezzolo, 221, 233

Claudio Povolo, 205, 227

Andrea Romano, 213, 229, 232, 234

Indice

Livio Antonielli <i>Introduzione e... altro</i>	p. 5
Marina Benedetti <i>Forme inquisitoriali di polizia nel medioevo</i>	21
Marco Gentile <i>La volontà d'impotenza. Rapporti di forza e gestione del «disordine» nel ducato sforzesco</i>	45
Letizia Arcangeli <i>«Come bosco et spelunca di latroni». Città e ordine pubblico a Parma e nello stato di Milano tra Quattrocento e Cinquecento</i>	65
Luciano Pezzolo <i>Fra potere politico e controllo dell'ordine: il capitan grande del Consiglio dei Dieci</i>	91
Olivier Caporossi <i>Le fait de liste et l'informelle expérience policière des juges castillans. La culture du renseignement des tribunaux royaux à la cour d'Espagne (1590-1700), une dynamique fondatrice pour l'exercice empirique de la police des Habsbourg?</i>	101
Daniela Novarese <i>Il controllo del territorio nella Sicilia dell'età medievale e moderna, fra legislazione regia e consuetudini cittadine</i>	121
Vittoria Calabrò <i>Controllo del territorio e corporazioni artigiane nella Sicilia dell'età moderna</i>	133

Vincent Milliot <i>Despotisme policier ou réduction de l'arbitraire? Quelques réflexions sur la formalisation des pratiques policières à Paris, XVIII^e siècle</i>	145
Catherine Denys <i>La police municipale entre les polices informelles traditionnelles et la police d'état moderne en France au XVIII^e siècle: obstacle ou transition?</i>	167
Enza Pelleriti <i>Campieri e controllo delle campagne nella Sicilia dell'Ottocento</i>	179
Christian Lepage <i>L'evoluzione del concetto di polizia di prossimità in età moderna e contemporanea: il caso del Belgio (secc. XVIII-XX)</i>	193
<i>Discussione</i>	199
<i>Indice degli interventi alla Discussione</i>	235

Finito di stampare nel mese di settembre 2010
dalla Rubbettino Industrie Grafiche ed Editoriali
per conto di Rubbettino Editore Srl
88049 Soveria Mannelli (Catanzaro)

